



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario N. 10 del 11 Marzo 2020

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

LEGGE REGIONALE 02 MARZO 2020, N. 7

Disposizioni in materia di valutazione di incidenza e modifiche alla legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali) 5

LEGGE REGIONALE 02 MARZO 2020, N. 8

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, derivanti dalla sentenza del T.A.R. Abruzzo n. 166/2018. Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo (DPH), modifiche alle leggi regionali 46/2019, 22/2014, 48/2019, 96/1996, 34/2019, 18/2001, 45/2001, 1/2018 e ulteriori disposizioni di carattere urgente..... 11

ATTI DELLA REGIONE

DECRETI

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

DECRETO 21.01.2020, N. 5

Nomina esperti del C.R.T.A. Comitato regionale tecnico amministrativo - Sezione lavori pubblici, di cui all'art. 2, co.2. lett. b), c), d), e), della L.R. 02/12/2011, n. 40. 25

DECRETO 28.01.2020, N. 6

Dott.ssa Simona MARTINES - Nomina del Responsabile dell'Ufficio di Segreteria del Componente della Giunta Regionale dott.ssa Nicoletta VERI' - (D.G.R. n° 41 del 2.02.2017)... 30

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 28.01.2020, N. 41

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE, 31 DICEMBRE 2018 - Approvazione schema convenzione con il Ministero della Difesa per lo svolgimento delle attività trasfusionali di cui alla legge 21 ottobre 2005, n. 219 33

DELIBERAZIONE 28.01.2020, N. 42

Accordo sancito in data tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera a) della legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente "Schema tipo di convenzione tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate e non accreditate, prive di servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale" - (Rep. atti n. 85 /CSR del 25 maggio 2017) - Recepimento Accordo e prime indicazioni alle AASSLL del territorio..... 45

DELIBERAZIONE 28.01.2020, N. 43

Programma di autosufficienza regionale del sangue e dei suoi prodotti anno 2020 - Documento di programmazione, monitoraggio e controllo delle attività associative e di raccolta..... 91

DELIBERAZIONE 18.02.2020, N. 91

L.R. 24 giugno 2011, nr. 17, art. 9, comma 8 - Formale ricostituzione dell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - ASP n. 1 della Provincia di Teramo.....130

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE

DETERMINAZIONE 14.01.2020, N. DPC022/1

Delibera CIPE 127 del 2017 e successiva integrazione effettuata con delibera CIPE n.55 del 24.07.2019. Esiti Avviso pubblico - Approvazione Graduatoria e individuazione Soggetto beneficiario per l'attribuzione delle risorse per € 3.2262.568,75 assegnate alla Regione Abruzzo.....136

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE

DETERMINAZIONE 24.01.2020, N. DPD019/29

PSR Abruzzo 2014-2020. Sottomisura 19.2 - Tipologia di Intervento 19.2.1 - Intervento 19.2.1.TP2. Approvazione Bando.....140

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITÀ, RETI E LOGISTICA

SERVIZIO GENIO CIVILE PESCARA

DETERMINAZIONE 05.03.2020, N. DPE015/07

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 - Intervento di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno - Pescara - Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015 e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell'ambito del "Piano Stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni". CUP: J34H15001780007 - Determinazione indennità definitiva di esproprio ditte concordatarie CASSA "Bsx" di Cepagatti - 1° Elenco.....178

PARTE II**Avvisi, Concorsi, Inserzioni**

COMUNE DI CASALBORDINO

Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 31.01.2020: Variante al Piano Demaniale Comunale (P.D.C.) - L.R. 17.12.1997, N. 141 e SS.MM.II. - Adozione184

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 25.02.2020 Avviso di Deposito del Piano Attuativo denominato "Delocalizzazione e rilocalizzazione Ponzano - Art. 11, Comma 1, D.L. 189/2016".....185

COMUNE DI MORRO D'ORO

Conferenza di Servizi ai sensi dall'art. 14 all'art. 14 quinquies della L.241/1990 e ss.mm.ii.- Deposito pratica Ditta CORDIVARI s.r.l. presso lo sportello SUAP.....186

E-DISTRIBUZIONE

Costruzione linea MT interrata per m 525 per collegamento linea MT Via Moro e Via Trento e tra le cabine Fosso Grande e Diemme nel Comune di Spoltore.....189

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 7

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 24/2 del 18.2.2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 02 MARZO 2020, N. 7

Disposizioni in materia di valutazione di incidenza e modifiche alla legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali)

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Sostituzione dell'art. 46-bis della l.r. 11/1999)

1. L'articolo 46-bis della legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali), come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, è sostituito dal seguente:

"Art. 46-bis

(Valutazione di incidenza)

1. Sono sottoposti a valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), nel testo interamente sostituito dall'articolo 6 del d.p.r. 12 marzo 2003, n. 120 e successive modificazioni:
 - a) gli atti della pianificazione e programmazione territoriale, urbanistica e di settore e le loro varianti, compresi i piani agricoli, forestali e faunistico venatori, di rilevanza regionale, provinciale o comunale, non direttamente connessi e necessari alla conservazione e gestione del sito, qualora interessino in tutto o in parte proposti siti di importanza comunitaria (pSIC), siti di importanza comunitaria (SIC), zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) o comunque siano suscettibili di produrre effetti sugli stessi;

- b) gli interventi o progetti di competenza regionale, provinciale o comunale, non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, che interessino in tutto o in parte pSIC, SIC, ZSC e ZPS o che possano avere incidenze significative sugli stessi siti, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.
2. La Regione è competente per la valutazione d'incidenza sugli atti di pianificazione e programmazione di cui al comma 1, lettera a) e sugli interventi e progetti di cui al comma 1, lettera b).
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del d.p.r. 357/1997 e successive modificazioni, per gli atti di pianificazione e programmazione di cui al comma 1, lettera a) e per gli interventi e progetti di cui al comma 1, lettera b), che interessano siti ricadenti in tutto o in parte in aree protette nazionali o regionali, la valutazione di incidenza è effettuata sentito l'ente gestore dell'area stessa.
4. La valutazione di incidenza di progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità o a procedura di VIA, è ricompresa nell'ambito di detta procedura."

Art. 2

(Disposizioni di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa statale ed europea in materia, con propria deliberazione:
 - a) adotta linee guida ed indirizzi per la disciplina della procedura di valutazione di incidenza, per le modalità di presentazione dello studio di incidenza, per l'effettuazione e la redazione della valutazione di incidenza e per l'individuazione delle eventuali misure di mitigazione e compensazione, in armonia con le specifiche normative di settore e in applicazione dei principi di semplificazione;
 - b) individua l'autorità regionale competente;
 - c) individua le forme di monitoraggio e aggiornamento dell'elenco dei SIC e delle zone di protezione speciale (ZPS).
2. La Giunta regionale può individuare, in base alle tipologie di intervento ed alle caratteristiche dei siti della Rete Natura 2000, in armonia con le specifiche normative di settore e nel rispetto della normativa statale ed europea in materia:
 - a) casi di esclusione dalla procedura di valutazione di incidenza per progetti ed interventi per i quali si sia accertata ed esclusa la possibilità di incidenze significative;
 - b) modalità semplificate di predisposizione e di presentazione degli studi di incidenza.

Art. 3

(Disposizioni transitorie)

1. Entro novanta giorni dall'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 2, comma 1, la Giunta regionale, con atto di organizzazione, nel rispetto della programmazione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale, adegua la dotazione organica della struttura regionale di supporto all'Autorità regionale competente per la valutazione d'incidenza al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge.
2. Nelle more delle operazioni di cui al comma 1 e fino alla piena funzionalità della struttura regionale di cui al medesimo comma 1, i Comuni continuano ad esercitare le rispettive competenze relative alla valutazione di incidenza.

Art. 4

(Abrogazioni)

1. L'articolo 46-ter della l.r. 11/1999, come inserito dall'articolo 1 della l.r. 26/2003, è abrogato.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione delle presenti norme non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L' Aquila, 2 Marzo 2020

IL PRESIDENTE
Dott. Marco Marsilio

TESTI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE COORDINATI CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA **02 MARZO 2020, N. 7** "Disposizioni in materia di valutazione di incidenza e modifiche alla legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali)" (pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 3 MARZO 1999, N. 11

Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali.

Art. 46-ter
(Decorrenza)

- [1. Il trasferimento ai Comuni delle competenze di cui al comma 2 del precedente articolo 1 decorre dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Fino all'approvazione, da parte della Giunta regionale, del provvedimento previsto dal comma 6 del precedente articolo 1, si applicano le disposizioni di cui alla Delib.G.R. n. 119/2000]

Riferimenti normativi

*I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale **02 MARZO 2020, N. 7** "Disposizioni in materia di valutazione di incidenza e modifiche alla legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e*

conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali)" sono i seguenti:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 SETTEMBRE 1997, N. 357

Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Art. 5

(Valutazione di incidenza)

1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.
2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.
3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.
4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.
5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.
6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.
7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.
8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi (26).

9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.
10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**ATTO DI PROMULGAZIONE N. 8**

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 24/3 del 18.2.2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA**

LEGGE REGIONALE 02 MARZO 2020, N. 8

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, derivanti dalla sentenza del T.A.R. Abruzzo n. 166/2018. Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo (DPH), modifiche alle leggi regionali 46/2019, 22/2014, 48/2019, 96/1996, 34/2019, 18/2001, 45/2001, 1/2018 e ulteriori disposizioni di carattere urgente

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 73, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio, già pagato dalla Regione Abruzzo, derivante dalla sentenza del T.A.R. Abruzzo n. 166/2018, per un importo complessivo di euro 85.161,50 comprensivo di rivalutazione ed interessi legali.
2. Gli oneri finanziari derivanti dal comma 1, quantificati in euro 85.161,50 hanno trovato copertura per l'importo di euro 85.161,50 nell'ambito delle risorse allocate nella Missione 01, Programma 11, Titolo 1, cap. 321901 recante "Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi connessi a pagamenti incompleti o tardivi", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019.

Art. 2

(Modifiche alla l.r. 46/2019)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2019, n. 46 (Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile) dopo le parole "in situazioni di emergenza" sono inserite le seguenti: "e ferme restando le competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
2. Alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 46/2019, dopo le parole "ferme restando le competenze del Prefetto" sono inserite le seguenti: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

Art. 3

(Modifiche alla l.r. 22/2014)

1. All'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 2014, n. 22 (Norme per la rotazione del personale dirigenziale degli Enti regionali) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli Enti di cui al secondo periodo del comma 1 provvedono, nell'ambito dell'attuazione del Piano Nazionale Anticorruzione emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione vigente per tempo, a definire adeguate misure alternative alla rotazione anche delegando funzioni a maggior rischio a Enti diversi o ad articolazioni della Giunta regionale.";

- b) i commi 4 e 5 sono abrogati.

Art. 4

(Modifiche alla l.r. 48/2019)

1. Alla legge regionale 20 dicembre 2019, n. 48 (Modifiche alle leggi regionali 17 giugno 2019, n. 9 e 10 agosto 2010, n. 40 e altri provvedimenti indifferibili ed urgenti) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 2, 5 e 6 dell'articolo 1 sono abrogati;

- b) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"2. La copertura finanziaria degli oneri di cui al presente articolo è assicurata dalle risorse stanziare alla Missione 01, Programma 01, Capitolo 1109 denominato "Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative" del bilancio del Consiglio regionale 2019-2021, esercizio 2019."

Art. 5

(Modifiche alla l.r. 96/1996, alla l.r. 34/2019 e ulteriori disposizioni di carattere urgente)

1. Al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la lettera b-bis) è inserita la seguente:

"b-ter) non avere riportato, negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, nonché per i reati di gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi;"

- b) la lettera g-bis) è abrogata.

2. Al quinto comma dell'articolo 2 della l.r. 96/1996 le parole "b-bis), c), d), e), g), g-bis), g-ter), g-quater e g-quinquies)" sono sostituite dalle seguenti: "b-bis), c), d), e), g), g-ter e g-quater)".

3. Il comma 7-bis dell'articolo 2 della l.r. 96/1996 è sostituito dal seguente:

"7-bis. I requisiti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) non si applicano in caso di intervenuta riabilitazione."

4. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 2019, n. 34 (Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) e ulteriori disposizioni normative) è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore della legge medesima, con contestuale reviviscenza della l.r. 96/1996, così come integrata dall'articolo 3, comma 1, lettera b) della l.r. 18/2018.

5. Allo scopo di contrastare il fenomeno del degrado urbano, contribuire a garantire l'ordine pubblico e riqualificare le aree in cui insiste una cospicua concentrazione di immobili appartenenti all'edilizia residenziale pubblica, le Ater e i soggetti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica approvano programmi di riqualificazione e rigenerazione urbana delle predette aree, dando priorità alle aree nelle quali si sono registrati ripetuti episodi di criminalità. In caso di assenza della predetta condizione di priorità, possono essere considerate prioritarie le aree caratterizzate da perduranti situazioni di inutilizzabilità degli alloggi o da occupazioni illegali non sanabili ovvero le aree in stato di degrado o abbandono tali da rappresentare un fattore di grave danno sotto il profilo ambientale, urbanistico e sociale. I programmi di riqualificazione e rigenerazione urbana predisposti dalle Ater sono preventivamente comunicati alla competente Commissione consiliare, che ne prende atto.

Art. 6

(Integrazione alla l.r. 18/2001)

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) è inserito il seguente:

- 2.

"Art. 4 bis

(Personale regionale in convenzione)

1. Al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni, le Commissioni consiliari permanenti, speciali e di inchiesta, in caso di impossibilità oggettiva di utilizzazione all'interno dell'amministrazione del Consiglio regionale di idonee figure professionali e considerati i limiti di spesa imposti al ricorso al conferimento di incarichi individuali all'esterno, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica ed allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse umane disponibili nell'intera amministrazione regionale, possono avvalersi della collaborazione del personale della Giunta regionale.
2. Il rapporto di collaborazione di cui al comma 1 presuppone il necessario consenso del dipendente richiesto e non può dar luogo ad alcun compenso. L'oggetto, la durata e le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative oggetto dell'incarico di collaborazione sono disciplinate da apposita convenzione tra l'amministrazione del Consiglio regionale e quella della Giunta regionale.
3. Le prestazioni lavorative del dipendente della Giunta regionale a favore delle Commissioni consiliari di cui al comma 1 sono considerate ai fini della valutazione della performance."

Art. 7

(Modifica alla l.r. 45/2001)

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 1 della legge regionale 24 agosto 2001, n. 45 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)), sono inseriti i seguenti:
"2 ter. Al fine di assicurare la più ampia fruibilità dei servizi, oltre all' Ufficio di Pescara, possono essere istituiti nelle restanti Province sportelli decentrati del Co.re.com..
2 quater. Nelle Province di maggior estensione territoriale possono essere istituiti fino ad un massimo di due sportelli decentrati.
2 quinquies. Gli sportelli decentrati sono istituiti presso le sedi rese disponibili dalla Giunta regionale o dagli Enti locali mediante la stipula di apposite convenzioni."
2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 trovano copertura nell'ambito delle risorse annualmente iscritte sui seguenti capitoli di spesa del bilancio del Consiglio regionale, allocati alla Missione 1, Programma 1, Titolo 1:
 - a) capitolo 4304 denominato "Spese per l'esercizio delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";
 - b) capitolo 4303 denominato "Funzionamento Co.re.com.";
 - c) capitolo 4302 denominato "Attività annuale Co.re.com."

Art. 8

(Modifica alla l.r. 1/2018)

1. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 8 gennaio 2018, n. 1 (Norme per la valorizzazione e promozione dei ristoranti tipici dell'Abruzzo) è sostituito dal seguente:
"5. Ai componenti del Comitato è corrisposto esclusivamente il rimborso per le spese sostenute adeguatamente documentate."
2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 trovano copertura nell'ambito delle risorse annualmente iscritte sul capitolo di spesa 11425, articolo 2, denominato "Spese funzionamento gettoni di presenza indennità missione e trasferta", Missione 01, Programma 01, Titolo 1 del bilancio regionale.

Art. 9

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione degli articoli della presente legge che non recano espressa e diretta copertura finanziaria, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L' Aquila, 2 Marzo 2020

IL PRESIDENTE

Dott. Marco Marsilio

TESTI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE COORDINATI CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA **02 MARZO 2020, N. 8** "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, derivanti dalla sentenza del T.A.R. Abruzzo n. 166/2018. Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo (DPH), modifiche alle leggi regionali 46/2019, 22/2014, 48/2019, 96/1996, 34/2019, 18/2001, 45/2001, 1/2018 e ulteriori disposizioni di carattere urgente" (pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 1996, N. 96

Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione.

Art. 2

(Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica)

1. I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione sono i seguenti:
 - a) cittadinanza italiana ovvero, per i cittadini stranieri, regolare residenza da almeno cinque anni consecutivi nel territorio nazionale, nel rispetto della normativa statale in materia di immigrazione;
 - b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel bacino di utenza cui appartiene il Comune che emana il bando, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi in tale ambito, oppure di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale; si intende per attività lavorativa principale quella dalla quale si ricava il maggior cospicuo di reddito;
 - b-bis) non avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del

codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni;

b-ter) non avere riportato, negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, nonché per i reati di gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi;

c) non titolarita' di diritti di proprieta', usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. E' adeguato l'alloggio che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicate nella lett. b) dell'articolo 23 della L. n. 392 del 1978 e la cui superficie utile, determinata ai sensi della legge n. 392 del 1978 art. 13, sia non inferiore ai 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone; non inferiore a 60 mq per 3-4 persone; non inferiore a 75 mq per 5 persone; non inferiore a 95 mq per 6 persone e oltre. Nel caso di proprieta' di piu' alloggi o porzioni di alloggi si considera adeguato ai bisogni del nucleo familiare la superficie abitativa complessiva degli alloggi stessi che superi di un terzo gli standard abitativi determinati con le modalita' di cui al presente punto c);

d) non titolarita' di diritti di cui al precedente punto c) su uno o piu' alloggi, ubicati all'interno del territorio nazionale o all'estero, salvo che si tratti di alloggio inagibile o sottoposto a procedura di pignoramento. Il valore complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, deve essere almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso.

Il valore locativo medio e' determinato sulla base delle modalita' stabilite dalla citata legge n. 392 del 1978, e con i seguenti parametri:

1. Superficie corrispondente allo standard abitativo regionale.

Superficie convenzionale complessiva:

(superficie utile + 20% per aree accessorie e di servizio)

45 mq + 9 mq = mq 54 per 1-2 persone

60 mq + 12 mq = mq 72 per 3-4 persone

75 mq + 15 mq = mq 90 per 5 persone

95 mq + 19 mq = mq 114 per 6 persone e oltre.

2. Tipologia corrispondente alla categoria catastale A/3: parametro 1,05.

3. Classe demografica del Comune di destinazione della domanda di assegnazione del concorrente. Qualora trattasi di Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applica il coefficiente 0.80 corrispondente alla classe demografica fino a 10.000 abitanti.

4. Coefficiente del livello di piano corrispondente al parametro 1,00.

5. Coefficiente di zona edificata/periferica corrispondente a 1,00 per tutti i Comuni.

6. Coefficiente di vetusta' pari a 20 anni da accertarsi con riferimento all'anno di presentazione della domanda da parte del richiedente.

7. Coefficiente di conservazione e manutenzione corrispondente al parametro 1,00.

e) assenza di precedenti assegnazioni in proprieta' immediata o futura di alloggio edilizio con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempreche' l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno. Si considera assegnato in proprieta' l'alloggio concesso in locazione con patto di futura vendita;

f) condizione economica del nucleo familiare misurata in base all'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE), e riferita a tutti i componenti del nucleo familiare interessato. Ai fini dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica, il valore dell'ISEE deve risultare non superiore all'importo annuo di euro 15.853,63. La Giunta regionale, con apposito atto deliberativo, disciplina i limiti ISE/ISEE e di reddito in base al numero dei

componenti il nucleo familiare e provvede, altresì, al loro periodico aggiornamento; può, inoltre, autorizzare la deroga ai suddetti limiti per fare fronte, in via temporanea, alle situazioni di emergenza abitativa dovuta a calamità naturali;

g) non aver ceduto in tutto o in parte - fuori dei casi previsti dalla legge - l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

g-bis) [non avere riportato, l'intestataro della domanda di assegnazione e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare, condanne penali passate in giudicato, nel periodo precedente alla data di presentazione della domanda di assegnazione, per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e/o 380 del codice di procedura penale, dall'articolo 73, comma 5, del Testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nonché per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio e per i reati di favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi;]

g-ter) la domanda è ammissibile nel caso di intervenuto integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito derivanti dai reati di cui alla lettera b-bis) nonché per il reato di invasione di terreni ed edifici di cui all'articolo 633 del Codice penale;

g-quater) assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese, ad eccezione dei casi di cui al terzo comma dell'articolo 30. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza, la domanda è ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto.

2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.
3. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale.
4. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e formativa del nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso ed essere comprovata esclusivamente da certificazioni anagrafiche ed idonea documentazione occorrente per l'attestazione della convivenza.
- 4-bis. Ai fini del possesso dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del primo comma, non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria di assegnazione della casa coniugale.
5. I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere **b-bis), c), d), e), g), g-ter e g-quater)** del primo comma, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in sostanza di rapporto.
6. Il requisito di cui alla lettera f) deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente.
7. Particolari requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti dalla Giunta regionale, anche su proposta del Comune, in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità, ovvero in relazione a peculiari esigenze locali. Per tali interventi, i provvedimenti regionali di locazione possono prevedere i requisiti integrativi rispondenti alle finalità programmatiche, con riferimento anche alla eventuale anzianità di residenza.

7-bis. I requisiti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) non si applicano in caso di intervenuta riabilitazione.

LEGGE REGIONALE 24 AGOSTO 2001, N. 45

Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.).

Art. 1

(Disposizioni generali)

1. Al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, garanzia e controllo in tema di comunicazioni e' istituito presso il Consiglio regionale il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.) della regione Abruzzo in attuazione dell'art. 1, comma 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
2. Il Co.Re.Com. sostituisce il Comitato regionale Radiotelevisivo (Co.Re.Rat.) e ne assume le funzioni.
- 2-bis. La sede istituzionale del Co.Re.Com. e' in L'Aquila presso il Consiglio regionale.
- 2 ter. Al fine di assicurare la più ampia fruibilità dei servizi, oltre all'Ufficio di Pescara, possono essere istituiti nelle restanti Province sportelli decentrati del Co.re.com..**
- 2 quater. Nelle Province di maggior estensione territoriale possono essere istituiti fino ad un massimo di due sportelli decentrati.**
- 2 quinquies. Gli sportelli decentrati sono istituiti presso le sedi rese disponibili dalla Giunta regionale o dagli Enti locali mediante la stipula di apposite convenzioni.**

LEGGE REGIONALE 28 APRILE 2014, N. 22

Norme per la rotazione del personale dirigenziale degli Enti regionali.

Art. 1

(Norme per la rotazione del personale dirigenziale degli enti regionali)

1. Al fine di consentire l'effettiva applicazione dei principi di rotazione del personale dirigenziale negli enti regionali, anche con riferimento all'indifferibile, urgente ed effettiva applicazione dei principi di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, negli Enti regionali (Enti), di cui all'articolo 56, comma 4, dello Statuto regionale, i Dirigenti che hanno svolto il medesimo incarico dirigenziale per un periodo pari o superiore a nove anni sono tenuti a ruotare. Per gli Enti la cui dotazione organica prevede un'unica figura dirigenziale si applica il comma 3.
2. Gli Enti di cui al comma 1 provvedono ad adeguare i rispettivi regolamenti organizzativi alla presente legge e, qualora ne ricorrano i presupposti, provvedono ad adottare i conseguenti provvedimenti di attuazione entro e non oltre 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
- 3. Gli Enti di cui al secondo periodo del comma 1 provvedono, nell'ambito dell'attuazione del Piano Nazionale Anticorruzione emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione vigente per tempo, a definire adeguate misure alternative alla rotazione anche delegando funzioni a maggior rischio a Enti diversi o ad articolazioni della Giunta regionale.**
4. [La Giunta regionale, su proposta della Direzione competente alla gestione del personale, in esito al provvedimento di cui al comma 3, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, della L.R. 14.9.1999, n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", nell'ambito della propria dotazione organica, provvede, entro 20 giorni, a conferire un incarico dirigenziale, ai sensi dell'articolo 19, comma 5 bis, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", al Dirigente tenuto a ruotare. Al termine dell'incarico il Dirigente rientra immediatamente nei ruoli dell'Ente originario.]
5. [Al fine di garantire il rispetto del principio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 2, il posto rimasto temporaneamente vacante presso l'Ente è ricoperto da un Dirigente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 19, comma 5 bis, del D.Lgs. 165/2001. Al termine dell'incarico il Dirigente rientra immediatamente nei ruoli della Regione.]

LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 2018, N. 1

Norme per la valorizzazione e promozione dei ristoranti tipici dell'Abruzzo.

Art. 7

(Comitato tecnico)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce presso il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di turismo un Comitato tecnico per il sistema di concessione e controllo del marchio collettivo "Ristorante tipico d'Abruzzo".
2. Il Comitato e' composto da rappresentanti delle organizzazioni professionali degli operatori della ristorazione, delle organizzazioni dei consumatori, nonche' del Dipartimento competente in materia di turismo, presieduto dal Componente della Giunta competente in materia o di suo delegato.
3. La Giunta con il medesimo provvedimento di cui al comma 1 definisce le modalita' per la costituzione, la nomina e il numero dei componenti, la durata e le procedure di funzionamento del Comitato.
4. Il Comitato tecnico, che si avvale, per le proprie attivita', della struttura e del personale del Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di turismo, provvede a valutare nel merito le richieste presentate dagli operatori per la concessione del Marchio collettivo e ad esprimere per ognuna di esse un parere motivato.
5. **Ai componenti del Comitato è corrisposto esclusivamente il rimborso per le spese sostenute adeguatamente documentate.**

LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2019, N. 34

Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) e ulteriori disposizioni normative.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 34 della l.r. 96/1996)

1. Al primo comma dell'articolo 34 della l.r. 96/1996, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: "b-bis) abbia messo in atto un allacciamento abusivo alle utenze elettriche, idriche, energetiche e telefoniche;"
2. Al primo comma dell'articolo 34 della l.r. 96/1996, alla lettera c), le parole "ad attivita' illecite, rilevate in flagranza di reato" sono sostituite dalle seguenti: "ad una o piu' attivita' illecite, rilevate in flagranza di reato".
3. [Al primo comma dell'articolo 34 della l.r. 96/1996, le lettere e-ter) ed e-quater) sono sostituite dalle seguenti:
"e-ter) e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare, successivamente all'assegnazione, abbia riportato condanne penali passate in giudicato per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e/o 380 del codice di procedura penale, dall'articolo 73, comma 5, del Testo unico approvato con d.p.r. 309/1990, nonche' per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio, e per i reati di favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi;
e-quater) abbia ospitato stabilmente presso l'alloggio uno o piu' soggetti colti in flagranza di reato, per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e/o 380 del codice di procedura penale, dall'articolo 73, comma 5, del Testo unico approvato con d.p.r. 309/1990, nonche' per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio, e per i reati di favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi".]
4. Al primo comma dell'articolo 34 della l.r. 96/1996, dopo la lettera e-quater) sono aggiunte le seguenti:
"e-quinquies) abbia riportato condanne, anche non definitive, ivi compresi i casi di patteggiamento ex articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dall'articolo 3-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province),

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. In tal caso le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella titolarità del contratto; e-sexies) abbia riportato denunce per inosservanza dell'obbligo dell'istruzione per i figli minori.".

5. Dopo il quinto comma dell'articolo 34 della l.r. 96/1996 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. La condizione di cui alla lettera e-ter) del primo comma non si applica in caso di intervenuta riabilitazione".

LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2019, N. 46

Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile.

Art. 2

(Funzioni dell'Agenzia)

1. L'Agenzia e' preposta allo svolgimento delle attivita' tecnico-operative, di coordinamento, controllo e vigilanza in materia di protezione civile nell'ambito delle funzioni di competenza regionale, provvedendo, altresì, alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle stesse.
2. L'Agenzia svolge, nel rispetto delle prescrizioni della presente legge, le attivita' di studio, elaborazione, proposizione, indagine, vigilanza e coordinamento necessarie per assicurare, in situazioni ordinarie, una preordinata ed efficiente organizzazione delle risorse disponibili finalizzata al soddisfacimento delle proprie competenze nella specifica materia e, in situazioni di emergenza **e ferme restando le competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, il coordinamento degli interventi e la massima efficacia e tempestività degli stessi per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità nonché dei beni e dell'ambiente naturale.
3. L'Agenzia svolge, in particolare, le seguenti funzioni in materia di protezione civile:
 - a) elaborazione dei piani e programmi regionali di previsione e prevenzione dei rischi, in armonia con gli indirizzi nazionali;
 - b) espletamento delle incombenze di carattere tecnico, amministrativo, professionale o organizzativo, indispensabili per realizzare l'insieme delle attivita', degli impegni, degli obblighi a carico della Regione espressamente previsti nei predetti programmi e piani;
 - c) attuazione delle attivita' di previsione e prevenzione dei rischi;
 - d) attivita' connesse all'organizzazione, alla valorizzazione, all'impiego, alla formazione e all'addestramento del volontariato di protezione civile;
 - e) rapporti con il Dipartimento nazionale di protezione civile, con le Prefetture, con le strutture operative e con tutti i soggetti che costituiscono il Sistema regionale di Protezione civile;
 - f) azioni di supporto ai soggetti preposti all'attuazione degli interventi urgenti;
 - g) organizzazione e gestione dei turni di reperibilità;
 - h) realizzazione di periodiche iniziative di formazione, informazione, diffusione della conoscenza e della cultura di Protezione civile rivolte ai cittadini, con particolare attenzione alle realtà scolastiche;
 - i) gestione delle attivita' di competenza regionale tecniche, amministrative e contabili, ivi comprese le contabilità speciali di cui all'articolo 27 del d.lgs. 1/2018, connesse alla dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 del d.lgs. 1/2018;
 - j) attivita' inerenti l'attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi).
4. L'Agenzia si avvale della collaborazione delle strutture tecniche regionali competenti, degli enti regionali, delle agenzie e delle aziende regionali che svolgono interventi o attivita' riconducibili nell'ambito della protezione civile. Detti soggetti sono tenuti a fornire alla stessa, a titolo gratuito, i dati in loro possesso. In particolare, per gli aspetti inerenti i rischi di cui all'articolo 7, comma 3, nonché per quelli inerenti eventuali rischi di tipo chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale e igienico-sanitario, l'Agenzia si avvale delle informazioni provenienti dall'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA Abruzzo), per l'eventuale assistenza alla popolazione in caso di emergenza.
5. L'Agenzia utilizza gli elementi conoscitivi disponibili ed acquisisce collaborazioni scientifiche od operative, ove non disponibili all'interno della Regione, attraverso la stipula di specifiche

convenzioni con le Università, i centri di ricerca, gli enti locali, gli ordini professionali e le organizzazioni di volontariato abruzzesi.

Art. 8

(Sala Operativa Regionale - SOR)

1. Presso l'Agenzia e' istituita la "Sala Operativa Regionale (SOR)" con sede centrale a L'Aquila e un presidio operativo di supporto a Pescara, quale centro tecnico di raccolta notizie, comando, coordinamento, comunicazione e controllo ai fini dell'attivita' di protezione civile di competenza della Regione. E' presidiata h12 tutti i giorni della settimana, salvo passare in configurazione h24 in caso di eventi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 7 del d.lgs. 1/2018 oppure, su decisione del Dirigente del Servizio competente, sentito il Direttore, in previsione o in fase di manifestazione di complessi eventi emergenziali di protezione civile. La SOR e' presidiata da personale interno all'Agenzia e da personale volontario appartenente alle organizzazioni regionali di volontariato, anche mediante la sottoscrizione di specifiche forme di collaborazione o convenzionamento.
2. La SOR e' collegata con i sistemi regionali di comunicazione, informazione e rilevamento dati ed e' dotata delle opportune strumentazioni tecnologiche. La stessa assicura, in particolare:
 - a) l'organizzazione di una propria banca dati mediante l'acquisizione ed il costante aggiornamento dei dati inerenti la pianificazione di emergenza in collaborazione con il Centro Funzionale d'Abruzzo;
 - b) il collegamento in tempo reale con le sedi della Presidenza della Giunta e delle Prefetture, con la Sala Situazione Italia del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, con il Centro Funzionale d'Abruzzo, e, in base alle necessita', con le Strutture, anche periferiche, dei Dipartimenti della Giunta regionale prioritariamente interessati alle attivita' di protezione civile, con gli uffici e le sedi delle amministrazioni locali, con le strutture del Comando regionale dei Carabinieri Forestali e dei Vigili del Fuoco, con le sedi delle Aziende sanitarie locali, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e dell'Istituto per le Tecnologie della Costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ITC), in modo da consentire, in qualsiasi momento, l'afflusso e la trasmissione di dati e segnalazioni rilevanti ai fini degli interventi di Protezione Civile.
3. La Sala operativa e' altresì fornita delle attrezzature necessarie per il collegamento di banche dati idonee al reperimento e alla diffusione di informazioni di specifica utilita'.
4. In situazioni di emergenza, la SOR assicura il necessario supporto tecnico ed organizzativo per la concreta diramazione delle decisioni e delle direttive assunte dal Presidente della Regione o dal Direttore dell'Agenzia quale suo delegato e per il controllo sullo stato dei conseguenti adempimenti. Puo' avvalersi del personale delle strutture tecniche regionali competenti, degli enti, delle agenzie e delle aziende regionali, nonché del personale delle strutture ed Enti coinvolti nelle emergenze di protezione civile, in apposite postazioni nella SOR attivabili mediante protocolli di intesa.
5. In attuazione delle specifiche direttive nazionali, al fine di garantire l'integrazione, in situazioni di emergenza, del Servizio sanitario regionale all'interno del Sistema regionale di protezione civile, il Referente Sanitario regionale per le emergenze assicura la propria presenza presso la SOR.
6. L'attivita' della SOR e' finalizzata principalmente:
 - a) al coordinamento operativo delle forze di livello regionale e delle Organizzazioni di volontariato che operano sul territorio della regione ed al coordinamento delle disponibilita' di mezzi e materiali e della Colonna Mobile Regionale;
 - b) all'analisi e valutazione in tempo reale di tutte le informazioni raccolte tramite la propria attivita' di presidio e dal Centro Funzionale d'Abruzzo per i rischi di cui all'articolo 7;
 - c) al coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto **e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi e situazioni di emergenza di competenza regionale, e, ove se ne ravvisi la necessita', assicurandone l'integrazione con gli interventi messi in atto dai comuni.
7. Nel periodo individuato di "grave pericolosità" per il rischio di incendi boschivi" la SOR svolge anche le funzioni di "Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP)", secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3, della legge 353/2000. La SOUP svolge attivita' di raccolta notizie, comando, coordinamento, comunicazione e controllo delle attivita' di lotta attiva agli incendi

boschivi, avvalendosi del personale e delle strumentazioni della SOR, nonché del contributo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Comando regionale dei Carabinieri Forestali e delle organizzazioni di volontariato di Protezione civile, secondo specifiche intese.

LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2019, N. 48

Modifiche alle leggi regionali 17 giugno 2019, n. 9 e 10 agosto 2010, n. 40 e altri provvedimenti indifferibili ed urgenti.

Art. 1

(Modifiche alla l.r. 9/2019)

1. Al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 17 giugno 2019, n. 9 (Disposizioni di adeguamento all'articolo 1, commi 965, 966, 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021). Introduzione dell'indennità a carattere differito in adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. m) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) dopo le parole "non consecutivi." sono aggiunte le seguenti: "I contributi restituiti sono rivalutati al saggio legale di interesse."
2. [Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 9/2019 e' inserito il seguente:
"4-bis. Sono a carico del Consiglio regionale gli oneri fiscali relativi alla quota contributiva di propria competenza di cui al comma 4.".]
3. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 9/2019 le parole "dall'articolo 7" sono sostituite dalle parole "dall'articolo 10".
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 9/2019 e' inserito il seguente:
"1-bis. I Consiglieri regionali possono, altresì, rinunciare all'indennità di cui all'articolo 6, con espressa richiesta da comunicare al Servizio competente entro un anno dall'adesione al beneficio. In caso di rinuncia il Consigliere ha diritto di ricevere tutti i contributi già versati per tale finalità; inoltre, qualora il medesimo sia in carica, non sono più dovuti i contributi mensili a suo carico di cui al comma 4 dell'articolo 10."
5. [Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al presente articolo, quantificati per l'esercizio 2019 in euro 270.000,00, per l'esercizio 2020 in euro 103.000,00 e per l'esercizio 2021 in euro 58.000,00, si provvede mediante la seguente variazione di bilancio del Consiglio regionale in termini di competenza e di cassa:
 - a) per l'esercizio 2019:
 - 1) Capitolo di nuova istituzione denominato "Oneri fiscali quota contributiva carico Ente" Titolo 1, Missione 01, Programma 01, in aumento di euro 270.000,00;
 - 2) I seguenti capitoli inerenti il Titolo1, Missione 01, Programma 01, in riduzione:

1002 Assegni vitalizi, inabilita' e reversibilita'	euro 78.000,00
1301 Trattamento economico componenti CO.RE.COM.	euro 10.000,00
2005 Spese per il personale non dirigenziale a tempo indeterminato	euro 40.000,00
2010 Oneri riflessi personale dirigenziale a tempo determinato	euro 1.000,00
2020 Trattamento economico del personale dirigenziale a tempo determinato	euro 4.000,00
2025 Trattamento economico del personale T.D. e Ind. Segreterie politiche assunte dal Consiglio	euro 135.000,00
4355 Spese di funzionamento del Consiglio delle Autonomie Locali	euro 2.000,00
 - b) per l'esercizio 2020:
 - 1) Capitolo di nuova istituzione denominato "Oneri fiscali quota contributiva carico Ente" Titolo 1, Missione 01, Programma 01, in aumento di euro 103.000,00;
 - 2) I seguenti capitoli inerenti il Titolo1, Missione 01, Programma 01, in riduzione:

4106 Organizzazione diretta di eventi L.R. 55/2013	euro 20.000,00
4151 Attivita' editoriale	euro 18.000,00
4152 Attivita' promozionale di carattere istituzionale e di informazione	euro 25.000,00
4302 Attivita' Annuale CO.RE.COM.	euro 20.000,00
6121 Contributi per eventi L.R. 55/2013	euro 20.000,00

c) per l'esercizio 2021:

- 1) Capitolo di nuova istituzione denominato "Oneri fiscali quota contributiva carico Ente" Titolo 1, Missione 01, Programma 01, in aumento di euro 58.000,00;
- 2) I seguenti capitoli inerenti il Titolo1, Missione 01, Programma 01, in riduzione:

4106 Organizzazione diretta di eventi L.R. 55/2013	euro 10.000,00
4151 Attivita' editoriale	euro 18.000,00
4152 Attivita' promozionale di carattere istituzionale e di informazione	euro 10.000,00
4302 Attivita' Annuale CO.RE.COM.	euro 10.000,00
6121 Contributi per eventi L.R. 55/2013	euro 10.000,00]

6. [Gli stanziamenti del capitolo di nuova istituzione denominato "Oneri fiscali quota contributiva carico Ente" sono vincolati agli adempimenti fiscali a cui provvede il Consiglio regionale. L'Ufficio di Presidenza e' autorizzato ad apportare variazioni del bilancio del Consiglio regionale al fine del corretto assolvimento dell'obbligo tributario, anche utilizzando l'avanzo di amministrazione vincolato derivante dagli stanziamenti a cio' finalizzati e non utilizzati al termine dell'esercizio.]

Art. 3

(Rifinanziamento della l.r. 49/2017)

1. E' rifinanziata per l'esercizio 2019 la legge regionale 30 agosto 2017, n. 49 (Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017) per l'importo di euro 93.000,00.
2. **La copertura finanziaria degli oneri di cui al presente articolo è assicurata dalle risorse stanziate alla Missione 01, Programma 01, Capitolo 1109 denominato "Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative" del bilancio del Consiglio regionale 2019-2021, esercizio 2019.**

Riferimenti normativi

*I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale **02 MARZO 2020, N. 8** "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, derivanti dalla sentenza del T.A.R. Abruzzo n. 166/2018. Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo (DPH), modifiche alle leggi regionali 46/2019, 22/2014, 48/2019, 96/1996, 34/2019, 18/2001, 45/2001, 1/2018 e ulteriori disposizioni di carattere urgente" sono i seguenti:*

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 73

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare

aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

ATTI DELLA REGIONE

DECRETI

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

DECRETO 21.01.2020, N. 5

Nomina esperti del C.R.T.A. Comitato regionale tecnico amministrativo - Sezione lavori pubblici, di cui all'art. 2, co.2. lett. b), c), d), e), della L.R. 02/12/2011, n. 40.Decreto n. 5del 21 GEN. 2020

VISTI:

- la L. 15/05/1997, n. 127, Art. 17, co. 32, recante: *Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo* e s.m.i.;
- il D.P.R. 05/10/2010, n. 207, recante: *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163* nelle parti attualmente in vigore;
- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, recante: *Nuovo Codice dei contratti pubblici* e s.m.i.;
- la L.R. 08/09/1972, n. 18, istitutiva del *Comitato Regionale Tecnico Amministrativo (C.R.T.A.)* in materia di Lavori Pubblici di interesse regionale;
- la L.R. 29/12/1977, n. 81, recante: *Norme sulla contabilità regionale* e s.m.i.;
- la L.R. 14/09/1999, n. 77, recante: *Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo* e s.m.i.;
- la L.R. 25/03/2002, n. 3, recante: *Ordinamento contabile della Regione Abruzzo*;
- la L.R. 12/08/2005, n. 27, recante: *Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo* e s.m.i.;
- la L.R. 04/03/2009, n. 3, recante: *Disposizioni urgenti di modifica della L.R. 12 agosto 2005, n. 27: Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo*;
- la L.R. 02/12/2011, n. 40, recante: *Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori Pubblici*;

RILEVATO che:

- ai sensi dell'Art. 1 della predetta L.R. 27/2005, modificata dalla L.R. 3/2009, le nomine degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione degli enti dipendenti dalla Regione, economici e non, dei consorzi, delle agenzie, compresi i componenti di comitati, di commissioni e di organismi regionali o interregionali nonché delle società controllate e partecipate dalla Regione, in osservanza degli articoli 2449 e 2450 del codice civile, conferite dagli organi di direzione politica hanno una durata effettiva pari a quella della legislatura regionale e decadono all'atto di insediamento del nuovo Consiglio Regionale, salvo conferma nei successivi centoottanta giorni;
- ai sensi dell'Art. 2, co. 3, della predetta L.R. 40/2011, il C.R.T.A. Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori Pubblici risulta così composto:
 - a) il Direttore della Direzione regionale competente con funzioni di Presidente, o il Dirigente del Servizio Tecnico con funzione di vice-presidente in caso di assenza o impedimento del Direttore;
 - b) sette esperti tecnici, iscritti agli ordini professionali da almeno dieci anni, scelti tra terne indicate dagli ordini professionali stessi di cui:
 - 1) un ingegnere di area civile-ambientale;
 - 2) un ingegnere esperto in impiantistica;
 - 3) un architetto urbanista;
 - 4) un architetto esperto in edilizia;
 - 5) un geometra di alta qualificazione nelle materie trattate;
 - 6) un dottore agronomo;
 - 7) un geologo.

- c) un esperto legale di alta qualificazione nelle materie trattate, iscritto all'ordine professionale da almeno dieci anni, scelto tra terne indicate dagli ordini professionali stessi;
- d) tre dirigenti tecnici ingegneri o architetti, scelti tra terne indicate dall'Unione Province d'Italia (UPI) e Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), con funzioni dirigenziali da almeno dieci anni;
- e) un tecnico ingegnere o architetto designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei tecnici degli enti locali;
- f) il dirigente del Servizio regionale competente in materia di Genio Civile o un funzionario tecnico da questi delegato all'inizio dei lavori del Comitato;

VISTI, altresì:

- la D.G.R. 21/05/2012 n. 287, di approvazione del provvedimento recante: *Disciplina delle modalità di versamento delle spese istruttorie del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori Pubblici, delle modalità di tenuta e aggiornamento dell'Elenco di professionisti, delle modalità di organizzazione dell'Elenco in Sottosezioni e dei criteri per la corresponsione dei compensi ai professionisti, in attuazione della Legge Regionale n. 40/2011;*
- la nota del Servizio Genio Civile Pescara prot. n. 89022/19 del 21/03/2019, con la quale è stato richiesto ad Ordini/Collegi/Organismi/Associazioni Sindacali, di indicare una terna di nominativi in possesso di specifica e comprovata esperienza in materia di opere pubbliche, scelti tra gli iscritti ai rispettivi albi ed elenchi da almeno dieci anni, al fine di predisporre gli atti necessari alla nomina dei nuovi componenti del C.R.T.A. secondo quanto previsto dall'Art. 2 della L.R. 40/2011;
- i riscontri alla nota di cui al precedente capoverso, in atti presso l'Ufficio competente, con le quali le Associazioni di riferimento hanno indicato la terna di nominativi richiesta secondo le modalità in precedenza indicate;

CONSIDERATO che alla suddetta nota prot. n. 89022/19 del 21/03/2019 non hanno dato riscontro le seguenti Associazioni interpellate: Collegi Geometri Province di L'Aquila, Pescara e Teramo; Filca Cisl; Ordine Architetti Provincia di Teramo; Ordini Avvocati di L'Aquila, Teramo, Avezzano (AQ), Lanciano (CH) e Sulmona (AQ); Ordine Ingegneri Provincia di Teramo; Ugl Edilizia, limitando pertanto la scelta dei rappresentanti di categoria alle terne indicate dalle Associazioni omologhe, secondo l'Art. 2, co. 3, della predetta L.R. 40/2011;

VISTE, inoltre, le note:

- del Servizio Genio Civile Pescara prot. n. 215225/19 del 22/07/2019, con la quale sono state trasmesse al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale le terne dei nominativi indicate, per procedere alla designazione dei rappresentanti di cui all'Art. 2, co. 2, lett. b), c), d), e), della citata L.R. 40/2011, in adempimento di quanto prescritto dal co. 5 dello stesso articolo di Legge Regionale;
- del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 41/segr. del 07/01/2020 di designazione dei singoli rappresentanti di cui all'Art. 2, co. 2, lett. b), c), d), e), della citata L.R. 40/2011, sulla base delle terne indicate dagli Ordini ed Associazioni di riferimento, come riportato di seguito:

n. 7 Esperti Tecnici, iscritti agli ordini professionali da almeno dieci anni, scelti tra terne indicate dagli ordini professionali stessi:		
PR.	SPECIALIZZAZIONE	NOMINATIVO DESIGNATO
1	Ingegnere di area civile-ambientale	Ing. Giuseppe TOTARO -
2	Ingegnere esperto in impiantistica	Ing. Agostino CONSALVO -
3	Architetto urbanista	Arch. Marcello BORRONE -
4	Architetto esperto in edilizia	Arch. Antonino DI FEDERICO -
5	Geometra di alta qualificazione	Geom. Claudio BOTTONE -
6	Dottore Agronomo	Dott. Agr. Giuseppe PUGLIESE -
7	Dottore Geologo	Geol. Nicola TULLO -

n. 1 Esperto Legale di alta qualificazione nelle materie trattate, iscritto all'ordine professionale da almeno dieci anni, scelto tra terne indicate dagli ordini professionali stessi:		
PR.	SPECIALIZZAZIONE	NOMINATIVO DESIGNATO
8	Esperto Legale	Avv. Vincenzo MASTRANGELO -
n. 3 Dirigenti Tecnici ingegneri o architetti, scelti tra terne indicate dall'Unione Province d'Italia (UPI) e Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), con funzioni dirigenziali da almeno dieci anni:		
PR.	SPECIALIZZAZIONE	NOMINATIVO DESIGNATO
9	Dirigente Tecnico	Ing. Giancarlo MOCA -
10	Dirigente Tecnico	Ing. Vittoriano BERARDICURTI -
11	Dirigente Tecnico	Arch. Massimo D'ANGELO -
n. 1 Tecnico ingegnere o architetto designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei tecnici degli enti locali:		
PR.	SPECIALIZZAZIONE	NOMINATIVO DESIGNATO
12	N. 1 Tecnico Ing./Arch.	Ing. Nicola DI MARCO -

CONSIDERATO che, ai sensi dell'Art. 2, co. 5, della L.R. 40/2011, la nomina dei rappresentanti designati come sopra, deve essere effettuata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale;

RITENUTO di poter procedere alla nomina dei singoli rappresentanti di cui all'Art. 2, co. 2, lett. b), c), d), e), della citata L.R. 40/2011, come riportato di seguito:

n. 7 Esperti Tecnici , iscritti agli ordini professionali da almeno dieci anni, scelti tra terne indicate dagli ordini professionali stessi:		
PR.	SPECIALIZZAZIONE	NOMINATIVO
1	Ingegnere di area civile-ambientale	Ing. Giuseppe TOTARO -
2	Ingegnere esperto in impiantistica	Ing. Agostino CONSALVO -
3	Architetto urbanista	Arch. Marcello BORRONE -
4	Architetto esperto in edilizia	Arch. Antonino DI FEDERICO -
5	Geometra di alta qualificazione	Geom. Claudio BOTTONE -
6	Dottore Agronomo	Dott. Agr. Giuseppe PUGLIESE -
7	Dottore Geologo	Geol. Nicola TULLO -
n. 1 Esperto Legale di alta qualificazione nelle materie trattate, iscritto all'ordine professionale da almeno dieci anni, scelto tra terne indicate dagli ordini professionali stessi:		
PR.	SPECIALIZZAZIONE	NOMINATIVO
8	Esperto Legale	Avv. Vincenzo MASTRANGELO -
n. 3 Dirigenti Tecnici ingegneri o architetti, scelti tra terne indicate dall'Unione Province d'Italia (UPI) e Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), con funzioni dirigenziali da almeno dieci anni:		
PR.	SPECIALIZZAZIONE	NOMINATIVO
9	Dirigente Tecnico	Ing. Giancarlo MOCA -
10	Dirigente Tecnico	Ing. Vittoriano BERARDICURTI -
11	Dirigente Tecnico	Arch. Massimo D'ANGELO -
n. 1 Tecnico ingegnere o architetto designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei tecnici degli enti locali:		
PR.	SPECIALIZZAZIONE	NOMINATIVO
12	N. 1 Tecnico Ing./Arch.	Ing. Nicola DI MARCO -

DATO ATTO:

- che ai sensi dell'Art. 5, co. 3, della L.R. 77/1999, la Presidenza dei Comitati Tecnici di Gestione, precedentemente conferita ad Organi di direzione politica, compete ai Dirigenti a far data dall'entrata in vigore della predetta Legge Regionale;
- del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara;

- del parere favorevole del Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica - DPE - in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento stesso;
- della legittimità del presente provvedimento attestata con le firme in calce allo stesso, a norma degli Art. 23 e 24 della L.R. 77/1999;
- che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale;
- che l'attività dei componenti esterni del C.R.T.A. prevede oneri a carico del bilancio regionale per il trattamento economico secondo l'Art. 7 della L.R. 40/2011, al cui pagamento si provvede mediante il capitolo finanziato con i proventi derivanti dalle spese istruttorie di cui all'Art. 8 della stessa L.R. 40/2011.

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura competente;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- 1) **Di nominare** quali Esperti del C.R.T.A. Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori Pubblici i rappresentanti di cui all'Art. 2, co. 2, lett. b), c), d), e), della L.R. 02/12/2011 n. 40, designati dal Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale preposto al settore Lavori Pubblici, come riportato di seguito:

n. 7 Esperti Tecnici , iscritti agli ordini professionali da almeno dieci anni, scelti tra terne indicate dagli ordini professionali stessi:		
PR.	SPECIALIZZAZIONE	NOMINATIVO
1	Ingegnere di area civile-ambientale	Ing. Giuseppe TOTARO –
2	Ingegnere esperto in impiantistica	Ing. Agostino CONSALVO –
3	Architetto urbanista	Arch. Marcello BORRONE –
4	Architetto esperto in edilizia	Arch. Antonino DI FEDERICO –
5	Geometra di alta qualificazione	Geom. Claudio BOTTONE –
6	Dottore Agronomo	Dott. Agr. Giuseppe PUGLIESE –
7	Dottore Geologo	Geol. Nicola TULLO –
n. 1 Esperto Legale di alta qualificazione nelle materie trattate, iscritto all'ordine professionale da almeno dieci anni, scelto tra terne indicate dagli ordini professionali stessi:		
PR.	SPECIALIZZAZIONE	NOMINATIVO
8	Esperto Legale	Avv. Vincenzo MASTRANGELO –
n. 3 Dirigenti Tecnici ingegneri o architetti, scelti tra terne indicate dall'Unione Province d'Italia (UPI) e Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), con funzioni dirigenziali da almeno dieci anni:		
PR.	SPECIALIZZAZIONE	NOMINATIVO
9	Dirigente Tecnico	Ing. Giancarlo MOCA –
10	Dirigente Tecnico	Ing. Vittoriano BERARDICURTI –
11	Dirigente Tecnico	Arch. Massimo D'ANGELO –
n. 1 Tecnico ingegnere o architetto designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei tecnici degli enti locali:		
PR.	SPECIALIZZAZIONE	NOMINATIVO
12	N. 1 Tecnico Ing./Arch.	Ing. Nicola DI MARCO –

- 2) **Di dare atto** che, per effetto delle sopra indicate nomine, il C.R.T.A. Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori Pubblici risulta così costituito, sulla base di quanto previsto dall'Art. 2, co. 3, della L.R. 02/12/2011 n. 40:

a) il Direttore della Direzione (Dipartimento) regionale competente con funzioni di Presidente, o il Dirigente del Servizio Tecnico con funzione di vice-presidente in caso di assenza o impedimento del Direttore;		
b) n. 7 Esperti Tecnici , iscritti agli ordini professionali da almeno dieci anni, scelti tra terne indicate dagli ordini professionali stessi:		
PR.	SPECIALIZZAZIONE	NOMINATIVO
1	Ingegnere di area civile-ambientale	Ing. Giuseppe TOTARO –
2	Ingegnere esperto in impiantistica	Ing. Agostino CONSALVO –
3	Architetto urbanista	Arch. Marcello BORRONE –
4	Architetto esperto in edilizia	Arch. Antonino DI FEDERICO –
5	Geometra di alta qualificazione	Geom. Claudio BOTTONE –
6	Dottore Agronomo	Dott. Agr. Giuseppe PUGLIESE –
7	Dottore Geologo	Geol. Nicola TULLO –
c) n. 1 Esperto Legale di alta qualificazione nelle materie trattate, iscritto all'ordine professionale da almeno dieci anni, scelto tra terne indicate dagli ordini professionali stessi:		
PR.	SPECIALIZZAZIONE	NOMINATIVO
8	Esperto Legale	Avv. Vincenzo MASTRANGELO –
d) n. 3 Dirigenti Tecnici ingegneri o architetti, scelti tra terne indicate dall'Unione Province d'Italia (UPI) e Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), con funzioni dirigenziali da almeno dieci anni:		
PR.	SPECIALIZZAZIONE	NOMINATIVO
9	Dirigente Tecnico	Ing. Giancarlo MOCA –
10	Dirigente Tecnico	Ing. Vittoriano BERARDICURTI –
11	Dirigente Tecnico	Arch. Massimo D'ANGELO –
e) n. 1 Tecnico ingegnere o architetto designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei tecnici degli enti locali:		
PR.	SPECIALIZZAZIONE	NOMINATIVO
12	N. 1 Tecnico Ing./Arch.	Ing. Nicola DI MARCO –
f) il Dirigente del Servizio regionale competente in materia di Genio Civile o un funzionario tecnico da questi delegato all'inizio dei lavori del Comitato.		

3) **Di specificare:**

- che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale;
- che l'attività dei componenti esterni del C.R.T.A. prevede oneri a carico del bilancio regionale per il trattamento economico secondo l'Art. 7 della L.R. 40/2011, al cui pagamento si provvede mediante il capitolo finanziato con i proventi derivanti dalle spese istruttorie di cui all'Art. 8 della stessa L.R. 40/2011;

4) **Di autorizzare** il Dirigente competente del Servizio Genio Civile Pescara, del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica - DPE - alla notifica del presente decreto ai componenti il C.R.T.A. Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori Pubblici.

_____ O _____

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE,
TRASPORTI, MOBILITÀ, RETI E LOGISTICA
Dott. Ing. Emidio Rocco Primavera

IL SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA
DELLA GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
Umberto D'Annunziis

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
Dott. Marco Marsilio

DECRETO 28.01.2020, N. 6

Dott.ssa Simona MARTINES - Nomina del Responsabile dell'Ufficio di Segreteria del Componente della Giunta Regionale dott.ssa Nicoletta VERI' - (D.G.R. n° 41 del 2.02.2017).

DECRETO N° 6

OGGETTO: Dott.ssa Simona MARTINES - Nomina del Responsabile dell'Ufficio di Segreteria del Componente della Giunta Regionale dott.ssa Nicoletta VERI' - (D.G.R. n° 41 del 2.02.2017).

PREMESSO che, con decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 17 del 6.03.2019, Nicoletta VERI' è stata nominata "*Assessore della Giunta Regionale*";

VISTE:

- la D.G.R. n° 664 del 17.10.2014, recante "*Atto di organizzazione relativo alla disciplina delle strutture di supporto ai componenti l'Esecutivo regionale. Approvazione*";
- la successiva D.G.R. n° 856 del 16.12.2014, recante "*Parziale modifica ed integrazione alla D.G.R. n° 664 del 17.10.2014 recante "Atto di organizzazione relativo alla disciplina delle strutture di supporto ai componenti l'Esecutivo regionale. Approvazione"*";
- la D.G.R. n° 77 del 3.02.2015, recante "*Parziale modifica ed integrazione alla D.G.R. n° 856 del 16.12.2014 recante: "Parziale modifica ed integrazione alla D.G.R. n° 664 del 17.10.2014 recante "Atto di organizzazione relativo alla disciplina delle strutture di supporto ai componenti l'Esecutivo regionale. Approvazione"*";
- la D.G.R. n° 351 del 7.05.2015, recante "*Parziale modifica ed integrazioni alla D.G.R. n° 77 del 3.2.2015 relativa alla disciplina delle strutture di supporto ai componenti l'Esecutivo regionale. Approvazione nuovo disciplinare*";
- la D.G.R. n° 823 del 6.10.2015, recante "*Parziale modifica alla D.G.R. n° 351 del 7.05.2015 relativa alla disciplina delle strutture di supporto ai componenti l'Esecutivo regionale*";
- la D.G.R. n° 1017 del 7.12.2015, recante "*Parziale modifica ed integrazione alla D.G.R. n° 351 del 7.05.2015 relativa alla disciplina delle strutture di supporto ai Componenti l'Esecutivo regionale*";
- la D.G.R. n° 50 del 2.02.2016, recante "*Parziale modifica ed integrazione alla D.G.R. n° 1017 del 7.12.2015 relativa alla Disciplina delle Strutture dei Componenti l'Esecutivo regionale. Approvazione nuovo disciplinare*";
- la D.G.R. n° 147 del 10.03.2016, recante "*Parziale modifica alla D.G.R. n° 50 del 2.02.2016 relativa alla Disciplina delle Strutture dei Componenti l'Esecutivo Regionale. Approvazione nuovo disciplinare*";
- la D.G.R. n° 41 del 2.02.2017, recante "*Parziale modifica e precisazioni alla D.G.R. n. 147 del 10.03.2016. Provvedimenti*";

TENUTO CONTO che con nota prot. n° RA 334420/19, recante data 28.11.2019, il prefato Assessore, nel chiedere la proroga del sotteso comando, ha manifestato la volontà di confermare il conferimento della responsabilità del proprio Ufficio di Segreteria alla dott.ssa Simona MARTINES;

VISTA la determinazione direttoriale n° DPB/03, in data 14.01.2020, con la quale il Dipartimento Risorse ha disposto la richiesta proroga dell'assegnazione temporanea, in posizione di comando, presso la Segreteria del Componente della Giunta Regionale dott.ssa Nicoletta VERI', della dipendente dott.ssa Simona MARTINES, cat. D1, profilo professionale "*Specialista Amministrativo*", proveniente dalla A.S.L. di Teramo, con decorrenza 1.01.2020 e fino al 30.06.2020;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'affidamento alla dott.ssa Simona MARTINES della responsabilità dell'Ufficio Segreteria del Componente della Giunta Regionale dott.ssa Nicoletta VERI', in applicazione della citata D.G.R. n° 41 del 2.02.2017;

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 4°, reso in materia di "*Disciplina delle Strutture dei componenti dell'esecutivo regionale*", approvata con la predetta D.G.R. n° 41 del 2.02.2017, testualmente recita: "*I Responsabili delle segreterie degli Assessori sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore, il quale controfirma il relativo atto di conferimento*";

VISTA la tabella "2", allegata alla richiamata D.G.R. n° 41 del 2.02.2017, che fissa in € 14.000,00 il limite massimo annuo dell'emolumento unico attribuibile al personale avente la Responsabilità di Ufficio, da corrispondere con le modalità stabilite nella medesima tabella;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Risorse ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità formale ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

DECRETA

per quanto esposto in narrativa:

- 1) di attribuire, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n° 41 del 2.02.2017, alla dott.ssa Simona MARTINES, cat. D1, profilo professionale "*Specialista Amministrativo*", l'incarico di Responsabile dell'Ufficio Segreteria del Componente della Giunta Regionale dott.ssa Nicoletta VERI';
- 2) di attribuire al predetto Responsabile l'emolumento unico annuo pari ad € 14.000,00;
- 3) di stabilire che detto incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento, con scadenza al 30.06.2020, precisando che il presente incarico decade, comunque, contestualmente alla cessazione dell'incarico del Componente della Giunta che lo ha proposto o su richiesta dello stesso Amministratore;
- 4) di dare atto che l'onere derivante dall'applicazione del presente atto trova copertura sul cap. 11215 del bilancio del corrente esercizio finanziario, denominato "*spesa per il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli Organi elettivi della Giunta Regionale*".

Pescara, 28.01.2020

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
RISORSE**
(Dott. Fabrizio BERNARDINI)

**IL COMPONENTE LA
GIUNTA REGIONALE**
(Dott.ssa Nicoletta VERI')

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE**
(Dott. Marco MARSILIO)

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 28.01.2020, N. 41

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE, 31 DICEMBRE 2018 - Approvazione schema convenzione con il Ministero della Difesa per lo svolgimento delle attività trasfusionali di cui alla legge 21 ottobre 2005, n. 219



GIUNTA REGIONALE

Seduta in data**28 GEN. 2020**..... Deliberazione N. **41**.....

OMISSIS

OGGETTO

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE, 31 DICEMBRE 2018
Approvazione schema convenzione con il Ministero della Difesa per lo svolgimento delle
attività trasfusionali di cui alla legge 21 ottobre 2005, n. 219

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 21 ottobre 2005, n. 219 «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare:

- l'art. 1, che stabilisce quale obiettivo nazionale il raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati;
- l'art. 5, comma 1, lettera a), punto 7, che individua, tra i livelli essenziali di assistenza, la collaborazione con le strutture trasfusionali militari per le scorte del sangue e dei suoi prodotti, per le urgenze sanitarie nonché per gli interventi in caso di calamità;
- l'art. 6, comma 1, lettera c), che prevede che le regioni individuino, in base alla propria programmazione, le strutture e gli strumenti necessari per garantire un coordinamento intraregionale ed interregionale delle attività trasfusionali, dei flussi di scambio e di

compensazione nonchè il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi in relazione alle finalità di cui all'art. 1 ed ai principi generali di cui all'art. 11 della legge medesima;

- l'art. 11, che considerando l'autosufficienza di sangue e derivati un interesse nazionale sovraziendale e sovraziendale non frazionabile per il cui raggiungimento è richiesto il concorso delle regioni e delle aziende sanitarie, prevede, al comma 2, lettera d), che a livello regionale vengano curati i rapporti con la sanità militare per lo scambio di emocomponenti e delle frazioni plasmatiche, nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 24, comma 4, della legge medesima, successivamente disciplinate, dopo l'abrogazione del predetto articolo, dall'art. 205, comma 4, del decreto legislativo n. 66/2010;
- l'art. 23, che prevede che le disposizioni della legge n. 219/2005 si applichino anche al servizio trasfusionale militare;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» che, abrogando l'art. 24 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, ha disciplinato il Servizio trasfusionale delle Forze armate;

VISTO l'art. 205 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che prevede in particolare:

- al comma 1, che le Forze armate organizzano autonomamente il servizio trasfusionale in modo da essere in grado di svolgere tutte le competenze della legge 21 ottobre 2005, n. 219;
- al comma 2, che nel quadro delle iniziative di educazione sanitaria impartite ai militari, l'autorità militare favorisce la cultura della donazione volontaria di sangue, di sangue cordonale e dei loro componenti da parte dei militari presso le strutture trasfusionali militari e civili;
- al comma 3, che il servizio trasfusionale militare coopera con le strutture del Servizio sanitario nazionale, del Ministero dell'interno e del Dipartimento della protezione civile, al fine di assicurare, in relazione alle previsioni delle necessità trasfusionali per le situazioni di emergenza, il mantenimento di adeguate scorte di prodotti del sangue;
- al comma 4, che, per la realizzazione delle finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, sono stipulate apposite convenzioni tra le regioni e il Ministero della difesa, secondo lo schema tipo di convenzione definito con decreto del Ministro della salute;
- al comma 5, che il Ministero della difesa è l'autorità responsabile, relativamente al servizio trasfusionale, del rispetto dei requisiti previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, in materia di raccolta e controllo del sangue umano e dei suoi componenti;

VISTO il decreto del Ministro della difesa 11 luglio 2013 con il quale è stato riorganizzato il Servizio trasfusionale militare, alla luce delle intervenute disposizioni nazionali in materia di servizi trasfusionali e del processo di riordino della sanità militare, ed in particolare:

- l'art. 1, che ha articolato il Servizio trasfusionale militare;
- l'art. 2, che ha stabilito che le finalità del Servizio trasfusionale militare sono:
 - a) raggiungere e mantenere la completa autonomia delle Forze armate in campo trasfusionale;
 - b) apportare un significativo contributo anche nel settore trasfusionale del Servizio sanitario nazionale;
 - c) promuovere, nel quadro delle iniziative di educazione sanitaria impartite ai militari, la cultura della donazione volontaria del sangue e dei suoi componenti, nonchè di cellule staminali emopoietiche midollari e da sangue periferico, tra i militari e il personale civile della Difesa;
 - d) cooperare, in attuazione di quanto disposto dall'art. 205, comma 3, del decreto legislativo n. 66 del 2010, con le strutture del Servizio sanitario nazionale, del Ministero dell'interno e del Dipartimento della protezione civile al fine di assicurare, in relazione

alle previsioni delle necessità trasfusionali per le situazioni di emergenza/urgenza, il mantenimento di adeguate scorte di sangue e di emoderivati;

- l'art. 3, che ha stabilito che l'Ispettorato generale della sanità militare esercita le funzioni di collegamento con il Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ed esercita, nell'ambito del Servizio trasfusionale militare, le funzioni di pianificazione, organizzazione e supporto tecnico-amministrativo, compensazione e coordinamento che la legge n. 219 del 2005 attribuisce, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, alle Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali; in particolare, esso cura diverse attività tra cui: la rotazione delle scorte trasfusionali entro la loro data di scadenza, favorendone l'utilizzazione presso le strutture del Servizio sanitario nazionale; la stipula delle convenzioni con le regioni per disciplinare le modalità delle donazioni di sangue da parte dei volontari militari a favore di strutture trasfusionali del Servizio sanitario nazionale, nonché con i centri di produzione di emoderivati per la trasformazione del plasma raccolto dalle strutture trasfusionali militari; lo scambio di emocomponenti o di frazioni plasmatiche per assicurare alle Forze armate la fornitura di emocomponenti, laddove il Servizio trasfusionale militare non abbia sufficiente disponibilità;

VISTO il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante «Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti» e, in particolare, l'art. 3 del decreto legislativo n. 261 del 2007, come sostituito dall'art. 2126 del decreto legislativo n. 66 del 2010, che prevede che «*Il Ministero della salute, il Centro nazionale sangue, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, e il Ministero della difesa per il servizio trasfusionale di cui all'art. 205 del codice dell'ordinamento militare, sono le autorità competenti del rispetto dei requisiti di cui al presente decreto*»;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante «Attuazione della direttiva 2005/61/CE, che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi»;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante: «Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali»;

VISTO l'accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: «Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 13 ottobre 2011 (rep. atti n. 206/CSR);

VISTO l'accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente la «Revisione e aggiornamento dell'accordo Stato-regioni 20 marzo 2008 (rep. atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra regioni, province autonome e associazioni e federazioni di donatori di sangue», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (rep. atti n. 61/CSR), recepito con Delibera di Giunta regionale n. 107 del 14 marzo 2017;

VISTE le convenzioni sottoscritte in data 11 aprile 2017 tra la Regione Abruzzo e le Associazioni/ Federazioni donatori di sangue operanti nel territorio regionale nell'ambito della promozione alla donazione e della raccolta del sangue;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 23 maggio 2017 tra la Regione Abruzzo e l'Associazione della Croce Rossa Italiana (CRI);

VISTA l'intesa tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul «Piano strategico nazionale per il supporto trasfusionale nelle maxi-emergenze», sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 7 luglio 2016 (rep. atti n. 121/CSR), recepito con Delibera di Giunta regionale n.61 del 13 febbraio 2017;

RICHIAMATO il decreto del Commissario ad acta n. 4 del 28 gennaio 2013 recante "Accordo n. 206/CSR del 13 ottobre 2011 sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) della legge 21 ottobre 2005, n. 219, sul documento relativo a "Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali" - ISTITUZIONE DEL CENTRO REGIONALE SANGUE" con il quale viene istituito, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) della legge 219/05 e dell'art. 51 della L.R. n. 64 del 18.12.2012 il Centro Regionale Sangue presso la ASL 202 di Lanciano-Vasto-Chieti;

VISTO il decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della difesa, 19 aprile 2001, recante «Approvazione dello schema-tipo di convenzione tra regioni e province autonome e Ministero della difesa ai sensi dell'art. 20, legge 4 maggio 1990, n. 107», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2001, n. 100;

VISTO il Decreto del Ministero della salute del 31 dicembre 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14.03.19) avente ad oggetto "Schema-tipo di convenzione tra regioni, province autonome e Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 205, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66" che, all'articolo 1, approva lo schema tipo di convezione tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano ed il Ministero della difesa con il quale vengono regolati i rapporti tra i Servizi trasfusionali militari e le strutture del Sistema trasfusionale nazionale, ovvero le Strutture regionali di coordinamento (SRC), i Servizi trasfusionali (ST) e le Unità di raccolta associative (UdR), per lo svolgimento delle attività di cui alla legge 21 ottobre 2005, n. 219, di comune interesse;

DATO ATTO che il medesimo art. 1 del DM 31 dicembre 2018, al comma 2 prevede che il Ministero della difesa stipuli la convenzione con le regioni e le Province autonome per le specifiche attività trasfusionali indicate nello schema tipo allegato, in base anche alla presenza e alla tipologia del Servizio trasfusionale militare sul territorio regionale;

PRECISATO che l'art. 2 del DM 31 dicembre 2018, in attuazione dell'art. 205 del decreto legislativo n. 66/2010, abroga espressamente il previgente decreto del Ministro della sanità 19 aprile 2001, emanato ex lege n. 107/1990, di concerto con il Ministro della difesa;

RITENUTO necessario addivenire alla stipula della convenzione con il Ministero della difesa per disciplinare le attività previste dal l'art. 205 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, limitatamente a quelle applicabili al contesto del servizio trasfusionale della Regione Abruzzo, così come di seguito precisato:

- ✓ nel quadro delle iniziative di educazione sanitaria impartite ai militari, favorire da parte dell'autorità militare la cultura della donazione volontaria di sangue, di sangue cordonale e dei loro componenti da parte dei militari presso le strutture trasfusionali militari e civili;
- ✓ disciplinare le modalità delle donazioni di sangue da parte dei volontari militari a favore di strutture trasfusionali del Servizio sanitario nazionale;

approvando nello specifico lo schema convenzione tra la Regione Abruzzo – Dipartimento Sanità e il Ministero della Difesa per lo svolgimento delle attività trasfusionali di cui alla legge 21 ottobre 2005, n. 219, di durata triennale (**allegato 1** – parte integrante e sostanziale del presente atto), unitamente ai modelli A e B parti integranti della convenzione stessa;

RILEVATO che la presente proposta non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

RITENUTO di dare mandato al Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale – Innovazione e Appropriatelyzza DPF003 del Dipartimento Sanità di trasmettere il presente atto al Tavolo di monitoraggio del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale, costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la dovuta validazione;

VISTA la L.R. n.77/1999 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che:

- il Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale – Innovazione e Appropriatelyzza DPF003 del Dipartimento Sanità competente nelle materie trattate nel presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in calce;
- il Direttore del Dipartimento Sanità, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base del parere favorevole di cui al precedente punto 1, attesta che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

*per le motivazioni specificate in premessa,
che qui si intendono integralmente trascritte e approvate*

- 1) di approvare lo schema convenzione tra la Regione Abruzzo – Dipartimento Sanità e il Ministero della Difesa per lo svolgimento delle attività trasfusionali di cui alla legge 21 ottobre 2005, n. 219, di durata triennale (**allegato 1** – parte integrante e sostanziale del presente atto);
- 2) di dare mandato al Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale – Innovazione e Appropriatelyzza DPF003 del Dipartimento Sanità e al Centro regionale Sangue di porre in essere tutte le azioni necessarie ad assicurare il corretto svolgimento delle attività oggetto della convenzione di cui al punto precedente;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero della difesa-Stato Maggiore della difesa-Ispettorato generale della sanità militare, ai Direttori Generali delle AASSLL della Regione Abruzzo, al Direttore del Centro regionale sangue, ai Direttori dei Servizi Trasfusionali delle AASSLL, alle Associazioni e Federazioni Donatori Volontari di sangue, per opportuna conoscenza e per gli tutti gli adempimenti di competenza scaturenti dalla convenzione di cui in oggetto;
- 4) di dare mandato al Direttore del Dipartimento Sanità della Regione per la stipula della convenzione di cui al punto 1);

- 5) di dare atto che il presente atto non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
- 6) di dare mandato al Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale – Innovazione e Appropriatelyzza DPF003 del Dipartimento Sanità di trasmettere il presente atto al Tavolo di monitoraggio del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale, costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la dovuta validazione;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 8) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Allegato 1**SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE**

ai sensi dell'art. 205 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66

Ai sensi del decreto del Ministero della Salute 31 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 14/03/2019

TRA

Il Ministero della difesa, Stato Maggiore della difesa, Ispettorato generale della sanità militare, nella persona del **Magg. Gen. Nicola Sebastiani**, nato a il.....in qualità di Ispettore Generale della Sanità Militare;

e

La Regione Abruzzo - Codice fiscale, nella persona del Direttore p.t. del Dipartimento Sanità, nato a il.....
l'anno 2020, addì del mese di

Premesso che:

1. la legge 21 ottobre 2005, n. 219:
 - all'art. 1 stabilisce quale obiettivo nazionale il raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati;
 - all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 7, individua, tra i livelli essenziali di assistenza, la collaborazione con le strutture trasfusionali militari per le scorte del sangue e dei suoi prodotti, per le urgenze sanitarie nonché per gli interventi in caso di calamità;
 - all'art. 11, comma 2, lett. d), prevede che a livello regionale vengano curati i rapporti con la sanità militare per lo scambio di emocomponenti e delle frazioni plasmatiche, nell'ambito di apposite convenzioni disciplinate, dopo l'abrogazione dell'art. 24 della medesima legge, dall'art. 205, comma 4, del decreto legislativo n. 66/2010;
 - all'art. 23, prevede che le disposizioni della legge si applichino anche al servizio trasfusionale militare;
2. il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'art. 205:
 - al comma 1, prevede che le Forze armate organizzano autonomamente il servizio trasfusionale in modo da essere in grado di svolgere tutte le competenze della legge 21 ottobre 2005, n.219;
 - al comma 5, prevede che il Ministero della difesa è l'autorità responsabile, relativamente al servizio trasfusionale del rispetto dei requisiti previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, in materia di raccolta e controllo del sangue umano e dei suoi componenti;
3. il decreto del Ministro della Difesa 11 luglio 2013:
 - all'art. 1, ha articolato il Servizio trasfusionale militare:
 - a) nell'Ufficio di direzione e coordinamento del Servizio trasfusionale militare, presso l'Ispettorato generale della sanità militare dell'area tecnico operativa del Ministero della difesa;
 - b) nel Dipartimento di immunoematologia e medicina trasfusionale militare presso il Policlinico militare di Roma;
 - c) nella Sezione trasfusionale militare del Dipartimento militare di medicina legale di La Spezia;
 - d) nella Sezione trasfusionale militare del Centro ospedaliero militare di Taranto;



- all'art. 2, ha stabilito che le finalità del Servizio trasfusionale militare sono:
 - a) Raggiungere e mantenere la completa autonomia delle Forze armate in campo trasfusionale;
 - b) Apportare un significativo contributo anche nel settore trasfusionale del Servizio sanitario nazionale;
 - c) Promuovere, nel quadro delle iniziative di educazione sanitaria impartite ai militari, la cultura della donazione volontaria del sangue e dei suoi componenti, nonché di cellule staminali emopoietiche midollari e di sangue periferico, tra i militari e il personale civile della Difesa;
 - d) Cooperare, in attuazione di quanto disposto dall'art. 205, comma 3, del decreto legislativo n. 66 del 2010, con le strutture del Servizio sanitario nazionale, del Ministero dell'interno e del Dipartimento della protezione civile al fine di assicurare, in relazione alle previsioni delle necessità trasfusionali per le situazioni di emergenza/urgenza, il mantenimento di adeguate scorte di sangue e di emoderivati;

- all'art. 3, ha stabilito che l'Ispettorato generale della sanità militare esercita le funzioni di collegamento con il Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ed esercita, nell'ambito del Servizio trasfusionale militare, le funzioni di pianificazione, organizzazione e supporto tecnico-amministrativo, compensazione e coordinamento che la legge n. 219 del 2005 attribuisce, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, alle strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali, tra cui si evidenziano:
 - la rotazione delle scorte trasfusionali entro la loro scadenza, favorendone l'utilizzazione presso le strutture del Servizio sanitario nazionale;
 - la stipula delle convenzioni con le regioni per disciplinare le modalità delle donazioni di sangue da parte dei volontari militari a favore di strutture trasfusionali del Servizio sanitario nazionale, nonché con i Centri di produzione di emoderivati per la trasformazione del plasma raccolto dalle strutture trasfusionali militari;
 - lo scambio di emocomponenti o di frazioni plasmatiche per assicurare alle Forze armate la fornitura di emocomponenti, laddove il Servizio trasfusionale militare non abbia sufficiente disponibilità;

Giunta Regionale d'Abruzzo

Atteso che nell'ambito della Regione Abruzzo non sono attive strutture del Servizio trasfusionale militare,

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Art. 1

Oggetto

1. Le attività trasfusionali oggetto della convenzione sono svolte presso enti/comandi militari appartenenti al Ministero della difesa e riguardano:
 - a) Promozione della donazione e formazione;
 - b) Raccolta sangue ed emocomponenti;

Art. 2

Obblighi delle parti

Gli obblighi delle parti sono declinati, in relazione alle attività oggetto della convenzione, secondo le indicazioni di cui alle lettere A) e B) del presente articolo, con apposito disciplinare da allegare al testo della convenzione medesima, definito in accordo tra Ispettorato generale



della sanità militare (IGESAN) e Centro Regionale Sangue della Regione Abruzzo (di seguito CRS Abruzzo).

A. Promozione della donazione e formazione.

- a) L'Ispettorato generale della sanità militare (IGESAN) collabora con il CRS Abruzzo e, per il suo tramite, con le Associazioni/Federazioni dei donatori volontari di sangue, nell'ambito della programmazione regionale, per definire gli strumenti idonei a diffondere tra i militari la cultura della solidarietà e della sicurezza della donazione di sangue e a promuovere la donazione volontaria, periodica, anonima, gratuita e responsabile di sangue, dei suoi componenti.
- b) Vengono predisposte tutte le iniziative atte a favorire l'aggiornamento tecnico e professionale degli operatori del settore, anche mediante scambi di esperienze e l'istituzione di specifici corsi;
- c) L'attività di promozione all'interno delle caserme delle Forze armate (FF.AA.) può essere effettuata secondo l'iter procedurale descritto per la raccolta, di cui al punto B) del presente articolo.

B. Raccolta sangue ed emocomponenti.

- a) La raccolta del sangue e degli emocomponenti presso enti/comandi militari, dai donatori volontari appartenenti al Ministero della difesa, viene effettuata da Strutture trasfusionali (Servizi trasfusionali – ST e Unità di raccolta – UdR) del Servizio sanitario della Regione Abruzzo, esclusivamente con l'ausilio di autoemoteche.
- b) L'attività concordata viene effettuata secondo le modalità di seguito indicate:
La richiesta di autorizzazione alla raccolta di sangue ed emocomponenti presso le caserme delle FF.AA., previa pianificazione con i comandi/enti interessati:
 - deve essere inoltrata dalle Strutture trasfusionali (ST e UdR) direttamente ed esclusivamente al CRS Abruzzo, che provvede ad inoltrarla all'Ufficio di direzione e coordinamento del Servizio trasfusionale militare (UDCSTM) dell'IGESAN per la specifica autorizzazione.
 - non sono prese in esame richieste inviate direttamente all'UDCSTM;
 - deve essere inviata, mediante la scheda di cui all'allegato A alla presente convenzione, un mese prima dalla data stabilita per la raccolta. La programmazione delle raccolte non può essere superiore a tre mesi.

L'autorizzazione:

- è rilasciata dall'UDCSTM ed inoltrata direttamente ai comandanti degli enti/comandi militari interessati e al CRS Abruzzo, che provvede a darne comunicazione alle Strutture trasfusionali (ST e UdR) interessate;
- Acquisita l'autorizzazione, il responsabile della Struttura trasfusionale (ST e UdR) contatta direttamente gli enti/comandi militari interessati per la definizione dell'attività di raccolta, mediante autoemoteca.

Le Strutture trasfusionali (ST e UdR) inviano all'UDCSTM (all'indirizzo e-mail stamadifesa@smd.difesa.it) e al CRS Abruzzo la scheda attività di cui all'allegato B alla presente convenzione, al termine della raccolta.

- c) L'inosservanza delle procedure descritte comporta: la revoca e/o la non concessione di nuova autorizzazione alle strutture trasfusionali interessate.

Art. 3

Quota riservata

1. La Regione Abruzzo, per il tramite del CRS, qualora venga effettuata la raccolta presso enti/comandi delle Forze armate, riserva una quantità pari al 15% di unità di emazie



concentrate leucodeplete prestorage, prelevate da donatori militari e validate, da mettere a disposizione per le necessità del Servizio trasfusionale militare per il trimestre successivo alla raccolta stessa. La quantità di emocomponenti da mettere a disposizione è determinata sulla base delle unità idonee raccolte e trasmesse con la scheda di cui all'art. 2

- 2. Le unità di cui al comma 1 vengono messe a disposizione con le modalità indicate nel disciplinare di cui all'art. 2.

Art. 4

Valorizzazioni

- 1. Nessun compenso economico è dovuto da alcuna delle parti per le iniziative e le attività previste dalla convenzione, ivi compreso lo scambio di emocomponenti.

Art. 5

Monitoraggio e controllo

- 1. Il monitoraggio e il controllo dell'applicazione della presente convenzione sono esercitati dall'IGESAN e dal CRS Abruzzo, secondo modalità stabilite in forma congiunta.

Art. 6

Durata

- 1. La presente convenzione ha validità di tre anni dalla sottoscrizione. Sei mesi prima della scadenza prevista, le parti ne possono definire il rinnovo, sulla base della programmazione regionale.

- 2. Il recesso è esercitato secondo la normativa vigente.

.....li.....

Per il Ministero della Difesa

Per la Regione

.....

.....

Giunta Regionale n. 11/2020
Abruzzo



ALLEGATO A: SCHEDA DI RICHIESTA

A: **CENTRO REGIONALE SANGUE (CRS) ABRUZZO**
E.mail: direzione.crsabruzzo@as2abruzzo.it

Per successivo inoltro a:
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
ISPettorato Generale DELLA SANITA' MILITARE
Ufficio di Direzione e Coordinamento del Servizio Trasfusionale Militare
mail: stamadifesa@smd.difesa.it

SIMT PER ST/UGR (ASSOC.DON.) RICHIEDENTE.....

- Richiesta autorizzazione raccolta presso Enti/Comandi militari (compilare tabella sottostante)

DATA	ENTE/COMANDO MILITARE	LOCALITA' e PROVINCIA	UNITA' MOBILE	N. DONATORI PREVISTI

DATA

FIRMA E TIMBRO SIMT



ALLEGATO B: SCHEDA ATTIVITA' RACCOLTA

A: **STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
ISPettorato GENERALE DELLA SANITA' MILITARE**
Ufficio di Direzione e Coordinamento del Servizio Trasfusionale Militare
E.mail: stamadifesa@smd.difesa.it

A: **CENTRO REGIONALE SANGUE (CRS) ABRUZZO**
E.mail: direzione.crsabruzzo@asl2abruzzo.it

SIMT o ST/UDIR (ASSOC.DON.)

Giunta Regionale d'Abruzzo

Ente/Comando Militare	Indirizzo	Data atto autorizzativo Ispettorato Generale della Sanità Militare	Data di raccolta di sangue	Numero di donazioni	Referente ed indirizzo e-mail

DATA

FIRMA E TIMBRO



DELIBERAZIONE 28.01.2020, N. 42

Accordo sancito in data tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, , ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera a) della legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente "Schema tipo di convenzione tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate e non accreditate, prive di servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale"- (Rep. atti n. 85 /CSR del 25 maggio 2017) - Recepimento Accordo e prime indicazioni alle AASSLL del territorio



GIUNTA REGIONALE

Seduta in data**28 GEN. 2020**..... Deliberazione N. **42**.....

OMISSIS

OGGETTO

Accordo sancito in data tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, , ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera a) della legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente "Schema tipo di convenzione tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate e non accreditate, prive di servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale"- (Rep. atti n. 85 /CSR del 25 maggio 2017) - Recepimento Accordo e prime indicazioni alle AASSLL del territorio

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 21 ottobre 2005 n. 219, "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati" e ss.mm.ii;

CONSIDERATO che la L. 219/2005:

- all'articolo 4, affermando che il sangue umano non è fonte di profitto, prevede che le spese sostenute per la produzione e la distribuzione del sangue e dei suoi prodotti non sono

addebitabili al ricevente ed escludono comunque addebiti accessori ed oneri fiscali, compresa la partecipazione alla spesa sanitaria stabilendo altresì che le attività trasfusionali rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria ed i relativi costi sono a carico del Fondo sanitario nazionale;

- all'articolo 5, comma 1, lettera b) include tra i Livelli Essenziali di Assistenza in materia di attività trasfusionali le prestazioni di diagnosi e cura in medicina trasfusionale, organizzate in relazione alla complessità della rete ospedaliera pubblica e privata dell'ambito territoriale di competenza, comprendenti, tra l'altro, l'assegnazione e distribuzione del sangue e degli emocomponenti, il supporto trasfusionale nell'ambito del sistema dei servizi di urgenza e di emergenza e lo svolgimento di attività di medicina trasfusionale e di emafesi terapeutica e di assistenza ai pazienti, sia in costanza di ricovero sia in regime ambulatoriale;
- all'articolo 6, comma 1, lettera a) prevede che - attraverso uno o più Accordi tra Governo, regioni e province autonome sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b), e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 - venga promossa la uniforme erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in materia trasfusionale nonché la omogeneizzazione e la standardizzazione delle attività trasfusionali su tutto il territorio nazionale, comprese quelle svolte presso le strutture sanitarie pubbliche e private, prive di servizio trasfusionale
- all'articolo 17, comma 1, promuove la diffusione delle pratiche del buon uso del sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale e dell'autotrasfusione sotto forma di predeposito e recupero perioperatorio, sia nelle strutture sanitarie pubbliche, sia, tramite apposite convenzioni con il servizio trasfusionale di riferimento, nelle strutture sanitarie private accreditate e non accreditate, prevedendo a tale fine, l'istituzione presso le aziende sanitarie del comitato ospedaliero per il buon uso del sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale;

RICHIAMATI:

- il decreto 1° settembre 1995 recante "Disciplina dei rapporti tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private, accreditate e non accreditate, dotate di frigoemoteca" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1995, n°240;
- il decreto 1° settembre 1995 recante "Costituzione compiti dei comitati per il buon uso del sangue presso i presidi ospedalieri" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1995, n°240", come integrato dal Decreto del Ministro della Sanità 5 novembre 1996 recante "Integrazione al Decreto Ministeriale 1 settembre 1995 concernente la costituzione e compiti dei comitati per il buon uso del sangue presso i presidi ospedalieri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1996, n 292;
- il Decreto del Ministro della Salute 21 dicembre 2007, recante: "Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 Gennaio 2008, n°13;
- il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante "Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti";
- il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante: "Attuazione della direttiva 2005/61/CE, che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi";
- il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante: "Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali";

- l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 16 dicembre 2010 (Rep. atti n. 242/CSR), recepito con D.G.R. n. 314 del 09.05.2011;
- l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali" sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 13 ottobre 2011 (Rep. atti n. 206/CSR) ed il Decreto del Commissario ad Acta n. 04 del 28 gennaio 2013 con il quale è stato istituito il Centro Regionale Sangue secondo quanto stabilito nel predetto Accordo n. 206/CSR;
- l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2012 (Rep. atti n. 149/CSR), recepito con Decreto del Commissario ad Acta n. 42 del 30 maggio 2013;
- l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano concernente "Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della regione e tra le regioni", sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 20 ottobre 2015 (Rep. atti n. 168/CSR), recepito con Decreto del Commissario ad Acta n. 66 del 29.06.2016;
- il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015 recante "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti" pubblicato nel S.O. n. 69 alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2015, n. 300;
- il decreto del Ministro della salute 1° agosto 2019 "Modifiche al decreto 2 novembre 2015, recante «Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2019, n. 226;

VISTO l'Accordo sancito in data tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera a) della legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente "Schema tipo di convenzione tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate e non accreditate, prive di servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale" - (Rep. atti n. 85 /CSR del 25 maggio 2017) (**allegato 1** – parte integrante e sostanziale del presente atto), che sostituisce integralmente il decreto 1° settembre 1995 recante "Disciplina dei rapporti tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private, accreditate e non accreditate, dotate di frigoemoteca" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1995, n°240;

CONSIDERATO che il citato decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015,

- all'art. 1, comma 1, ha previsto che lo stesso si applichi anche agli emocomponenti per uso non trasfusionale e gli emocomponenti per uso autologo;
- all'articolo 19, nel disciplinare i requisiti di sicurezza degli emocomponenti ad uso autologo, ha previsto, in particolare, che *"gli emocomponenti autologhi sono raccolti, preparati e conservati con le stesse modalità degli emocomponenti allogenici e sono identificati come tali nonché conservati, trasportati e distribuiti separatamente dagli emocomponenti per uso allogenico"* rimandando all'Allegato IX per le corrette modalità e procedure per la raccolta, la

preparazione, l'etichettatura e la conservazione di sangue intero e di emocomponenti ad uso autologo, ivi compresi le indicazioni, i criteri di controindicazione e la gestione delle attività inerenti alla emodiluizione e recupero peri-operatorio;

- all'articolo 20, così come modificato dal citato del Ministro della salute 1° agosto 2019, nel disciplinare i requisiti di qualità e sicurezza degli emocomponenti, per gli emocomponenti per uso non trasfusionale, ha previsto, in particolare:
 - al comma 2 che l'utilizzo degli emocomponenti ad uso non trasfusionale risponde a criteri di appropriatezza stabiliti sulla base delle evidenze scientifiche consolidate disponibili e che il CNS, al fine di stabilire e aggiornare periodicamente le indicazioni terapeutiche sull'utilizzo appropriato degli emocomponenti per uso non trasfusionale, definisce e coordina un apposito gruppo tecnico multidisciplinare, che effettua la revisione sistematica della letteratura scientifica allo scopo di verificare il grado di appropriatezza delle indicazioni terapeutiche già note e delle indicazioni terapeutiche nuove;
 - al comma 3 che la produzione o l'utilizzo di emocomponenti per uso non trasfusionale con modalità diverse da quanto indicato nel decreto e per indicazioni cliniche non ancora consolidate, sono attuati attraverso la definizione di protocolli clinici, condotti secondo le buone pratiche cliniche;

PRECISATO che l'articolo 20, del decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015, così come modificato dal citato del Ministro della salute 1° agosto 2019, al comma 7 prevede quanto di seguito:

- la produzione di emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale, ottenuti da un prelievo di sangue dello stesso paziente al di sotto di 60 mL, può essere effettuata al di fuori dei servizi trasfusionali in strutture sanitarie pubbliche e private accreditate o non accreditate, previa convenzione con l'azienda sanitaria in cui opera il servizio trasfusionale di riferimento, stipulata secondo lo schema tipo definito dalla normativa vigente, ricomprensivo delle funzioni di controllo svolte dal servizio trasfusionale di cui all'allegato X al decreto stesso - punto E titolato "Prelievo, produzione e applicazione di emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale al di fuori dei servizi trasfusionali";
- i costi per lo svolgimento delle predette funzioni di controllo svolte dal servizio trasfusionale di cui all'allegato X - punto E non ricomprendono quelli di produzione dell'emocomponente, in quanto a carico della struttura sanitaria erogante che ne effettua anche l'applicazione;
- i rapporti economici tra l'azienda sanitaria in cui opera il servizio trasfusionale e le strutture sanitarie pubbliche e private, accreditate o non accreditate, sono definiti nell'ambito della convenzione stipulata in base a specifiche indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome;

PRECISATO che l'articolo 20, del decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015, così come modificato dal citato del Ministro della salute 1° agosto 2019, al comma 8 prevede che la convenzione di cui al precedente comma 7 disciplina anche le funzioni di controllo del servizio trasfusionale esercitate sui protocolli clinici di cui al precedente comma 3, condotti nelle strutture sanitarie pubbliche e private, accreditate o non accreditate, prive di servizio trasfusionale, al fine di raccogliere dati sull'impiego clinico degli stessi nelle indicazioni terapeutiche non ancora consolidate;

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", ed in particolare gli allegati 4 e 4D, relativi alle prestazioni specialistiche ambulatoriali, codici 99.07.2 (Somministrazione terapeutica non trasfusionale di emocomponente – Applicazione su superficie

cutanea o mucosa – con esclusione dell'emocomponente) e 99.07.3 (Somministrazione terapeutica non trasfusionale di emocomponente – Infiltrazione intra-tissutale, intra-articolare o in sede chirurgica, con esclusione dell'emocomponente), ai quali si applica, quale condizione di erogabilità, la nota 89 che prevede "Secondo le indicazioni definite dal decreto attuativo degli artt. 3 e 21 della legge 219/2005", ovvero il decreto 2 novembre 2015;

DATO ATTO che, alla luce dell'evoluzione del sistema trasfusionale nazionale conseguente agli interventi legislativi, nazionali e di derivazione europea, nonché agli interventi normativi in materia di federalismo fiscale, coerentemente ai principi di programmazione sanitaria in materia di attività trasfusionali e nel rispetto dell'autonomia regionale nella programmazione e organizzazione delle attività sanitarie, è stato definito un nuovo schema tipo di convenzione per regolare i rapporti tra le Aziende sanitarie sede del Servizio trasfusionale e le strutture sanitarie pubbliche e private, accreditate e non accreditate, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale;

RITENUTO pertanto di dover procedere al recepimento dell'Accordo sancito in data tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera a) della legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente "Schema tipo di convenzione tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate e non accreditate, prive di servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale"- (Rep. atti n. 85 /CSR del 25 maggio 2017), dando mandato per i successivi adempimenti conseguenti, nei rispettivi ambiti di competenza, ai Direttori Generali delle AA.SS.LL., ai Responsabili dei Servizi Trasfusionali Regionali, al Direttore del Centro Regionale Sangue ed al Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica, Attività Trasfusionali e Trapianti, Innovazione e Appropriatezza DPF003 del Dipartimento Sanità;

RITENUTO altresì di dare attuazione a quanto disposto all'articolo 20, comma 7, del decreto 2 novembre 2015, così come modificato dal citato DM 1° agosto 2019, ricomprendendo nell'ambito dello schema tipo di convenzione di cui al citato Accordo Stato - Regioni, anche la produzione di emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale al di fuori dei servizi trasfusionali, per le indicazioni terapeutiche appropriate, elaborate dal CNS, provvedendo a definire i rapporti tra l'azienda sanitaria in cui opera il servizio trasfusionale di riferimento e le strutture sanitarie pubbliche e private, accreditate o non accreditate, prive di servizio trasfusionale, nel rispetto delle indicazioni dell'Allegato X, punto E del citato decreto;

VISTI gli schemi tipo di convenzione – siccome predisposti dal Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale – Innovazione e Appropriatezza DPF003 unitamente al Centro regionale Sangue – di seguito riportati:

- "Schema tipo di convenzione tra l'Azienda sanitarie regionali sede del Servizio Trasfusionale e le strutture sanitarie pubbliche e private, accreditate e non accreditate, prive di servizio trasfusionale per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale", (**allegato 2** - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
- "Schema tipo di convenzione per la produzione e l'utilizzo di emocomponenti ad uso non trasfusionale di tipo autologo presso strutture pubbliche e private, accreditate e non accreditate, prive di servizio trasfusionale", (**allegato 3** - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

VISTO il Documento Tecnico recante "Indicazioni terapeutiche sull'utilizzo appropriato degli emocomponenti per uso non trasfusionale" (**allegato 4** – parte integrante e sostanziale del presente atto) inviato dal Centro nazionale sangue con propria nota CNS 03/10/2019-0002443 – acquista agli atti del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo elaborato, ai sensi dell'Articolo

1, comma 2, del DM 1 agosto 20191, che modifica e integra l'Articolo 20 e l'Allegato X del DM 2 novembre 2015, dal gruppo tecnico multidisciplinare all'uopo attivato presso il Centro Nazionale Sangue sulla base delle evidenze scientifiche consolidate rese disponibili dalla letteratura scientifica nei diversi ambiti di attività clinica, medica e chirurgica;

VISTO altresì il Documento Tecnico – siccome predisposto dal Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale – Innovazione e Appropriatezza DPF003 unitamente al Centro regionale Sangue –predisposto dal Centro Regionale Sangue recante modalità e la tipologia di approvvigionamento di prodotti e servizi (diretto e/o con frigoemoteca) con il quale sono state altresì individuate le Aziende sanitarie sedi di Servizio trasfusionale di riferimento per la stipula delle convenzioni con le Case di Cura private accreditate prive di Servizio Trasfusionale (**allegato 5** - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

RITENUTO pertanto, per le motivazioni espresse dettagliatamente in premessa, di dover procedere al recepimento del Documento Tecnico del Centro nazionale sangue Tecnico recante "Indicazioni terapeutiche sull'utilizzo appropriato degli emocomponenti per uso non trasfusionale" ed alla approvazione degli schemi tipo di convenzione e del Documento tecnico recante modalità e la tipologia di approvvigionamento di prodotti e servizi (diretto, con frigoemoteca per l'emergenza, con frigoemoteca automatizzata), siccome predisposti dal Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale – Innovazione e Appropriatezza DPF003 unitamente al Centro regionale Sangue;

RILEVATO che la presente proposta non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

RITENUTO di dare mandato al Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale – Innovazione e Appropriatezza DPF003 del Dipartimento Sanità, competente per materia, di trasmettere il presente atto al Tavolo di monitoraggio del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale, costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la dovuta validazione;

VISTA la L.R. n.77/1999 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che:

- il Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale – Innovazione e Appropriatezza DPF003 competente nelle materie trattate nel presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in calce;
- il Direttore del Dipartimento Sanità, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base del parere favorevole di cui al precedente punto 1, attesta che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

*per le motivazioni specificate in premessa,
che qui si intendono integralmente trascritte e approvate*

1. di recepire integralmente l'Accordo sancito in data 25 maggio 2017 (Repertorio atti n. 85/CSR) tra Governo, Regioni e Province autonome concernente "Schema tipo di convenzione tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate e non accreditate, prive di servizio trasfusionale, per la

- fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale” (**allegato 1** – parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
2. di approvare lo “Schema tipo di convenzione tra l’Azienda sanitarie regionali sede del Servizio Trasfusionale e le strutture sanitarie pubbliche e private, accreditate e non accreditate, prive di servizio trasfusionale per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale”, (**allegato 2** - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
 3. di approvare lo “Schema tipo di convenzione per la produzione e l’utilizzo di emocomponenti ad uso non trasfusionale di tipo autologo presso strutture pubbliche e private, accreditate e non accreditate, prive di servizio trasfusionale”, (**allegato 3** - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
 4. di recepire integralmente il Documento Tecnico recante "Indicazioni terapeutiche sull'utilizzo appropriato degli emocomponenti per uso non trasfusionale" (**allegato 4** – parte integrante e sostanziale del presente atto) inviato dal Centro nazionale sangue con propria nota CNS 03/10/2019-0002443 elaborato, ai sensi dell'Articolo 1, comma 2, del DM 1 agosto 20191, che modifica e integra l'Articolo 20 e l'Allegato X del DM 2 novembre 2015;
 5. di precisare che il predetto documento sarà oggetto di periodico aggiornamento e revisione in relazione alle nuove evidenze scientifiche che verranno prodotte in materia, dando mandato al competente Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale – Innovazione e Appropriatazza DPF003 del Dipartimento Sanità di recepire le eventuali modifiche/integrazioni siccome promanate dal Centro Nazionale Sangue;
 6. di stabilire che i rapporti economici previsti nell’ambito delle Convenzioni di cui ai precedenti punti 2 e 3, sono definiti secondo quanto stabilito dall’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano concernente “Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell’interscambio tra le aziende sanitarie all’interno della regione e tra le regioni”, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 20 ottobre 2015 (Rep. atti n. 168/CSR);
 7. di stabilire che i costi del sangue e dei suoi prodotti forniti in base alle convenzioni di cui ai precedenti punti 2 e 3 siano addebitati all’Azienda sanitaria di residenza del paziente. A tal fine i rapporti tra strutture pubbliche sono regolati attraverso gli strumenti della mobilità sanitaria intra o interregionale. Nel caso di rapporti tra strutture pubbliche e private, la Strutture privata procede all’addebito dei costi all’Azienda sanitaria di residenza del paziente in relazione alle procedure amministrative regionali in essere;
 8. di dare atto che per la remunerazione delle prestazioni di medicina trasfusionale rese dalle strutture trasfusionali nell’ambito delle convenzioni di cui al punto 2, si applicano le tariffe previste dal vigente tariffario per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriali;
 9. di dare atto che agli emocomponenti ad uso non trasfusionale, quando somministrati nell’ambito di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, si applica il regime di rimborsabilità di cui alla nota 89 (cod. 99.07.02 e 99.07.03), allegato 4D, del D.P.C.M. del 12 gennaio 2017, ovvero esclusivamente per le indicazioni terapeutiche appropriate, elaborate dal CNS, di cui al precedente punto 4.
 10. di approvare il documento tecnico recante modalità e la tipologia di approvvigionamento di prodotti e servizi (diretto e/o con frigoemoteca) e individuate di conseguenza le Aziende sanitarie sedi di Servizio trasfusionale di riferimento per la stipula delle convenzioni con le le Case di Cura private accreditate prive di Servizio Trasfusionale. (**allegato 5** - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
 11. di stabilire che nell’ambito dello schema tipo di convenzione di cui al punto 3, vengono definite specifiche indicazioni e modalità di remunerazione delle attività di controllo sulla

preparazione ed applicazione degli emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale svolte dall'Azienda sanitaria sede del Servizio trasfusionale a favore delle strutture sanitarie pubbliche e private, accreditate o non accreditate, prive di servizio trasfusionale, così come previsto al punto 6 del citato Accordo Stato/Regioni del 25 maggio 2017 (Repertorio atti n. 85 /CSR).

12. Di precisare che tutte le strutture sanitarie private autorizzate, anche non ricomprese nell'elenco di cui all'allegato 5, che necessitano di prodotti e servizi trasfusionali erogate con modalità e tipologie di approvvigionamento diretto, debbono definire rapporti convenzionali con le Aziende Sanitarie del territorio di riferimento stipulate secondo le modalità previste dal presente provvedimento;
13. di dare atto che le disposizioni contenute nel presente atto non si applicano ai prodotti che contengono cellule staminali emopoietiche autologhe o allogeniche utilizzati nell'ambito di protocolli di trapianto sperimentale o di terapie avanzate.
14. di dare mandato per i successivi adempimenti conseguenti, nei rispettivi ambiti di competenza, ai Direttori Generali delle AA.SS.LL., ai Responsabili dei Servizi Trasfusionali Regionali, al Direttore del Centro Regionale Sangue, al Direttore del Centro nazionale sangue ed al Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale – Innovazione e Appropriatezza DPF003 del Dipartimento Sanità;
15. di dare atto che il presente atto non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
16. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Allegato 1



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente "Schema tipo di convenzione tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate e non accreditate, prive di servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale".

Accordo ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 21 ottobre 2005, n. 219.

Repertorio atti n. 85 /CSR del 25 maggio 2017

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 25 maggio 2017;

VISTI gli articoli 2, comma 1, lett. b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;


VISTA la legge 21 ottobre 2005, n. 219, "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera a), con il quale attraverso uno o più accordi, "viene promossa la uniforme erogazione dei livelli essenziali di assistenza in materia di attività trasfusionali, anche attraverso la qualificazione dei servizi trasfusionali, confermando la natura di struttura pubblica dei presidi e delle strutture addetti alle attività trasfusionali, l'omogeneizzazione e standardizzazione della organizzazione delle stesse nonché delle unità di raccolta, delle frigo emoteche e delle banche degli emocomponenti di gruppo raro e per le emergenze e di cellule staminali";

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante "Attuazione della direttiva 2005/61/CE, che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi";

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante "Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali";

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica, sancito dalla Conferenza Stato Regioni il 16 dicembre 2010 (Rep. atti n. 242/CSR);

MP





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali" sancito in questa Conferenza il 13 ottobre 2011 (Rep. atti n. 206/CSR);

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" sancito in questa Conferenza il 25 luglio 2012 (Rep. atti n. 149/CSR);

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano concernente "Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della regione e tra le regioni" sancito in questa Conferenza il 20 ottobre 2015 (Rep. atti n. 168/CSR);

VISTA la nota in data 7 febbraio 2017, con la quale il Ministero della salute ha inviato la proposta di accordo in argomento;

VISTA la nota dell'8 febbraio 2017, con la quale la predetta proposta è stata portata a conoscenza delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

CONSIDERATO che, al fine dell'esame delle osservazioni regionali al predetto documento, pervenute con nota dell'8 maggio 2017, è stata convocata una riunione tecnica il 10 maggio 2017, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno ribadito le osservazioni che il Ministero della salute ha accolto in parte;

VISTA la nota del 16 maggio 2017, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso il testo definitivo dell'accordo, tempestivamente diramato alle Regioni ed alle Province autonome, secondo le osservazioni emerse durante la riunione tecnica sulla dilazione del termine relativo alla decorrenza della stipula delle convenzioni;

VISTA la nota del 19 maggio 2017, con la quale il Coordinamento regionale ha trasmesso l'assenso tecnico, condizionato all'impegno del Ministero della salute a chiarire con parere formale il rapporto e l'armonizzazione tra le diverse fonti normative intervenute nel tempo che regolano i servizi trasfusionali;

VISTA la nota del 22 maggio 2017, con la quale è stato diramato l'assenso condizionato delle Regioni, con richiesta di riscontro al Ministero della salute, il quale ha tempestivamente confermato la richiesta delle Regioni;

ACQUISITO, nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;



SANCISCE ACCORDO





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini che seguono:

CONSIDERATO che la legge 21 ottobre 2005, n. 219, all'articolo 4, affermando che il sangue umano non è fonte di profitto, prevede che le spese sostenute per la produzione e la distribuzione del sangue e dei suoi prodotti non sono addebitabili al ricevente ed escludono comunque addebiti accessori ed oneri fiscali, compresa la partecipazione alla spesa sanitaria stabilendo altresì che le attività trasfusionali rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria ed i relativi costi sono a carico del Fondo sanitario nazionale;

CONSIDERATO che la medesima legge 219 del 2005, all'articolo 5, comma 1, lettera b) include tra i Livelli Essenziali di Assistenza in materia di attività trasfusionali le prestazioni di diagnosi e cura in medicina trasfusionale, organizzate in relazione alla complessità della rete ospedaliera pubblica e privata dell'ambito territoriale di competenza, comprendenti, tra l'altro, l'assegnazione e distribuzione del sangue e degli emocomponenti, il supporto trasfusionale nell'ambito del sistema dei servizi di urgenza e di emergenza e lo svolgimento di attività di medicina trasfusionale e di emaferesi terapeutica e di assistenza ai pazienti, sia in costanza di ricovero sia in regime ambulatoriale;

CONSIDERATO, altresì, che la legge 219 del 2005, all'articolo 17, comma 1, promuove la diffusione delle pratiche del buon uso del sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale e dell'autotrasfusione sotto forma di predeposito e recupero perioperatorio, sia nelle strutture sanitarie pubbliche, sia tramite apposite convenzioni con il servizio trasfusionale di riferimento, nelle strutture sanitarie private accreditate e non accreditate, prevedendo a tal fine, l'istituzione presso le aziende sanitarie del comitato ospedaliero per il buon uso del sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale;

CONSIDERATO che la legge 21 ottobre 2005, n. 219, all'articolo 6, comma 1, lettera a) prevede che con uno o più accordi possa essere promossa la uniforme erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in materia trasfusionale nonché la omogeneizzazione e la standardizzazione delle attività trasfusionali su tutto il territorio nazionale, comprese quelle svolte presso le strutture sanitarie pubbliche e private, prive di servizio trasfusionale;

CONSIDERATO che il decreto 2 novembre 2015, all'articolo 1, comma 1, prevede che lo stesso si applichi anche agli emocomponenti per uso trasfusionale e agli emocomponenti per uso autologo;

TENUTO CONTO della necessità di aggiornare e adeguare la disciplina recata dal decreto 1° settembre 1995, emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, abrogata dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219, al mutato quadro normativo intervenuto a seguito dell'emanazione di norme nazionali e di derivazione europea nel settore trasfusionale;

RITENUTO pertanto necessario, alla luce dell'evoluzione del sistema trasfusionale nazionale conseguente agli interventi legislativi, nazionali e di derivazione europea, nonché agli interventi normativi in materia di federalismo fiscale, coerentemente ai principi di programmazione sanitaria in materia di attività trasfusionali e nel rispetto dell'autonomia regionale nella programmazione e organizzazione delle attività sanitarie, definire un nuovo schema tipo di convenzione per regolare i rapporti tra le Aziende sanitarie sede del Servizio trasfusionale e le strutture sanitarie pubbliche;

MD





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

private, accreditate e non accreditate, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale;

CONSIDERATO inoltre che il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015, nel disciplinare i requisiti di sicurezza degli emocomponenti ad uso autologo, ha previsto, in particolare, all'articolo 19 che "gli emocomponenti autologhi sono raccolti, preparati e conservati con le stesse modalità degli emocomponenti allogenici e sono identificati come tali nonché conservati, trasportati e distribuiti separatamente dagli emocomponenti per uso allogenico" rimandando all'Allegato IX per le corrette modalità e procedure per la raccolta, la preparazione l'etichettatura e la conservazione di sangue intero e di emocomponenti ad uso autologo, ivi compresi le indicazioni, i criteri di controindicazione e la gestione delle attività inerenti alla emodiluizione e recupero peri-operatorio;

CONSIDERATO inoltre, che il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015, nel disciplinare i requisiti di qualità e sicurezza degli emocomponenti, all'articolo 20, per gli emocomponenti per uso non trasfusionale, ha previsto, in particolare:

- 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
- al comma 2 che l'utilizzo degli emocomponenti ad uso non trasfusionale risponde a criteri di appropriatezza stabiliti sulla base delle evidenze scientifiche consolidate disponibili e che il CNS, al fine di stabilire e aggiornare periodicamente le indicazioni terapeutiche sull'utilizzo appropriato degli emocomponenti per uso non trasfusionale, definisce e coordina un apposito gruppo tecnico multidisciplinare;
 - al comma 3 che la produzione o l'utilizzo di emocomponenti per uso non trasfusionale con modalità diverse da quanto indicato nel decreto e per indicazioni cliniche non ancora consolidate, sono definite in specifici progetti di ricerca secondo le disposizioni normative vigenti in tema di sperimentazioni cliniche, previo coinvolgimento dei servizi trasfusionali e strutture sanitarie utilizzatrici e consenso al trattamento dei dati personali nell'ambito di studi clinici e che l'avvio di tali progetti è comunicato anche al Centro nazionale sangue;
 - al comma 7 che la produzione di emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale al di fuori dei servizi trasfusionali può essere effettuata in strutture sanitarie pubbliche e private, accreditate o non accreditate, nell'ambito della convenzione con l'azienda sanitaria in cui opera il servizio trasfusionale di riferimento, nel rispetto di quanto indicato nell'Allegato X, punto E, disponendo a tal fine che le Regioni e le Province autonome definiscono specifiche indicazioni per la stipula delle convenzioni tra l'azienda sanitaria in cui opera il servizio trasfusionale e le strutture sanitarie pubbliche e private, accreditate o non accreditate;

RITENUTO opportuno dare attuazione a quanto disposto all'articolo 20, comma 7, del decreto 2 novembre 2015, ricomprendendo nell'ambito dello schema tipo di convenzione di cui al presente atto, anche la produzione di emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale al di fuori dei servizi trasfusionali, per le indicazioni terapeutiche appropriate, elaborate dal CNS ed aggiornate periodicamente dal previsto gruppo multidisciplinare coordinato dallo stesso Centro, provvedendo a definire i rapporti tra l'azienda sanitaria in cui opera il servizio trasfusionale di riferimento e le strutture sanitarie pubbliche e private, accreditate o non accreditate, prive di servizio trasfusionale, nel rispetto delle indicazioni dell'Allegato X, punto E del citato decreto;

SI CONVIENE






Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Giunta Regionale d'Abruzzo

1. E' approvato lo schema tipo di convenzione tra l'Azienda sanitaria/Ente sede del Servizio Trasfusionale e le strutture sanitarie pubbliche e private, accreditate e non accreditate, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale, definito nell'Allegato A, parte integrante del presente accordo.
2. Al sangue e suoi prodotti si applicano le tariffe, uniche sul territorio nazionale, di cui alla normativa vigente. In nessun caso il sangue e i suoi prodotti, inclusi gli emocomponenti autologhi ad uso non trasfusionale prodotti al di fuori dei servizi trasfusionali, sono addebitati al paziente che è anche escluso dalla compartecipazione alla spesa sanitaria.
3. Alle prestazioni di medicina trasfusionale si applicano le tariffe previste dal sistema di remunerazione delle prestazioni nel Servizio Sanitario Nazionale e le modalità di applicazione delle stesse, stabilite dalla normativa regionale vigente.
4. Le Regioni e le Province autonome, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, stabiliscono modalità attraverso cui il sangue e i suoi prodotti forniti in base alla convenzione siano addebitati all'Azienda sanitaria di residenza del paziente. A tal fine, nel caso di rapporti tra strutture pubbliche si utilizzano strumenti di mobilità sanitaria o altre modalità di compensazione intraregionale; nel caso di rapporti tra strutture pubbliche e private, la Struttura privata procede all'addebito dei costi all'Azienda sanitaria di residenza del paziente in relazione alle procedure amministrative regionali.
5. Lo schema tipo di convenzione di cui al presente atto si applica anche per la stipula di convenzioni tra l'Azienda sanitaria/Ente sede del Servizio trasfusionale e le strutture sanitarie pubbliche e private, accreditate e non accreditate, per la produzione, al di fuori dei servizi trasfusionali, di emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale. E' oggetto della convenzione la produzione e l'utilizzo di tali emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale esclusivamente per le indicazioni terapeutiche appropriate, elaborate dal CNS ed aggiornate attraverso il gruppo multidisciplinare di cui all'articolo 20, del decreto 2 dicembre 2015 e pubblicate sul sito del CNS.
6. Le Regioni e le Province autonome, per la stipula delle convenzioni previste per la produzione di emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale al di fuori dei Servizi trasfusionali, sentita la Struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali e tenendo a riferimento le normative vigenti nazionali e regionali in materia, stabiliscono, con apposito atto, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, specifiche indicazioni e modalità di remunerazione delle attività di controllo sulla preparazione ed applicazione degli emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale svolte dall'Azienda sanitaria sede del Servizio trasfusionale, di cui al punto 2, parte E, dell'Allegato X, del decreto 2 novembre 2015, a favore delle strutture sanitarie pubbliche e private, accreditate o non accreditate, prive di servizio trasfusionale.
7. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, le Regioni e le Province autonome recepiscono lo stesso, dando contestuale attuazione in modo uniforme e non modificabile ai principi e ai contenuti ivi previsti, nel rispetto della propria organizzazione territoriale.

AP





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

- 8. Con ulteriore apposito provvedimento, entro 3 mesi dall'atto di recepimento di cui al punto 7, le Regioni e le Province autonome, avvalendosi della Struttura Regionale di Coordinamento per le attività trasfusionali (SRC), nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, determinano i criteri sulla base dei quali vengono stabilite le modalità e la tipologia di approvvigionamento di prodotti e servizi (diretto, con frigo emoteca per l'emergenza, con frigo emoteca automatizzata) e individuano di conseguenza le Aziende sanitarie/Enti sedi di Servizio trasfusionale di riferimento per la stipula delle convenzioni con le Strutture sanitarie prive di Servizio Trasfusionale.
- 9. Le convenzioni sono stipulate entro e non oltre il 31 dicembre 2017.
- 10. Le convenzioni per la produzione di emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale al di fuori dei servizi trasfusionali, già stipulate nel rispetto e in adempimento a quanto previsto dal decreto 2 novembre 2015, saranno adeguate, in conformità al presente schema tipo.
- 11. Il monitoraggio delle attività oggetto del presente accordo verrà effettuato attraverso il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005.
- 12. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente atto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Giunta Regionale d'Abruzzo

AP

Il Segretario
Antonio Naddo



Il Presidente
On. Avv. Enrico Costa



AP

ALLEGATO A

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE
ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni

TRA

L'Azienda Sanitaria/Ente (indicare sede) nella persona del (indicare ruolo), sede del Servizio Trasfusionale, di qui innanzi "Azienda fornitrice"

E

L'Azienda Sanitaria/Ente/Struttura/Casa di Cura (indicare denominazione) nella persona del (indicare ruolo), priva di Servizio Trasfusionale, dotata/non dotata di (specificare se: "frigoemoteca automatizzata, frigoemoteca, ecc.), di qui innanzi "Struttura sanitaria ricevente"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

(Oggetto)


1. Oggetto della convenzione è la fornitura di (specificare):
 - a) emocomponenti per uso trasfusionale;
 - b) emocomponenti per uso non trasfusionale;
 - c) prestazioni di medicina trasfusionale;
 - d) medicinali emoderivati prodotti da plasma nazionale in conto-lavorazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, previa approvazione della SRC;
 - e) attività di controllo sulla preparazione ed applicazione di emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale prodotti al di fuori dei servizi trasfusionali, ai sensi della normativa vigente.
2. Il Direttore sanitario della Struttura sanitaria ricevente è responsabile delle attività trasfusionali e nomina, tra i medici operanti nella struttura, il referente per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione. Il referente della Struttura sanitaria ricevente partecipa al Comitato del buon uso del sangue dell'Azienda fornitrice.

ARTICOLO 2

(Obblighi delle parti)

1. L'Azienda fornitrice rende disponibile la normativa vigente di riferimento e i relativi aggiornamenti e si impegna a:
 - a. garantire la disponibilità delle attività trasfusionali 24 ore su 24 direttamente o attraverso la rete trasfusionale regionale, secondo la programmazione regionale;
 - b. definire tipologie di prodotti e prestazioni e modalità di erogazione degli stessi come risultano dal repertorio allegato alla presente convenzione;
 - c. fornire, in applicazione della normativa vigente, le procedure relative a:
 1. richiesta di emocomponenti, ivi compresa la richiesta urgente e urgentissima;
 2. richiesta di medicinali emoderivati da conto lavorazione;

Pag. 1 di 6



3. richiesta di prestazioni di medicina trasfusionale (consulenze specialistiche, esami immunoematologici, altro da specificare);
4. modalità di assegnazione e consegna degli emocomponenti;
5. modalità di restituzione degli emocomponenti non utilizzati;
6. confezionamento e trasporto di sangue, di emocomponenti, di prodotti emoderivati e dei campioni di sangue che necessitano di trasporto a temperatura controllata;
7. garanzia della sicurezza della trasfusione con particolare riferimento a prelievi per indagini pretrasfusionali, richiesta, assegnazione, consegna, trasporto e tracciabilità degli emocomponenti;
8. conservazione degli emocomponenti e dei medicinali emoderivati;
9. gestione delle tecnologie strumentali ed informatiche.
2. La Struttura sanitaria ricevente, preso atto della normativa vigente di riferimento e dei relativi aggiornamenti, si impegna a:
- riconoscere l'esclusività della fornitura;
 - non porre a carico in alcun modo al paziente, né direttamente né indirettamente, il costo degli emocomponenti ad uso trasfusionale, degli emocomponenti ad uso non trasfusionale, inclusi quelli autologhi prodotti al di fuori dei Servizi trasfusionali per indicazioni terapeutiche appropriate, elaborate dal CNS ed aggiornate attraverso il previsto gruppo multidisciplinare, e dei medicinali emoderivati da conto-lavorazione; tali costi sono da addebitarsi all'Azienda sanitaria di residenza del paziente stesso, secondo modalità stabilite a livello regionale;
 - comunicare all'Azienda fornitrice il nominativo del medico referente delle attività trasfusionali in convenzione;
 - restituire i prodotti non utilizzati secondo le modalità e i tempi indicati dal Servizio Trasfusionale di riferimento di cui al comma 1, lettera c), punto 5;
 - garantire la tracciabilità dei prodotti ricevuti;
 - garantire l'osservanza delle procedure per la sicurezza trasfusionale previste dalle vigenti disposizioni;
 - far pervenire sistematicamente al Servizio Trasfusionale la dichiarazione di avvenuta trasfusione/applicazione e la notifica di reazioni ed eventi avversi, secondo le indicazioni fornite dal medesimo.

Giunta Regionale d'Abruzzo

ARTICOLO 3

(Fornitura di emocomponenti ad uso trasfusionale e attività correlate)

1. La fornitura di emocomponenti ad uso trasfusionale prevede quanto segue.

a) Consulenza di medicina trasfusionale

La richiesta di emocomponenti ad uso trasfusionale deve essere preceduta da una consulenza di medicina trasfusionale fornita dal Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice secondo modalità condivise.

b) Sicurezza della trasfusione

La Struttura sanitaria ricevente applica le procedure per garantire la sicurezza del paziente candidato alla trasfusione fornite dal Servizio Trasfusionale e condivise nell'ambito del Comitato ospedaliero di buon uso del sangue.



c) Prelievi ematici per indagini immunoematologiche e pretrasfusionali

La raccolta e l'invio dei prelievi ematici avvengono in conformità alla normativa vigente e secondo le disposizioni fornite dal Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice.

d) Richiesta trasfusionale

La richiesta trasfusionale avviene in conformità alla normativa vigente, secondo le modalità di compilazione e trasmissione del modulo di richiesta forniti dal Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice.

e) Indagini pretrasfusionali

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice garantisce l'esecuzione delle indagini pretrasfusionali in conformità alla normativa vigente.

f) Assegnazione e consegna

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice, conformemente alla normativa vigente, stabilisce e fornisce i criteri di assegnazione e le modalità di consegna degli emocomponenti.

g) Modalità di confezionamento e trasporto

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice, conformemente alla normativa vigente, definisce le modalità di confezionamento e di trasporto.

Il trasporto deve avvenire in condizioni che consentano di mantenere l'integrità e le caratteristiche biologiche dei prodotti.

Le procedure di trasporto devono essere convalidate e periodicamente riconvalidate in conformità alla normativa vigente da parte del responsabile del trasporto.

h) Modalità di conservazione

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice definisce le modalità di conservazione dei prodotti presso la Struttura sanitaria ricevente, al fine di garantire il mantenimento delle caratteristiche biologiche e funzionali degli stessi, in conformità alla normativa vigente.

i) Avvenuta trasfusione

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice definisce le modalità con cui la Struttura sanitaria ricevente deve dare sistematica comunicazione dell'avvenuta trasfusione.

j) Gestione delle unità non utilizzate

Il Servizio trasfusionale dell'Azienda fornitrice definisce le modalità di gestione e i tempi di restituzione delle unità non utilizzate, in conformità alla normativa vigente.


k) Gestione delle reazioni ed eventi avversi

Il Servizio trasfusionale dell'Azienda fornitrice definisce le modalità con cui la Struttura sanitaria ricevente notifica le eventuali reazioni ed eventi avversi secondo la normativa vigente.

l) Gestione delle unità autologhe

1. Il paziente candidato al predeposito viene inviato dalla Struttura sanitaria ricevente al Servizio trasfusionale dell'Azienda fornitrice per la verifica dell'applicabilità di un programma di predeposito per autotrasfusione sulla base delle indicazioni e controindicazioni previste dalle vigenti disposizioni.

2. Qualora il paziente debba effettuare il predeposito presso un Servizio Trasfusionale di una Azienda sanitaria diversa da quella fornitrice, ferma restando la verifica di cui al punto 1, devono essere definite le modalità operative riguardanti le procedure di prelievo, trasporto e consegna al Servizio trasfusionale dell'Azienda fornitrice.



ARTICOLO 4

(Emodiluzione e recupero peri-operatorio)

Le attività inerenti alla emodiluzione pre-operatoria e al recupero intra e peri-operatorio avvengono in conformità alla normativa vigente.

ARTICOLO 5

(Fornitura di emocomponenti ad uso non trasfusionale)

1. La produzione, identificazione e tracciabilità, appropriatezza, assegnazione, consegna ed emovigilanza degli emocomponenti da utilizzare per uso non trasfusionale, avvengono in conformità alla normativa vigente.
2. Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice e la Struttura sanitaria ricevente definiscono tipologia di prodotti e prestazioni e modalità di erogazione degli stessi.

ARTICOLO 6


(Produzione e applicazione di emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale al di fuori dei Servizi trasfusionali)

1. La Struttura sanitaria ricevente può produrre gli emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale, derivati da un prelievo di sangue periferico non superiore a 60 mL per singola procedura e direttamente applicati dopo la preparazione, nel rispetto della normativa vigente,
2. Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice e la Struttura sanitaria ricevente definiscono le attività, prestazioni e modalità di erogazione delle stesse.
3. Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice:
 - in base agli ambiti di applicazione clinica appropriati stabiliti dal CNS e aggiornati dal gruppo multidisciplinare di cui al decreto 2 novembre 2015, definisce i protocolli operativi relativi alle modalità di produzione e applicazione, in conformità alla normativa vigente;
 - svolge funzione di controllo e monitoraggio delle attività relative alla preparazione ed applicazione degli emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale, definendo le modalità per l'addestramento e la formazione del referente responsabile e dei sanitari coinvolti, l'identificazione degli operatori responsabili della preparazione e dell'applicazione terapeutica, la registrazione dei prodotti e dei pazienti per i quali sono impiegati, la notifica degli eventi/reazioni avverse, lo svolgimento di periodiche attività di verifica.

ARTICOLO 7

(Fornitura di prestazioni di medicina trasfusionale)

1. Le prestazioni di medicina trasfusionale e le modalità di erogazione delle stesse da parte dell'Azienda fornitrice sono specificamente declinate tra le parti e allegate alla presente convenzione.



ARTICOLO 8

(Fornitura di medicinali emoderivati da conto-lavorazione)

1. L'Azienda fornitrice può mettere a disposizione della Struttura sanitaria ricevente i medicinali emoderivati prodotti da conto-lavorazione. In tal caso si applicano le tariffe previste dalla normativa nazionale vigente.
2. Le modalità di fornitura sono specificate e concordate tra le parti, fermo restando la valutazione di appropriatezza di utilizzo dei medicinali emoderivati da conto-lavorazione da parte del Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice.

ARTICOLO 9

(Informativa e consenso al trattamento dei dati personali e consenso informato)

1. Per l'informativa, il consenso al trattamento dei dati personali e il consenso informato alla trasfusione e all'applicazione degli emocomponenti ad uso non trasfusionale si seguono le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia trasfusionale

ARTICOLO 10

(Tracciabilità)

1. La Struttura sanitaria ricevente garantisce la tracciabilità secondo le modalità, anche informatiche, previste dalla normativa vigente.
2. Qualora siano adottate le modalità informatiche, le stesse rispondono ai requisiti minimi di funzionalità e di sicurezza previsti dalle vigenti disposizioni.

ARTICOLO 11

(Attrezzature, tecnologie e locali)

1. L'eventuale utilizzo di attrezzature, tecnologie e locali dell'Azienda fornitrice da parte della Struttura sanitaria ricevente o viceversa, a supporto esclusivo delle attività trasfusionali, è regolato da appositi accordi/contratti riportati in specifici e ulteriori allegati.

ARTICOLO 12

(Rapporti economici)

1. Per i prodotti (emocomponenti ad uso trasfusionale e ad uso non trasfusionale, medicinali emoderivati) si applicano le tariffe previste dalla vigente normativa nazionale in materia.



- 2. Per le attività svolte dal Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice relativamente agli emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale al di fuori dei Servizi trasfusionali, di cui all'articolo 6 della presente convenzione, si applicano le modalità di remunerazione stabilite dalla Regione.
- 3. Per le prestazioni specialistiche oggetto della presente convenzione si applicano le tariffe previste dalla vigente normativa nazionale in materia.
- 4. Eventuali prestazioni e/o progetti aggiuntivi o forme particolari di collaborazione sono condivisi tra le parti evidenziando la relativa valorizzazione economica.
- 5. I costi di trasporto sono a carico della Struttura sanitaria ricevente.
- 6. I pagamenti a favore delle Aziende fornitrici sono effettuati entro i limiti stabiliti dal Decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 13
(Durata)

- 1. La presente convenzione ha validità di tre anni dalla sottoscrizione. Sei mesi prima del termine della scadenza, le parti ne definiscono il rinnovo, sulla base della programmazione regionale.
- 2. Il recesso è esercitato secondo la normativa vigente.
- 3. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Struttura Regionale di Coordinamento per le attività trasfusionali.

ARTICOLO 14
(Foro competente)

- 1. Per tutte le eventuali controversie sull'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di


.....li.....

Per l'Azienda fornitrice

Per la Struttura sanitaria ricevente

ALLEGATI

- 1) Repertorio di prestazioni e prodotti erogati dalla Azienda fornitrice e relative modalità di erogazione degli stessi
- 2) Accordi/contratti per l'eventuale utilizzo di attrezzature/tecnologie e locali di cui all'art. 11
- 3) Tariffe di cessione: ---
- 4) Eventuali progetti di cui all'art. 12.



Giunta Regionale d'Abruzzo

ALLEGATO 2**SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE TRA LE STRUTTURE PUBBLICHE PROVviste DI SERVIZI TRASFUSIONALI E QUELLE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE E NON ACCREDITATE, PRIVE DI SERVIZIO TRASFUSIONALE, PER LA FORNITURA DI SANGUE E SUOI PRODOTTI E DI PRESTAZIONI DI MEDICINA TRASFUSIONALE”.**

L'anno..... il giorno.....del mese di.....presso la sede della Azienda Sanitaria (indicare denominazione) sede del Servizio Trasfusionale, di qui innanzi “Azienda fornitrice” - Codice Fiscale e Partita IVA n....., nella persona del Direttore Generale nome..... cognome....., nato/a a domiciliato/a per la carica in, Via, n.....;

e la Struttura sanitaria (indicare denominazione) priva di Servizio Trasfusionale, (specificare se dotata/non dotata di: “frigoemoteca automatizzata, frigoemoteca, ecc.), di qui innanzi “Struttura sanitaria ricevente” - Codice Fiscale e Partita IVA n....., nella persona del suo Legale rappresentante, nome..... cognome....., nato/a a domiciliato/a per la carica in, Via, n.....;

Vista la D.G.R. n.....del.....con la quale è stato recepito l'Accordo 25 maggio 2017 (repertorio atti n. 85 /CSR) tra Governo, Regioni e Province autonome concernente “*Schema tipo di convenzione tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate e non accreditate, prive di servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale*”.


Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1**(Oggetto della Convenzione)**

1. Oggetto della convenzione è la fornitura di (specificare):
 - a) emocomponenti per uso trasfusionale;
 - b) emocomponenti per uso non trasfusionale;
 - c) prestazioni di medicina trasfusionale;
 - d) medicinali emoderivati prodotti da plasma nazionale in conto-lavorazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, previa approvazione del Centro Regionale Sangue;
2. Il Direttore sanitario della Struttura sanitaria ricevente è responsabile delle attività trasfusionali e nomina, tra i medici operanti nella struttura, il referente per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione. Il referente della Struttura sanitaria ricevente partecipa al Comitato del buon uso del sangue dell'Azienda fornitrice.

Art. 2**(Obblighi delle parti)**

1. L'Azienda fornitrice rende disponibile la normativa vigente di riferimento e i relativi aggiornamenti e si impegna a:
 - a. garantire la disponibilità delle attività trasfusionali 24 ore su 24 direttamente o attraverso la rete trasfusionale regionale, secondo la programmazione regionale;




- b. definire tipologie di prodotti e prestazioni e modalità di erogazione degli stessi come risultano dal repertorio allegato alla presente convenzione,
- c. fornire, in applicazione della normativa vigente, le procedure relative a:
 1. richiesta di emocomponenti, ivi compresa la richiesta urgente e urgentissima;
 2. richiesta di medicinali emoderivati da conto lavorazione;
 3. richiesta di prestazioni di medicina trasfusionale (consulenze specialistiche, esami immunoematologici, altro da specificare);
 4. modalità di assegnazione e consegna degli emocomponenti;
 5. modalità di restituzione degli emocomponenti non utilizzati;
 6. confezionamento e trasporto di sangue, di emocomponenti, di prodotti emoderivati e dei campioni di sangue che necessitano di trasporto a temperatura controllata;
 7. garanzia della sicurezza della trasfusione con particolare riferimento a prelievi per indagini pretrasfusionali, richiesta, assegnazione, consegna, trasporto e tracciabilità degli emocomponenti;
 8. conservazione degli emocomponenti e dei medicinali emoderivati;
 9. gestione delle tecnologie strumentali ed informatiche.
2. La Struttura sanitaria ricevente, preso atto della normativa vigente di riferimento e dei relativi aggiornamenti, si impegna a:
 - a. riconoscere l'esclusività della fornitura;
 - b. non porre a carico in alcun modo al paziente, né direttamente né indirettamente, il costo degli emocomponenti ad uso trasfusionale, degli emocomponenti ad uso non trasfusionale, inclusi quelli autologhi prodotti al di fuori dei Servizi trasfusionali per indicazioni terapeutiche appropriate, elaborate dal Centro Nazionale Sangue ed aggiornate attraverso il previsto gruppo multidisciplinare, e dei medicinali emoderivati da conto-lavorazione; tali costi sono da addebitarsi all'Azienda sanitaria di residenza del paziente stesso, secondo modalità stabilite a livello regionale;
 - c. comunicare all'Azienda fornitrice il nominativo del medico referente delle attività trasfusionali in convenzione;
 - d. restituire i prodotti non utilizzati secondo le modalità e i tempi indicati dal Servizio Trasfusionale di riferimento di cui al comma 1, lettera c), punto 5;
 - e. garantire la tracciabilità dei prodotti ricevuti;
 - f. garantire l'osservanza delle procedure per la sicurezza trasfusionale previste dalle vigenti disposizioni;
 - g. far pervenire sistematicamente al Servizio Trasfusionale la dichiarazione di avvenuta trasfusione/applicazione e la notifica di reazioni ed eventi avversi, secondo le indicazioni fornite dal medesimo.

Art. 3

(Fornitura di emocomponenti ad uso trasfusionale e attività correlate)

1. La fornitura di emocomponenti ad uso trasfusionale prevede quanto segue.
 - a) **Consulenza di medicina trasfusionale**
La richiesta di emocomponenti ad uso trasfusionale deve essere preceduta da una consulenza di medicina trasfusionale fornita dal Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice secondo modalità condivise.
 - b) **Sicurezza della trasfusione**
La Struttura sanitaria ricevente applica le procedure per garantire la sicurezza del paziente candidato alla trasfusione fornite dal Servizio Trasfusionale e condivise nell'ambito del Comitato ospedaliero di buon uso del sangue.



e) Prelievi ematici per indagini immunematologiche e pretrasfusionali

La raccolta e l'invio dei prelievi ematici avvengono in conformità alla normativa vigente e secondo le disposizioni fornite dal Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice.

d) Richiesta trasfusionale

La richiesta trasfusionale avviene in conformità alla normativa vigente, secondo le modalità di compilazione e trasmissione del modulo di richiesta forniti dal Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice.

e) Indagini pretrasfusionali

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice garantisce l'esecuzione delle indagini pretrasfusionali in conformità alla normativa vigente.

f) Assegnazione e consegna

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice, conformemente alla normativa vigente, stabilisce e fornisce i criteri di assegnazione e le modalità di consegna degli emocomponenti.

g) Modalità di confezionamento e trasporto

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice, conformemente alla normativa vigente, definisce le modalità di confezionamento e di trasporto.

Il trasporto deve avvenire in condizioni che consentano di mantenere l'integrità e le caratteristiche biologiche dei prodotti.

Le procedure di trasporto devono essere convalidate e periodicamente riconvalidate in conformità alla normativa vigente da parte del responsabile del trasporto.

h) Modalità di conservazione

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice definisce le modalità di conservazione dei prodotti presso la Struttura sanitaria ricevente, al fine di garantire il mantenimento delle caratteristiche biologiche e funzionali degli stessi, in conformità alla normativa vigente.

i) Avvenuta trasfusione

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice definisce le modalità con cui la Struttura sanitaria ricevente deve dare sistematica comunicazione dell'avvenuta trasfusione.

j) Gestione delle unità non utilizzate

Il Servizio trasfusionale dell'Azienda fornitrice definisce le modalità di gestione e i tempi di restituzione delle unità non utilizzate, in conformità alla normativa vigente.

k) Gestione delle reazioni ed eventi avversi


Il Servizio trasfusionale dell'Azienda fornitrice definisce le modalità con cui la Struttura sanitaria ricevente notifica le eventuali reazioni ed eventi avversi secondo la normativa vigente.

l) Gestione delle unità autologhe

1. Il paziente candidato al predeposito viene inviato dalla Struttura sanitaria ricevente al Servizio trasfusionale dell'Azienda fornitrice per la verifica dell'applicabilità di un programma di predeposito per autotrasfusione sulla base delle indicazioni e controindicazioni previste dalle vigenti disposizioni.
2. Qualora il paziente debba effettuare il predeposito presso un Servizio Trasfusionale di una Azienda sanitaria diversa da quella fornitrice, ferma restando la verifica di cui al punto 1, devono essere definite le modalità operative riguardanti le procedure di prelievo, trasporto e consegna al Servizio trasfusionale dell'Azienda fornitrice.

Art. 4**(Emodiluzione e recupero peri-operatorio)**

1. Le attività inerenti alla emodiluzione pre-operatoria e al recupero intra e peri-operatorio avvengono in conformità alla normativa vigente.



Art. 5**(Fornitura di emocomponenti ad uso non trasfusionale)**

1. La produzione, identificazione e tracciabilità, appropriatezza, assegnazione, consegna ed emovigilanza degli emocomponenti da utilizzare per uso non trasfusionale, avvengono in conformità alla normativa vigente.
2. Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice e la Struttura sanitaria ricevente definiscono tipologia di prodotti e prestazioni e modalità di erogazione degli stessi.

Art. 6**(Produzione e applicazione di emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale al di fuori dei Servizi trasfusionali)**

1. La produzione e l'utilizzo clinico di emocomponenti ad uso non trasfusionale al di fuori dei Servizi trasfusionali viene disciplinata attraverso lo schema tipo di convenzione di cui all'allegato 3) della D.G.R. n.....del.....con la quale è stato recepito l'Accordo Stato/Regioni 25 maggio 2017 (repertorio atti n. 85 /CSR).

Art. 7**(Fornitura di prestazioni di medicina trasfusionale)**

1. Le prestazioni di medicina trasfusionale e le modalità di erogazione delle stesse da parte dell'Azienda fornitrice sono specificamente declinate tra le parti e allegate alla presente convenzione.

Art. 8**(Fornitura di medicinali emoderivati da conto-lavorazione)**

1. L'Azienda fornitrice può mettere a disposizione della Struttura sanitaria ricevente i medicinali emoderivati prodotti da conto-lavorazione. In tal caso si applicano le tariffe previste dalla normativa nazionale vigente.
2. Le modalità di fornitura sono specificate e concordate tra le parti, fermo restando la valutazione di appropriatezza di utilizzo dei medicinali emoderivati da conto-lavorazione da parte del Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice.

Art. 9**(Informativa e consenso al trattamento dei dati personali e consenso informato)**

1. Per l'informativa, il consenso al trattamento dei dati personali e il consenso informato alla trasfusione e all'applicazione degli emocomponenti ad uso non trasfusionale si seguono le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia trasfusionale

Art. 10**(Tracciabilità)**

1. La Struttura sanitaria ricevente garantisce la tracciabilità secondo le modalità, anche informatiche, previste dalla normativa vigente.

Qualora siano adottate le modalità informatiche, le stesse rispondono ai requisiti minimi di funzionalità e di sicurezza previsti dalle vigenti disposizioni.



**Art. 11
(Attrezzature, tecnologie e locali)**

1. L'eventuale utilizzo di attrezzature, tecnologie e locali dell'Azienda fornitrice da parte della Struttura sanitaria ricevente o viceversa, a supporto esclusivo delle attività trasfusionali, è regolato da appositi accordi/contratti riportati in specifici e ulteriori allegati.

**Art. 12
(Rapporti economici)**

1. Per i prodotti (emocomponenti ad uso trasfusionale e ad uso non trasfusionale, medicinali emoderivati) si applicano le tariffe previste dalla vigente normativa nazionale in materia.
2. Per le prestazioni specialistiche oggetto della presente convenzione si applicano le tariffe previste dalla vigente normativa nazionale in materia.
3. Eventuali prestazioni e/o progetti aggiuntivi o forme particolari di collaborazione sono condivisi tra le parti evidenziando la relativa valorizzazione economica.
4. I costi di trasporto sono a carico della Struttura sanitaria ricevente.
5. I pagamenti a favore delle Aziende fornitrici sono effettuati entro i limiti stabiliti dal Decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.

**Art. 13
(Durata)**

1. La presente convenzione ha validità di tre anni dalla sottoscrizione. Sei mesi prima del termine della scadenza, le parti ne definiscono il rinnovo, sulla base della programmazione regionale.
2. Il recesso è esercitato secondo la normativa vigente.
3. Copia della presente convenzione viene trasmessa al Centro Regionale Sangue.

**Art. 14
(Foro competente)**


1. Per tutte le eventuali controversie sull'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di

.....li.....

Per l'Azienda fornitrice

Per la Struttura sanitaria ricevente

Giunta Regionale d'Abruzzo



ALLEGATO 3**SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER LA PRODUZIONE E PER L'UTILIZZO DI EMOCOMPONENTI AD USO NON TRASFUSIONALE DI TIPO AUTOLOGO PRESSO STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE, ACCREDITATE E NON ACCREDITATE, PRIVE DI SERVIZIO TRASFUSIONALE.**

L'anno..... il giorno.....del mese di.....presso la sede della Azienda Sanitaria (indicare denominazione) sede del Servizio Trasfusionale, - Codice Fiscale e Partita IVA n....., nella persona del Direttore Generale nome..... cognome....., nato/a a domiciliato/a per la carica in, Via, n.....;

e la Struttura sanitaria (indicare denominazione) priva di Servizio Trasfusionale - Codice Fiscale e Partita IVA n....., nella persona del suo Legale rappresentante, nome..... cognome....., nato/a a domiciliato/a per la carica in, Via, n.....;


Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015, così come modificato dal decreto del Ministro della salute 1° agosto 2019 recante "Modifiche al decreto 2 novembre 2015 - «Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti»", che al comma 7, dell'art. 20 dispone che per la produzione di emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale al di fuori dei servizi trasfusionali le Regioni e le Province autonome definiscono specifiche indicazioni per la stipula delle convenzioni tra l'azienda sanitaria in cui opera il servizio trasfusionale e le strutture sanitarie pubbliche e private, accreditate o non accreditate;

Vista la D.G.R. n.....del.....con la quale è stato recepito l'Accordo 25 maggio 2017 (repertorio atti n. 85 /CSR) tra Governo, Regioni e Province autonome concernente "Schema tipo di convenzione tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private, accreditate e non accreditate, prive di servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale".

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1**Oggetto e ambito di applicazione**

1. La presente convenzione disciplina la produzione e l'utilizzo di emocomponenti ad uso non trasfusionale di tipo autologo presso strutture pubbliche e private, accreditate e non accreditate, prive di servizio trasfusionale.
2. La Struttura sanitaria convenzionata è autorizzata alla produzione e all'utilizzo clinico degli emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale, esclusivamente a condizione che:
 - 2.1 Gli emocomponenti prodotti siano derivati da un prelievo di sangue periferico non superiore a 60 mL per singola procedura e direttamente applicati dopo la preparazione, nel rispetto della normativa vigente;
 - 2.2 La produzione venga effettuata, sotto la supervisione del Servizio Trasfusionale di riferimento, secondo gli standard di qualità e sicurezza e le modalità operative definite nel DM 2 novembre 2015, , così come modificato dal decreto del Ministro della salute 1° agosto 2019, con particolare riferimento alle misure stabilite all'Allegato X, punto E;
 - 2.3 La produzione e l'utilizzo clinico degli emocomponenti ad uso non trasfusionale facciano esclusivamente riferimento alle "Indicazioni terapeutiche sull'utilizzo appropriato degli emocomponenti per uso non trasfusionale" definite e aggiornate periodicamente dal Centro Nazionale Sangue, così come previsto all'articolo 20, comma 2, del decreto 2 novembre 2015.



così come modificato dal decreto del Ministro della salute 1° agosto 2019 e pubblicate sul sito del CNS;

2.4 L'attività di preparazione e applicazione degli emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale sia sottoposta a controlli periodici da parte del Servizio Trasfusionale di riferimento individuato dall'Azienda Sanitaria convenzionata.

3. Al fine di garantire che le attività di produzione e l'utilizzo di emocomponenti ad uso non trasfusionale di tipo autologo vengano svolte secondo le condizioni previste al precedente comma 2, nella presente convenzione vengono definiti gli obblighi della Struttura sanitaria convenzionata in merito a:

- a) identificazione degli operatori responsabili della preparazione e dell'applicazione terapeutica;
- b) procedure adottate per la preparazione e l'applicazione terapeutica;
- c) registrazione dei prodotti e dei pazienti per i quali vengono impiegati;
- d) notifica degli eventi e delle reazioni avverse;
- e) addestramento e la formazione del referente responsabile e dei sanitari coinvolti;
- f) svolgimento di periodiche attività di verifica.

Art. 2

Obblighi della Struttura sanitaria convenzionata

1. La Struttura convenzionata provvede a:
 - 1.1 comunicare il nominativo del referente medico responsabile e di eventuali altri operatori sanitari coinvolti nelle attività di produzione e utilizzo di emocomponenti ad uso non trasfusionale di tipo autologo e il numero dei pazienti/anno che si prevede di sottoporre a tali trattamenti;
 - 1.2 comunicare le procedure adottate per la preparazione e l'applicazione terapeutica e se le relative indicazioni cliniche sono conformi ai criteri definiti dal Centro Nazionale Sangue;
2. Il referente medico responsabile ha l'obbligo di:
 - 2.1 garantire che la produzione venga effettuata, sotto la supervisione del Servizio Trasfusionale di riferimento, secondo le procedure, gli standard di qualità e sicurezza e le modalità operative definite all'art.20 e all'Allegato X, punto E del DM 2 novembre 2015, così come modificato dal decreto del Ministro della salute 1° agosto 2019.
 - 2.2 garantire che venga effettuata la qualificazione dei dispositivi e la convalida dei processi di produzione, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa nazionale;
 - 2.3 provvedere ad effettuare sugli emocomponenti ad uso non trasfusionale di tipo autologo prodotti tutti i necessari controlli di qualità, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa nazionale.
 - 2.4 compilare, per ciascun paziente trattato, una scheda di avvenuta prestazione riportante gli elementi necessari a confermare il rispetto dei contenuti della presente convenzione;
3. La Struttura ha l'obbligo di conservare le schede di avvenuta prestazione che saranno verificate in occasione delle visite ispettive. In caso di cessata attività la Struttura dovrà trasferire la documentazione al Servizio Trasfusionale di riferimento.
4. La Struttura deve comunicare tempestivamente per iscritto al Servizio Trasfusionale di riferimento eventuali eventi avversi insorti nel paziente in concomitanza o conseguenza all'applicazione degli emocomponenti prodotti ed attivare le procedure previste dalla vigente normativa in materia di attività trasfusionale e di emovigilanza, ivi comprese le segnalazioni di eventuali problemi tecnici o malfunzionamenti delle apparecchiature utilizzate nella preparazione.
5. La Struttura deve utilizzare per la produzione e l'applicazione degli emocomponenti per uso non trasfusionale dispositivi medici autorizzati per l'uso specifico secondo il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 (classe IIa o superiore).
6. La Struttura convenzionata provvede ad effettuare sugli emocomponenti ad uso non trasfusionale di tipo autologo prodotti tutti i necessari controlli di qualità, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal Servizio Trasfusionale in coerenza alla normativa nazionale.
7. La Struttura garantisce un'adeguata formazione del referente medico responsabile e degli eventuali altri operatori sanitari coinvolti nella preparazione ed utilizzo dell'emocomponente siano stati adeguatamente formati.



Art. 3**Attività di controllo e vigilanza**

1. Il Servizio Trasfusionale di riferimento verifica che il referente medico responsabile e gli eventuali altri operatori sanitari coinvolti nella preparazione ed utilizzo dell'emocomponente siano stati adeguatamente formati.
2. Il Servizio Trasfusionale provvede ad effettuare periodicamente, almeno una volta all'anno, le visite ispettive presso la Struttura convenzionata per verificare il rispetto di quanto concordato, incluse le indicazioni cliniche esclusive per l'attività in parola, la tracciabilità delle prestazioni effettuate, nonché la corretta applicazione delle normative vigenti in materia di attività trasfusionale.
3. L'esito di ogni visita viene verbalizzato ed eventuali azioni preventive/correttive richieste alla Struttura convenzionata sono oggetto di ulteriore verifica prima della successiva visita ispettiva.

Art. 4**Responsabilità**

1. La responsabilità di eventuali danni a pazienti, conseguenti al mancato rispetto della normativa vigente e di eventuali ulteriori disposizioni del Servizio Trasfusionale, è esclusivamente a carico della Struttura.

Art. 5**Rapporti economici**

1. La Struttura corrisponderà all'Azienda sanitaria una somma pari a € 500,00 (cinquecento/00) per la durata della convenzione, comprensiva della prima verifica documentale, del controllo della stessa preliminare alla visita ispettiva e della prima formazione.
2. Per le attività di controllo e vigilanza di cui all'art. 3, verranno corrisposte una somma pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni visita ispettiva effettuata ed una somma pari a € 100,00 /cento/00) per ogni consulenza eventualmente richiesta dalla struttura su casi specifici.
3. I valori economici riportati nei precedenti commi 1 e 2 si applicano limitatamente alle convenzioni con le Strutture private, accreditate o non accreditate.

Art. 6**Durata della convenzione e recesso**

1. La presente convenzione ha durata di tre anni a far data dalla stipula, salvo recesso anticipato di una delle parti da comunicarsi a mezzo raccomandata A.R. o posta certificata PEC con almeno tre mesi di preavviso. L'eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione.
2. La presente convenzione può essere, inoltre, disdetta dall'Azienda sanitaria a seguito dell'accertamento della mancanza di requisiti che renda inidonea la Struttura allo svolgimento dell'attività secondo quanto definito dalla presente convenzione.
3. Eventuali modifiche alla presente convenzione, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni regionali in materia, potranno essere concordate tra le parti in forma scritta.

Art. 7**Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare ed eventualmente a comunicare a terzi i dati personali contenuti nella presente convenzione, ovvero in ogni modo forniti o comunque acquisiti durante la sua esecuzione, al solo scopo di adempiere agli impegni con la stessa assunti e per gli adempimenti alla stessa connessi, in ossequio alle condizioni previste dalla normativa nazionale e comunitaria in materia.



2. Ciascuna Parte presta il consenso al trattamento dei propri dati direttamente o indirettamente, secondo quanto previsto dalla predetta normativa per le finalità necessarie alla gestione della presente convenzione.
3. In considerazione del fatto che la Struttura, ai fini dei necessari controlli, trasmette dati personali sensibili dei propri pazienti, la stessa provvede a nominare l'Azienda sanitaria responsabile esterno del trattamento.

Art. 8
Oneri

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo a carico della Struttura, ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642; è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con spese a carico della parte richiedente.

Art. 9
Foro Competente


Per eventuali controversie è competente il Foro di _____ . Letto, approvato e sottoscritto.

Li,

Per l'Azienda

Per la Struttura

Giunta Regionale d'Abruzzo



7 maggio 4



I.S.S. - C.N.S.

CNS 03/10/2019-0002443



Documento Interno A1

Giunta Regionale dell'Abruzzo

Agli Assessorati alla Salute delle Regioni e
PPAA

Alle Strutture regionali di coordinamento per
le attività trasfusionali delle Regioni e PPAA

E, p. c.:

Al Presidente della Società Italiana di Medicina
Trasfusionale e Immunoematologia – SIMTI

Al Presidente della Società italiana di
Emaferesi e Manipolazione cellulare – SidEM

Al Presidente della Società italiana di chirurgia
plastica ricostruttiva ed estetica – SICPRE

Al Presidente della Società italiana di
ortopedia e traumatologia – SIOT

Al Presidente della Academy of Non
Transfusion Hemo-Components – ANTHEC

Al Presidente della World Union of Wound
Healing Societies – WUWHS

Al Presidente della Società Italiana di Medicina
e Chirurgia Rigenerativa Polispecialistica
– SIMCRI

Al Dott. Claudio D'Amario
Direttore generale

Alla Dott.ssa Maria Rita Tamburrini Direttore
Ufficio VII – Trapianti, sangue ed
emocomponenti

Direzione generale della Prevenzione sanitaria
Ministero della salute

Oggetto: trasmissione del Documento Tecnico recante "Indicazioni terapeutiche sull'utilizzo appropriato degli emocomponenti per uso non trasfusionale".

Questo Centro nazionale, ai sensi dell'Articolo 1, comma 2, del DM 1 agosto 2019¹, che modifica e integra l'Articolo 20 e l'Allegato X del DM 2 novembre 2015² in merito agli emocomponenti per uso non

¹ Ministero della salute. Decreto 1° agosto 2019, Modifiche al decreto 2 novembre 2015, recante: "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti". Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 226 del 26 settembre 2019.

² Ministero della salute. Decreto 2 novembre 2015 recante "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti". Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 300 del 28 dicembre 2015.



Centro Nazionale Sangue

Via Giano della Beffa, 27 - 00162 Roma
Tel: +39 06 4990 4953 / 4963
Email: segreteria@generale.cns@iss.it

UNI EN ISO 9001:2015



Pag. 1 di 2



trasfusionale, coordina un apposito gruppo tecnico multidisciplinare, le cui finalità sono di fornire e regolarmente aggiornare la lista delle indicazioni terapeutiche sull'utilizzo appropriato degli emocomponenti per uso non trasfusionale, sulla base delle evidenze consolidate via via rese disponibili dalla letteratura scientifica nei diversi ambiti di attività clinica, medica e chirurgica.

Il suddetto gruppo ha elaborato il Documento Tecnico recante "Indicazioni terapeutiche sull'utilizzo appropriato degli emocomponenti per uso non trasfusionale" che si allega alla presente.

Questo Documento Tecnico, che costituisce il risultato condiviso di una valutazione organica e sistematica della letteratura scientifica relativa alle indicazioni terapeutiche sull'utilizzo appropriato degli emocomponenti per uso non trasfusionale ad oggi disponibile sarà oggetto di periodico aggiornamento e revisione in relazione alle nuove evidenze scientifiche che verranno prodotte in materia.

Si richiama la necessità che le Regioni e le Province Autonome prendano atto del presente documento in relazione agli ambiti delle attività sanitarie basate sull'impiego degli emocomponenti per uso non trasfusionale, erogate sia in regime pubblico, sia nell'ambito dell'attuazione dell'Accordo del 25 maggio 2017³, per quanto riguarda gli emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale prodotti al di fuori del Servizio trasfusionale.


Si confida in un'ampia diffusione del predetto Documento ai portatori di interesse sulla materia e si porgono cordiali saluti.

Il Direttore generale del Centro nazionale sangue

Dott. Giancarlo Maria Liumbruno

Giancarlo Maria Liumbruno
Direttore Generale del Centro Nazionale Sangue


³ Accordo ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 21 ottobre 2005, n. 219 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente "Schema tipo di convenzione tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate e non accreditate, prive di servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale". Repertorio atti n. 85/CSR del 25 maggio 2017.



Indicazioni terapeutiche sull'uso appropriato degli emocomponenti per uso non trasfusionale

Regione Abruzzo


Prima edizione
ottobre 2019



INDICAZIONI TERAPEUTICHE SULL'UTILIZZO APPROPRIATO DEGLI EMOCOMPONENTI PER USO NON TRASFUSIONALE

INTRODUZIONE	2
IL GRUPPO DI LAVORO E LE SUE FINALITA'	2
GLI EMOCOMPONENTI PER USO NON TRASFUSIONALE	3
MODALITA' D'IMPIEGO	3
TIPOLOGIA DI PRODOTTI	3
CONTESTO NORMATIVO	3
CLASSIFICAZIONE DELLE INDICAZIONI CLINICHE	4
TABELLA DELLE INDICAZIONI CON GRADO DI RACCOMANDAZIONE	5
CONCLUSIONI	6
APPENDICE	7
BIBLIOGRAFIA	9

Giunta Regionale d'Abruzzo




IL GRUPPO DI LAVORO E LE SUE FINALITÀ


Ai sensi del Decreto del Ministro (DM) della Salute del 2 novembre 2015 (Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 300 del 28 dicembre 2015 - Serie generale), "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti", il Centro nazionale sangue (CNS) ha istituito e coordina un gruppo di lavoro multidisciplinare (GdL), le cui finalità sono di fornire e regolarmente aggiornare la lista delle indicazioni terapeutiche sull'utilizzo appropriato degli emocomponenti per uso non trasfusionale, sulla base delle evidenze consolidate via via rese disponibili dalla letteratura scientifica nei diversi ambiti di attività clinica, medica e chirurgica.

Il gruppo multidisciplinare è stato istituito con Decreto del Direttore del CNS - Prot. n. 0848.CNS.2016 del 13/04/2016 e vede nella sua composizione, oltre ai rappresentanti dello stesso CNS, che ne coordinano le attività, rappresentanti delle Strutture Regionali di Coordinamento per le attività trasfusionali (SRC), rappresentanti della Società Italiana di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia - SIMTI, della Società italiana di Emaferesi e Manipolazione cellulare - SidEM, della Società italiana di chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica - SICPRE, della Società italiana di ortopedia e traumatologia - SIOT, della Academy of Non Transfusion Hemo-Components - ANTREC, della World Union of Wound Healing Societies - WUWHS. Il GdL è stato successivamente aperto alla partecipazione di rappresentanti della Società Italiana di Medicina e Chirurgia Rigenerativa Polispecialistica - SIMCRI.

Il GdL ha svolto, per il conseguimento delle finalità assegnategli, le seguenti attività:

- raccolta delle evidenze scientifiche attualmente disponibili per i differenti ambiti di applicazione degli emocomponenti ad uso non trasfusionale;
- individuazione, attraverso indagini conoscitive, di quegli ambiti di applicazione che, non ricadendo nelle condizioni regolamentate dalla normativa trasfusionale attualmente vigente, necessitano di essere consolidati da studi clinici mediante progetti di ricerca;
- istituzione di un network multidisciplinare di professionisti con competenze specifiche nell'ambito della produzione ed utilizzo clinico degli emocomponenti per uso non trasfusionale, al fine di aggiornare costantemente la lista delle indicazioni cliniche appropriate.

Dall'esame della letteratura scientifica esistente, in particolare dalle più recenti meta-analisi e revisioni sistematiche, emerge come per alcuni ambiti di applicazione degli emocomponenti ad uso non trasfusionale la letteratura scientifica disponibile presenti elevati gradi di *risk bias*. In particolare molti studi clinici appaiono poco strutturati e poco comparabili, con insufficiente solidità statistica, con difformità nella scelta dei criteri di inclusione dei pazienti e nel *timing* delle somministrazioni. D'altro canto molte sono le indicazioni ormai entrate nella pratica clinica corrente, per le quali la casistica ha suggerito l'efficacia degli emocomponenti ad uso non trasfusionale quali presidi terapeutici alternativi o di supporto a diversi trattamenti standard, con evidenza, in alcune applicazioni, di favorevole rapporto costo-efficacia.



MODALITA' DI IMPIEGO

L'utilizzo di emocomponenti per uso non trasfusionale si è diffuso in diversi campi specialistici della medicina e della chirurgia. In relazione alle modalità di impiego degli emocomponenti ad uso non trasfusionale occorre distinguere:

- l'applicazione su superfici cutanee o mucose, uso topico;
- l'infiltrazione intra-tissutale o intra-articolare, uso infiltrativo;
- l'applicazione locale in sedi chirurgiche, uso chirurgico.

TIPOLOGIA DI PRODOTTI

Gli emocomponenti ad uso non trasfusionale, oggetto delle indicazioni terapeutiche contenute nel presente documento, sono quelli previsti dal DM del 2 novembre 2015 (Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 300 del 28 dicembre 2015 - Serie generale), "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti" e tariffati nell'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra servizi sanitari pubblici", di cui alla Conferenza Stato Regioni, seduta del 20 ottobre 2015, Repertorio Atti n. 168 del 20 ottobre 2015.

Per la produzione e l'applicazione degli emocomponenti ad uso non trasfusionale devono essere utilizzati dispositivi medici autorizzati di classe IIa o superiore ai sensi del Decreto Legislativo (D.Lgs.) 24 febbraio 1997, n. 46, recante: "Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici" (GU Serie Generale n.86 del 14 aprile 1998) e sue successive m.i. e del Regolamento Europeo (MDR 2017/745/UE).

CONTESTO NORMATIVO

Gli emocomponenti ad uso non trasfusionale, per le dimostrate capacità rigenerative, riparative dei tessuti e di facilitazione della guarigione di lesioni cutanee e mucose, sono impiegati diffusamente in ambiti clinici appartenenti a differenti branche specialistiche della medicina e chirurgia, in regimi di assistenza sanitaria pubblica e privata.

I pazienti possono essere trattati in regime di ricovero (ordinario, *day-hospital*), oppure attraverso accessi ambulatoriali o di *day-surgery*. Le prestazioni possono essere erogate all'interno di strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e non accreditate, in studi medici e odontoiatrici.

Gli emocomponenti autologhi e allogenic ad uso non trasfusionale sono preparati all'interno dei Servizi Trasfusionali (ST) e delle loro articolazioni organizzative, in conformità alle disposizioni del DM 2 novembre 2015 per quanto riguarda raccolta, preparazione, qualificazione biologica (ove prevista), conservazione e distribuzione.


Gli emocomponenti autologhi ad uso non trasfusionale possono essere preparati presso strutture private, accreditate e non accreditate, nell'ambito di una specifica convenzione tra la struttura sanitaria interessata e l'Azienda sanitaria sede del ST territorialmente competente, nel rispetto di quanto indicato nell'Allegato X, punto E, del DM 2 novembre 2015.

Il ST garantisce la tracciabilità dei processi e dei prodotti ed esercita attività di emovigilanza per quanto riguarda gli emocomponenti ad uso non trasfusionale sia preparati e impiegati direttamente dal ST sia preparati e impiegati presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e non accreditate, che operano in convenzione con il ST di riferimento.

Il ST favorisce lo sviluppo di protocolli clinici finalizzati alla produzione di evidenze scientifiche per quelle indicazioni non ancora consolidate o ancora oggetto di risultati discordi.

Ai sensi del comma 3 dell'Articolo 20 del DM 2 novembre 2015, per quelle indicazioni cliniche non ancora consolidate dalle evidenze disponibili in letteratura, o per modalità di produzione e di impiego di emocomponenti ad uso non trasfusionale diverse da quelle regolamentate dalla normativa vigente, sono promossi specifici progetti di ricerca condotti secondo le normative in tema di sperimentazioni cliniche previo coinvolgimento dei ST e delle strutture sanitarie utilizzatrici. L'avvio di tali progetti è comunicato anche al CNS.

In relazione alle modalità di erogazione delle prestazioni terapeutiche, che prevedono l'impiego degli emocomponenti ad uso non trasfusionale, sono stati introdotti, nell'allegato 4D del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1,



comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" del 12 gennaio 2017 relativo alle prestazioni specialistiche ambulatoriali, i seguenti codici: 99.07.2 (SOMMINISTRAZIONE TERAPEUTICA NON TRASFUSIONALE DI EMOCOMPONENTE. Applicazione su superficie cutanea o mucosa) e 99.07.3 (SOMMINISTRAZIONE TERAPEUTICA NON TRASFUSIONALE DI EMOCOMPONENTE. Infiltrazione intra-tissutale, intra-articolare o in sede chirurgica). Per l'applicazione dei suddetti codici il citato DPCM richiama la nota n. 89 (Allegato 4 D del DPCM 12 gennaio 2017) che recita: **CONDIZIONE DI EROGABILITA'**. Secondo le indicazioni definite dal decreto attuativo degli artt. 3 e 21 della Legge 219/2005.

La classificazione delle indicazioni cliniche per l'impiego degli emocomponenti per uso non trasfusionale deriva dalla valutazione sistematica della letteratura scientifica esistente, condotta secondo la metodologia illustrata nell'**Appendice 1**.

Per le finalità del presente documento, il termine appropriatezza è inteso come la misura dell'adeguatezza dell'impiego degli emocomponenti ad uso non trasfusionale in relazione al contesto clinico e sanitario in cui si colloca, ai criteri di efficacia, sicurezza ed efficienza, sulla base delle evidenze scientifiche a supporto.

Sulla base della letteratura scientifica esaminata sono stati individuati tre gruppi di indicazioni:

1. Indicazioni cliniche all'utilizzo **appropriato** di emocomponenti per uso non trasfusionale basate su **raccomandazioni forti**.
 - Indicazioni cliniche con **grado di raccomandazione 1B** (Tabella I, Appendice 1): raccomandazione forte con chiara evidenza del rapporto rischio/beneficio, probabilmente applicabile alla maggior parte dei pazienti.
- Indicazioni cliniche all'utilizzo di emocomponenti per uso non trasfusionale basate su **raccomandazioni deboli**.
 - Indicazioni cliniche con **grado di raccomandazione 2B** (Tabella I, Appendice 1): raccomandazione debole con incerta evidenza del rapporto rischio/beneficio; approcci alternativi probabilmente sono migliori in certi pazienti e in certe circostanze.
- Indicazioni cliniche all'utilizzo di emocomponenti per uso non trasfusionale basate su **raccomandazioni molto deboli**.
 - Indicazioni cliniche con **grado di raccomandazione 2C** (Tabella I, Appendice 1): raccomandazione molto debole con incerta evidenza del rapporto rischio/beneficio; altre scelte possono essere ugualmente ragionevoli.




TABELLA DELLE INDICAZIONI CON GRADO DI RACCOMANDAZIONE

PATOLOGIA	GRADO DI RACCOMANDAZIONE
ULCERE DIABETICHE (per ciclo di trattamento corrispondente a 12 applicazioni)	1B
ULCERE E FERITE DI DIFFICILE GUARIGIONE (per ciclo di trattamento corrispondente a 12 applicazioni)	1B
TRATTAMENTO DELLE OSTEOARTROSI (per ciclo di trattamento corrispondente a 3 applicazioni)	1B
RICOSTRUZIONE TENDINE CROCIATO ANTERIORE	2B
TRATTAMENTO DELLA PSEUDOARTROSI	2B
TRATTAMENTO DELLA TENDINOPATIA ROTULEA	2B
TRATTAMENTO INFILTRATIVO DELLE EPICONDILITI	2B
TRATTAMENTO DELLE LESIONI DEL LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE	2B
TRATTAMENTO DELLE LESIONI DEL TENDINE DI ACHILLE	2B
ALTRE PATOLOGIE OSTEO-MUSCOLARI LIGAMENTOSE	2B
SINDROME DELL'OCCHIO SECCO	2B
LESIONI, ULCERE DELLA SUPERFICIE CORNEALE	2B
USTIONI DELLA SUPERFICIE OCULARE	2B
TRATTAMENTO DEL RIALZO DEL SENO MASCELLARE	2B
RIGENERAZIONE PERIDONTALE	2B
TRATTAMENTO COADIUVANTE LA GUARIGIONE DELL'ALVEOLO POSTESTRATTIVO	2B
TRATTAMENTO COADIUVANTE I PROCESSI DI GUARIGIONE DOPO CHIRURGIA ESTRATTIVA E IMPLANTARE NEI PAZIENTI CON PATOLOGIE SISTEMICHE	2B
INTERVENTO DI CHIRURGIA ORALE (ESTRAZIONE DENTI INCLUSI, EXERESI LESIONI CISTICHE) PER PROMUOVERE L'EPITELIZZAZIONE DELLE FERITE E ACCELERARE LA FORMAZIONE DEL SIGILLO MUCOSO	2B
INTERVENTI DI CHIRURGIA ORALE IN PAZIENTI IN TERAPIA CON BIFOSFONATI ENDOVENA ED ANTIANGIOGENETICI	2B
EXERESI CHIRURGICA DI MRONI	2B
INTERVENTI DI IMPLANTOLOGIA	2B
INTERVENTI DI INNESTI OSSEI E RIGENERAZIONE COME SUPPORTO ALLA GUARIGIONE DEI TESSUTI MOLLI E COADIUVANTE DEI MATERIALI DA INNESTO	2B
TRATTAMENTO DI CICATRICI PATOLOGICHE	2B
TRATTAMENTO DELL'ALOPECIA ANDROGENETICA IN FASE INIZIALE	2B
TRATTAMENTO DELL'ALOPECIA AREATA IN FASE INIZIALE	2B
RIGENERAZIONE DEL DISCO INTERVERTEBRALE	2C
TRATTAMENTO DEGLI ESITI DELLE CICATRICI DA ACNE	2C
TRATTAMENTO DEL LICHEN GENITALE MASCHILE E FEMMINILE	2C

Giunta Regionale d'Abruzzo






Il presente documento è il risultato condiviso di una prima valutazione organica e sistematica della letteratura scientifica volta ad individuare le indicazioni terapeutiche sull'utilizzo appropriato degli emocomponenti per uso non trasfusionale nei diversi ambiti di attività clinica, medica e chirurgica.

La lista delle indicazioni, così come i gradi di appropriatezza, dovranno essere oggetto di periodico aggiornamento e revisione in relazione alle nuove evidenze scientifiche che verranno prodotte in materia.

L'esame della letteratura scientifica attualmente esistente rileva la presenza di diversi studi con scarsa comparabilità e debolezza statistica, determinata da disomogeneità nella scelta dei criteri di inclusione dei pazienti, del timing delle somministrazioni e degli *outcome* clinici considerati. Pertanto, è auspicabile che sia incentivata una maggiore e migliore produzione di evidenze scientifiche, derivanti dalla progettazione e conduzione di studi clinici randomizzati a basso grado di *risk bias*, anche attraverso la stretta collaborazione tra i ST e le strutture sanitarie utilizzatrici e con il fattivo supporto delle società scientifiche coinvolte.



APPUNTI SULLA METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DELLA LETTERATURA SCIENTIFICA


Per la definizione del grado di raccomandazione e di evidenza scientifica delle indicazioni cliniche riportate in letteratura è stata adottata la metodologia della Consensus Conference dell'American College of Chest Physicians del 2004¹. La misura delle raccomandazioni segue il sistema di classificazione per gradi, espressi in numeri arabi (1-2), in funzione della forza; e in lettere (A, B, C), in funzione dell'evidenza emersa e del tipo di studi (Tabella 1).

Tabella 1 - Gradi di raccomandazione

Grado	Chiarezza	Evidenza	Raccomandazione
1A	Chiara	Trial randomizzati senza importanti limitazioni.	Raccomandazione forte; si può applicare alla maggior parte dei pazienti nella maggior parte delle circostanze senza riserva.
1C+	Chiara	Non trial clinici randomizzati ma risultati di chiara forza estrapolati senza equivoci da trial clinici randomizzati o evidenza abbondante da studi osservazionali.	Raccomandazione forte; si può applicare alla maggior parte dei pazienti nella maggior parte delle circostanze.
1B	Chiara	Trial randomizzati con importanti limitazioni (risultati discordi, problemi metodologici).	Raccomandazione forte; probabilmente applicabile alla maggior parte dei pazienti.
1C	Chiara	Studi osservazionali.	Raccomandazione di forza intermedia; può essere cambiata nel caso che si renda disponibile un'evidenza più forte.
2A	Incerta	Trial randomizzati senza importanti limitazioni.	Raccomandazione di forza intermedia; la migliore azione può essere diversa secondo le circostanze o i valori del paziente o della società.
2C+	Incerta	Non trial clinici randomizzati ma risultati di chiara forza estrapolati senza equivoci da trial clinici randomizzati o evidenza abbondante da studi osservazionali.	Raccomandazione debole; la migliore azione può essere diversa secondo le circostanze o i valori del paziente o della società.
2B	Incerta	Trial randomizzati con importanti limitazioni (risultati discordi, problemi metodologici).	Raccomandazione debole; approcci alternativi probabilmente sono migliori in certi pazienti e in certe circostanze.
2C	Incerta	Studi osservazionali, opinione di esperti autorevoli o di comitati di esperti o del gruppo di lavoro responsabile di queste raccomandazioni.	Raccomandazione molto debole; altre scelte possono essere ugualmente ragionevoli.

Giunta Regionale d'Abruzzo

¹ Guyatt G, Schönemann HJ, Cook D, et al. Applying the grades of recommendation for antithrombotic and thrombolytic therapy. Chest 2004; 126: S179-87.



E' stata analizzata la letteratura pubblicata fino alla data del 28 febbraio 2017.

La revisione della letteratura è stata condotta a partire dai riferimenti bibliografici forniti dalle Società Scientifiche, rappresentate all'interno del Gruppo di Lavoro Multidisciplinare, completata con ulteriori pubblicazioni emerse dalla ricerca sui database PubMed/Medline, Cochrane e Call Detail Recording (CDR). La ricerca è stata effettuata inserendo alcune restrizioni finalizzate a filtrare studi poco significativi per tipologia.

In particolare sono stati valutate le seguenti tipologie di lavori scientifici:

- revisioni della Cochrane Library;
- review sistematiche, meta-analisi e review;
- clinical trial controllati, clinical trial randomizzati e studi osservazionali pubblicati successivamente all'ultima review sistematica/metanalisi, ove disponibili.

Le pubblicazioni, emerse dalla ricerca, sono state suddivise in base alla singola patologia o per disciplina medico-chirurgica. Dall'analisi di ogni singolo lavoro si è estrapolato il relativo livello di evidenza circa l'efficacia terapeutica degli emocomponenti ad uso non trasfusionale; successivamente, laddove vi fossero sufficienti elementi di valutazione, è stato formulato il grado di raccomandazione emerso dalla sintesi dei suddetti livelli di evidenza. In caso di discordanza delle conclusioni degli studi presi in esame, il grado di raccomandazione è stato elaborato tenendo conto della metodologia, delle limitazioni e della data di pubblicazione di ciascun lavoro analizzato.

Per alcune indicazioni d'uso non esistono, allo stato attuale, studi clinici che rientrino nei criteri adottati per gli scopi di questo documento.


Cionondimeno, gli autori riconoscono che, nell'ambito della materia oggetto del presente documento, le raccomandazioni con forza superiore possono non essere indiscriminatamente applicabili in ogni circostanza e per ogni paziente, e che alcune raccomandazioni con forza inferiore potrebbero risultare invece efficaci in alcune categorie di pazienti e in alcune circostanze, ad esempio in assenza di alternative terapeutiche.




- Abdul-Wahab TA, et al. Initial treatment of complete rotator cuff tear and transition to surgical treatment: systematic review of the evidence. *Muscles, Ligaments and Tendons Journal* **2016**; 6(1): 35-47.
- Abuaf OK, et al. Histologic Evidence of New Collagen Formulation Using Platelet Rich Plasma in Skin Rejuvenation: A Prospective Controlled Clinical Study. *Ann Dermatol* **2016**; 28(6): 718-24.
- Ahmad Z, et al. The effect of platelet-rich plasma on clinical outcomes in lateral epicondylitis. *Arthroscopy* **2013**; 29(11):1851-62.
- Ahmed M, et al. Platelet-Rich Plasma for the Treatment of Clean Diabetic Foot Ulcers. *Ann Vasc Surg* **2017**; 38: 206-211.
- Alio JL, et al. Eye platelet-rich plasma in the treatment of ocular surface disorders. *Curr Opin Ophthalmol* **2015**; 26(4): 325-32.
- Andia I, Maffulli N. Muscle and tendon injuries: the role of biological interventions to promote and assist healing and recovery. *Arthroscopy* **2015**; 31(5): 999-1015.
- Andriolo L, et al. PRP Augmentation for ACL Reconstruction. *Biomed Res Int* **2015**; 2015: 371746.
- Anitua E, et al. Autologous serum and plasma rich in growth factors in ophthalmology: preclinical and clinical studies. *Acta Ophthalmol* **2015**; 93(8): e605-14.
- Anitua E, et al. Plasma Rich in Growth Factors for the Treatment of Ocular Surface Diseases. *Curr Eye Res* **2016**; 41(7): 875-82.
- Anitua E, et al. The potential impact of the preparation rich in growth factors (PRGF) in different medical fields. *Biomaterials* **2007**; 28 (31): 4551-60.
- Arirachakaran A, et al. Platelet-rich plasma versus autologous blood versus steroid injection in lateral epicondylitis: systematic review and network meta-analysis. *J Orthopaed Traumatol* **2016**; 17:101-112.
- ArRejaie A, et al. Platelet-Rich Plasma Gel Combined with Bovine-Derived Xenograft for the Treatment of Dehiscence Around Immediately Placed Conventionally Loaded Dental Implants in Humans: Cone Beam Computed Tomography and Three-Dimensional Image Evaluation. *Int J Oral Maxillofac Implants* **2016**; 31(2): 431-8.
- Arshdeep Kumaran MS. Platelet-rich plasma in dermatology: boon or a bane? *Indian J Dermatol Venereol Leprol* **2014**; 80(1): 5-14.
- Bae JH, et al. Effects of platelet-rich plasma on sinus bone graft: meta-analysis. *J Periodontol* **2011**; 82(5): 660-7.
- Balasubramaniam U, et al. Efficacy of platelet-rich plasma injections in pain associated with chronic tendinopathy: A systematic review. *Phys Sportsmed* **2015**; 43(3): 253-61.
- Barona-Dorado C, et al. Efficacy of platelet-rich plasma applied to post-extraction retine lower third molar alveoli. A systematic review. *Med Oral Patol Oral Cir Bucal* **2014**; 19(2): e142-8.
- Basso M, et al. What is the clinical evidence on regenerative medicine in intervertebral disc degeneration? *Musculoskelet Surg* **2017** doi: 10.1007/s12306-017-0462-3. [Epub ahead of print]
- Behnia-Willison F, et al. Use of Platelet-rich Plasma for Vulvovaginal Autoimmune Conditions Like Lichen Sclerosus. *Plast Reconstr Surg Glob Open* **2016**; 4(11): e1124.
- Boyapati L, Wang HL. The role of platelet-rich plasma in sinus augmentation: a critical review. *Implant Dent* **2006**; 15(2): 160-70.
- Cai YZ, et al. Efficacy of platelet-rich plasma in arthroscopic repair of full-thickness rotator cuff tears: a meta-analysis. *J Shoulder Elbow Surg* **2015**; 24(12): 1852-9.
- Campbell KA, et al. Does Intra-articular Platelet-Rich Plasma Injection Provide Clinically Superior Outcomes Compared With Other Therapies in the Treatment of Knee Osteoarthritis? A Systematic Review of Overlapping Meta-analyses. *Arthroscopy* **2015**; 31(11): 2213-21.
- Casabona F, et al. Autologous platelet-rich plasma (PRP) in chronic penile lichen sclerosus: the impact on tissue repair and patient quality of life. *Int Urol Nephrol*. **2017**; 49(4): 573-580.
- Chahal J, et al. The role of platelet-rich plasma in arthroscopic rotator cuff repair: a systematic review with quantitative synthesis. *Arthroscopy* **2012**; 28(11): 1718-27.
- Chang KV, et al. Comparative effectiveness of platelet-rich plasma injections for treating knee joint cartilage degenerative pathology: a systematic review and meta-analysis. *Arch Phys Med Rehabil* **2014**; 95(3): 562-75.
- Cohn CS, et al. The use of autologous platelet-rich plasma in the orthopedic setting. *Transfusion* **2015**; 55(7): 1812-20.
- Dai WL, et al. Efficacy of Platelet-Rich Plasma in the Treatment of Knee Osteoarthritis: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. *Arthroscopy* **2017**; 33(3): 659-70.e1
- de Vos R-J, et al. Autologous growth factor injections in chronic tendinopathy: a systematic review. *Br Med Bull* **2010**; 95(1): 63-77.
- de Vos R-J, et al. Strong evidence against platelet-rich plasma injections for chronic lateral epicondylar tendinopathy: a systematic review. *Br J Sports Med* **2014**; 48: 952-56.
- Del Corso M, et al. Current knowledge and perspectives for the use of platelet-rich plasma (PRP) and platelet-rich fibrin (PRF) in oral and maxillofacial surgery part 1: periodontal and dentoalveolar surgery. *Curr Pharm Biotechnol* **2012**; 13(7): 1207-30.



- Lemos CA, et al. Effects of platelet-rich plasma in association with bone grafts in maxillary sinus augmentation: a systematic review and meta-analysis. *Int J Oral Maxillofac Surg* **2016**; 45(4): 517-25.
- Leo MS, et al. Systematic review of the use of platelet-rich plasma in aesthetic dermatology. *J Cosmet Dermatol* **2015**; 14(4): 315-23.
- Li FX, et al. Topical use of platelet-rich plasma can improve the clinical outcomes after total knee arthroplasty: A systematic review and meta-analysis of 1316 patients. *Int J Surg* **2017**; 38: 109-116.
- Liddle AD, et al. Platelet-Rich Plasma in the Treatment of Patellar Tendinopathy. *Am J Sports Med* **2015**; 43(10): 2583-90.
- Longo UG. Tissue engineered strategies for pseudoarthrosis. *Open Orthop J* **2012**; 6: 564-70.
- Lopez-Jornet P, et al. Medication-related osteonecrosis of the jaw: is autologous platelet concentrate application effective for prevention and treatment? A systematic review. *J Craniomaxillofac Surg* **2016**; 44(8): 1067-72.
- Lynch MD, Bashir S. Applications of platelet-rich plasma in dermatology: A critical appraisal of the literature. *J Dermatolog Treat* **2016**; 27(3): 285-9.
- Maffulli N, et al. Tissue engineering for rotator cuff repair: an evidence-based systematic review. *Stem Cells Int* **2012**; 2012: 418086.
- Maria-Angeliki G, et al. Platelet-rich Plasma as a Potential Treatment for Noncicatricial Alopecias. *Int J Trichology* **2015**; 7(2): 54-63.
- Martinez-Zapata MJ, et al. Autologous platelet-rich plasma for treating chronic wounds. *Cochrane Database Syst Rev* **2016**; (5):CD006899.
- Meheux CJ, et al. Efficacy of Intra-articular Platelet-Rich Plasma Injections in Knee Osteoarthritis: A Systematic Review. *Arthroscopy* **2016**; 32(3):495-505.
- Metcalf KB, et al. Application of Platelet-Rich Plasma to Disorders of the Knee Joint. *Cartilage* **2013**; 4(4): 295-312.
- Mihaylova Z, et al. Use of platelet concentrates in oral and maxillofacial surgery: an overview. *Acta Odontol Scand* **2017**; 75(1): 1-11.
- Mohammadi MH, et al. Evaluation of wound healing in diabetic foot ulcer using platelet-rich plasma gel: A single-arm clinical trial. *Transfus Apher Sci* **2017**; 56 (2); 160-64.
- Monfett M et al. Intradiscal platelet-rich plasma (PRP) injections for discogenic low back pain: an update. *Int Orthop* **2016**; 40(6): 1321-8.
- Moraes VY, et al. Platelet-rich therapies for musculoskeletal soft tissue injuries. *Cochrane Database Syst Rev* **2014**; (4): CD010071.
- Moraschini V, et al. Effect of autologous platelet concentrates for alveolar socket preservation: a systematic review. *Int J Oral Maxillofac Surg* **2015**; 44(5): 632-41.
- Mozzati M, et al. Failure risk estimates after dental implants placement associated with plasma rich in growth factor-endoret in osteoporotic women under bisphosphonate therapy. *J Craniofac Surg* **2015**; 26(3): 749-55.
- Murray DJ, et al. Platelet-Rich-Plasma Injections in Treating Lateral Epicondylitis: a Review of the Recent Evidence. *J Hand Microsurg* **2015**; 7(2): 320-5.
- Nourissat G, et al. Current concept for the use of PRP in arthroscopic surgery. *Orthop Traumatol Surg Res* **2013**; 99(8 Suppl): S407-10.
- Pan Q, et al. Autologous serum eye drops for dry eye. *Cochrane Database Syst Rev* **2017**; 2: CD009327.
- Panda S, et al. Additive effect of autologous platelet concentrates in treatment of intrabony defects: a systematic review and meta-analysis. *J Investig Clin Dent* **2016**; 7(1): 13-26.
- Pas HI, et al. Efficacy of rehabilitation (lengthening) exercises, platelet-rich plasma injections, and other conservative interventions in acute hamstring injuries: an updated systematic review and meta-analysis. *Br J Sports Med* **2015**; 49(18):1197-205.
- Patel AN, et al. Evaluation of autologous platelet rich plasma for cardiac surgery: outcome analysis of 2000 patients. *Journal of Cardiothoracic Surgery* **2016**; 11: 62.
- Pocaterra A, et al. Effectiveness of platelet-rich plasma as an adjunctive material to bone graft: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical trials. *Int J Oral Maxillofac Surg* **2016**; 45(8): 1027-34.
- Pourmoussa A, et al. An update and review of cell-based wound dressings and their integration into clinical practice. *Ann Transl Med* **2016**; 4(23): 457.
- Rodik T, McDermott B. Platelet-Rich Plasma Compared With Other Common Injection Therapies in the Treatment of Chronic Lateral Epicondylitis. *J Sport Rehabil* **2016**; 25(1): 77-82.
- Roffi A, et al. Platelet-rich plasma for the treatment of bone defects: from pre-clinical rationale to evidence in the clinical practice. A systematic review. *Int Orthop* **2017**; 41(2): 221-237.
- Rosello-camps A, et al. Platelet-rich plasma for periodontal re generation in the treatment of intrabony defects: a meta-analysis on prospective clinical trials. *Oral Surg oral Med Oral Pathol Oral radiol* **2015**; 120(5): 562-74.
- Saad Setta H, et al. Platelet-rich plasma versus platelet-poor plasma in the management of chronic diabetic foot ulcers: a comparative study. *Int Wound J* **2011**; 8(3): 307-12.
- Sadabad HN, et al. Efficacy of Platelet-Rich Plasma versus Hyaluronic Acid for treatment of Knee Osteoarthritis: A systematic review and meta-analysis. *Electronic Physician* **2016**; 8(3): 2115-22.
- Sadoghi P, et al. The role of platelets in the treatment of Achilles tendon injuries. *J Orthop Res.* **2013**; 31(1): 111-8.

 Dipartimento per la Salute e il Mercato
 Regione Abruzzo


- Saltzman BM, et al. Does the Use of Platelet-Rich Plasma at the Time of Surgery Improve Clinical Outcomes in Arthroscopic Rotator Cuff Repair When Compared With Control Cohorts? A Systematic Review of Meta-analyses. *Arthroscopy* **2016**; 32(5): 906-18.
- Sclafani AP, Azzi J. Platelet Preparations for Use in Facial Rejuvenation and Wound Healing: A Critical Review of Current Literature. *Aesthetic Plast Surg* **2015**; 39(4): 495-505.
- Shen L, et al. The temporal effect of platelet-rich plasma on pain and physical function in the treatment of knee osteoarthritis: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Journal of Orthopaedic Surgery and Research* **2017**; 12:16.
- Simonpieri A, et al. Current knowledge and perspectives for the use of platelet-rich plasma (PRP) and platelet-rich fibrin (PRF) in oral and maxillofacial surgery part 2: Bone graft, implant and reconstructive surgery. *Current Pharm Biotechnol* **2012**; 13(7): 1207-30.
- Soni NG, Jeng BH. Blood-derived topical therapy for ocular surface disease. *Br J Ophthalmol* **2016**; 100(1): 22-7.
- Taylor DW, et al. A systematic review of the use of platelet-rich plasma in sports medicine as a new treatment for tendon and ligament injuries. *Clin J Sport Med* **2011**; 21(4): 344-52.
- Tuakli-Wosornu YA, et al. Lumbar Intradiskal Platelet-Rich Plasma (PRP) Injections: A Prospective, Double-Blind, Randomized Controlled Study. *PM R*. **2016**; 8(1):1-10; quiz 10.
- Van der Meer PF, et al. Quality Standards, Safety and Efficacy of Blood-Derived Serum Eye Drops: A Review. *Transfus Apher Sci* **2016**; 54 (1): 164-167.
- Vannini F, et al. Platelet-rich plasma for foot and ankle pathologies: a systematic review. *Foot Ankle Surg* **2014**; 20(1): 2-9.
- Vavken P, et al. Platelet-Rich Plasma Reduces Retear Rates After Arthroscopic Repair of Small- and Medium-Sized Rotator Cuff Tears but Is Not Cost-Effective. *Am J Sports Med* **2015**; 43(12): 3071-6.
- Villela DL, Santos VL. Evidence on the use of platelet-rich plasma for diabetic ulcer: a systematic review. *Growth Factors* **2010**; 28(2):111-6.
- Wang L, Gu Z, Gao C. Platelet-rich plasma for treating acute wounds: a meta-analysis. *Zhonghua Yi Xue Za Zhi* **2014**; 94(28):2169-74.
- Wang SZ, et al. Enhancing intervertebral disc repair and regeneration through biology: platelet-rich plasma as an alternative strategy. *Arthritis Res Ther* **2013**; 15(5): 220.
- Wang SZ, et al. Growth factors and platelet-rich plasma: promising biological strategies for early intervertebral disc degeneration. *Int Orthop* **2015**; 39(5): 927-34.
- Warth RJ, et al. Clinical and structural outcomes after arthroscopic repair of full-thickness rotator cuff tears with and without platelet-rich product supplementation: a meta-analysis and meta-regression. *Arthroscopy* **2015**; 31(2): 306-20.
- Yang J, et al. Can patients get better clinical outcomes by using PRP in rotator cuff repair: a meta-analysis of randomized controlled trials. *J Sports Med Phys Fitness* **2016**; 56(11):1359-67.
- Zhang Q, et al. Are platelet-rich products necessary during the arthroscopic repair of full-thickness rotator cuff tears: a meta-analysis. *PLoS One* **2013**; 8(7): e69731.



Allegato 5**Disciplina dei rapporti tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate e non accreditate, prive di servizio trasfusionale: documento tecnico recante modalità e la tipologia di approvvigionamento di prodotti e servizi.**

Ai sensi del punto 8 dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano concernente "Schema tipo di convenzione tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate e non accreditate, prive di servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale - (Rep. atti n. 85 /CSR del 25 maggio 2017)", nel presente allegato vengono riportate le modalità e le tipologie di approvvigionamento di prodotti e servizi (diretto, con Frigoemoteca per l'emergenza, con Frigoemoteca automatizzata) e individuate di conseguenza le Aziende sanitarie sedi di Servizio trasfusionale di riferimento per la stipula delle convenzioni con le Strutture sanitarie prive di Servizio Trasfusionale.

Azienda Sanitaria territorialmente competente	Struttura sanitaria convenzionata priva di Servizio Trasfusionale	Servizio trasfusionale di riferimento	Modalità e tipologia di approvvigionamento
Giunta Regionale d'Abruzzo ASL 1 L'AQUILA	Casa di Cura privata Di Lorenzo (Via Vittorio Veneto, 37, 67051 Avezzano AQ)	ST AVEZZANO	Diretto Con Frigoemoteca
	Casa di Cura INI-Canistro, 67050 Cotardo AQ	ST AVEZZANO	Diretto Con Frigoemoteca
	Clinica L'Immacolata (Via Santa Cecilia, 14, 67043 Celano AQ)	ST AVEZZANO	Diretto Con Frigoemoteca
	Nova Salus (Via Roma, 75, 67059 Trasacco AQ)	ST AVEZZANO	Diretto
	Casa di Cura San Raffaele (Viale dell'Agricoltura, 67039 Sulmona AQ)	ST SULMONA	Diretto
	Casa di cura Villa Letizia (Strada Statale 80, 25/b, 67100 Preturo AQ)	ST L'AQUILA	Diretto Con Frigoemoteca



ASL 2 CHIETI	Clinica Spatocco (Casa di cura privata, Viale Giovanni Amendola, 93, 66100 Chieti CH)	ST CHIETI	Diretto
			Con Frigoemoteca
	Villa Pini d'Abruzzo (Casa di cura privata, Via dei Frentani, 228, 66100 Chieti CH)	ST CHIETI	Diretto
			Con Frigoemoteca
	San Francesco - Fondazione Padre Albero Mileno Onlus - Via Dalmazia, 116 Vasto , CH	ST CHIETI	Diretto
ASL 3 PESCARA	Casa di Cura Pierangeli (Piazza Luigi Pierangeli, 1, 65124 Pescara PE)	ST PESCARA	Diretto
			Con Frigoemoteca
	Casa di Cura Villa Serena (Via Leonardo Petruzzi, 15, 65013 Fonte Umano-San Martino Alta PE)	ST PESCARA	Diretto
			Con Frigoemoteca
ASL 4 TERAMO	/	/	/



DELIBERAZIONE 28.01.2020, N. 43

Programma di autosufficienza regionale del sangue e dei suoi prodotti anno 2020 - Documento di programmazione, monitoraggio e controllo delle attività associative e di raccolta**GIUNTA REGIONALE**Seduta in data**28 gen. 2020**..... Deliberazione N. **43**.....**OMISSIS****OGGETTO**

PROGRAMMA DI AUTOSUFFICIENZA REGIONALE DEL SANGUE E DEI SUOI PRODOTTI ANNO 2020 - DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ASSOCIATIVE E DI RACCOLTA

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati" che all'art. 11, comma 1 (Principi generali sulla programmazione sanitaria in materia di attività trasfusionali) stabilisce che "*In considerazione del fatto che l'autosufficienza di sangue e derivati costituisce un interesse nazionale sovraregionale e sovraziendale non frazionabile per il cui raggiungimento è richiesto il concorso delle regioni e delle aziende sanitarie, la presente legge definisce alcuni principi generali di programmazione sanitaria atti a favorire l'armonizzazione della legislazione in materia di attività trasfusionali*".

VISTO l'art 11, comma 2 della legge 219/05 che, in attuazione dei principi generali sanciti al citato comma 1), stabilisce che a livello regionale e "*viene definito annualmente il programma di autosufficienza regionale, individuando i consumi storici, il fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari, le risorse, i criteri di finanziamento del sistema, le modalità di compensazione intraregionale ed interregionale ed i livelli di importazione ed esportazione eventualmente necessari*" e "*sono attivati programmi di monitoraggio e controllo sui consumi di sangue e dei suoi prodotti e sulla relativa spesa sanitaria*";

VISTA l'articolo 6, comma 1, lettera c) della citata legge n. 219/05, che stabilisce che "Con uno o più accordi sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento

e Bolzano, venga promossa la individuazione da parte delle Regioni, in base alla propria programmazione, delle strutture e degli strumenti necessari per garantire un coordinamento intraregionale ed interregionale delle attività trasfusionali, dei flussi di scambio e di compensazione, nonché il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi in relazione alle finalità di cui all'articolo 1 ed ai principi generali di cui all'articolo 11 della medesima legge”;

VISTO l'Accordo n. 206/CSR del 13 ottobre 2011 sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) della legge 21 ottobre 2005, n. 219, sul documento relativo a “Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali”;

RICHIAMATO il decreto del Commissario ad Acta n. 04 del 28 gennaio 2013 con il quale è stato recepito il citato Accordo Stato/Regioni n. 206/CSR del 13 ottobre 2011 ed è stato istituito, presso l'Azienda USL di Lanciano-Vasto-Chieti, il Centro Regionale Sangue – Servizio Trasfusionale Territoriale, quale struttura trasfusionale a valenza regionale con sede presso il P.O. di Vasto;

DATO ATTO che il predetto Centro Regionale Sangue (di seguito denominato CRS) svolge le funzioni previste dal citato Accordo Stato/Regioni n. 206/CSR del 13 ottobre 2011, garantendo lo svolgimento delle attività di supporto alla programmazione regionale in materia di attività trasfusionali e di coordinamento e controllo tecnico-scientifico della rete trasfusionale regionale, in sinergia con il Centro Nazionale Sangue (CNS) e secondo le direttive da esso assunte;

DATO ATTO che al punto 6.1 dell'allegato A) del citato Accordo Stato/Regioni n. 206/CSR del 13 ottobre 2011 è stato stabilito che “Ogni anno, con modalità e tempi da condividere con il Centro Nazionale Sangue, il CRS definisce il programma per l'autosufficienza regionale del sangue e dei suoi prodotti, di concerto con i rappresentanti delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue riconosciute a livello regionale e con i rappresentanti dei professionisti e delle direzioni delle aziende presso cui operano le strutture trasfusionali”;

RICHIAMATA la Legge Regionale 18 dicembre 2012, n. 64 recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/54/CE, 2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE, 2009/54/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE, 2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE, 2010/84/UE, 2006/123/CE e dei regolamenti (CE) 1071/2009 E 1857/2006.” (Legge europea regionale 2012) ed in particolare l'art. 84 intitolato “Programmazione annuale per l'autosufficienza regionale” che, al comma 1 dispone espressamente che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 14 della legge 219/2005 ed in base alle indicazioni fornite dal CRS, la Giunta regionale definisce “il programma annuale di autosufficienza regionale, che individua i consumi storici, il fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari, le risorse, i criteri di finanziamento del sistema, le modalità organizzative ed i riferimenti tariffari, i livelli di importazione ed esportazione eventualmente necessari”;

RICHIAMATO altresì il Decreto del Commissario ad Acta n. 77 del 18 luglio 2016 con il quale è stato recepito l'Accordo Stato/Regioni del 14 aprile 2016 (Rep. atti n. 61/CSR) recante “Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato/Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue”.

VISTA la DGR n. 107 del 14 marzo 2017 recante all'oggetto “Revisione e aggiornamento della Convenzione tra Regione Abruzzo e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, ai sensi dell'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (Rep. atti n. 61/CSR)”.

VISTA la DGR n. 155 del 06/04/2017 recante all'oggetto “Disciplina dei rapporti tra l'Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI) e la Regione Abruzzo per la partecipazione alle attività trasfusionali nel triennio 2017-19.”

VISTA la nota del Centro Regionale Sangue prot. 5/2020 del 10 gennaio 2020 – acquisita agli atti del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale – Innovazione e Appropriatezza in data 14 gennaio 2020 con prot. 0008208/20 – (**allegato 1** – parte integrante e sostanziale del presente atto) con cui vengono

inviati i documenti predisposti di concerto con i rappresentanti delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e della CRI riconosciute a livello regionale e con i Direttori delle strutture trasfusionali delle aziende sanitarie, di seguito indicati:

- "Programma per l'autosufficienza regionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2020" (**allegato 1** – parte integrante e sostanziale della citata nota del Centro Regionale Sangue prot. 5/2020 del 10 gennaio 2020);
- "Programmazione, monitoraggio e controllo delle attività associative e di raccolta" (**allegato 2** – parte integrante e sostanziale della citata nota del Centro Regionale Sangue prot. 5/2020 del 10 gennaio 2020);

CONSIDERATO che, obiettivo prioritario del Sistema Trasfusionale è garantire l'autosufficienza regionale di sangue, di emocomponenti e di plasmaderivati per le strutture sanitarie pubbliche e private attraverso la donazione volontaria e non remunerata, con il contributo fondamentale delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue. L'autosufficienza di sangue costituisce un adempimento regionale obbligatorio, ai fini dell'erogazione delle prestazioni ricomprese nei LEA e, pertanto, sottoposto ad azione di monitoraggio attraverso il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in condizioni di appropriatezza ed efficacia nell'utilizzo delle risorse, di cui all'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;

CONSIDERATO che, ai fini dell'obiettivo dell'autosufficienza nazionale del plasma e dei medicinali emoderivati ed in coerenza con l'attuale quadro normativo del sistema della produzione di medicinali emoderivati da plasma nazionale, delineatosi a seguito dei decreti attuativi della legge n. 219/2005, e' stato emanato, con decreto 2 dicembre 2016, il primo Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati, con il quale nello stabilire gli obiettivi strategici da perseguire nel quinquennio 2016-2020, e' stato previsto che questi fossero declinati annualmente dal Centro nazionale sangue per ogni singola regione o provincia autonoma nell'ambito del Programma di autosufficienza nazionale di cui all'art. 14, comma 2, della legge n. 219 del 2005 e sottoposti a monitoraggio, sulla base degli indicatori previsti, da parte del Centro nazionale medesimo;

PRESO ATTO che - sulla base delle indicazioni fornite dal Centro Nazionale Sangue e dalle strutture regionali di coordinamento - il predetto Programma di Autosufficienza Nazionale attraverso la valutazione dei consumi e di fabbisogni, definisce i livelli di produzione necessari, le risorse, i criteri di finanziamento del sistema, le modalità organizzative, i riferimenti tariffari per la compensazione tra le regioni, i livelli di importazione ed esportazione eventualmente necessari (l.219/2005,art.14, comma 2);

RICHIAMATO il Decreto 31 luglio 2019 recante "Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2019. (19A06135) (GU Serie Generale n.233 del 04-10-2019);

RICHIAMATA la DGR n. 728 del 25.11.2019 recante "Indirizzi regionali per la redazione degli strumenti di programmazione delle Aziende Sanitarie regionali per il triennio 2020-2022";

DATO ATTO che gli indirizzi per la redazione dei Piani Strategici delle Aziende Sanitarie in materia di attività trasfusionali prevedono, tra l'altro, espressamente che "...Le Aziende Sanitarie debbono prevedere per il triennio 2020/22 interventi volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Programma regionale annuale per l'autosufficienza di emocomponenti e farmaci plasmaderivati...";

RICHIAMATO altresì il Decreto 12 marzo 2019 del Ministero della salute recante "Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria" entrato in vigore il 1^a gennaio 2020;

DATO ATTO che:

- il sistema di garanzia di cui al citato Decreto si articola attraverso un insieme di indicatori relativi ai tre macro-livelli di assistenza (prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale, assistenza ospedaliera), ai singoli LEA ad essi afferenti e ai percorsi diagnostico- terapeutico assistenziali che riguardano più livelli di assistenza;
- relativamente alle Attività trasfusionali viene genericamente indicata l'autosufficienza emocomponenti driver - globuli rossi, GR e autosufficienza di emoderivati - immunoglobuline, Fattore VIII, Fattore IX, albumina, che verrà misurata attraverso indicatori (a rotazione) da definire che misurano sia la

capacità di garantire i prodotti "drivers" (globuli rossi) e il plasma da destinare alla lavorazione industriale adeguata a garantire la produzione di farmaci plasmaderivati rispondenti ai fabbisogni effettivi, che l'ottimizzazione dell'impiego della risorsa sangue, con riduzione del ricorso alla trasfusione allogena e all'autotrasfusione, come misure del grado di implementazione di programmi di Patient Blood Management (PBM) e gestione scorte di emocomponenti.

RITENUTO al fine di perseguire a livello regionale e aziendale l'obiettivo del raggiungimento dell'autosufficienza del sangue e degli emoderivati, di dover approvare i documenti predisposti di concerto con i rappresentanti delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e della CRI riconosciute a livello regionale e con i Direttori delle strutture trasfusionali delle aziende sanitarie, recanti:

- "Programma per l'autosufficienza regionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2020" (**allegato 1** – parte integrante e sostanziale della citata nota del Centro Regionale Sangue prot. 5/2020 del 10 gennaio 2020);
- "Programmazione, monitoraggio e controllo delle attività associative e di raccolta" (**allegato 2** – parte integrante e sostanziale della citata nota del Centro Regionale Sangue prot. 5/2020 del 10 gennaio 2020);

DATO ATTO che il Programma per l'autosufficienza regionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2020 è strutturato come di seguito:

1. PROGRAMMAZIONE AUTOSUFFICIENZA GLOBULI ROSSI – ANNO 2020
 - 1.1. Trend generale autosufficienza globuli rossi nella Regione Abruzzo
 - 1.2. Programma Autosufficienza globuli rossi anno 2019: verifica obiettivi programmati e indicatori LEA
 - 1.3. Programmazione autosufficienza globuli rossi: anno 2020
 - 1.4. Monitoraggio degli obiettivi di programmazione: anno 2020
 - 1.5. Stima valorizzazione economica della produzione di globuli rossi e delle compensazioni anno 2019
 - 1.6. Valorizzazione economica programmazione produzione di globuli rossi e delle compensazioni extra regionale anno 2020
2. PROGRAMMAZIONE AUTOSUFFICIENZA PLASMA E MEDICINALI PLASMADERIVATI (MPD)
 - 2.1. Domanda regionale dei principali MPD e plasma per uso clinico
 - 2.2. Obiettivi produzione plasma uso industriale 2019: dati del monitoraggio e verifica degli indicatori LEA
 - 2.3. Programmazione produzione plasma uso industriale: anno 2020
 - 2.4. Monitoraggio obiettivi della produzione plasma uso industriale: programmazione anno 2020
 - 2.5. Piano di distribuzione dei farmaci plasmaderivati prodotti in "conto lavorazione": anno 2020
 - 2.6. Valorizzazione economica della produzione programmata di plasma per uso industriale: anno 2020
 - 2.7. Valorizzazione economica produzione e distribuzione programmata di MPD in "conto lavorazione": anno 2020
 - 2.8. Vantaggi economici derivanti dall'applicazione della nuova convenzione
 - 2.9. Considerazioni in merito all'autosufficienza regionale e aziendale dei farmaci MPD

DATO ATTO altresì che il Documento di programmazione, monitoraggio e controllo delle attività di donazione e raccolta del sangue e degli emocomponenti per l'anno 2020 esplicita e definisce quanto di seguito:

- 1) Programmazione delle attività di donazione e raccolta;
- 2) Definizione obiettivi di programmazione economico-finanziaria;
- 3) Programmazione delle attività delle Associazioni e criteri di utilizzo delle risorse assegnate;
- 4) Attività di monitoraggio trimestrale del documento di programmazione;
- 5) Attività di controllo;
- 6) Modifiche del documento di programmazione;

PRECISATO che gli interventi organizzativi prioritari e le azioni di miglioramento che le Aziende Sanitarie ed i Servizi Trasfusionali, con il coordinamento del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale – Innovazione e Appropriatazza del Dipartimento Sanità e del Centro Regionale Sangue, dovranno garantire al fine di sostenere il raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza previsti dal Programma per l'autosufficienza regionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2020 sono i seguenti:

- ✓ Recepimento e attuazione a livello aziendale delle Convenzioni stipulate dalla Regione Abruzzo con le Organizzazioni di donatori di sangue;

- ✓ Miglioramento delle prassi per il reclutamento e la fidelizzazione dei donatori;
- ✓ Riorganizzazione complessiva delle attività di chiamata dei donatori, raccolta, lavorazione e qualificazione biologica nelle strutture trasfusionali e associative, finalizzata a garantire un ampliamento e una maggiore flessibilità dell'orario e dei giorni di accesso dei donatori. La riorganizzazione potrà prevedere per il personale dei Servizi Trasfusionali anche la possibilità di turni aggiuntivi pomeridiani e domenicali ed essere sostenuta dall'applicazione di adeguati strumenti di flessibilità e retribuzione integrativa, così come previsti per l'organizzazione del lavoro dalla vigente normativa contrattuale definita a livello nazionale e dalla contrattazione di secondo livello;
- ✓ Miglioramento della gestione delle scorte;
- ✓ Miglioramento dell'appropriatezza dei consumi di emocomponenti e medicinali plasmaderivati;
- ✓ Implementazione dei programmi di PBM (Patient Blood Management);
- ✓ Ammodernamento del parco tecnologico;
- ✓ Supporto alla funzionalità delle Reti di Medicina trasfusionale ed in particolare dei Poli di lavorazione e qualificazione biologica, attraverso la realizzazione di adeguati sistemi infrastrutturali integrati definiti su base aziendale e regionale (reti e sistemi informatici, programmi di telemedicina, trasporti, etc.);
- ✓ Integrazione bidirezionale dei sistemi informatici dei Servizi Trasfusionali e delle Aziende Sanitarie con quelli delle Organizzazioni dei Donatori di Sangue;

DATO ATTO che il presente atto non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

VISTA la L.R. n.77/1999 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che:

- il Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale – Innovazione e Appropriately competente nelle materie trattate nel presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in calce;
- il Direttore del Dipartimento Sanità, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base del parere favorevole di cui al precedente punto 1, attesta che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

**per le motivazioni specificate in premessa,
che qui si intendono integralmente trascritte e approvate**

1. di prendere atto della nota del Centro Regionale Sangue prot. 5/2020 del 10 gennaio 2020 – acquisita agli atti del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale – Innovazione e Appropriately DPF003 in data 14 gennaio 2020 con prot. 0008208/20 – (**allegato A** – parte integrante e sostanziale del presente atto) con cui, in applicazione dell'art. 64 della L.R. 64/2012, sono stati inviati i documenti di seguito indicati: “Programma per l'autosufficienza regionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2020” e “Programmazione, monitoraggio e controllo delle attività associative e di raccolta”
2. di approvare i documenti di cui al punto precedente, predisposti di concerto con i rappresentanti delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e della CRI riconosciute a livello regionale e con i Direttori delle strutture trasfusionali delle aziende sanitarie, recanti:
 - “Programma per l'autosufficienza regionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2020” (**allegato 1** – parte integrante e sostanziale della citata nota del Centro Regionale Sangue prot. 5/2020 del 10 gennaio 2020);
 - “Programmazione, monitoraggio e controllo delle attività associative e di raccolta” (**allegato 2** – parte integrante e sostanziale della citata nota del Centro Regionale Sangue prot. 5/2020 del 10 gennaio 2020);
3. di dare mandato al Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale – Innovazione e Appropriately DPF003 del Dipartimento Sanità e al Direttore del Centro Regionale Sangue di provvedere, per quanto rispettivamente di competenza, a tutti gli adempimenti necessari ai fini

dell'attuazione del presente provvedimento e di svolgere attività di vigilanza in merito al rispetto degli obiettivi assegnati alle Aziende Sanitarie, ai Servizi Trasfusionali e alle Organizzazioni di donatori di sangue convenzionate;

4. di trasmettere il presente provvedimento per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza alle Aziende Sanitarie, al Centro Regionale Sangue, al Centro nazionale Sangue ai direttori dei Servizi Trasfusionali, alle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e alla Croce Rossa Italiana;
5. di dare atto che il presente atto non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
6. di trasmettere il presente atto al Tavolo di monitoraggio del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale, costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la dovuta validazione;
7. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Allegato A



REGIONE ABRUZZO
CENTRO REGIONALE SANGUE
Direttore: Dott. Pasquale Colamartino

Vasto, li 10/01/2020

Prot. n. 5/2020

Dott.ssa Stefania Melena

Dirigente Servizio Assistenza Farmaceutica e
Trasfusionale - Innovazione e Appropriatezza
Dipartimento Sanità
Regione Abruzzo

Oggetto: Nota trasmissione Programma di Autosufficienza Regionale 2020 e Documento di Programmazione Attività Associative e di Raccolta

Gent.le Dott.ssa Melena,

con la presente si trasmettono i seguenti documenti:

1. Programma di Autosufficienza regionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2020;
2. Documento di Programmazione, Monitoraggio e Controllo delle Attività Associative e di Raccolta anno 2020.

Cordiali saluti

Pasquale Colamartino



Stampa Analitica Archiflow

Archivio	PROTOCOLLO UNICO RA	Tipo Documento	Posta in arrivo
Numero protocollo	0008208/20	Protocollo mittente	
Data protocollo	14-01-2020	Data protocollo mittente	
Numero di pagine	0	Progressivo assoluto	2878671

Tipologia spedizione

CONSEGNATA A MANO

Numero raccomandata

Data visto arrivare

Ora arrivo

Mittente

CENTRO REGIONALE SANGUE

Tag Oggetto

Oggetto

NOTA TRASMISSIONE PROGRAMMA AUTOSUFFICIENZA REGIONALE 2020 E DOCUMENTO PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ ASSOCIATIVE E DI RACCOLTA

Servizio destinatario

DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA, ATTIVITÀ TRASFUSIONALI E TRAPIANTI INNOVAZIONE E APPROPRIATEZZA

Annotazioni

Utenti

Mario Di Blasio

Uffici

PRT001001 Ufficio protocollo
PRT001001 Responsabile ufficio

Gruppi

Utenti cc

Uffici cc

Gruppi cc

Anagrafica

Impronta Documento

Allegato 1



PROGRAMMA REGIONALE AUTOSUFFICIENZA DI GLOBULI ROSSI E MEDICINALI
PLASMADERIVATI
ANNO 2020

Giunta Regionale d'Abruzzo

Centro Regionale Sangue Abruzzo
Direttore: Dr. Pasquale Colamartino

Programma regionale autosufficienza anno 2020 - Regione Abruzzo

1.	PROGRAMMAZIONE AUTOSUFFICIENZA GLOBULI ROSSI – ANNO 2020	3
1.1.	Trend generale autosufficienza globuli rossi nella Regione Abruzzo	3
1.2.	Programma Autosufficienza globuli rossi anno 2019: verifica obiettivi programmati e indicatori LEA	4
1.3.	Programmazione autosufficienza globuli rossi: anno 2020	6
1.4.	Monitoraggio degli obiettivi di programmazione: anno 2020	7
1.5.	Stima valorizzazione economica della produzione di globuli rossi e delle compensazioni anno 2019	8
1.6.	Valorizzazione economica programmazione produzione di globuli rossi e delle compensazioni extra regionale anno 2020	9
2.	PROGRAMMAZIONE AUTOSUFFICIENZA PLASMA E MEDICINALI PLASMADERIVATI (MPD)	10
2.1.	Domanda regionale dei principali MPD e plasma per uso clinico	10
2.2.	Obiettivi produzione plasma uso industriale 2019: dati del monitoraggio e verifica degli indicatori LEA	12
2.3.	Programmazione produzione plasma uso industriale: anno 2020	12
2.4.	Monitoraggio obiettivi della produzione plasma uso industriale: programmazione anno 2020	14
2.5.	Piano di distribuzione dei farmaci plasmaderivati prodotti in “conto lavorazione”: anno 2020	15
2.6.	Valorizzazione economica della produzione programmata di plasma per uso industriale: anno 2020	16
2.7.	Valorizzazione economica produzione e distribuzione programmata di MPD in “conto lavorazione”: anno 2020	17
2.8.	Vantaggi economici derivanti dall’applicazione della nuova convenzione	18
2.9.	Considerazioni in merito all’autosufficienza regionale e aziendale per i farmaci MPD	20
3.	Interventi organizzativi e azioni di miglioramento.....	22

Programma regionale autosufficienza anno 2020 - Regione Abruzzo

1. PROGRAMMAZIONE AUTOSUFFICIENZA GLOBULI ROSSI – ANNO 2020

I prodotti strategici per la programmazione dell'autosufficienza nazionale e regionale sono rappresentati dai globuli rossi (GR), emocomponenti a maggiore utilizzo clinico, e dal plasma destinato al frazionamento industriale per la produzione di medicinali plasmaderivati (MPD).

Nel periodo 2013-2019, il Sistema trasfusionale italiano ha complessivamente garantito l'autosufficienza nazionale per tutti gli emocomponenti labili ad uso clinico, così come indicato dall'ultimo "Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti anno 2019" emanato con Decreto Ministeriale del 31 Luglio 2019. È però tuttavia confermata una rilevante carenza strutturale di GR nelle Regioni Lazio e Sardegna, che sono state supportate dalle Regioni a media o elevata capacità di produzione aggiuntiva rispetto al fabbisogno interno. In questo contesto Abruzzo, Campania, Toscana e Sicilia hanno registrato un minor bisogno della compensazione inter-regionale.

1.1. Trend generale autosufficienza globuli rossi nella Regione Abruzzo

Nel periodo 2010-2014 il Sistema trasfusionale regionale è stato sostanzialmente in grado di garantire gli obiettivi di autosufficienza regionale. A partire dall'anno 2015 e fino a tutto il 2017 si è invece registrata una inversione del trend dell'autosufficienza regionale legata ad un crescente squilibrio tra produzione e consumo di globuli rossi (grafico 1). Il trend negativo è confermato anche dal progressivo calo del numero dei donatori (grafico 2) e delle procedure di raccolta di sangue intero e di aferesi (grafico 3). In questo contesto, al fine di mantenere in equilibrio il sistema, è stato necessario ricorrere a forniture programmate e non programmate da altre regioni.

Grafico 1: Andamento Produzione, Consumo e globuli rossi Trasfuse 2009 - proiezione 2020




Grafico 2: Trend numero donatori 2012 - 2018





Grafico 3: Procedure di raccolta 2014-2018: Regione



I dati per il 2019, riportati in dettaglio nel successivo paragrafo 1.2, confermano il valore negativo dell'autosufficienza regionale che, se non contrastato con adeguati interventi di programmazione e di carattere organizzativo e sociale, rischia di generare nella nostra regione una carenza di carattere strutturale che comporterebbe un serio rischio per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza e per la cura dei pazienti.

Programma regionale autosufficienza anno 2020 - Regione Abruzzo


1.2. Programma Autosufficienza globuli rossi anno 2019: verifica obiettivi programmati e indicatori LEA

Produzione e consumo

Il grafico in Fig. 1 mostra l'andamento storico della produzione e consumo di globuli rossi della regione Abruzzo. Per il 2019 sono riportate le stime di chiusura per la produzione e il consumo (calcolate come somma tra il consuntivo Gennaio-Ottobre e i valori di Novembre-Dicembre dell'anno 2018) e gli obiettivi di produzione e consumo definiti in sede di programmazione.

Fig. 1. Grafico andamento produzione e consumo regione Abruzzo (Fonte: elaborazione dati CRS).

Programmazione e monitoraggio produzione e consumo globuli rossi anno 2019



Nella Tab. 1 sono riportati i dati consuntivi di produzione e consumo per il 2018 e la stima 2019 con il relativo confronto; in particolare per il consumo si evidenziano l'aumento (+5,4%) per la ASL 201 e la diminuzione (-4,0%) per la ASL 202.

Tab. 1. Confronto consuntivo anno 2018 e stima anno 2019 produzione e consumo Fonte: elaborazione dati CRS.

Regione d'Abruzzo	Unità prodotte				Unità consumate			
	Anno 2018 (A)	Stima Anno 2019 (B)	Δ unità (B-A)	Δ% (B-A)	Anno 2018 (C)	Stima Anno 2019 (D)	Δ unità (D-C)	Δ% (D-C)
ASL 201	11.406	11.651	245	2,1%	11.867	12.502	635	5,4%
ASL 202	16.864	16.994	130	0,8%	18.423	17.689	-734	-4,0%
ASL 203	15.411	15.298	-113	-0,7%	15.591	15.314	-277	-1,8%
ASL 204	10.049	10.345	296	2,9%	10.309	10.367	58	0,6%
Totale	53.730	54.288	558	1,0%	56.190	55.872	-318	-0,6%

I risultati dettagliati della programmazione regionale per l'autosufficienza di globuli rossi - anno 2019 sono riportati nella Tab. 2, che evidenzia gli scostamenti tra gli obiettivi programmati e i dati stimati di produzione e consumo per l'anno 2019.

Tab. 2. Monitoraggio obiettivi con scostamento rispetto al consuntivo stimato 2019*. Fonte: elaborazione dati da report mensili CRS.

Anno 2019	Unità prodotte				Unità consumate			
	Programmato (A)	Consuntivo* (B)	Δ unità (B-A)	Δ% (B-A)	Programmato (C)	Consuntivo* (D)	Δ unità (D-C)	Δ% (D-C)
ASL 201	11.642	11.651	9	0,1%	11.927	12.502	575	4,8%
ASL 202	17.213	16.994	-219	-1,3%	18.520	17.689	-831	-4,5%
ASL 203	15.576	15.298	-278	-1,8%	15.592	15.314	-278	-1,8%
ASL 204	10.257	10.345	88	0,9%	10.361	10.367	6	0,1%
Totale	54.688	54.288	-400	-0,7%	56.401	55.872	-529	-0,9%

Programma regionale autosufficienza anno 2020 - Regione Abruzzo

Per l'anno 2019 il Tavolo di Monitoraggio LEA ha individuato come obiettivo per le attività trasfusionali un range di variazione percentuale massima del $\pm 3\%$ tra il programmato nel programma annuale di autosufficienza e il rilevato relativamente alla produzione e al consumo di globuli rossi. La Regione è considerata adempiente qualora il valore attestato dal CNS sia compreso nel range di variazione percentuale massima del $\pm 3\%$. La verifica degli indicatori LEA come sopra definiti evidenzia i seguenti risultati di maggior rilievo, calcolati sul consuntivo stimato per l'anno 2019:

- Il numero delle unità di globuli rossi prodotti si mantiene all'interno dell'obiettivo definito dal Tavolo di Monitoraggio LEA registrando uno scostamento del -0,7% (-400 unità) rispetto al valore programmato;
- Il numero di globuli rossi consumati si mantiene all'interno dell'obiettivo definito dal Tavolo di Monitoraggio LEA registrando uno scostamento del -0,9% (-529 unità) rispetto al valore programmato.

I minimi scostamenti percentuali, se confermati in fase di consuntivazione dati, soddisfano perfettamente gli obiettivi LEA e sono dimostrazione di una corretta analisi dei principali trend regionali e aziendali.

Unità eliminate

I dati relativi agli scarti evidenziano uno scostamento molto contenuto tra gli obiettivi programmati e i dati consuntivi per il 2019. In particolare, il dato relativo alla percentuale di scarti per scadenza rispetto al numero complessivo delle unità prodotte, pone la Regione Abruzzo tra quelle più virtuose in Italia. I dati relativi agli scarti evidenziano il netto miglioramento avvenuto in tutte le strutture trasfusionali dei processi di lavorazione e conservazione degli emocomponenti, nonché della gestione delle scorte. I dati complessivi e quelli disaggregati relativi agli scarti per scadenza, cause tecniche, cause sanitarie, sono riportati nelle successive tabelle da 3 a 6.

Tab. 3. Dettaglio scarti per scadenza. Fonte: elaborazione dati da report mensili CRS.

Scarti per scadenza [unità]					
	Stima Produzione 2019	Scarti Programmati (A)	Stima Scarti 2019 (B)	Δ (B-A)	% scarti rispetto a stima prod.ne
ASL 201	11.651	117	115	-2	1,0%
ASL 202	16.994	87	138	51	0,8%
ASL 203	15.298	31	13	-18	0,1%
ASL 204	10.345	62	71	9	0,7%
Totale	54.288	298	337	39	0,6%

Tab. 4. Dettaglio scarti per cause tecniche. Fonte: elaborazione dati da report mensili CRS.

Scarti per cause tecniche [unità]					
	Stima Produzione 2019	Scarti Programmati (A)	Stima Scarti 2019 (B)	Δ (B-A)	% scarti rispetto a consuntivo prod.ne
ASL 201	11.698	82	109	27	0,9%
ASL 202	16.997	70	104	34	0,6%
ASL 203	15.363	204	71	-133	0,5%
ASL 204	10.264	104	271	167	2,6%
Totale	54.322	461	556	95	1,0%

Tab. 5. Dettaglio scarti per cause sanitarie. Fonte: elaborazione dati da report mensili CRS.

Scarti per cause sanitarie [unità]					
	Stima Produzione 2019	Scarti Programmati (A)	Stima Scarti 2019 (B)	Δ (B-A)	% scarti rispetto a consuntivo prod.ne
ASL 201	11.698	82	54	-28	0,5%
ASL 202	16.997	122	114	-8	0,7%
ASL 203	15.363	93	88	-5	0,6%
ASL 204	10.264	31	23	-8	0,2%
Totale Regione	54.322	330	278	-52	0,5%

Tab. 6. Dettaglio scarti totali. Fonte: elaborazione dati da report mensili CRS.

Scarti totali [unità]					
	Stima Produzione 2019	Scarti Programmati (A)	Stima Scarti 2019 (B)	Δ (B-A)	% scarti rispetto a consuntivo prod.ne
ASL 201	11.698	281	278	-3	2,4%
ASL 202	16.997	279	356	77	2,1%
ASL 203	15.363	328	172	-156	1,1%
ASL 204	10.264	197	365	168	3,5%
Totale Regione	54.322	1089	1.171	86	2,2%

Programma regionale autosufficienza anno 2020 - Regione Abruzzo

Movimentazioni intra ed extra regionali

Per l'anno 2019 era stata programmata una importazione extra-regionale di 2.000 unità di GR. Le successive Tab. 7 e Tab. 8 mostrano il dettaglio della movimentazione intra-regionale e le importazioni extra-regionali per l'anno 2019.

Tab. 7. Dettaglio movimentazioni intra-regionali. Fonte: elaborazione dati da report mensili CRS.

Movimentazioni intra-regionali anno 2019 - periodo Gennaio/Ottobre [unità]					
Cessioni					
Acquisizioni	ASL 201	ASL 202	ASL 203	ASL 204	Totale complessivo
ASL 201	0	96	4	43	143
ASL 202	25	0	1	59	85
ASL 203	0	0	0	0	0
ASL 204	69	124	0	0	193
Totale complessivo	94	220	5	102	421

Tab. 8. Dettaglio importazioni extra-regionali. Fonte: elaborazione dati da report mensili CRS.

Movimentazioni extra-regionali: importazioni anno 2019 - periodo Gennaio/Ottobre [unità]					
Acquisizioni					
Cessioni	ASL 201	ASL 202	ASL 203	ASL 204	Totale complessivo
Lombardia	630	846	0	84	1.560
Totale complessivo	630	846	0	84	1.560

1.3. Programmazione autosufficienza globuli rossi: anno 2020**Produzione e consumo**

La programmazione dell'autosufficienza di globuli rossi per l'anno 2020 è stata definita tenuto conto delle potenzialità organizzative e degli obiettivi concordati con i Direttori delle strutture trasfusionali regionali e con le Organizzazioni di donatori di sangue. Nella Tab. 10 sono riportati gli obiettivi di produzione e consumo stimati a livello regionale e per ASL, il bilancio tra produzione e consumo, nonché i dati relativi alla fornitura programmata da parte della Regione Lombardia, che si rende necessaria per mantenere in equilibrio il sistema. Per il consumo viene stimato attraverso uno studio demografico una stabilizzazione regionale (+0,2%). Per quanto riguarda la produzione viene programmato, a livello regionale, un incremento pari al 1,1%, al fine cercare di ridurre il saldo negativo tra produzione e consumo. I dati sono riportati nella Tab. 10

Tab. 9. Indice di produzione e consumo calcolato su 1000 abitanti residenti in Abruzzo. Fonte: elaborazione dati CRS.

ASL	Nr abitanti al 1/2019	Unità prodotte/1000 ab	Unità consumate/1000 ab
ASL 201	299.031	39,0	41,8
ASL 202	385.588	44,1	45,9
ASL 203	318.909	48,0	48,0
ASL 204	308.052	33,6	33,7
Totale Abruzzo	1.311.580	41,4	42,6
Totale Italia	60.359.546	42,3	41,9

Tab. 10. Programmazione autosufficienza aziendale e regionale 2020. Fonte: elaborazione dati da report mensili CRS.

Programmazione autosufficienza regionale - aziendale di globuli rossi: anno 2020 [unità]				
Obiettivo autosufficienza globuli rossi 2020				
	Produzione 2020	Consumo 2020	Bilancio produzione consumo 2020	Importazione programmata extraregione
ASL 201	11.800	12.531	-731	650
ASL 202	17.150	17.730	-580	550
ASL 203	15.450	15.349	101	0
ASL 204	10.500	10.391	109	0
Totale	54.900	56.000	-1100	1.200

Programma regionale autosufficienza anno 2020 - Regione Abruzzo

Tab. 11. Incrementi di produzione rispetto a stima chiusura 2019. Fonte: elaborazione dati CRS.

Programmazione autosufficienza regionale - aziendale di globuli rossi: anno 2020 [unità]				
Incrementi produzione rispetto alla stima 2019				
	Produzione 2019 Stima	Programmazione Produzione 2020	Δ [unità]	Δ% [-]
ASL201	11.651	11.800	149	1,3%
ASL 202	16.994	17.150	156	0,9%
ASL 203	15.298	15.450	152	1,0%
ASL 204	10.345	10.500	155	1,5%
Totale	54.288	54.900	612	1,1%

Tab. 12. Incremento di consumo rispetto a stima chiusura 2019. Fonte: elaborazione dati CRS.

Programmazione autosufficienza regionale - aziendale di globuli rossi: anno 2020 [unità]				
Incrementi consumi rispetto alla stima 2019				
	Consumo 2019 Stima	Consumo 2020 Programmazione	Δ [unità]	Δ% [-]
ASL 201	12.502	12.531	29	0,2%
ASL 202	17.689	17.730	41	0,2%
ASL 203	15.314	15.349	35	0,2%
ASL 204	10.367	10.391	24	0,2%
Totale	55.872	56.000	128	0,2%

In dettaglio, la Tab. 9 mostra gli indici di produzione e consumo calcolato su 1000 abitanti e il confronto con la media nazionale stimata per il 2019.

Unità eliminate

Per quanto concerne la gestione degli scarti di globuli rossi, viene stabilito un obiettivo complessivo uguale o inferiore al 2,0% rispetto alla produzione regionale programmata. Nella Tab. 13 sono riportati gli scarti programmati complessivamente a livello regionale e per singola ASL. Rispetto ai dati 2018 l'obiettivo è quello di migliorare la percentuale di unità eliminate per scadenza per la ASL 1 (riduzione dal 1% al 0,8% in linea con le restanti ASL regionali) e migliorare la percentuale di unità eliminate per cause tecniche per la ASL 4 (riduzione dal 2,6% al 1%), rimanendo costanti le percentuali di scarto totali programmate per la ASL 2 e ASL 3.

Tab. 13. Programmazione scarti aziendale e regionale anno 2020 per tipologia. Fonte: elaborazione dati da report mensili CRS.

Programmazione scarti regionale - aziendale globuli rossi: anno 2020 [unità]							
	Produzione 2020	Scarti per scadenza	Scarti per cause tecniche	Scarti per cause sanitarie	Scarti per controlli qualità	Scarti totali	% scarti rispetto a produzione
ASL 201	11.800	95	71	71	2	238	2,00%
ASL 202	17.150	87	69	121	3	277	1,60%
ASL 203	15.450	31	156	94	3	281	1,80%
ASL 204	10.500	64	106	32	2	202	1,90%
Totale Abruzzo	54.900	277	403	318	10	998	2,00%

1.4. Monitoraggio degli obiettivi di programmazione: anno 2020

In attesa che il Tavolo di Monitoraggio LEA definisca gli obiettivi per l'anno 2020, per il monitoraggio delle attività trasfusionali si è fatto riferimento agli indicatori previsti per l'anno 2019, ovvero ad un range di variazione percentuale massima compresa tra il $\pm 3\%$ tra gli obiettivi programmati e la verifica a consuntivo dei dati di produzione e consumo. Analogamente all'anno precedente, si presenta il monitoraggio degli obiettivi di autosufficienza. Gli obiettivi mensilizzati di raccolta, produzione e consumo di globuli rossi, per singola ASL e a livello regionale, sono riportati nelle successive Tab. 14-15-16.

Le stime mensili sono state calcolate considerando l'andamento storico della variabilità infra-annuale (dati 2018 e 2019) delle attività di raccolta, produzione e consumo. Si prevede inoltre una verifica dell'andamento di raccolta, produzione e consumo al termine del primo quadrimestre (con i dati consuntivi da gennaio ad aprile 2020 e i consuntivi per l'anno 2019) in modo da verificare eventuali scostamenti non programmati e apportare a maggio 2020 un primo assestamento alla programmazione annuale soprattutto poi in vista del periodo estivo che, storicamente, fa sempre registrare un calo della produzione.

Programma regionale autosufficienza anno 2020 - Regione Abruzzo

Tab. 14. Monitoraggio mensilizzato raccolta globuli rossi. Fonte: elaborazione dati da report mensili CRS.

Raccolta [unità]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTALE
ASL 201	1.054	976	1.014	900	994	962	954	968	960	1.013	970	1.154	11.919
ASL 202	1.512	1.344	1.484	1.464	1.453	1.499	1.447	1.397	1.495	1.477	1.448	1.303	17.323
ASL 203	1.155	1.373	1.405	1.248	1.311	1.327	1.295	1.233	1.233	1.311	1.342	1.373	15.606
ASL 204	934	920	888	875	908	909	906	867	818	887	844	850	10.606
Totale Regione	4.654	4.614	4.791	4.488	4.666	4.697	4.602	4.465	4.506	4.687	4.605	4.680	55.455

Tab. 15. Monitoraggio mensilizzato produzione globuli rossi. Fonte: elaborazione dati da report mensili CRS.

Produzione [unità]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTALE
ASL 201	1.043	966	1.004	891	984	952	944	959	951	1.003	961	1.142	11.800
ASL 202	1.497	1.331	1.469	1.449	1.439	1.484	1.433	1.383	1.480	1.462	1.433	1.290	17.150
ASL 203	1.143	1.360	1.391	1.236	1.298	1.313	1.282	1.221	1.221	1.298	1.329	1.360	15.450
ASL 204	925	911	880	866	899	900	897	858	810	878	836	841	10.500
Totale Regione	4.608	4.568	4.743	4.443	4.619	4.650	4.556	4.420	4.461	4.640	4.559	4.633	54.900

Tab. 16. Monitoraggio mensilizzato consumo globuli rossi. Fonte: elaborazione dati da report mensili CRS

Consumo [unità]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTALE
ASL 201	1.108	1.026	1.066	946	1.045	1.011	1.003	1.018	1.009	1.065	1.020	1.213	12.531
ASL 202	1.547	1.376	1.519	1.498	1.487	1.534	1.481	1.430	1.530	1.511	1.482	1.334	17.730
ASL 203	1.401	1.209	1.375	1.241	1.200	1.272	1.255	1.194	1.246	1.430	1.249	1.278	15.349
ASL 204	915	902	870	857	889	890	888	849	801	869	827	832	10.391
Totale Regione	4.971	4.513	4.830	4.542	4.622	4.708	4.626	4.491	4.587	4.875	4.578	4.657	56.000

1.5. Stima valorizzazione economica della produzione di globuli rossi e delle compensazioni anno 2019

In questo paragrafo viene riportata la valorizzazione economica della produzione di globuli rossi e della compensazione intra ed extra regionale per l'anno 2019. I dati della produzione e del consumo sono stati definiti sulla base delle stime di chiusura 2019 mentre le compensazioni intra ed extra regione sono state definite sulla base del periodo Gennaio-Ottobre 2019.

La valorizzazione economica della produzione di globuli rossi è stata definita prendendo a riferimento le tariffe riportate del DCA n. 66 del 29 giugno 2016 recante all'oggetto "Recepimento dell'Accordo Stato - Regioni Rep. Atti n. 168/CSR del 20 ottobre 2015 "Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della Regione e tra le Regioni" ed in particolare della voce "concentrato eritrocitario leucodepleto mediante filtrazione in linea", il cui valore tariffario è pari a 181 €/unità.

La Tab. 17 mostra la valorizzazione della produzione di globuli rossi per l'anno 2019 mentre le Tab. 18 e Tab. 19 mostrano la valorizzazione delle movimentazioni intra ed extra regionali.

Tab. 17. Valorizzazione economica produzione anno 2019. Fonte: elaborazione dati CRS.

Valorizzazione economica della produzione di globuli rossi - anno 2019		
	Stima Produzione 2019 [unità]	Valorizzazione economica [€]
ASL 201	11.651	2.108.831,00
ASL 202	16.994	3.075.914,00
ASL 203	15.298	2.768.938,00
ASL 204	10.345	1.872.445,00
Totale Regione	54.288	9.826.128,00

programma regionale autosufficienza anno 2020 - Regione Abruzzo

Tab. 18. Matrice economica compensazione intra-regionale Gen-Ott 2019. Fonte: elaborazione dati CRS.

Matrice economica per compensazione intra-regionale: importazioni/esportazioni anno 2019 periodo Gennaio-Ottobre [€]					
	ASL Creditrice				
ASL Debitrice	ASL 201	ASL 202	ASL 203	ASL 204	Totale complessivo
ASL 201	0	12.851	724	0	13.575
ASL 202	0	0	181	0	181
ASL 203	0	0	0	0	0
ASL 204	4.706	11.765	0	0	16.471
Totale complessivo	4.706	24.616	905	0	

Tab. 19. Matrice economica compensazione extra-regionale Gen-Ott 2019. Fonte: elaborazione dati CRS.

Matrice economica per compensazione extra-regionale: importazioni anno 2019 periodo Gennaio-Ottobre 2019 [€]					
	Acquisizioni				
Cessioni	ASL 201	ASL 202	ASL 203	ASL 204	Totale complessivo
Lombardia	114.030	153.126	0	15.204	282.360
Totale complessivo	114.030	153.126	0	15.204	282.360

1.6. Valorizzazione economica programmazione produzione di globuli rossi e delle compensazioni extra regionale anno 2020

La Tab. 20 mostra la valorizzazione della produzione e l'importo associato all'importazione programmata per il 2019, tenendo conto del tariffario definito nell'accordo Stato-Regioni del 20/10/2015 riferito al *concentrato eritrocitario leucodepleto mediante filtrazione in linea* con tariffa pari a 181 €/unità.

Tab. 20. Valorizzazione economica produzione 2020 globuli rossi. Fonte: elaborazione dati CRS.

ASL	Produzione 2020 [unità]	Valorizzazione economica produzione 2020 [€]
ASL 201	11.800	2.135.800
ASL 202	17.150	3.104.150
ASL 203	15.450	2.796.450
ASL 204	10.500	1.900.500
Totale Abruzzo	54.900	9.936.900

Come indicato nella precedente Tab. 10, per l'anno 2020 si è programmato di importare 1.200 unità per un valore totale di 217.200 €.

Pertanto, il valore della produzione, al netto delle importazioni programmate, sarà di 9.719.700 €.

Programma regionale autosufficienza anno 2020 - Regione Abruzzo

2. PROGRAMMAZIONE AUTOSUFFICIENZA PLASMA E MEDICINALI PLASMADERIVATI (MPD)

La programmazione regionale per l'autosufficienza di medicinali plasmaderivati (di seguito definiti MPD) e della produzione di plasma destinato al frazionamento industriale, è stata definita sulla base degli obiettivi e degli indicatori previsti dal "Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati - anni 2016-2020", approvato con Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016.

Il Programma, nell'ambito del perseguimento dell'autosufficienza nazionale di plasma e medicinali plasmaderivati e della sostenibilità del Sistema, identifica gli indirizzi strategici e le misure che le Regioni dovranno implementare nel periodo 2016 – 2020, ai fini dello sviluppo della raccolta di plasma nei ST e nelle UdR e della promozione del razionale ed appropriato utilizzo dei MPD, tenuto conto dei diversi modelli organizzativi e dell'adesione alle diverse aggregazioni interregionali per la plasmaderivazione.

Gli obiettivi strategici individuati dal programma sono i seguenti:

- a) Promozione del razionale ed appropriato utilizzo del plasma e dei MPD attraverso:
- l'adozione di interventi finalizzati al governo dell'appropriatezza di utilizzo clinico dei principali MPD, anche al fine di ridurre gli scostamenti tra le Regioni e rispetto ad altri Paesi di analogo tenore socioeconomico;
 - l'utilizzo prioritario dei MPD da conto-lavorazione e la compensazione intra e interregionale;
 - la gestione delle eccedenze e carenze di intermedi e prodotti finiti della lavorazione del plasma.
- b) Sviluppo della raccolta di plasma nei ST e nelle UdR attraverso:
- l'incremento della raccolta di plasma da inviare al frazionamento industriale, con particolare riferimento alle Regioni che presentano scostamenti significativi dall'indice di conferimento nazionale;
 - l'adozione di misure a favore dell'efficienza e della sostenibilità nella produzione di plasma;
 - l'avvio di sperimentazioni gestionali a favore dell'autosufficienza e della sostenibilità.

2.1. Domanda regionale dei principali MPD e plasma per uso clinico

Il Programma 2016/2020 stabilisce che è necessario che l'impiego dei MPD e del plasma ad uso clinico venga ricondotto a livelli coerenti con le migliori evidenze scientifiche disponibili di efficacia clinica, in conformità con raccomandazioni e linee guida (di seguito definite LG) internazionali e/o nazionali aggiornate e di elevata qualità, supportate da Società scientifiche o Panel di esperti.

Nel Programma, per ogni Regione o Provincia autonoma, sono stati previsti gli obiettivi da raggiungere nel periodo 2016-2020 che, per le Regioni che presentano scostamenti significativi dai valori medi nazionali, vengono declinati ogni anno all'interno del Programma di autosufficienza nazionale di sangue e suoi prodotti. Pertanto è stato previsto, quale indicatore da utilizzare, la variazione percentuale tra quanto rilevato nell'anno e quanto programmato nel programma annuale di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti relativamente alla quantità di plasma da conferire al frazionamento industriale.

Fermi restando i livelli anche inferiori di domanda registrati in Italia e in Europa, in contesti di elevata appropriatezza prescrittiva, sulla base delle evidenze disponibili, sono da considerarsi inappropriati (e quindi da non superare):

- una domanda di albumina superiore a 400 grammi per mille unità di popolazione, in assenza di documentate peculiarità epidemiologiche e cliniche;
- una domanda di antitrombina (di seguito definita AT) superiore a 1 UI pro capite, in assenza di documentate peculiarità epidemiologiche e cliniche;
- una domanda di plasma fresco congelato (di seguito definito PFC) superiore a 1.600 millilitri per mille unità di popolazione, in assenza di documentate peculiarità epidemiologiche e cliniche.

Alla luce del costante aumento dei consumi di Ig registrato nel corso degli ultimi anni, l'utilizzo di immunoglobuline (di seguito definite Ig) richiede, in tutte le Regioni, un attento monitoraggio e una valutazione dell'efficacia clinica, in linea con quanto indicato dalle LG e dalle posizioni degli organismi nazionali e internazionali. In assenza di documentate peculiarità epidemiologiche e cliniche, sono da ritenersi in ogni caso inappropriati utilizzi superiori a 110 grammi per mille unità di popolazione, fermi restando i livelli anche inferiori di domanda registrati in molte Regioni.

programma regionale autosufficienza anno 2020 - regione ABRUZZO

Obiettivi assegnati alla Regione Abruzzo

Gli obiettivi di razionalizzazione della domanda dei principali MPD e del plasma per uso clinico (domanda standardizzata) assegnati dalla programmazione nazionale alla Regione Abruzzo per gli anni 2016 fino al 2020, sono dettagliati nella Tab. 21.

Tab. 21. Obiettivi di consumo appropriato anni 2017, 2018, 2019 e 2020 per MPD e plasma uso clinico. Fonte: documento CNS.

Domanda standardizzata	Domanda dati 2015	Domanda dati 2016	Domanda obiettivo 2017	Domanda obiettivo 2018	Domanda obiettivo	Domanda obiettivo
Albumina [g/1000 ab]	642,6	645,8	594,0	546	480	400
Antitrombina [U.I./pro capite]	1,5	1,2	1,4	1,3	1,2	1
Immunoglobuline [g/1000 ab]	74,7	78,3	79,2	83,9	100	100
Plasma ad uso clinico [ml/1000 ab]	1,431	1,612	1,431	1,359	1,4	1,4

Da quest'anno il fabbisogno complessivo programmato di MPD per l'anno 2020 (mercato + conto lavorazione), è stato definito sulla base delle richieste preventivamente effettuate dalle singole farmacie ospedaliere. Gli obiettivi di consumo standardizzato previsti dalla Programmazione nazionale per l'anno 2020 sono stati confrontati con il fabbisogno dichiarato dalle farmacie ospedaliere. I dati riportati nelle successive Tab. 22, 23 e 24 sono stati declinati per le singole ASL e per le classi di farmaco "drive" albumina - immunoglobuline e per l'antitrombina.

I dati riportati nelle tabelle evidenziano nelle aziende sanitarie situazioni piuttosto eterogenee, che sono sicuramente collegate ai comportamenti prescrittivi, all'efficacia delle politiche attive per l'appropriatezza dei consumi, al "case mix" delle patologie trattate e alla mobilità dei pazienti.

Tab. 22. Confronto tra gli obiettivi di consumo 2020 e i fabbisogni 2020 per albumina. Fonte: elaborazione dati CRS

ASL	Abitanti	Fabbisogno Programmato [g]	Consumo standardizzato [g]	Variazioni >consumo standardizzato	Variazioni >consumo standardizzato
ASL 201	299.031	209.200	119.612	+89.588	+74,9%
ASL 202	385.588	120.000	154.235	-34.235	-22,2%
ASL 203	318.909	260.000	127.564	+132.436	+103,8%
ASL 204	308.052	106.400	123.221	-16.821	-13,7%
Totale Regione	1.311.580	695.600	524.632	+170.968	+32,6%

Tab. 23. Confronto tra gli obiettivi di consumo 2020 e i fabbisogni 2020 per immunoglobuline. Fonte: elaborazione dati CRS

ASL	Abitanti	Fabbisogno Programmato [g]	Consumo standardizzato [g]	Variazioni >consumo standardizzato	Variazioni >consumo standardizzato
ASL 201	299.031	34.520	29.903	4.617	15,4%
ASL 202	385.588	49.200	38.559	10.641	27,6%
ASL 203	318.909	33.860	31.891	1.969	6,2%
ASL 204	308.052	16.142	30.805	-14.663	-47,6%
Totale Regione	1.311.580	133.722	131.158	2.564	2,0%

Tab. 24. Confronto tra gli obiettivi di consumo 2020 e i fabbisogni 2020 per antritrombina. Fonte: elaborazione dati CRS

ASL	Abitanti	Fabbisogno Programmato [U.I.]	Consumo standardizzato [U.I.]	Variazioni >consumo standardizzato	Variazioni >consumo standardizzato
ASL 201	299.031	206.000	299.031	-93.031	-31,1%
ASL 202	385.588	740.000	385.588	354.412	91,9%
ASL 203	318.909	800.000	318.909	481.091	150,9%
ASL 204	308.052	201.000	308.052	-107.052	-34,8%
Totale Regione	1.311.580	1.947.000	1.311.580	635.420	48,4%

Programma regionale autosufficienza anno 2020 - Regione Abruzzo

2.2. Obiettivi produzione plasma uso industriale 2019: dati del monitoraggio e verifica degli indicatori LEA

La Tab. 25 mostra il consuntivo della produzione di plasma conferito all'industria per l'anno 2018 a confronto con la stima di chiusura per il 2019. Nell'anno 2019 si stima un decremento di conferimento di plasma ad uno industriale di tipo A del -3,5% pari a 179 kg e un incremento di conferimento di plasma ad uno industriale di tipo B-C del 1,0% pari a circa 128 kg. Complessivamente, il conferimento di plasma totale risulta essere stabile (-0,3%) con una riduzione rispetto al 2018 di 51 kg. Tali dati fanno riferimento alla stima di chiusura del 2019 considerando la somma tra i dati consuntivi da Gennaio a Ottobre e i dati di Novembre-Dicembre 2018.

Tab. 25. Confronto consuntivo anno 2018 e stima chiusura 2019 per tipo di plasma. Fonte: Elaborazione dati CRS.

Produzione plasma	Plasma A Consuntivo 2018 [kg]	Plasma B-C Consuntivo 2018 [kg]	Plasma totale Consuntivo 2018 [kg]	Plasma A stima 2019 [kg]	Plasma B-C stima 2019 [kg]	Plasma totale Stima 2019 [kg]	Plasma A Δ (19-18) [kg]	Plasma B-C Δ (19-18) [kg]	Plasma Totale Δ (19-18) [kg]	Plasma Totale Δ (19-18) [%]
ASL 201	279	2.157	2.435	295	2.391	2.686	16	234	251	10,3%
ASL 202	861	4.524	5.385	815	4.402	5.216	-46	-122	-169	-3,1%
ASL 203	3.635	3.656	7.291	3.508	3.702	7.210	-127	46	-81	-1,1%
ASL 204	312	2.356	2.668	290	2.326	2.617	-22	-30	-52	-1,9%
Totale	5.087	12.693	17.780	4.908	12.821	17.729	-179	128	-51	-0,3%

La Tab. 26 mostra il confronto tra consuntivo e la stima di chiusura dei dati relativi al plasma conferito all'industria per l'anno 2019. Come è possibile verificare, lo scostamento tra il conferimento di plasma ad uso industriale programmato per il 2018 e i dati stimati di chiusura 2019 è di circa -371 kg pari a circa -2,0%: tale parametro, seppur negativo, rientra all'interno del vincolo dell'indicatore LEA per il plasma ad uso industriale che indica uno scostamento massimo rispetto al programmato pari al -5%.

Tab. 26. Programmato 2019 e stima chiusura 2019 plasma conferito uso industriale. Fonte: Elaborazione dati CRS.

	Plasma A programm. 2019 [kg] (A)	Plasma B-C programm. 2019 [kg] (B)	Plasma Totale programm. 2019 [kg] (C)	Plasma A stima 2019 [kg] (D)	Plasma B-C stima 2019 [kg] (E)	Plasma Totale stima 2019 [kg] (F)	Plasma A Δ (D-A) [kg]	Plasma B-C Δ (E-B) [kg]	Plasma Totale Δ (F-C) [kg]	Plasma Totale Δ (F-C) [%]
ASL 201	284	2.196	2.480	295	2.391	2.686	11	195	206	8,3%
ASL 202	876	4.605	5.482	815	4.402	5.216	-62	-204	-266	-4,8%
ASL 203	3.700	3.722	7.422	3.508	3.702	7.210	-192	-20	-212	-2,9%
ASL 204	318	2.398	2.716	290	2.326	2.617	-27	-72	-99	-3,7%
Totale Abruzzo	5.179	12.921	18.100	4.908	12.821	17.729	-270	-100	-371	-2,0%

2.3. Programmazione produzione plasma uso industriale: anno 2020

Il Piano Plasma 2016-2020, ai fini della determinazione dei volumi di plasma da conferire al frazionamento industriale, ha definito un modello previsionale che tiene conto:

- ✓ degli attuali livelli di produzione di plasma;
- ✓ dell'andamento della raccolta di plasma da separazione, stimato in decremento dell'1% all'anno rispetto al 2015;
- ✓ dell'impatto delle misure previste dal DM 2 novembre 2015 sulla raccolta;
- ✓ delle dinamiche demografiche.

In particolare, le Regioni che nel 2015 hanno registrato un indice di conferimento di plasma per il frazionamento industriale inferiore all'indice nazionale (12,8 chilogrammi per mille abitanti) sono chiamate a incrementare la raccolta fino a raggiungere, entro il 2020, tale indice di conferimento. Rimane atteso che le altre (con indice superiore

programma regionale autosufficienza anno 2020 - regione abruzzo

a 12,8 chilogrammi per mille abitanti) conservino gli attuali livelli di raccolta e i relativi indici di conferimento. Questo consente l'aumento teorico della quantità totale di plasma da conferire rispetto ai valori osservati nel 2015.

I valori teorici così ottenuti sono corretti in valori effettivi per tenere conto dei seguenti fattori:

- a) l'aumento atteso della popolazione in linea con la crescita osservata nell'ultimo quadriennio (+0,1% annuo);
- b) la diminuzione del plasma da separazione, stimata in 1% all'anno rispetto al 2015;
- c) l'attuazione delle misure introdotte dal DM 2 novembre 2015, quali l'aumento dei volumi minimi delle procedure da aferesi e l'eliminazione delle procedure di produzione di concentrati piastrinici da unità di sangue intero attraverso la separazione intermedia di plasma ricco di piastrine, nonché la riduzione delle unità eliminate per diverse cause, consentiranno di ottenere incrementi della quantità di plasma da conferire a parità di numero delle procedure attualmente effettuate;
- d) per le Regioni con indice di conferimento di plasma per il frazionamento industriale inferiore a 10 chilogrammi per mille abitanti, e significativamente lontani dal valore nazionale, non è verosimile, anche nella più ottimistica delle previsioni, attendersi una crescita della raccolta, nel corso del successivo quinquennio, superiore al 40% rispetto ai valori del 2015. Pertanto, questo diviene l'obiettivo di incremento effettivo richiesto per le suddette;
- e) per le Regioni con indici di conferimento attualmente superiori al valore registrato a livello nazionale, l'incremento atteso dall'implementazione delle misure di cui al punto b) viene aggiunto all'obiettivo teorico individuato per la raccolta 2020.

Obiettivi assegnati alla Regione Abruzzo


Il Piano Plasma 2016-2020 ha indicato per la Regione Abruzzo gli obiettivi da raggiungere entro l'anno 2020, come di seguito riportati:

- ✓ conferimento di plasma ad uso industriale di complessivi 18.410 kg, pari a 13,7 kg/1000 ab.;
- ✓ il raggiungimento dell'obiettivo comporta un incremento della produzione effettiva di 938 kg nel periodo compreso tra il 2015 e il 2020, pari al +5%.

La stima di chiusura per il 2019 prevede un quantitativo di plasma conferito all'industria convenzionata pari a 17.729 kg. Si ritiene che, ad oggi, con l'attuale organizzazione, l'obiettivo di conferimento per l'anno 2020 si attesti intorno a 18.154 kg.

Fig. Obiettivi plasma uso industriale indicati dal Piano Plasma 2016-2020 per la Regione Abruzzo. Fonte: elaborazione dati CRS.

Programmazione 2019-2020 Regione Abruzzo



Per l'anno 2020 la produzione di plasma ad uso industriale è stata programmata in circa 18.154 kg, con un incremento stabilito in 2,4% rispetto alla stima 2019. L'incremento di produzione previsto sarà in parte garantito dall'aumento della produzione di plasma da scomposizione conseguente all'incremento programmato della raccolta di sangue intero.

Nella

Tab. 27 vengono riportati gli obiettivi di produzione assegnati alle singole aziende sanitarie.

Programma regionale autosufficienza anno 2020 - Regione Abruzzo

Tab. 27. Obiettivi annuali conferimento plasma per tipo e per ASL. Fonte: Elaborazione dati CRS.

	Plasma A 2019 Stima [kg]	Plasma A programm. 2020 [kg]	Plasma A Δ (20-19) [kg]	Plasma B-C stima 2019 [kg]	Plasma B-C programm. 2020 [kg]	Plasma B-C Δ (20-19) [kg]	Plasma Totale stima 2019 [kg]	Plasma Totale Programm. 2020 [kg]	Plasma Totale Δ (20-20) [kg]
ASL 201	295	320	25	2.391	2.450	59	2.686	2.770	84
ASL 202	815	830	15	4.402	4.480	78	5.216	5.310	94
ASL 203	3.508	3.578	70	3.702	3.776	74	7.210	7.354	144
ASL 204	290	320	30	2.326	2.400	74	2.617	2.720	103
Totale	4.908	5.048	140	12.821	13.106	285	17.729	18.154	425

2.4. Monitoraggio obiettivi della produzione plasma uso industriale: programmazione anno 2020

In attesa che il Tavolo di Monitoraggio LEA definisca gli obiettivi per l'anno 2020, per il monitoraggio del conferimento del plasma ad uso industriale, si è fatto riferimento agli indicatori previsti per l'anno 2019, ovvero uno scostamento massimo del - 5% tra l'obiettivo previsto dal Piano Plasma Nazionale 2016/2020 e il consuntivo di fine d'anno. Per questa ragione in questo anno sono state confermate le modalità per il monitoraggio degli obiettivi di produzione già adottate nel precedente anno.

È previsto un monitoraggio mensilizzato (Tab. 28) a livello regionale e per singola ASL del conferimento di plasma per uso industriale, sulla base degli obiettivi previsti nella

Tab. 27. Gli obiettivi sono stati definiti anche in base alla variazione infra-annuale dei livelli di produzione calcolati sulle serie storiche degli anni 2018 e 2019.

Tab. 28. Obiettivi mensilizzati di produzione anno 2020 per plasma uso industriale. Dati espressi in kg. Fonte: Elaborazione dati CRS.

Programmazione mensilizzata conferimento totale plasma uso industriale anno 2020 per ASL													
[kg]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Totale
ASL 201	260	270	244	228	278	184	215	200	245	253	214	179	2.770
ASL 202	422	392	542	479	366	406	428	511	486	395	444	438	5.310
ASL 203	481	634	718	653	633	553	539	596	655	657	553	682	7.354
ASL 204	230	295	248	239	234	159	273	193	219	280	202	148	2.720
Totale	1.394	1.591	1.752	1.599	1.510	1.303	1.455	1.500	1.605	1.586	1.413	1.447	18.154

Il monitoraggio mensile è stato costruito anche per valutare il conferimento di plasma per uso industriale suddiviso per tipologia (afèresi e per scomposizione), con gli obiettivi mensili per singola ASL, come riportato in Tab. 29, Tab. 30, Tab. 31 e Tab. 32.

Tab. 29. Obiettivi mensilizzati per tipo di plasma ad uso industriale ASL 201. Dati espressi in kg. Fonte: Elaborazione dati CRS.

Plasma [kg]	ASL 201												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Totale
Da afèresi	28	26	33	26	39	14	31	19	34	29	22	20	320

Programma regionale autosufficienza anno 2020 - Regione Abruzzo

Da scomposizione	232	244	211	202	238	170	185	182	211	224	192	160	2.450
Totale ASL 201	260	270	244	228	278	184	215	200	245	253	214	179	2.770

Tab. 30. Obiettivi mensilizzati per tipo di plasma ad uso industriale ASL 202. Dati espressi in kg. Fonte: Elaborazione dati CRS.

Plasma [kg]	ASL 202												Totale
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Da aferesi	66	46	89	92	45	58	76	89	64	59	66	81	830
Da scomposizione	356	347	452	387	321	348	352	422	422	336	378	357	4.480
Totale ASL 202	422	392	542	479	366	406	428	511	486	395	444	438	5.310

Tab. 31. Obiettivi mensilizzati per tipo di plasma ad uso industriale ASL 203. Dati espressi in kg. Fonte: Elaborazione dati CRS.

Plasma [kg]	ASL 203												Totale
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Da aferesi	248	283	359	308	316	285	270	296	297	314	260	344	3.578
Da scomposizione	234	351	359	345	318	269	269	300	358	343	293	338	3.776
Totale ASL 203	481	634	718	653	633	553	539	596	655	657	553	682	7.354

Tab. 32. Obiettivi mensilizzati per tipo di plasma ad uso industriale ASL 204. Dati espressi in kg. Fonte: Elaborazione dati CRS.

Plasma [kg]	ASL 204												Totale
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Da aferesi	19	47	27	24	24	15	30	25	25	40	28	15	320
Da scomposizione	211	248	221	215	209	144	244	168	194	241	173	132	2.400
Totale ASL 204	230	295	248	239	234	159	273	193	219	280	202	148	2.720

2.5. Piano di distribuzione dei farmaci plasmaderivati prodotti in "conto lavorazione": anno 2020

Con la Programmazione Regionale 2020 si è stabilito di riportare nel Programma annuale per l'autosufficienza anche il Piano di distribuzione dei MPD prodotti in "conto lavorazione", suddiviso per Azienda Sanitaria e per singola farmacia ospedaliera. La ripartizione dei MPD è stata calcolata in funzione degli obiettivi assegnati a ciascuna Azienda Sanitaria per la produzione di plasma per uso industriale e delle rese contrattuali attualmente in vigore con il nuovo contratto stipulato con l'Azienda CSL Behring. Nel piano di distribuzione sono ancora considerati i MPD accessori prodotti attraverso il precedente contratto stipulato con la ditta Kedrion, il cui fabbisogno sarà garantito per l'anno 2020 attraverso le scorte di magazzino ancora esistenti, così come indicato nella

Tab. 33 che mostra i dati relativi al Piano regionale di distribuzione dei MPD prodotti in "conto lavorazione" per l'anno 2020 concordato nell'ambito del vigente Accordo Interregionale Plasma.

Tab. 33. MPD richiesti al NAIP per il 2020. Fonte: elaborazione dati CRS.

Piano produzione MPD anno 2020 - NAIP		
Classe	Nome commerciale	Quantità [confezioni]
Albumina	Alburex 200 g/l 50 ml	48.000
IG poliv SC	Hizentra 20 ml 4g	1.194
IG poliv EV	Privigen 5g	18.000
Antitrombina	Atked 1000 UI	1.268
Compl prot	Kedcom 500 UI	985
F VIII	Klott 1000 UI	96
F VIII VWF	Haemate P1 1000 UI	60
F IX	Ixed 1000 UI	64
Fibrinogeno	Riastap 1g	1200

Programma regionale autosufficienza anno 2020 - Regione Abruzzo

La Tab. 34 evidenzia il criterio di assegnazione alle aziende sanitarie dei MPD prodotti in "conto lavorazione", definito sulla base degli obiettivi di produzione di plasma per uso industriale previsti per l'anno 2020.

Tab. 34. Percentuale di conferimento plasma per ASL. Fonte: elaborazione dati CRS.

ASL	% conferimento plasma programmato per il 2020
ASL 201	15%
ASL 202	30%
ASL 203	40%
ASL 204	15%
Totale	100%

Le successive Tab. 35 e 36 descrivono il piano di distribuzione dei MPD per ASL e per servizio farmaceutico.

Tab. 35. Piano di distribuzione MPD per ASL – quantità espresse in confezioni. Fonte: elaborazione dati CRS.

ASL	Alburex 200g/l 50 ml	Hizentra 20 ml 4g	Privigen 5g	Atked 1000 UI	Kedcom 500 UI	Klott 1000 UI	Haemate P1 1000 UI	Ixed 1000 UI	Riastap 1g
ASL 201	6.840	200	2.640	190	150	15	10	10	180
ASL 202	14.400	360	5.280	400	250	30	20	20	360
ASL 203	19.680	480	7.200	510	440	40	20	25	480
ASL 204	7.080	160	2.880	170	150	15	10	10	180
Totale	48.000	1.200	18.000	1.270	990	100	60	65	1.200

Tab. 36. Piano di distribuzione MPD per servizio farmaceutico – quantità espresse in confezioni. Fonte: elaborazione dati CRS.

Servizio Farmac.	Alburex 200 g/l 50 ml	Hizentra 20 ml 4g	Privigen 5g	Atked 1000 UI	Kedcom 500 UI	Klott 1000 UI	Haemate P1 1000 UI	Ixed 1000 UI	Riastap 1g
Avezzano	2.160	0	960	10	0	0	0	0	0
Castel di Sangro	720	0	0	10	0	0	0	0	0
L'Aquila	3.240	200	1.440	120	150	15	10	10	180
Sulmona	720	0	240	50	0	0	0	0	0
Chieti	5.520	360	3.840	300	200	30	20	20	320
Lanciano	2.880	0	720	40	0	0	0	0	0
Ortona	1.440	0	240	0	0	0	0	0	0
Vasto	4.560	0	480	60	50	0	0	0	40
Penne	2.160	0	240	60	0	0	0	0	0
Pescara	16.080	480	6.960	420	440	40	20	25	480
Popoli	1.440	0	0	30	0	0	0	0	0
Atri	1.440	0	240	50	0	0	0	0	0
Giulianova	720	0	240	0	0	0	0	0	0
S. Omero	720	0	240	0	0	0	0	0	0
Teramo	4.200	160	2.160	120	150	15	10	10	180
Totale	2.160	1.200	18.000	1.270	990	100	60	65	1.200

2.6. Valorizzazione economica della produzione programmata di plasma per uso industriale: anno 2020

La produzione di plasma per uso industriale e di MPD è interamente gestita e finanziata dalla Regione attraverso il "Fondo regionale per la plasmapiroduzione". In particolare la Regione finanzia le Aziende sanitarie per l'attività di produzione della "materia prima" e sostiene i costi per la trasformazione industriale del plasma e la restituzione dei

Programma regionale autosufficienza anno 2020 - Regione Abruzzo

prodotti di ritorno. Per la gestione dei rapporti economici con le aziende sanitarie è stato definito il valore economico del plasma per uso industriale per kg di peso e per tipologia di prodotto (Tab. 37), tenuto conto:

- Dei riferimenti tariffari previsti dall'Accordo Stato - Regioni n. 168/CSR del 20 ottobre 2015 recante "Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della Regione e tra le Regioni".
- Dei riferimenti tariffari previsti dall'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 14 aprile 2016 (Rep. atti n. 61/CSR), per la revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni 20 marzo 2008 (Rep atti 115/CSR), ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b, legge 219/2005.
- Degli standard di prodotto che sono stati definiti tenuto conto del valore medio della produzione regionale e delle indicazioni derivanti dal Decreto Ministeriale 2 novembre 2015 recante "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti".

Tab. 37. Tariffario per la valorizzazione della plasmapiroduzione ad uso industriale. Fonte: elaborazione dati CRS.

Plasma per uso industriale Tipologia di prodotto	Valorizzazione economica [€/kg]
A	238,27
B	78,41
C	63,48

Nella Tab. 38 si riporta la valorizzazione economica della produzione programmata per il 2020 di plasma ad uso industriale, suddivisa per ASL e per tipologia di prodotto.

Tab. 38. Valorizzazione economica programmazione plasma uso industriale anno 2020. Fonte: elaborazione dati CRS.

Giunta Regionale d'Abruzzo

Valorizzazione economica plasma conferito all'industria: programmazione 2020 [€]			
ASL	Tipo A	Tipo B-C	Totale
ASL 201	76.246	192.105	268.351
ASL 202	197.764	351.277	549.041
ASL 203	852.590	296.082	1.148.673
ASL 204	76.246	188.184	264.430
TOTALE	1.202.847	1.027.648	2.230.495

2.7. Valorizzazione economica produzione e distribuzione programmata di MPD in "conto lavorazione": anno 2020

La Tab. 39 mostra la valorizzazione economica della produzione e distribuzione programma di MPD in "conto lavorazione" prevista per l'anno 2019, calcolata sulla base delle tariffe definite dall'Accordo Stato-Regioni del 20/10/2015. La classe *fibrinogeno*, non presente nel tariffario, è stata valorizzata tenendo conto di una stima di mercato fornita da CSL Behring*.

Tab. 39. Valorizzazione per confezione degli MPD distribuiti anno 2020. Fonte: elaborazione dati CRS.

Classe	Nome commerciale	Principio attivo [g] o [UI]	Tariffa per unità di principio attivo [€/g] o [€/UI]	Valore economico a confezione [€]
Albumina	Alburex 200 g/l 50 ml	10	1,9	19
IG poliv SC	Hizentra 20 ml 4g	4	35	140
IG poliv EV	Privigen 5g	5	35	175
Antitrombina	Atked 1000 UI	1000	0,225	225
Compl prot	Kedcom 500 UI	500	0,24	120
F VIII	Klott 1000 UI	1000	0,23	230
F VIII VWF	Haemate P1 1000 UI	1000	0,23	230
F IX	Ixed 1000 UI	1000	0,23	230
*Fibrinogeno	Riastap 1g	1	340	340

Programma regionale autosufficienza anno 2020 - Regione Abruzzo

La successiva Tab. 40 mostra la valorizzazione economica della produzione e distribuzione, per singolo farmaco MPD e per ASL, secondo quanto precedentemente esposto nelle tabelle del piano di distribuzione dei farmaci.

Tab. 40. Valore economico produzione e distribuzione MPD anno 2020. Fonte: elaborazione dati CRS.

Valore economico produzione e distribuzione MPD anno 2020 per ASL [€]										
	Alburex 200 g/l 50 ml	Hizentra 20 ml 4g	Privigen 5g	Atked 1000 UI	Kedcom 500 UI	Klott 1000 UI	Haemate P1 1000 UI	Ixed 1000 UI	Riastap 1g	TOTALE
ASL 201	129.960	28.000	462.000	42.750	18.000	3.450	2.300	2.300	61.200	749.960
ASL 202	273.600	50.400	924.000	90.000	30.000	6.900	4.600	4.600	122.400	1.506.500
ASL 203	373.920	67.200	1.260.000	114.750	52.800	9.200	4.600	5.750	163.200	2.051.420
ASL 204	134.520	22.400	504.000	38.250	18.000	3.450	2.300	2.300	61.200	786.420
TOTALE	912.000	168.000	3.150.000	285.750	118.800	23.000	13.800	14.950	408.000	5.094.300

2.8. Vantaggi economici derivanti dall'applicazione della nuova convenzione

Costi di trasformazione industriale.

Considerando i costi di trasformazione industriale, possiamo calcolare il risparmio che si stima di ottenere con il nuovo contratto CSL Behring rispetto a quello precedente Kedrion. Nella Tab. 41 sono descritti i costi di trasformazione industriale del plasma derivanti dall'applicazione del nuovo contratto CSL Behring. Nella stessa tabella vengono descritti i vantaggi economici conseguiti rispetto alle condizioni previste dal precedente contratto Kedrion. Il risparmio previsto per l'anno 2019 sui costi di frazionamento si attesta intorno a 877.000 €.

Tab. 41. Valorizzazione economica con contratto CSL. Fonte: elaborazione dati CRS.

Valorizzazione economica e risparmio costi trasformazione industriale contratto CSL: programmazione 2020								
ASL	Tipo A [€]	Tipo B-C [€]	Plasma Totale [€]	Costi contratto CSL 95,664 €/kg	Totale Generale [€]	Costi contratto Kedrion 144,00 €/kg	Totale Generale [€]	Risparmio per anno [€]
ASL 201	76.246	192.105	268.351	264.989	533.340	398.880	667.231	133.891
ASL 202	197.764	351.277	549.041	507.976	1.057.017	764.640	1.313.681	256.664
ASL 203	852.590	296.082	1.148.673	703.545	1.852.218	1.059.024	2.207.697	355.479
ASL 204	76.246	188.184	264.430	260.206	524.636	391.680	656.110	131.474
TOTALE	1.202.847	1.027.648	2.230.495	1.736.716	3.967.211	2.614.224	4.844.719	877.508

Rese industriali e portafoglio dei prodotti di ritorno.

Nella successiva Tab. 42 si evidenzia l'ulteriore risparmio che si stima di ottenere nel 2020 con il nuovo contratto CSL Behring tenuto conto delle rese industriali e del portafoglio dei prodotti di ritorno garantiti.

Programma regionale autosufficienza anno 2020 - Regione Abruzzo

Tab. 42. Valorizzazione economica differenza contratto Kedrion e Behring. Fonte: elaborazione dati CRS.

Plasma 2019 [kg]	Tipo MPD	Resa	Produzione Kedrion [g] o [UI]	Produzione Behring [g] o [UI]	Δ Produzione (B-K) [g] o [UI]	Tariffa per unità di principio attivo [€/g] o [€/UI]	Valore aggiunto produzione MPD contratto Behring [€]	Extracosti da sostenere per MPD non previsti dal portafoglio Behring [€]
18.154	Albumina	Resa Kedrion: 24,3 g/kg Resa Behring: 26 g/kg	441.142	472.004	30.862	1,9	58.637	
	Compl. prot.		492.500	0	-492.500	0,24		-118.200
	IG SC (6% sul totale)	Resa Kedrion: 2,8 g/kg Resa Behring: 5,2 g/kg	3.050	5.664	2.614	35	91.496	
	IG EV (94% sul totale)	Resa Kedrion: 2,8 g/kg Resa Behring: 5,2 g/kg	47.781	88.737	40.955	35	1.433.440	
	AT III		1.268.000	0	-1.268.000	0,225		-285.300
	F IX		64.000	0	-64.000	0,23		-14.720
	F VIII		96.000	96.000	0	0,23	-	
	Fibrinogeno		0	1200	1200	340	408.000	
						1.991.573	-418.220	

Vantaggio economico complessivo.

Nella Tab. 43 si descrive il vantaggio economico complessivo regionale e suddiviso per ASL derivante dall'applicazione "a regime" del nuovo contratto CSL Behring, tenuto conto del valore aggiunto della produzione di MPD derivante dalle migliori rese e dal risparmio derivante dai minori costi del processo di trasformazione industriale. Il vantaggio economico complessivo è al netto dei costi che dovranno essere sostenuti per l'acquisizione da altri Accordi inter-regionali dei prodotti secondari non previsti nel portafoglio CSL Behring. Il vantaggio economico è destinato ad aumentare in maniera consensuale all'incremento di produzione del plasma.

Tab. 43. Vantaggio economico complessivo "a regime" contratto CSL Behring. Fonte: elaborazione dati CRS.

ASL	Valore aggiunto produzione MPD contratto Behring (A) [€]	Risparmio costi trasformazione Behring-Kedrion (B) [€]	Extracosti da sostenere per MPD non previsti dal portafoglio Behring (C) [€]	Vantaggio economico complessivo (A+B-C) [€]
ASL 201	278.820	133.891	58.551	354.160
ASL 202	597.472	256.664	125.466	728.670
ASL 203	816.545	355.479	171.470	1.000.554
ASL 204	298.736	131.474	62.733	367.477
Totale	1.991.573	877.508	418.220	2.450.861

Si evidenzia peraltro che in realtà, limitatamente all'anno 2020, il vantaggio economico complessivo sarà ancora maggiore tenuto conto che non sarà necessario sostenere i costi di compensazione per i prodotti non previsti dal portafoglio CSL Behring, a fronte delle giacenze di prodotti Kedrion ancora disponibili nei magazzini NAIP. Il dettaglio è riportato in Tab. 44.

Programma regionale autosufficienza anno 2020 - Regione Abruzzo

Tab. 44. Valorizzazione del risparmio totale contratto CSL Behring anno 2020. Fonte: elaborazione dati CRS.

ASL	Valore aggiunto produzione MPD contratto Behring (A) [€]	Risparmio costi trasformazione Behring-Kedrion (B) [€]	Vantaggio economico complessivo (A+B) [€]
ASL 201	278.820	133.891	412.711
ASL 202	597.472	256.664	854.136
ASL 203	816.545	355.479	1.172.024
ASL 204	298.736	131.474	430.210
Totale	1.991.573	877.508	2.869.081

2.9. Considerazioni in merito all'autosufficienza regionale e aziendale per i farmaci MPD

Da quest'anno il fabbisogno complessivo programmato di MPD per l'anno 2020 (mercato + conto lavorazione), è stato definito sulla base delle richieste preventivamente effettuate dalle singole farmacie ospedaliere. La Tab. 45 riporta il fabbisogno complessivo programmato di MPD suddiviso per classe di farmaco confrontato con la produzione in "conto lavorazione" stimata sulla base del plasma conferito dai Servizi trasfusionali all'industria convenzionata. La tabella riporta anche la percentuale di copertura della domanda programmata di MPD per l'anno 2020 attraverso il canale della distribuzione in "conto lavorazione".

Tab. 45. Fabbisogno stimato regionale MPD e % copertura autosufficienza per l'anno 2020. Fonte: elaborazione dati CRS.

Classe farmaco	Fabbisogno complessivo [g o U.I.]	Produzione dal "conto lavorazione" [g o U.I.]	% copertura autosufficienza
Albumina	694.600	480.000	69,1%
Antitrombina III	1.947.000	1.268.000	65,1%
Concentrati di complesso protrombinico a 3 fattori	653.000	492.500	75,4%
Concentrati di complesso protrombinico a 4 fattori	700.000	0	0,00%
Fattore IX di coagulazione	1.030.000	64.000	6,2%
Fattore VIII di coagulazione	713.000	96.000	13,5%
Fattore VIII di coagulazione e fattore di Von Willebrand in associazione	1.538.000	60.000	3,9%
Fibrinogeno	1.598	1.200	75,1%
Immunoglobuline umane normali ad uso endovenoso	105.625	90.000	85,2%
Immunoglobuline umane normali ad uso sottocutaneo	41.982	4.776	11,4%

Giunta Regionale d'Abruzzo

Nelle successive tabelle (Tab. 46, 47, 48 e 49) sono riportati i dati disaggregati per singola ASL. Le eventuali eccedenze di MPD relative alle singole classi di farmaci vengono sistematicamente gestite dal CRS per compensare le carenze che si rilevano nelle altre aziende sanitarie.

Tab. 46. ASL 201 - Fabbisogno stimato regionale MPD e % copertura autosufficienza per l'anno 2020. Fonte: elaborazione dati CRS

ASL 201			
Classe farmaco	Fabbisogno complessivo [g o U.I.]	Produzione da "conto lavorazione" [g o U.I.]	% copertura autosufficienza
Albumina	208.200	68.400	32,9%
Antitrombina III	206.000	190.000	92,2%
Concentrati di complesso protrombinico a 3 fattori	78.000	75.000	96,2%
Concentrati di complesso protrombinico a 4 fattori	40.000	0	0,0%
Fattore IX di coagulazione	1.010.000	10.000	1,0%
Fattore VIII di coagulazione	650.000	15.000	2,3%
Fattore VIII di coagulazione e di Von Willebrand	20.000	10.000	50,0%
Fibrinogeno	110	180	163,6%
Immunoglobuline umane normali ad uso endovenoso	25.000	13.200	52,8%
Immunoglobuline umane normali ad uso sottocutaneo	17.520	800	4,6%

programma regionale autosufficienza anno 2020 - regione abruzzo

Tab. 47. ASL 202 - Fabbisogno stimato regionale MPD e % copertura autosufficienza per l'anno 2020. Fonte: elaborazione dati CRS

ASL 202			
Classe farmaco	Fabbisogno complessivo [confezioni]	Produzione da "conto lavorazione" [g o U.I.]	% copertura autosufficienza
Albumina	120.000	144.000	120,0%
Antitrombina III	740.000	400.000	54,1%
Concentrati di complesso protrombinico a 3 fattori	355.000	125.000	35,2%
Concentrati di complesso protrombinico a 4 fattori	625.000	0	0,0%
Fattore IX di coagulazione	10.000	20.000	200,0%
Fattore VIII di coagulazione	55.000	30.000	54,5%
Fattore VIII di coagulazione e di Von Willebrand	15.000	20.000	133,3%
Fibrinogeno	680	360	52,9%
Immunoglobuline umane normali ad uso endovenoso	42.575	26.400	62,0%
Immunoglobuline umane normali ad uso sottocutaneo	7.680	1.440	18,8%

Tab. 48. ASL 203 - Fabbisogno stimato regionale MPD e % copertura autosufficienza per l'anno 2020. Fonte: elaborazione dati CRS

ASL 203			
Classe farmaco	Fabbisogno complessivo [g o U.I.]	Produzione da "conto lavorazione" [g o U.I.]	% copertura autosufficienza
Albumina	260.000	196.800	75,7%
Antitrombina III	800.000	510.000	63,8%
Concentrati di complesso protrombinico a 3 fattori	175.000	220.000	125,7%
Fattore IX di coagulazione	0	25.000	0
Fattore VIII di coagulazione	0	40.000	0
Fattore VIII di coagulazione e di Von Willebrand	1.200.000	20.000	1,7%
Fibrinogeno	750	480	64,0%
Immunoglobuline umane normali ad uso endovenoso	26.500	36.000	135,8%
Immunoglobuline umane normali ad uso sottocutaneo	9.550	1.920	20,1%

Tab. 49. ASL 204 - Fabbisogno stimato regionale MPD e % copertura autosufficienza per l'anno 2020. Fonte: elaborazione dati CRS

ASL 204			
Classe farmaco	Fabbisogno complessivo [g o U.I.]	Produzione dal "conto lavorazione" [g o U.I.]	% copertura autosufficienza
Albumina	106.400	70.800	66,5%
Antitrombina III	201.000	170.000	84,6%
Concentrati di complesso protrombinico a 3 fattori	45.000	75.000	166,7%
Concentrati di complesso protrombinico a 4 fattori	35.000	0	0,0%
Fattore IX di coagulazione	10.000	10.000	100,0%
Fattore VIII di coagulazione	8.000	15.000	187,5%
Fattore VIII di coagulazione e di Von Willebrand	303.000	10.000	3,3%
Fibrinogeno	58	180	310,3%
Immunoglobuline umane normali ad uso endovenoso	11.550	14.400	124,7%
Immunoglobuline umane normali ad uso sottocutaneo	7.232	640	8,8%

Nelle tabelle successive vengono riportati a dati a confronto tra la domanda anno 2020 dei MPD "driver" (albumina e immunoglobuline), programmata sulla base delle richieste delle Farmacie ospedaliere, e gli obiettivi di razionalizzazione della domanda (domanda standardizzata) assegnati dalla Programmazione nazionale alla Regione Abruzzo per l'anno 2020. I dati relativi al fabbisogno programmato e alla domanda standardizzata sono rapportati con i dati della produzione in "conto lavorazione" al fine di effettuare alcune valutazioni in merito ai consumi inappropriati e alla "soglia" più appropriata per la definizione degli obiettivi di produzione e di autosufficienza.

I dati riportati nelle tabelle evidenziano nelle aziende sanitarie situazioni piuttosto eterogenee, che sono sicuramente collegate ai comportamenti prescrittivi, all'efficacia delle politiche attive per l'appropriatezza dei consumi, al "case mix" delle patologie trattate e alla mobilità dei pazienti.

Programma regionale autosufficienza anno 2020 - Regione Abruzzo

Tab. 50. Appropriately dei consumi e definizione degli obiettivi di autosufficienza per l'albumina. Fonte: elaborazione dati CRS

Domanda albumina anno 2020		(A)	(B)	(C)	Δ (A-B)	Produzione da conto lavorazione	Produzione da conto lavorazione
ASL	Abitanti	Fabbisogno Programmato [g]	Obiettivo consumo standardizzato [g]	Produzione conto lav. [g]	Variazioni >consumo standardizzato [g]	Copertura fabbisogno programmato %	Copertura consumo standardizzato %
ASL 1	299.031	209.200	119.612	68.400	+89.588	32,9%	57,1%
ASL 2	385.588	120.000	154.235	144.000	-34.235	120,0%	93,3%
ASL 3	318.909	260.000	127.564	196.800	+132.436	75,7%	154,2%
ASL 4	308.052	106.400	123.221	70.800	-16.821	66,5%	42,5%
Totale Regione	1.311.580	695.600	524.632	480.000	+170.968	69%	91,5%

Tab. 51. Appropriately dei consumi e definizione degli obiettivi di autosufficienza per le immunoglobuline. Fonte: elaborazione dati CRS

Domanda immunoglobuline anno 2020		(A)	(B)	(C)	Δ (A-B)	Produzione da conto lavorazione	Produzione da conto lavorazione
ASL	Abitanti	Fabbisogno Programmato [g]	Obiettivo consumo standardizzato [g]	Produzione conto lav. [g]	Variazioni >consumo standardizzato [g]	Copertura fabbisogno programmato %	Copertura consumo standardizzato %
ASL 1	299.031	34.520	29.903	14.000	+4.617	40,5%	46,8%
ASL 2	385.588	49.200	38.559	27.840	+10.641	56,6%	72,2%
ASL 3	318.909	33.860	31.891	37.920	+1.969	112%	118,9%
ASL 4	308.052	16.142	30.805	15.040	-14.663	93,1%	48,8%
Totale Regione	1.311.580	133.722	131.158	94.800	+2.564	70,9%	72,3%

8. Interventi organizzativi e azioni di miglioramento

I dati di produzione e consumo relativi alle stime 2019 confermano il trend stabilmente negativo dell'autosufficienza regionale che, se non contrastato con adeguati interventi di programmazione e di carattere organizzativo e sociale, rischia di generare nella nostra Regione una carenza di carattere strutturale che comporterebbe un serio rischio per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza e per la cura dei pazienti.

Gli interventi organizzativi prioritari e le azioni di miglioramento che le Aziende Sanitarie ed i Servizi Trasfusionali, con il coordinamento del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale – Innovazione e Appropriatelyzza del Dipartimento Sanità e del Centro Regionale Sangue, dovranno garantire al fine di sostenere il raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza previsti dal presente Programma sono i seguenti:

- Recepimento e attuazione a livello aziendale delle Convenzioni stipulate dalla Regione Abruzzo con le Organizzazioni di donatori di sangue;
- Miglioramento delle prassi per il reclutamento, la fidelizzazione dei donatori;
- Riorganizzazione complessiva delle attività di chiamata dei donatori, raccolta, lavorazione e qualificazione biologica nelle strutture trasfusionali e associative, finalizzata a garantire un ampliamento e una maggiore flessibilità dell'orario e dei giorni di accesso dei donatori. La riorganizzazione potrà prevedere per il personale dei Servizi Trasfusionali anche la possibilità di turni aggiuntivi pomeridiani e domenicali ed essere sostenuta dall'applicazione di adeguati strumenti di flessibilità e retribuzione integrativa, così come previsti per l'organizzazione del lavoro dalla vigente normativa contrattuale definita a livello nazionale e dalla contrattazione di secondo livello;
- Miglioramento della gestione delle scorte;
- Miglioramento dell'appropriatelyzza dei consumi di emocomponenti e medicinali plasmaderivati;
- Implementazione dei programmi di PBM;
- Ammodernamento del parco tecnologico;

Programma regionale autosufficienza anno 2020 - Regione Abruzzo

- Supporto alla funzionalità delle Reti di Medicina trasfusionale ed in particolare dei Poli di lavorazione e qualificazione biologica, attraverso la realizzazione di adeguati sistemi infrastrutturali integrati definiti su base aziendale e regionale (reti e sistemi informatici, programmi di telemedicina, trasporti, etc.);
- Integrazione bidirezionale dei sistemi informatici dei Servizi Trasfusionali e delle Aziende Sanitarie con quelli delle Organizzazioni dei Donatori di Sangue;

Al fine di garantire la sostenibilità degli interventi organizzativi e delle azioni di miglioramento previsti dal presente Programma, le Aziende Sanitarie, oltre che delle risorse proprie, potranno avvalersi dei finanziamenti finalizzati statali e regionali erogati dalla Regione Abruzzo per le attività trasfusionali. I suddetti finanziamenti dovranno essere specificamente utilizzati dalle Aziende Sanitarie per incentivare e rafforzare l'organizzazione delle strutture trasfusionali, sulla base di programmi di utilizzo e progetti predisposti dai Direttori dei Servizi Trasfusionali interessati, che saranno sottoposti a verifica dal competente Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale – Innovazione e Appropriatezza del Dipartimento Sanità.



REGIONE ABRUZZO
CENTRO REGIONALE SANGUE
 Direttore: Dott. Pasquale Colamartino

ALLEGATO 2

Documento di programmazione, monitoraggio e controllo delle attività di donazione e raccolta del sangue e degli emocomponenti per l'anno 2020.

PREMESSO che:

- con Decreto del Commissario ad Acta n. 77 del 18 luglio 2016 è stato recepito l'Accordo Stato/Regioni del 14 aprile 2016 (Rep. atti n. 61/CSR) recante "Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato/Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue";
- con DGR n. 107 del 14 marzo 2017 sono stati approvati la revisione e l'aggiornamento della Convenzione tra Regione Abruzzo e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, ai sensi dell'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (Rep. atti n. 61/CSR);
- con DGR n. 155 del 06/04/2017 è stata approvata la disciplina dei rapporti tra l'Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI) e la Regione Abruzzo per la partecipazione alle attività trasfusionali nel triennio 2017-19; all'art.12, comma 2 dell'allegato A) della citata DGR n. 107/2017 e all'art.11, comma 2 dell'allegato A) della citata DGR n. 155/2017 è stato stabilito che "All'atto della stipula della convenzione regionale dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - Piano per l'autosufficienza di sangue e farmaci plasmaderivati 2017 (per gli anni successivi il Piano verrà approvato con specifici provvedimenti);
 - Documento di programmazione dell'attività di donazione e raccolta per l'anno 2017 (per gli anni successivi il Piano verrà approvato con specifici provvedimenti);
 - Schema tipo di documento di rendicontazione, come indicato all'art. 7, comma 11."

In ottemperanza alle citate DDGGRR 107/2017 e 155/2017 viene definito il presente documento di programmazione, monitoraggio e controllo delle attività di donazione e raccolta del sangue e degli emocomponenti per l'anno 2020.

Programmazione anno 2020

Il 2017 ha rappresentato l'anno di transizione dal vecchio schema-tipo di Convenzione al nuovo, anche in considerazione della definitiva approvazione dei nuovi schemi di bilancio previsti dalla riforma del Terzo Settore. Pertanto in sede di prima applicazione delle Convenzioni di cui alla DGR n. 107/2017 e alla DGR nr. 155/2017, sono state progressivamente sperimentate ed implementate tutte le nuove modalità di programmazione, monitoraggio e controllo previste dal documento di programmazione, al fine di dargli piena attuazione a partire dal 2018.

Per l'anno 2020 il documento di programmazione è costituito da:

- Programmazione delle attività di donazione e raccolta;
- Programmazione economico-finanziaria;
- Il calendario delle donazioni;
- Lo schema-tipo di rendicontazione annuale.

Contenuti specifici del documento annuale di programmazione, monitoraggio e controllo

Di seguito vengono riportati i contenuti specifici che debbono essere riportati all'interno del documento annuale di programmazione, monitoraggio e controllo delle attività di donazione e raccolta del sangue e degli emocomponenti:

1) **Programmazione delle attività di donazione e raccolta**

Il documento di programmazione annuale delle attività di donazione e raccolta viene definito sulla base degli obiettivi generali di produzione di sangue ed emocomponenti definiti a livello regionale (aziendale) dal Centro

regionale sangue (di seguito definito CRS) e validati dal Centro Nazionale Sangue (di seguito definito CNS) ai fini del raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale.

Il documento di programmazione annuale definisce gli obiettivi concordati con le singole Associazioni e Federazioni Donatori di Sangue per le attività di donazione e raccolta (gestione associativa diretta - forma collaborativa).

2) Programmazione economico-finanziaria

Il documento di programmazione annuale definisce anche gli obiettivi di programmazione economico-finanziaria, con particolare riferimento a:

- *Rimborsi spettanti alle singole Associazioni per l'attività di donazione e raccolta programmata (gestione associativa diretta - forma collaborativa);*
- *Tetto programmato per la raccolta in forma collaborativa;*
- *Finanziamento a disposizione per i progetti di cui al Disciplinare C) delle su citate Convenzione di cui di cui alla DGR nr. 107/2017 e alla DGR nr. 155/2017;*
- *Finanziamento complessivo da iscrivere nel bilancio regionale, all'interno del capitolo di spesa assegnato al Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale – Innovazione e Appropriatezza del Dipartimento Sanità.*

3) Programmazione delle attività e criteri di utilizzo delle risorse assegnate

Il documento di programmazione definisce le principali azioni organizzative a cui Associazioni e Federazioni Donatori di Sangue sulla base degli obiettivi specifici concordati con il CRS, dovranno destinare le risorse assegnate, come di seguito riportato:

- *Funzionamento delle sedi e gestione del personale;*
- *Attività promozionali e di educazione sanitaria;*
- *Servizio di chiamata;*
- *Attività di raccolta;*
- *Servizi al donatore;*
- *Informatizzazione e gestione integrata dei flussi informativi;*
- *Attività di formazione.*

4) Attività di monitoraggio trimestrale del documento di programmazione

Il competente Servizio del Dipartimento Regionale Sanità e il CRS, per quanto di propria competenza, svolgono con cadenza trimestrale attività di monitoraggio:

- *Obiettivi quantitativi;*
- *Attività programmate;*
- *Modalità di utilizzo delle risorse impegnate.*

5) Attività di controllo: relazione annuale

Ai fini della verifica dell'utilizzo dei rimborsi corrisposti, le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue predispongono annualmente una relazione da cui si evincano le attività svolte, sulla base dello specifico documento di programmazione e degli obiettivi concordati, comprensiva delle modalità di realizzazione e delle risorse impegnate, con riferimento a:

- *Costi generali e per il funzionamento delle sedi associative, dei Servizi di chiamata e delle Unità di raccolta);*
- *Costi personale e relative assicurazioni RC;*
- *Costi per iniziative promozionali (informazione, comunicazione, reclutamento e fidelizzazione);*
- *Costi per i servizi forniti al donatore;*
- *Costi per l'utilizzo e la gestione integrata dei flussi informativi;*
- *Costi per la formazione.*

6) Modifiche del documento di programmazione

Sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio trimestrale, delle relazioni annuali e/o su proposta dei rappresentanti delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue convenzionate, il Dirigente del competente Servizio del Dipartimento Regionale Sanità e il direttore del CRS, per quanto di rispettiva competenza, possono autorizzare modifiche del documento di programmazione annuale, che in ogni caso devono essere condivise in forma scritta dai firmatari delle Convenzioni approvate con DGR nr. 107/2017 e alla DGR nr. 155/2017

Riferimenti Convenzione Regionale

- DGR n. 107 del 14 marzo 2017 recante all'oggetto "Revisione e aggiornamento della Convenzione tra Regione Abruzzo e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, ai sensi dell'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (Rep. atti n. 61/CSR)".
- DGR n. 155 del 06/04/2017 recante all'oggetto "Disciplina dei rapporti tra l'Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI) e la Regione Abruzzo per la partecipazione alle attività trasfusionali nel triennio 2017-19."
- Art.12, comma 2 dell'allegato A) della DGR n. 107/2017 e art.11, comma 2 dell'allegato A) della DGR n. 155/2017 dove è stato stabilito che "All'atto della stipula della convenzione regionale dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - Piano per l'autosufficienza di sangue e farmaci plasmaderivati 2017 (per gli anni successivi il Piano verrà approvato con specifici provvedimenti);
 - Documento di programmazione dell'attività di donazione e raccolta per l'anno 2017 (per gli anni successivi il Piano verrà approvato con specifici provvedimenti);
 - Schema tipo di documento di rendicontazione, come indicato all'art. 7, comma 11.

PROGRAMMAMAZIONE ATTIVITA' DI DONAZIONE E DI RACCOLTA ANNO 2020										
REGIONE ABRUZZO										
ANNO 2019 - PROGRAMMAMAZIONE ATTIVITA' DONAZIONE - DISCIPLINARE A										
ASSOCIAZIONI	OBIETTIVO DONAZIONI AL 31/12/2020					PROGRAMMAMAZIONE ECONOMICA				
	SANGUE INTERO	PLASMA IN AFERESI	MULTICOMPONENT	TOTALE DONAZIONI		RIMBORSO SANGUE INTERO	RIMBORSO PLASMA IN AFERESI	RIMBORSO MULTICOMPONENT	TOTALE RIMBORSI	
AVIS PROVINCIALE CHIETI	14.588	1.082	69	15.739		€ 22,00	€ 24,75	€ 24,75	€ 349.423,25	
AVIS PROVINCIALE PESCARA	5.770	844	226	6.840		€ 320.936,00	€ 26.779,50	€ 1.707,75	€ 153.422,50	
AVIS PROVINCIALE L'AQUILA	5.847	325	0	6.172		€ 126.940,00	€ 20.889,00	€ 5.593,50	€ 136.677,75	
AVIS PROVINCIALE TERAMO	2.976	190	0	3.166		€ 128.634,00	€ 8.043,75	€ 0,00	€ 70.167,90	
AVIS REGIONALE ABRUZZO	29.181	2.441	295	31.917		€ 641.975,40	€ 60.414,75	€ 7.301,25	€ 709.691,40	
FIDAS VAS	4.200	340	0	4.540		€ 92.400,00	€ 8.415,00	€ 0,00	€ 100.815,00	
FIDAS PESCARA	8.100	3.110	2.280	13.490		€ 178.200,00	€ 76.972,50	€ 56.430,00	€ 311.602,50	
FIDAS CUORE	2.580	42	0	2.622		€ 56.760,00	€ 1.039,50	€ 0,00	€ 57.799,50	
FIDAS TERAMO	5.000	360	10	5.370		€ 110.000,00	€ 8.910,00	€ 247,50	€ 119.157,50	
FIDAS REGIONALE	19.880	3.852	2.290	26.022		€ 437.360,00	€ 95.337,00	€ 56.677,50	€ 589.374,50	
A.Do.S. LANCIANO	2.600	610	0	3.210		€ 57.200,00	€ 15.097,50	€ 0,00	€ 72.297,50	
CRI ABRUZZO	1.997	55	10	2.062		€ 43.934,00	€ 1.361,25	€ 247,50	€ 45.542,75	
FRATRES MAGLIANO	130	0	0	130		€ 2.860,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.860,00	
TOTALE GENERALE	53.788	6.958	2.595	63.341		€ 1.183.329,40	€ 172.210,50	€ 64.226,25	€ 1.419.766,15	

ANNO 2020 - PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DI RACCOLTA - DISCIPLINARE B

UNITA' DI RACCOLTA ASSOCIATIVE	OBIETTIVO RACCOLTA EMOCOMPONENTI				STIMA RIMBORSI ATTIVITA' DI RACCOLTA ASSOCIATIVA			
	SANGUE INTERO	PLASMA IN AFERESI	MULTICOMPONENT	TOTALE DONAZIONI	RIMBORSO SANGUE INTERO	RIMBORSO PLASMA IN AFERESI	RIMBORSO MULTICOMPONENT	TOTALE RIMBORSO
UR AVIS COMUNALE PESCARA	4.300	150	0	4.450	€ 39,50	€ 46,00	€ 0,00	€ 176.750,00
UR CRI L'AQUILA	3.075	0	0	3.075	€ 121.462,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 121.462,50
TOTALE	7.375	150	0	7.525	€ 291.312,50	€ 6.900,00	€ 0,00	€ 298.212,50

ANNO 2020 - PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DI RACCOLTA IN FORMA COLLABORATIVA - DISCIPLINARE B

RACCOLTA IN FORMA COLLABORATIVA MISTA	OBIETTIVO RACCOLTA EMOCOMPONENTI				STIMA RIMBORSI ATTIVITA' DI RACCOLTA IN FORMA COLLABORATIVA			
	SANGUE INTERO	PLASMA IN AFERESI	MULTICOMPONENT	TOTALE DONAZIONI	RIMBORSO SANGUE INTERO	RIMBORSO PLASMA IN AFERESI	RIMBORSO MULTICOMPONENT	TOTALE RIMBORSO
UR AVIS COMUNALE PESCARA	12.100	900	0	13.000	€ 33,58	€ 39,10	€ 0,00	€ 441.508,00
UR CRI L'AQUILA	100	0	0	100	€ 3.358,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.358,00
TOTALE	12.200	900	0	13.100	€ 409.676,00	€ 35.190,00	€ 0,00	€ 444.866,00

ATTIVITA' AGGIUNTIVE - DISCIPLINARE C

FINANZIAMENTO PROGETTI PROPOSTI DALLE ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DI DONATORI DI SANGUE	€ 200.000,00
TOTALE COMPLESSIVO RIMBORSI STIMATI	€ 2.362.844,65

FONDO DI RISERVA VINCOLATO PER ATTIVITA' ASSOCIATIVE E DI RACCOLTA NON PROGRAMMABILI E PER LA COPERTURA DI EVENTUALI SALDI ATTIVI DERIVANTI DALL'EROGAZIONE DEI CONGUAGLI DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 5 DELLA CONVENZIONE.

€ 137.155,35

STIMA DEL FINANZIAMENTO COMPLESSIVO DA ISCRIVERE NEL BILANCIO REGIONALE 2019, ALL'INTERNO DEL CAPITOLO DI SPESA ASSEGNATO AL SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA E TRASFUSIONALE - INNOVAZIONE E APPROPRIATEZZA DEL DIPARTIMENTO SANITA'

€ 2.500.000,00

Le quote di rimborso per lo svolgimento delle attività associative e di raccolta sono state approvate con Delibere di Giunta Regionale n. 107 del 14/03/2017 e n. 155 del 06/04/2017.

Giunta Regionale d'Abruzzo

CENTRI DI RACCOLTA SANGUE IN ABRUZZO

ASL DI APPARTENENZA	CENTRI DI RACCOLTA	GIORNATE Fisse DI RACCOLTA	ORARI	GIORNATE DI RACCOLTA DA CONCORDARE	ORARI	DISTANZA DAL LABORATORIO DI PRODUZIONE	TEMPI DI PERCORRENZA	
ASL 1 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA	L'AQUILA	DAL LUNEDI' AL SABATO	08:00 - 14:00			0 Km.	0 minuti	
	AVEZZANO	DAL LUNEDI' AL SABATO	08:00 - 11:00			L'AQUILA/AVEZZANO Km. 50 tramite A25 e A24	35 minuti	
	SULMONA	DAL LUNEDI' AL SABATO	08:00 - 11:00			L'AQUILA/SULMONA Km. 102 tramite A25 e A24	1 h 13 minuti	
	CASTEL DI SANGRO			DUE VOLTE AL MESE DA CONCORDARE MENSILMENTE	08:00 - 12:00	L'AQUILA/CASTEL DI SANGRO Km. 142 tramite SS17-A25 e A24	1 h 52 minuti	
	U.d.r. CROCE ROSSA	DAL LUNEDI' AL SABATO	08:00 - 12:00			L'AQUILA/L'AQUILA Km. 5	10 minuti	
ASL 2 LANCIANO VASTO CHIETI	VASTO	DAL LUNEDI' AL SABATO	08:00 - 13:00			0 Km.	0 minuti	
	CASTIGLIONE M.M.			DUE VOLTE AL MESE DA CONCORDARE MENSILMENTE	08:00 - 12:30	VASTO/CASTIGLIONE M.M. Km. 57 tramite SS650	1 h 10 minuti	
	LANCIANO	DAL LUNEDI' AL SABATO	08:00 - 13:00			0 Km.	0 minuti	
	ATESSA	LUNEDI' e GIOVEDI'	08:00 - 12:00	UN SABATO AL MESE	08:00 - 12:00	LANCIANO/ATESSA Km. 21,6 tramite C.da S. Onofrio	28 minuti	
	CASOLI	MARTEDI' - MERCOLEDI' - VENERDI'	08:00 - 12:00	DUE SABATI AL MESE	08:00 - 12:00	LANCIANO/CASOLI Km. 21,5 tramite C.da Pietragrossa	32 minuti	
	CHIETI	DAL LUNEDI' AL SABATO	08:00 - 13:00			0 Km.	0 minuti	
	GUARDIAGRELE	MARTEDI', GIOVEDI', SABATO	08:00 - 12:00	LA PRIMA DOMENICA DEL MESE	08:00 - 12:00	CHIETI/GUARDIAGRELE Km. 24 tramite SS81	25 minuti	
	ORTONA	LUNEDI' e VENERDI'	08:00 - 12:00	DUE SABATI AL MESE	08:00 - 12:00	CHIETI/ORTONA Km. 37,5 tramite A14/ES5	34 minuti	
	ASL 3 PESCARA	PESCARA	LUNEDI' e SABATO	08:00 - 13:00			0 Km.	0 minuti
			MARTEDI' - MERCOLEDI' - VENERDI'	08:00 - 12:00 14:00 - 16:00				
		GIOVEDI'	08:00 - 16:00					
PENINE		DAL LUNEDI' AL SABATO	08:00 - 14:00			PESCARA/PENINE Km. 31 tramite SS 151/SS151	60 minuti	
POPOLI		DAL LUNEDI' AL SABATO	08:00 - 14:00			PESCARA/POPOLI Km. 52 tramite A25/ES0	39 minuti	
		LUNEDI' e MARTEDI'	07:30 - 15:30					
U.d.r. AVIS PESCARA		MERCOLEDI' - GIOVEDI' - VENERDI'	07:30 - 12:30 16:00 - 20:00	ULTIMA DOMENICA DEL MESE	09:00 - 13:00	PESCARA/PESCARA Km. 1,6	5 minuti	
ASL 4 TERAMO	TERAMO	DAL LUNEDI' AL SABATO	08:30 - 13:00			0 Km.	0 minuti	
		GIOVEDI' POMERIGGIO	14:00 - 18:30					
	ATRI	DAL LUNEDI' AL SABATO	08:30 - 11:30			TERAMO/ATRI Km. 48,5 Superstrada Teramo-Mare e A14/ES5	41 minuti	
	GIULIANOVA	DAL LUNEDI' AL SABATO	08:30 - 11:30			TERAMO/GIULIANOVA Km. 27,5 Superstrada Teramo-Mare	26 minuti	
	SANTOMERO	MERCOLEDI' e SABATO	08:30 - 11:30			TERAMO/SANTOMERO Km. 27,5 Superstrada Teramo-Mare	30 minuti	

DISCIPLINARE A		
ORGANIZZAZIONE DONATORI SANGUE _____		
DOCUMENTO DI RENDICONTAZIONE ATTIVITA' ASSOCIATIVA		
ANNO _____		
RENDICONTAZIONE ENTRATE		
A) Quote di rimborso per la gestione delle attività associative		€ 0,00
A1) Contributo lordo anno di riferimento		
A2) Detrazione anticipo _____ già erogato l'anno precedente		
A3) Anticipo del _____ contributo per l'anno di riferimento		
B) Contributi, sovvenzioni e lasciti		€ 0,00
B1) da parte di enti pubblici		
B2) da parte di soggetti privati		
B3) da manifestazioni		
C) Proventi vari		€ 0,00
C1) altri proventi (interessi bancari, postali etc)		
TOTALE RENDICONTAZIONE ENTRATE		€ 0,00

RENDICONTAZIONE USCITE		
A) Costi generali e per il funzionamento delle sedi		€ 0,00
A1) Quote associative (finanziamento organismi superiori e inferiori)	€ 0,00	
A2) Costi per attività organismi dirigenti	€ 0,00	
A3) Costi per organizzazione Assemblea annuale	€ 0,00	
A4) Rimborsi spesa per attività istituzionali	€ 0,00	
A5) Assicurazione RC dirigenti e attivisti	€ 0,00	
A6) Costi personale	€ 0,00	
A7) Affitto Locali	€ 0,00	
A8) Utenze (elettricità, riscaldamento, telefono, internet, etc)	€ 0,00	
A9) Arredi, dotazioni strumentali e informatiche (telefoni, computer, stampanti, fax, fotocopiatrici, etc)	€ 0,00	
A10) Cancelleria ed altri beni di consumo	€ 0,00	
A11) Altri costi (servizi bancari, consulenze legali e del lavoro, sicurezza luoghi di lavoro etc.)	€ 0,00	
B) Costi per iniziative promozionali (informazione, reclutamento e fidelizzazione)		€ 0,00
B1) Produzione di materiale informativo e promozionale	€ 0,00	
B2) Utilizzo di strumenti di comunicazione multimediale	€ 0,00	
B3) Campagne di comunicazione sociale	€ 0,00	
B4) Organizzazione di eventi	€ 0,00	
B5) Altre iniziative di carattere promozionale	€ 0,00	
C) Costi per l'attività dei Servizi di chiamata		€ 0,00
C1) Costi del Personale	€ 0,00	
C2) Costi assicurativi	€ 0,00	
C3) Affitto Locali	€ 0,00	
C4) Utenze (elettricità, riscaldamento, telefono, internet, etc)	€ 0,00	
C5) Arredi, dotazioni strumentali e informatiche (telefoni, computer, stampanti, fax, fotocopiatrici, etc)	€ 0,00	
C6) Cancelleria ed altri beni di consumo	€ 0,00	
D) Costi per la formazione		€ 0,00
D1) Organizzazione di corsi di formazione per dirigenti attivisti	€ 0,00	
D2) Organizzazione di corsi di formazione per il personale dipendente	€ 0,00	
D3) Rimborsi spese per partecipazione attività di formazione	€ 0,00	
TOTALE RENDICONTAZIONE USCITE		€ 0,00

RIEPILOGO	
TOTALE RENDICONTAZIONE ENTRATE	€ 0,00
TOTALE RENDICONTAZIONE USCITE	€ 0,00
DIFFERENZA Entrate/Uscite	€ 0,00

DISCIPLINARE B		
ORGANIZZAZIONE DONATORI SANGUE _____		
DOCUMENTO DI RENDICONTAZIONE ATTIVITA' DI RACCOLTA		
ANNO _____		
RENDICONTAZIONE ENTRATE		
A) Quote di rimborso per la gestione delle attività di raccolta		€ 0,00
A1) Contributo lordo anno di riferimento		
A2) Detrazione anticipo _____ già erogato l'anno precedente		
A3) Anticipo del _____ contributo per l'anno di riferimento		
B) Contributi, sovvenzioni e lasciti		€ 0,00
B1) da parte di enti pubblici		
B2) da parte di soggetti privati		
C) Proventi vari		€ 0,00
C1) altri proventi (interessi bancari, postali etc)		
TOTALE RENDICONTAZIONE ENTRATE		€ 0,00

RENDICONTAZIONE USCITE		
A) Costi generali e per il funzionamento del Centro di Raccolta		€ 0,00
A1) Costi per attività organismi dirigenti	€ 0,00	
A2) Rimborsi spesa per attività istituzionali	€ 0,00	
A3) Assicurazione RC dirigenti e attivisti	€ 0,00	
A4) Costi personale comprensivi di assicurazione RC (medici, infermieri, amministrativi etc)	€ 0,00	
A5) Costi Consulenti (consulenze legali e del lavoro, sicurezza luoghi di lavoro etc.)	€ 0,00	
A6) Costi materiale sanitario	€ 0,00	
A7) Costi materiale diagnostico	€ 0,00	
A8) Costi attrezzature (Acquisto attrezzature, manutenzione e riparazioni etc.)	€ 0,00	
A9) Costi assicurazione automezzi e autoemoteche	€ 0,00	
A10) Costi gestione e manutenzione automezzi (manutenzione, carburante etc)	€ 0,00	
A11) Affitto Locali	€ 0,00	
A12) Arredi, dotazioni strumentali e informatiche (telefoni, computer, stampanti, fax, fotocopiatrici, etc)	€ 0,00	
A13) Utenze (elettricità, riscaldamento, telefono,internet, etc)	€ 0,00	
A14) Cancelleria ed altri beni di consumo	€ 0,00	
A15) Altri costi	€ 0,00	
B) Costi per la formazione		€ 0,00
B1) Organizzazione di corsi di formazione per dirigenti attivisti	€ 0,00	
B2) Organizzazione di corsi di formazione per il personale	€ 0,00	
B3) Rimborsi spese per partecipazione attività di formazione	€ 0,00	
TOTALE RENDICONTAZIONE USCITE		€ 0,00

RIEPILOGO		
TOTALE RENDICONTAZIONE ENTRATE		€ 0,00
TOTALE RENDICONTAZIONE USCITE		€ 0,00
DIFFERENZA ENTRATE/USCITE		€ 0,00

DELIBERAZIONE 18.02.2020, N. 91

L.R. 24 giugno 2011, nr. 17, art. 9, comma 8 - Formale ricostituzione dell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - ASP n. 1 della Provincia di Teramo.



GIUNTA REGIONALE

Seduta in data

18 FEBBRAIO 2020

Deliberazione N. 91

OMISSIS

OGGETTO

L.R. 24 giugno 2011, nr. 17, art. 9, comma 8 - Formale ricostituzione dell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - ASP n. 1 della Provincia di Teramo.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTE:

- la L.R. 24 giugno 2011 n. 17 "Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)";
- la L.R. 25 novembre 2013, n. 43 "Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2011, n. 17 recante Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)";

CONSIDERATO

che, con deliberazione G.R. n. 110 in data 24.02.2014, si è proceduto alla costituzione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – ASP n. 1 della Provincia di Teramo, di cui alla L.R. 17/2011, come modificata ai sensi dell'art. 1, comma 1, L.R. 43/2013, nonché alla determinazione numerica dei membri dell'Assemblea dei soggetti portatori di interesse, ai sensi dell'art. 9, L.R. 17/2011;

che, con deliberazione G.R. n. 152 in data 10.03.2014, si è proceduto alla rettifica della deliberazione G.R. n. 110/2014 relativamente alla tabella contenente la determinazione numerica dei membri dell'Assemblea dei soggetti portatori di interesse previsti dalle Tavole di Fondazione o dagli Statuti delle IPAB riordinate nell'ambito dell'ASP n. 1 della Provincia di Teramo;

che, con deliberazione G.R. n. 255 in data 09.04.2014, si è proceduto alla formale costituzione dell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – ASP n. 1 della Provincia di Teramo;

che, con deliberazione G.R. n. 333 in data 05.05.2014, si è proceduto alla integrazione dei membri dell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – ASP n. 1 della Provincia di Teramo;

che, con deliberazioni G.R. n. 848 del 16.12.2014, si è proceduto alla formale costituzione Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - ASP n. 1 della Provincia di Teramo;

che, con deliberazione G.R. n. 248 in data 31.03.2015, si è proceduto alla sostituzione dei membri dell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona – ASP n. 1 della Provincia di Teramo, designati dal Comune di S. Omero;

che, con deliberazione G.R. n. 365 in data 15.05.2015, si è proceduto alla sostituzione del membro dell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona – ASP n. 1 della Provincia di Teramo, designato dalla Regione Abruzzo;

che, con deliberazione G.R. n. 663 in data 20.10.2016, si è proceduto alla sostituzione dei membri dell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona – ASP n. 1 della Provincia di Teramo, designati dal Comune di Teramo;

che, con deliberazione di G.R. n. 690 in data 14.09.2018, si è proceduto ai sensi dell'art. 11, comma 5 della L.R. 17/2011, alla formale reintegrazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - ASP n. 1 della Provincia di Teramo;

che con deliberazione di G.R. n. 825 in data 25.10.2018, si è proceduto alla sostituzione del membro dell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona – ASP n. 1 della Provincia di Teramo, designato dal Comune di Teramo;

che con deliberazione di G.R. n. 75 in data 01.02.2019, si è proceduto alla sostituzione dei membri dell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona – ASP n. 1 della Provincia di Teramo, designati dalla Provincia di Teramo;

PRESO ATTO che a norma dell'art. 9, comma 8 della L.R. 17/2011, con riferimento all'Assemblea dei portatori di interesse: *“l'Assemblea è formalmente costituita e, alla scadenza quinquennale, ricostituita, sulla base delle rappresentanze formulate dagli Enti designanti, con provvedimento della Giunta regionale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo”*;

che l'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di Interesse dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - ASP n. 1 della Provincia di Teramo, è stata formalmente costituita con DGR n. 255 del 09.04.2014;

DATO ATTO che dovendo procedere alla formale ricostituzione dell'Assemblea, il Servizio per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio Sanitario chiedeva:

- con nota Prot. RA/60845/19/DPF014 del 26.02.2019 indirizzata agli enti designanti, di voler formulare/confermare le rispettive rappresentanze ai fini della predisposizione degli atti necessari per l'adozione del provvedimento giuntale, assegnando un termine (15.03.2019) per il riscontro, trascorso inutilmente il quale si sarebbe proceduto alla ricostituzione dell'Assemblea secondo le rappresentanze a suo tempo espresse;
- con nota Prot. RA/78396/19/DPF014 del 13.03.2019 indirizzata al Componente della Giunta della Regione Abruzzo preposto alle Politiche Sociali, di voler procedere alla formulazione della rappresentanza di propria competenza;

PRESO ATTO che la nota Prot. RA/60845/19/DPF014 del 26.02.2019 di cui sopra veniva riscontrata solo da alcuni dei soggetti portatori di interesse;

che, nell'assenza di una disciplina normativa circa la mancata designazione da parte degli Enti designanti dei membri di loro spettanza in data 01.10.2019, l'Avvocatura regionale, con nota Prot. 273922 PA/ 64/19 dell'01.10.2019, rimetteva apposito parere sulla questione, rilevando che la mancata espressione dei rappresentanti... *sostanzierebbe una sorta di vulnus suscettibile di inficiare la regolarità ... di formale costituzione dell'Assemblea dei portatori di interesse dell'ASP ...*, ravvisando, in conclusione, *l'assoluta necessità di provvedere alla regolare ricostituzione degli organi in parola, attraverso un intervento sostitutivo...*;

che dovendo procedere alla formale ricostituzione dell'Assemblea conformemente al parere reso dall'Avvocatura regionale, il Servizio la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio Sanitario tornava a chiedere:

- con nota Prot. RA/297053/19/DPF014 del 23.10.2019 indirizzata agli enti designanti, di voler procedere, **entro e non oltre 15 giorni** dal ricevimento della stessa, alle designazioni dei propri rappresentanti in seno all'Assemblea, anche al fine di assicurare il corretto funzionamento e il regolare svolgimento delle attività istituzionali dell'Azienda in vista della ricostituzione del Consiglio di Amministrazione dell'ASP n. 1 della Provincia di Teramo, per la quale l'Assemblea neo costituita dovrà, a norma dell'art. 11, co. 1 lett. b), designare due membri di spettanza. *Sempre a parere dell'Avvocatura tale designazione non può risultare priva dell'espressione di ... soggetti portatori di interesse*;
- con nota Prot. RA/297112/19/DPF014 del 23.10.2019 indirizzata al Componente della Giunta della Regione Abruzzo preposto alle Politiche Sociali, di voler procedere alla formulazione della rappresentanza di propria competenza;

che nel frattempo, con DGR 736 del 26.11.2019, si procedeva a disciplinare le ipotesi di inerzia da parte degli Enti designanti, al fine di consentire la regolare ricostituzione dell'Assemblea anche nei casi di assenza di designazione da parte di alcuni soggetti ai quali è attribuita la rappresentanza, modificando l'art. 6 delle *“Linee*

guida Statuto e Regolamento di organizzazione e contabilità ASP- L.R. 24.06.2011, nr.17” (ex DGR n. 112 del 24.02.2014);

che ai sensi del comma 3 dell’art. 6 modificato “L’assemblea è formalmente costituita e alla scadenza quinquennale, ricostituita, sulla base delle rappresentanze formulate dagli Enti e dai soggetti portatori d’interesse designanti, nel termine di giorni quindici dalla richiesta da parte degli Uffici della Regione”;

che ai sensi del comma 5 dell’art. 6 modificato “Acquisite le designazioni da parte dei soggetti che hanno riscontrato nei termini, l’Assemblea verrà legittimamente costituita con provvedimento della Giunta regionale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, sulla base delle sole designazioni pervenute, purché rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente attribuiti ai componenti dell’Assemblea”;

che ad oggi sono pervenute le formulazioni da parte di tutti gli enti/soggetti portatori di interesse fatta eccezione per l’Assemblea dei Soci poiché nessuna designazione è individuabile come da nota dell’ASP n. 1 della Provincia di Teramo Prot. 281, acquisita al Prot. RA/325691/19/DPF014 del 21.11.2019, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

che le formulazioni pervenute rappresentano il quorum di cui all’art. 6, comma 5 delle linee guida su richiamate (approvate con DGR 112/2014 e modificate con DGR 736/2019), e sulla base di tali espressioni i membri designati risultano i seguenti:

- per il **Comune di Teramo: Baiocco Mauro** in qualità di rappresentanza della maggioranza e **Canzio Roberto** in qualità di rappresentanza della minoranza (giusta DGR 825/2018 confermati con PEC dell’08.03.2019 del Comune di Teramo acquisita al Prot. RA/73360/19/DPF014 dell’08.03.2019);
- per il **Comune di Nereto: Laurenzi Daniele** in qualità di rappresentanza della maggioranza e **Masi Giampiero** in qualità di rappresentanza della minoranza (Decreto del Sindaco del Comune di Nereto del 14.03.2019, trasmesso con nota Prot. 2281 del 14.03.2019 e acquisita al Prot. RA/81683/19/DPF014 del 15.03.2019);
- per il **Comune di Civitella del Tronto: De Giorgis Daniele** in qualità di rappresentanza della maggioranza e **Di Carlo Alberto** in qualità di rappresentanza della minoranza (note del Comune di Civitella del Tronto Prot. 2445 del 15.03.2019 e Prot. 9657 del 05.11.2019, acquisite rispettivamente al Prot. RA/82945/19/DPF014 del 18.03.2019 e al Prot. RA/309530/19/DPF014 del 06.11.2019);
- per il **Comune di Bellante: Di Luca Leopoldo** in qualità di rappresentanza della maggioranza e **Pavan Flaviana** in qualità di rappresentanza della minoranza (Delibera di C.C. del Comune di Bellante n. 6 del 27.03.2019 trasmessa con nota Prot. 7394 del 07.05.2019, acquisita al Prot. RA/136153/19/DPF014 dell’08.05.2019 e confermati con nota Prot. 15270 del 14.11.2019, acquisita al Prot. RA/320399/19/DPF014 del 15.11.2019);
- per la **Provincia di Teramo: Zilli Roberto** in qualità di rappresentanza della maggioranza e **Puglia Angelo** in qualità di rappresentanza della minoranza (DCP n. 22 del 20.06.2019 trasmessa con nota Prot. 23172 del 30.09.2019 acquisita al Prot. RA/304030/19/DPF014 del 30.10.2019);
- per il **Comune di Sant’Omero: Macrillante Antonio** in qualità di rappresentanza della maggioranza e **Ciprietti Nadia** in qualità di rappresentanza della minoranza (Decreto del Sindaco Prot. 12037 del 04.12.2019, trasmesso a mezzo PEC del 04.12.2019 e acquisito al Prot. RA/340942/19/DPF014 del 05.12.2019);
- per il **Comune di Tortoreto: Di Eusebio Fausto** in qualità di rappresentanza della maggioranza e **Di Matteo Domenico** in qualità di rappresentanza della minoranza (nota del Comune di Tortoreto Prot. 38504 del 20.12.2019, trasmessa a mezzo PEC del 20.12.2019 e acquisita al Prot. RA/359329/19/DPF014 del 23.12.2019);
- per il **Vescovo di Teramo - Atri: Diacono Maurizio Bonatti** (Decreto del Vescovo Prot. 115/2019/D acquisito al Prot. RA/7789/20/DPF014 del 13.01.2020 e nota Prot. n. 02/2020/GC del 13.01.2020 acquisita al Prot. RA/8695/20/DPF014 del 14.01.2020);
- per il **Capitolo Aprutino di Teramo: Mons. Aldino Tomassetti** (Decreto del Vescovo Prot. 115/2019/D acquisito al Prot. RA/7789/20/DPF014 del 13.01.2020 e nota Prot. n. 02/2020/GC del 13.01.2020 acquisita al Prot. RA/8695/20/DPF014 del 14.01.2020);
- per il **Comune di Corropoli: Di Ubaldo Giancarlo** in qualità di rappresentanza della maggioranza e **Falò Franco** in qualità di rappresentanza della minoranza (Atto del Sindaco Prot. 13494 del 22.11.2019 trasmesso a mezzo PEC del 26.11.2019 e acquisito al Prot. RA/330608/19/DPF014 del 26.11.2019 e Atto del Sindaco Prot. 1755 del 06.02.2020 acquisito al Prot. RA/35357/20/DPF014 del 06.02.2020);
- l’Assessore alle Politiche Sociali, con nota prot. n. 100/Segr. del 05.12.2019, acquisita al Prot. RA/342899/19/DPF014 del 06.12.2019, ha proposto quale membro dell’Assemblea dei Rappresentanti degli

Enti e dei Soggetti Portatori di Interessi dell'ASP n. 1 della Provincia di Teramo, il soggetto di seguito indicato:

✓ **Cicchetti Maria**

allegando il relativo curriculum, il documento di riconoscimento e la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.lgs. 39/2013;

RITENUTO ai sensi dell'art. 9, comma 8, L.R. 17/2011 e dell'art. 6 delle linee guida approvate con DGR 112/2014 e ss.mm.ii., di dover procedere, dopo istruttoria favorevole da parte della struttura proponente, alla formale ricostituzione dell'Assemblea dei portatori di interesse dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – ASP n. 1 della Provincia di Teramo, con i nominativi sopra indicati;

DATO ATTO

che il Dirigente del “Servizio Programmazione Sociale e Sistema Integrato Socio-Sanitario”, competente nella materia trattata nella presente proposta, ha espresso il proprio parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa sulla base dell'istruttoria effettuata;

che il Dirigente del “Servizio Programmazione Sociale e Sistema Integrato Socio-Sanitario” attesta l'insussistenza di oneri a carico del bilancio regionale;

che il Direttore del Dipartimento Lavoro - Sociale sulla base dell'istruttoria e del parere favorevole di cui al precedente punto, ha espresso parere favorevole ritenendo la proposta conforme agli indirizzi, competenze e funzioni assegnate al Dipartimento medesimo;

VISTA la L.R. 14.9.1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modificazione ed integrazioni;

DELIBERA

per le motivazioni rappresentate in narrativa, che si richiamano integralmente, di:

- 1. Prendere atto** che in merito al procedimento di formale ricostituzione dell'Assemblea dei portatori di interesse dell'ASP n. 1 della Provincia di Teramo, i membri designati risultano i seguenti:
 - per il **Comune di Teramo: Baiocco Mauro** in qualità di rappresentanza della maggioranza e **Canzio Roberto** in qualità di rappresentanza della minoranza (giusta DGR 825/2018 confermati con PEC dell'08.03.2019 del Comune di Teramo acquisita al Prot. RA/73360/19/DPF014 dell'08.03.2019);
 - per il **Comune di Nereto: Laurenzi Daniele** in qualità di rappresentanza della maggioranza e **Masi Giampiero** in qualità di rappresentanza della minoranza (Decreto del Sindaco del Comune di Nereto del 14.03.2019, trasmesso con nota Prot. 2281 del 14.03.2019 e acquisita al Prot. RA/81683/19/DPF014 del 15.03.2019);
 - per il **Comune di Civitella del Tronto: De Giorgis Daniele** in qualità di rappresentanza della maggioranza e **Di Carlo Alberto** in qualità di rappresentanza della minoranza (note del Comune di Civitella del Tronto Prot. 2445 del 15.03.2019 e Prot. 9657 del 05.11.2019, acquisite rispettivamente al Prot. RA/82945/19/DPF014 del 18.03.2019 e al Prot. RA/309530/19/DPF014 del 06.11.2019);
 - per il **Comune di Bellante: Di Luca Leopoldo** in qualità di rappresentanza della maggioranza e **Pavan Flaviana** in qualità di rappresentanza della minoranza (Delibera di C.C. del Comune di Bellante n. 6 del 27.03.2019 trasmessa con nota Prot. 7394 del 07.05.2019, acquisita al Prot. RA/136153/19/DPF014 dell'08.05.2019 e confermati con nota Prot. 15270 del 14.11.2019, acquisita al Prot. RA/320399/19/DPF014 del 15.11.2019);
 - per la **Provincia di Teramo: Zilli Roberto** in qualità di rappresentanza della maggioranza e **Puglia Angelo** in qualità di rappresentanza della minoranza (DCP n. 22 del 20.06.2019 trasmessa con nota Prot. 23172 del 30.09.2019 acquisita al Prot. RA/304030/19/DPF014 del 30.10.2019);
 - per il **Comune di Sant'Omero: Macrillante Antonio** in qualità di rappresentanza della maggioranza e **Ciprietti Nadia** in qualità di rappresentanza della minoranza (Decreto del Sindaco Prot. 12037 del 04.12.2019, trasmesso a mezzo PEC del 04.12.2019 e acquisito al Prot. RA/340942/19/DPF014 del 05.12.2019);
 - per il **Comune di Tortoreto: Di Eusebio Fausto** in qualità di rappresentanza della maggioranza e **Di Matteo Domenico** in qualità di rappresentanza della minoranza (nota del Comune di Tortoreto Prot. 38504 del 20.12.2019, trasmessa a mezzo PEC del 20.12.2019 e acquisita al Prot. RA/359329/19/DPF014 del 23.12.2019);

- per il **Vescovo di Teramo - Atri: Diacono Maurizio Bonatti** (Decreto del Vescovo Prot. 115/2019/D acquisito al Prot. RA/7789/20/DPF014 del 13.01.2020 e nota Prot. n. 02/2020/GC del 13.01.2020 acquisita al Prot. RA/8695/20/DPF014 del 14.01.2020);
 - per il **Capitolo Aprutino di Teramo: Mons. Aldino Tomassetti** (Decreto del Vescovo Prot. 115/2019/D acquisito al Prot. RA/7789/20/DPF014 del 13.01.2020 e nota Prot. n. 02/2020/GC del 13.01.2020 acquisita al Prot. RA/8695/20/DPF014 del 14.01.2020);
 - per il **Comune di Corropoli: Di Ubaldo Giancarlo** in qualità di rappresentanza della maggioranza e **Falò Franco** in qualità rappresentanza della minoranza (Atto del Sindaco Prot. 13494 del 22.11.2019 trasmesso a mezzo PEC del 26.11.2019 e acquisito al Prot. RA/330608/19/DP014 del 26.11.2019 e Atto del Sindaco Prot. 1755 del 06.02.2020 acquisito al Prot. RA/35357/20/DPF014 del 06.02.2020);
 - per la Regione Abruzzo: **Cicchetti Maria** designato dal Componente della Giunta preposto alle Politiche Sociali (nota prot. n. 100/Segr. del 05.12.2019 acquisita al Prot. RA/342899/19/DPF014 del 06.12.2019);
- che** per l'Assemblea dei Soci: **nessuna designazione è individuabile** come da nota dell'ASP n. 1 della Provincia di Teramo Prot. 281, acquisita al Prot. RA/325691/19/DPF014 del 21.11.2019, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- 2. Procedere** ai sensi dell'art. 9, comma 8, L.R. 17/2011 e dell'art. 6 delle linee guida approvate con DGR 112/2014 e ss.mm.ii., a formale ricostituzione dell'Assemblea dei portatori di interesse dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – ASP n. 1 della Provincia di Teramo, con i componenti sopra indicati;
 - 3. Dare atto** che il presente provvedimento non prevede oneri a carico del bilancio regionale;
 - 4. Notificare** il presente provvedimento all'ASP n. 1 della Provincia di Teramo;
 - 5. Incaricare** il competente Servizio Programmazione Sociale e Sistema integrato sociosanitario degli adempimenti connessi e consequenziali al presente provvedimento tra cui anche la valutazione circa la rideterminazione numerica dell'Assemblea dei portatori di interesse dell'ASP n. 1 della Provincia di Teramo, da adottarsi con successivo provvedimento giuntale, tenendo conto della comunicazione dell'Azienda stessa (nota Prot. 281, acquisita al Prot. RA/325691/19/DPF014 del 21.11.2019 – Allegato A), circa la non individuabilità delle designazioni per l'Assemblea dei Soci;
 - 6. Disporre** la pubblicazione della presente deliberazione sul BURAT e sul portale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it.

Prot. RA325691/19/DFF/14 del 21/11/2019

ALLEGATO A

**AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA
ASP N. 1 DELLA PROVINCIA DI TERAMO
I.P.A.B. "G. DE BENEDICTIS"
VIALE CRISPI 245
TERAMO**

Prot. N 281 del



La presente copia è conforme all'originale
... e di ...
... da apposito
... Regione Abruzzo
Dipartimento per la Salute e il Welfare

Storaceo

Spett.le REGIONE ABRUZZO
Dipartimento per la Salute e Welfare
Servizio ASP
via Conte di Ruvo-Pescara

OGGETTO: Assemblea Portatori di Interesse ASP1 Teramo.

G. Ruffa - Regione Abruzzo

Facendo seguito alla vostra nota n. 207053/2019, si comunica che per quanto riguarda i soggetti originari portatori di interesse, individuati con DGR 110/2014 e 152/2014, nella costituzione dell'Assemblea già all'epoca non erano stati individuabili le figure di cui all'Assemblea dei Soci. Dagli atti di ricognizione effettuati dall'Organismo Straordinario conservati presso questa ASP non è possibile effettuare ad oggi la predetta individuazione e nessuna segnalazione è arrivata all'ASP circa l'esistenza di portatori di interesse ascrivibili all'Assemblea dei Soci di cui all'ex Istituto Gemma Marconi.

Nello Statuto dell'ex IPAB "Gemma Marconi" di Teramo datato 1954- poi confluita nell'ASP 1- si fa riferimento ad un Assemblea dei Soci il cui compito era quello di nominare il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto. Già all'atto dell'insediamento dell'Organismo Straordinario l'Istituto era retta da un Commissario Regionale, quindi, con molta probabilità gli organi originariamente previsti avevano subito modifiche pur non essendo stato aggiornato lo Statuto.

Distinti saluti

ASP N. 1
PROVINCIA DI TERAMO
Di Domenico



ASP N. 1
PROVINCIA DI TERAMO
IL COMPONENTE
Di Piero

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE

DETERMINAZIONE 14.01.2020, N. DPC022/1

Delibera CIPE 127 del 2017 e successiva integrazione effettuata con delibera CIPE n.55 del 24.07.2019. Esiti Avviso pubblico - Approvazione Graduatoria e individuazione Soggetto beneficiario per l'attribuzione delle risorse per € 3.2262.568,75 assegnate alla Regione Abruzzo.



GIUNTA REGIONALE

L'AQUILA

DETERMINAZIONE N. DPC022/ 1

del 14.01.2020

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E
POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE

UFFICIO PROGRAMMI, NORME E PROGRAMMI INTEGRATI

OGGETTO: Delibera CIPE 127 del 2017 e successiva integrazione effettuata con delibera CIPE n.55 del 24.07.2019. Esiti Avviso pubblico - Approvazione Graduatoria e individuazione Soggetto beneficiario per l'attribuzione delle risorse per € 3.2262.568,75 assegnate alla Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 2 della legge 5.8.1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni, che assegna al CIPE, nell'ambito del piano decennale per l'edilizia residenziale, il compito di indicare gli indirizzi programmatici ed in particolare di determinare le linee di intervento, quantificare le risorse finanziarie necessarie, nonché i criteri generali per la ripartizione delle risorse tra le Regioni;

Visto in particolare il comma 1 lettera f) del richiamato articolo 2, che prevede la determinazione delle quote da destinare, tra gli altri, a programmi di sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;

Vista la delibera CIPE n. 127 del 22.12.2017 (pubblicata sulla G.U. n. 87 del 14 aprile 2018) recante "Edilizia residenziale pubblica: aggiornamento degli indirizzi per l'utilizzo delle risorse residue assegnate alle finalità di cui agli articoli 2, comma 1, lettera f) e 3, comma 1, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457, norme per l'edilizia residenziale", con la quale sono stati aggiornati gli indirizzi programmatici per l'utilizzo delle risorse finanziarie residue destinate alle finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 457;

Visto il decreto del 04.07.2019 (G.U. n. 200 del 27 agosto 2019) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), adottato in attuazione della delibera CIPE n. 127/2017, con cui si è proceduto alla ripartizione tra le Regioni delle risorse di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 457, pari a 250 milioni di euro;

Atteso che detta ripartizione assegna alla Regione Abruzzo l'importo di € 3.262.568,75, con cui si potrà individuare una sola proposta d'intervento;

Vista la delibera CIPE n. 55 del 24.07.2019 "Edilizia residenziale pubblica: aggiornamento degli indirizzi per l'utilizzo delle risorse residue assegnate alle finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 457, norme per l'edilizia residenziale (modifica della delibera n.127/2017)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16.11.2019;

Tenuto conto:

- che la scadenza per la comunicazione del programma da ammettere a finanziamento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) è stata fissata in 45 giorni dalla data del decreto di riparto datato 04.07.2019 (G.U. n. 200 del 27 agosto 2019);
- che la delibera CIPE n. 55 del 24.07.2019 è stata pubblicata solo in data 16.11.2019 nella Gazzetta Ufficiale n. 269;
- che le succitate delibere CIPE, ai fini dell'individuazione dei Programmi Integrati d'Intervento da ammettere a finanziamento, hanno predeterminato la destinazione delle risorse, i criteri valutativi ed i soggetti abilitati a promuovere o proporre gli interventi;

Atteso che, sulla base di tali indicazioni, con Determina Dirigenziale DPC022/225 dell'11.10.2019, al fine di procedere all'individuazione della proposta di programma Integrato da finanziare, è stato approvato apposito "AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI INTEGRATI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE" nel quale, tra l'altro, sono stati indicati i Comuni abilitati a partecipare ed i criteri di valutazione, nel rispetto degli indicatori coerenti con la programmazione regionale di edilizia residenziale sociale;

Dato atto che, a seguito dell'avviso pubblico, sono pervenute nove (n. 9) proposte da parte dei seguenti Comuni promotori: Celano, Giulianova, Lanciano, Montesilvano, Ortona, Pescara, Roseto degli Abruzzi e n.2 da parte del comune di Teramo;

Rilevata la necessità di stilare una graduatoria allo scopo di individuare quale delle proposte pervenute potrà accedere al finanziamento, con le risorse sopra evidenziate, da comunicare al MIT;

Viste le risultanze dell'attività istruttoria condotta dagli uffici del Servizio Edilizia Sociale "Programmi, Norme e Programmi Integrati" e "Amministrativo e Tecnico dell'Edilizia Residenziale" formalizzata in apposite schede, redatte per ogni singolo programma pervenuto, depositate agli atti in data 30.12.2019, schede nelle quali sono stati riportati i punteggi per ogni singolo programma nonché le eventuali problematiche rilevate in relazione alle fasi attuative di ognuno;

Tenuto conto della tempistica ristretta imposta dalle citate delibere CIPE per la comunicazione al MIT del soggetto da finanziare e relativa proposta progettuale;

Considerato che con successivo decreto ministeriale saranno assegnate alla Regione Abruzzo ulteriori risorse, come previsto dalla delibera CIPE 127/2017 e s.m.i. punto 2.1 lett. b);

Ritenuto:

- di prendere atto delle risultanze dell'attività di valutazione svolta dagli Uffici;
- di approvare la graduatoria delle proposte di Programma Integrato pervenute a seguito dell'Avviso pubblico di cui alla Determina Dirigenziale N. DPC022/225 del 11.10.2019 riportata nell'allegato "A";
- di disporre la comunicazione nei confronti dei soggetti le cui istanze risultano escluse dal finanziamento;
- di pubblicare il presente atto, completo dell'allegato "A", sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul BURAT;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i;

Visto altresì, il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della PA";

Vista la L.R. n. 77 del 14.09.1999 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" che demanda ai Dirigenti l'adozione di provvedimenti amministrativi non espressamente posti in capo alla Giunta Regionale - art. 5, punto i -;

DISPONE

per tutte le motivazioni evidenziate in premessa, qui da intendere integralmente riportate:

DI PRENDERE ATTO delle risultanze dell'attività istruttoria condotta dagli Uffici "Programmi, Norme e Programmi Integrati" e "Amministrativo e Tecnico dell'Edilizia Residenziale" del Servizio a seguito dell'AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI INTEGRATI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE;

DI APPROVARE, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la graduatoria delle proposte di cui all'Allegato "A".

DI INVIARE il presente provvedimento al MIT per il seguito di competenza.

DI STABILIRE che, ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del procedimento è il Dott. Armando Rampini.

DI PUBBLICARE la presente determinazione dirigenziale nella Home Page del sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul BURAT.

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Silvano Binchi)

ALL. "A"

REGIONE ABRUZZO
 Servizio Edilizia Sociale-DPC022
 Graduatoria delle proposte comunali di Programmi Integrati fondi Delibera Cipe 127/2017

N	COMUNE PROMOTORE	DATA ARRIVO	SOGGETTO PROPONENTE	COSTO TOTALE PROGRAMMA	FINANZIAMENTI RICHIESTI	FINANZIAMENTO CONCEDIBILE	COFINANZIAMENTO	URBANIZZAZIONI 2*	N. ALLOGGI	TIPOLOGIA INTERVENTO ALLOGGI	Destinazione alloggi	PUNTEGGIO
1	GIULIANOVA (TE)	05/11/2019 - PROT. RA/309226 DEL 06/11/2019	Diocesi Teramo Altri e CONSIT SRL Cons. per lo Sviluppo Integrato Territoriale. Soc. Cons. srl	€ 5.872.623,75	€ 3.262.568,75	€ 3.262.568,75	€ 2.610.055,00	€ 652.513,75	30	REC	Locazione canone sostenibile >25 ANNI	77
2	LANCIANO (CH)	05/11/2019 - PROT. RA/309226 DEL 06/11/2019	CONSORZIO ABITARE ABRUZZO	€ 5.821.807,61	€ 3.236.963,49	€ 3.236.963,49	€ 2.584.844,13	€ 652.119,36	35	REC	Locazione canone sostenibile >25 ANNI	62
3	ORTONA (CH)	05/11/2019 - PROT. RA/309249 DEL 06/11/2019	ATER DI CHIETI	€ 3.262.568,75	€ 3.262.568,75	€ 2.610.055,00	€ 652.513,75	€ 652.513,75	26	Demolizione e ricostruzione alloggi	Edilizia sovvenzionata canone sociale	58
4	PESCARA	04.11.2019 Prot. RA/307325 del 05.11.2019	ATER PESCARA e COMUNE LOTTO 1 ATER PESCARA e COMUNE LOTTO 2	€ 4.032.568,75 € 7.000.000,00	3.262.568,75* € 0,00	3.262.568,75* € 0,00	€ 770.000,00 € 0,00	€ 500.000,00	40 80	Demolizione e ricostruzione alloggi Demolizione e ricostruzione alloggi	Edilizia sovvenzionata canone sociale	44
5	TERAMO	05/11/2019 - Prot. RA/309228 del 06.11.2019	Ditta EDISTAR SRL	€ 6.514.258,24	€ 3.262.963,49	€ 3.262.963,49	€ 3.251.689,49	€ 652.513,00	24	N.C.	N. 23 N. LOC. >25 ANNI N. 31 C. PERMANENTE SOVV.	42
6	CELANO (AQ)	04/11/2019 PROT. RA/307313 DEL 05/11/2019	COMUNE DI CELANO (AQ)	€ 3.868.900,00	€ 3.168.900,00	€ 3.168.900,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00	23	REC	Edilizia sovvenzionata canone sociale	36
7	RESETO D.A.	05/11/2019 - Prot. RA/309242 del 06.11.2019	DI MARCO IMMOBILIARE S.R.L. e ROSCIOLI IMMOBILIARE SRL	€ 7.162.631,43	3.255.008,84,49	3.255.008,84,49	€ 3.899.962,68	€ 652.513,75	40	N.C.	Locazione canone sostenibile >25 ANNI	35
8	TERAMO	05/11/2019 - Prot. RA/309242 del 06.11.2019	Ditta IMMOBILIARE 3D	€ 5.411.568,75	3.262.568,75,49	3.262.568,75,49	€ 2.149.000,00	€ 1.212.568,75	18	N.C.	Loc. canone sostenibile >25 ANNI	22
	MONTESILVANO	05/11/2019 PROT. RA/310360 DEL 07/11/2019	Ditta NOVASEI S.R.L.	€ 4.678.128,00	€ 2.130.957,50		€ 2.547.170,50	€ 129.690,00	48	N.C.	Loc. canone sostenibile >25 ANNI	ESCLUSO, URB 2 sotto quota del 20% - Rispetto p. 3,2

* Comprensiva di opere di URB2 il cui costo non è stato quantificato

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE

DETERMINAZIONE 24.01.2020, N. DPD019/29

PSR Abruzzo 2014-2020. Sottomisura 19.2 - Tipologia di Intervento 19.2.1 - Intervento 19.2.1.TP2. Approvazione Bando



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPD019/29 DEL 24/01/2020
ITER N. 654/20

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE – DPD019

UFFICIO Politiche di sostegno ai processi attuativi delle strategie di Sviluppo locale secondo l'approccio Leader e la Strategia "Aree Interne";

OGGETTO PSR Abruzzo 2014-2020. Sottomisura 19.2 - Tipologia di Intervento 19.2.1 – Intervento 19.2.1.TP2. Approvazione Bando

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e s.m.i.;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e s.m.i.;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
- il Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione e s.m.i.;

RICHIAMATI:

- il PSR Abruzzo 2014/2020 vigente;
- la determinazione direttoriale n. DPD/351/2018 del 12/07/2018 con cui sono state approvate le Linee Guida operative per l'avvio e l'attuazione della Misura 19 del PSR 2014/2020;
- la determinazione n. DPD020/107 del 12/05/2017 con la quale è stato approvato il PSL del GAL Terre Pescaresi;

VISTO il Bando in attuazione della Sottomisura 19.2 - Tipologia di Intervento 19.2.1 – Intervento 19.2.1.TP2, relativo ai progetti previsti dal GAL Terre Pescaresi nell'Ambito tematico "**Sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile**" (Allegato 1);

PRESO ATTO:

- del modello di relazione tecnica (Allegato 2),
- del modello di piano finanziario (Allegato 3),
- delle tabelle VCM (Allegato 4) relative alle procedure di controllo delle domande di sostegno,

- delle tabelle VCM (Allegato 5) relative alle procedure di controllo della domanda di pagamento;

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Regione;

RITENUTO, opportuno approvare il bando di cui al punto precedente;

VISTA la L.R. n. 77/1990 e s. m. e i.,

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- ✓ di approvare il Bando in attuazione della Sottomisura 19.2 - Tipologia di Intervento 19.2.1 – Intervento 19.2.1.TP1, relativo ai progetti previsti dal GAL Terre Pescaresi nell'Ambito tematico "Sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile" (Allegato 1);
- ✓ di approvare:
 - il modello di relazione tecnica (Allegato 2),
 - il modello di piano finanziario (Allegato 3),
 - le tabelle VCM (Allegato 4) relative alle procedure di controllo delle domande di sostegno,
 - le tabelle VCM (Allegato 5) relative alle procedure di controllo della domanda di pagamento;
- ✓ di pubblicare il presente provvedimento sul sito <https://www.regione.abruzzo.it/categorie-macroaree/misura-m19-sostegno-lo-sviluppo-locale-leader>;
- ✓ di pubblicare, ai soli fini notiziali, in forma integrale e con i relativi allegati il presente provvedimento sul BURAT;
- ✓ di considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la seguente documentazione:

allegato n. 1 - bando, composto da n. 12 facciate;

allegato n. 2 - modello di relazione tecnica, composto da n. 2 facciate;

allegato n. 3 - modello di Piano finanziario, composto da n. 2 facciate;

allegato n. 4 - tabelle VCM domande di sostegno, composto da n. 10 facciate;

allegato n. 5 - tabelle VCM domande di pagamento, composto da n. 10 facciate.

=====

L'estenditrice
Stefania Previtiero
(firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio
Francesco Bozzelli
(firmato elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio
(VACAT)

La Direttrice del Dipartimento

Dott.ssa Elena SICO

Certificatore Aruba S.p.A.

Firmato digitale n. 6130940002309000

Validità 28/07/2022

Segue Allegato

Allegato 1



DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
Servizio Promozione delle Filiere

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

2014-2020 Regione Abruzzo

Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio

MISURA 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER di tipo partecipativo

BANDO PUBBLICO
SOTTOMISURA 19.2.

Tipologia di Intervento 19.2.1 – **Progetti Regia Diretta GAL Terre Pescaresi**
Intervento - **“Sviluppo della filiera dell’energia rinnovabile nelle Terre Pescaresi”**
19.2.1.TP2

INDICE

Riferimenti Normativi

Articolo 1 – Obiettivi e interventi ammissibili

Articolo 2 – Beneficiari

Articolo 3 – Ammissibilità dei beneficiari

Articolo 4 - Criteri di selezione delle domande di sostegno

Articolo 2 – Presentazione delle domande di sostegno

Articolo 6 - Documentazione

Articolo 7 – Impegni

Articolo 8 – Istruttoria domande di sostegno

Articolo 9 – Importi ammissibili e intensità dell'aiuto

Articolo 10 – Spese ammissibili e condizioni di ammissibilità

Articolo 11 –Varianti

Articolo 12 – Presentazione domande di pagamento

Articolo 13 – Istruttoria delle domande di pagamento

Articolo 14 – Riduzioni ed esclusioni

Articolo 15 – Disposizioni finali

Articolo 16 – Riferimenti e contatti

Riferimenti normativi

Gli articoli 32, 33, 34 e 35 del Reg. (CE) n. 1303/2013 e gli articoli 42, 43 e 44 del Reg. (CE) n. 1305/2013 definiscono lo sviluppo locale di tipo partecipativo, i contenuti della strategia, i compiti dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e i costi sostenuti dai Fondi SIE e le attività di cooperazione.

Di seguito:

- il Reg. delegato (CE) n. 807/2014 integra le disposizioni del Reg. 1305/2013 e introduce disposizioni transitorie;
- il Reg. di esecuzione (CE) n. 808/2014 stabilisce le modalità di esecuzione del Reg. n. 1305/2013;
- il Reg. di esecuzione (CE) n. 809/2014 reca modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- l'Accordo di Partenariato dell'Italia, approvato con Dec. della Commissione C(2014) 8021 del 29/10/2014, definisce le modalità di applicazione dei fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento Europei) e dei Programmi di Sviluppo Rurale;
- il PSR Abruzzo 2014/2020, Approvato dalla C.E. 13/11/2015 e modificato con Decisione di esecuzione n.C(2018)8967 del 13/12/2018;
- le Linee Guida sulla ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014/2020, del MiPAAF;
- il D.lgs n. 50/2016, sugli appalti e contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- le Linee Guida operative per l'avvio e l'attuazione della Misura 19 del PSR 2014/2020 Abruzzo, approvate con determinazioni DPD/351/18 del 12/07/2018 e ss.mm.ii.;
- la determinazione DPD020/107 del 12/05/2017, di approvazione del PSL definitivo del GAL Terre Pescaresi.

Art. 1 - Obiettivi e interventi ammissibili

1. Nell'ambito della Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" il presente bando relativo alla Sottomisura 19.2 "Attuazione della SSL" – Intervento 19.2.1.TP2, supporta i costi relativi alle azioni attuate a Regia Diretta del GAL Terre Pescaresi, relative all'ambito tematico "Sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile".

Art. 2 - Beneficiario

1. Beneficiario del presente bando è il GAL Terre Pescaresi, riconosciuto idoneo e finanziabile a seguito della procedura di selezione e valutazione del bando di cui alla determinazione n. DPD020/47 del 30/06/2016, il cui PSL è stato approvato con DPD020/107 del 12/05/2017 e che ha sottoscritto la convenzione con l'Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 Abruzzo.

Art. 3 - Spese ammissibili e condizioni di ammissibilità

1. Nell'ambito di tale intervento sono ammesse le spese previste per l'attuazione diretta da parte del GAL Terre Pescaresi dei seguenti sottointerventi (progetti), previsto nel rispettivo PSL e relativi all'ambito tematico "Sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile", in attuazione della Strategia di Sviluppo Locale:

19.2.1.TP2.1 "Filiera energetiche locali nelle Terre Pescaresi"

(laddove le lettere TP identificano il GAL).

2. In particolare sono riconosciute ammissibili le spese previste per:
 - a) predisposizione del progetto;
 - b) studi della zona interessata (analisi territoriali e settoriali);
 - c) studi di fattibilità e di mercato;
 - d) progettazione di piani d'area e di miglioramento;
 - e) animazione della zona interessata dal progetto di filiera;
 - f) costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili;
 - g) acquisto o noleggio di beni strumentali (macchinari, attrezzature, arredi, altro);
 - h) acquisto di hardware, software e licenze;
 - i) costi di esercizio quali: costi di gestione per l'organizzazione ed il coordinamento del progetto;
 - j) acquisto materiale direttamente collegato all'attuazione del progetto;
 - k) personale specificamente dedicato al progetto;
 - l) acquisizione servizi specialistici;
 - m) attività di formazione;
 - n) viaggi e trasferte (missioni e rimborsi spese) del personale dipendente per attività specifiche del progetto. Il trattamento è individuato con riferimento alla normativa vigente per i dipendenti regionali.
 - o) attività di promozione ed informazione relative al progetto (campagne di informazione e promozione attraverso i mass media, attività di media relation e press relation, campagne di informazione e promozione in luoghi ad alto flusso di persone, organizzazione di educational tour e fam trip, organizzazione o partecipazione a fiere ed eventi, apertura ed allestimento di sportelli informativi e centri di conoscenza territoriale, totem, display,

- stand, pubbliche relazioni e ufficio stampa, attività di blogging e webwriting, attività SEM, SEO e DEM, altre attività di comunicazione);
- p) progettazione e acquisizione, con procedure di evidenza pubblica, di materiale informativo o promozionale (pubblicazioni, opuscoli, newsletter, pieghevoli, cartoline, audiovisivi, video, immagini, interviste, trasmissioni televisive, redazionali, prodotti e applicazioni multimediali, espositori, pannelli, cartelli, stand, rollup, altri supporti) e loro diffusione o installazione/allestimento;
- q) sviluppo e implementazione di portali, siti web, app;
- r) attività di divulgazione dei risultati.
3. Il periodo utile perché le citate spese siano riconosciute ammissibili decorre dal rilascio della domanda di sostegno su portale SIAN fino alla data di rilascio della domanda di pagamento a saldo, fatte salve le spese generali sostenute nei 24 mesi precedenti il rilascio della domanda.
- Il valore dell'IVA è riconoscibile nei casi in cui la stessa risulti "non recuperabile" ai sensi dell'art. 69 del Regolamento (UE) 1303/2013, della qual cosa deve essere fornita opportuna documentazione.
4. Il GAL deve inoltre dichiarare, nella tabella relativa al piano finanziario, le modalità con cui è stata determinata la ragionevolezza delle singole spese.

Art. 4 - Criteri di selezione delle domande di sostegno

1. Per la sottomisura 19.2 non sono previsti specifici criteri di selezione e valutazione in quanto non è prevista una graduatoria ma solo la ricevibilità delle domande e la loro ammissibilità.

Art. 5 - Presentazione delle domande di sostegno

1. Le domande di sostegno vanno presentate al Servizio Promozione delle Filiere del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e della Pesca, attraverso il CAA tenentario del fascicolo aziendale, oppure attraverso un tecnico abilitato ad operare sul portale SIAN, utilizzando le indicazioni e la modulistica presente nel sito <http://www.regione.abruzzo.it/content/modulistica-generale> sezione "Procedura per l'accesso al portale SIAN".
2. Le domande di sostegno devono essere compilate e trasmesse per via telematica utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), disponibile all'indirizzo www.sian.it, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato.
3. I dati inseriti nel fascicolo aziendale e rilevanti ai fini delle domande sono automaticamente importati nelle domande e sono modificabili solo attraverso l'aggiornamento del fascicolo.
4. La fase di predisposizione del fascicolo aziendale validato dal proponente è propedeutica alla presentazione della domanda di sostegno che viene compilata sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale.
5. Una volta inseriti tutti i dati nella domanda è possibile stamparla con due modalità:
- a) stampa provvisoria: consente di stampare la domanda compilata, di verificare se i dati inseriti sono corretti ed eventualmente correggerli;
- b) stampa definitiva: attribuisce alla domanda il codice univoco di domanda AGEA (Barcode) che consentirà di individuare la domanda (domanda nello stato di STAMPATA). Dopo la stampa definitiva non è più possibile modificare i dati contenuti nella domanda.
6. La domanda deve riportare la firma OTP (One Time Password) del beneficiario. Il sistema produce il modello "conferma firma con OTP" che il beneficiario sottoscrive con firma autografa (domanda nello stato di FIRMATA).

7. La fase successiva è quella della firma con PIN statico, rilascio e protocollazione della domanda sul SIAN che consiste nell'invio telematico della stessa (domanda RILASCIATA).
8. Il GAL può presentare una o più domande relative al progetto (sottointervento) di cui all'art. 3.
9. La data di rilascio della domanda nel portale SIAN è la data di presentazione della domanda.
10. Alla domanda, da cui si ricavi anche l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), in applicazione degli adempimenti del DPCM 16/11/2014 previsti a far data dall'11/08/2016, deve essere allegata, in formato elettronico (sul SIAN), con firma digitale, tutta la documentazione elencata al successivo paragrafo 6.

11. Le domande di sostegno possono essere presentate entro il 31/12/2021.

Art. 6 - Documentazione

1. La documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno è la seguente:
 - a) documento di identità del richiedente (in corso di validità);
 - b) relazione tecnica dettagliata del progetto o dei progetti da realizzare con indicati anche il cronoprogramma e la focus area di riferimento, nonché, qualora per un determinato sottointervento siano previste più domande di sostegno, la dimostrazione che l'oggetto della domanda di sostegno abbia validità funzionale autonoma;
 - c) piano finanziario distinto per ciascun progetto;
 - d) illustrazione e documentazione probante il rispetto del D. Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi;
 - e) documentazione relativa all'adozione dei prezzari regionali per le voci di spesa in essi ricompresi;
 - f) documentazione relativa alla procedura di selezione dei consulenti/collaboratori e relativi contratti;
 - g) dichiarazione del Legale Rappresentante dell'assenza di altri finanziamenti pubblici per gli interventi previsti.

Art. 7 - Impegni

1. Con la domanda di sostegno vengono sottoscritti i seguenti impegni ad essa collegati:
 - a) consentire l'accesso all'autorità competente, in ogni momento e senza restrizioni, agli uffici del richiedente, nonché a tutta la documentazione che l'autorità ritiene necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
 - b) consentire ai medesimi soggetti ogni altra forma di controllo necessaria al rispetto delle procedure di controllo ai sensi del Regolamento (UE) 809/2014;
 - c) assicurare la conservazione in originale, per un periodo minimo di tre anni successivi alla chiusura del PSL, della documentazione attuativa e di quella giustificativa delle spese sostenute;
 - d) restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte dell'Organismo Pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e unionali;

- e) riprodurre o integrare la domanda, nonché fornire ogni altra documentazione necessaria, secondo quanto risulta disposto dalla normativa unionale e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e dal Programma di Sviluppo Rurale Regionale approvato dalla Commissione Europea;
 - f) comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;
 - g) rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg. (CE) n. 1305/2013;
 - h) non dismettere a qualsiasi titolo investimenti oggetto di contributo FEASR né procedere al cambio di destinazione prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di erogazione del saldo finale in relazione alle attività oggetto del presente bando.
2. Per quanto non espressamente indicato e disciplinato, si rinvia ai Regolamenti, alla Scheda di Misura e alla Convenzione sottoscritta con l'AdG.

Art. 8 - Istruttoria delle domande di sostegno

1. L'istruttoria delle domande è curata dal Servizio Promozione delle Filiere del Dipartimento Agricoltura della Giunta Regionale, e prevede le seguenti fasi:
 - a) verifica della ricevibilità della domanda;
 - b) verifica delle condizioni di ammissibilità;
 - c) istruttoria della domanda e della documentazione allegata;
 - d) esito dell'istruttoria.
2. Il controllo di ricevibilità delle domande è effettuato in ordine a:
 - a) verifica della presenza della sottoscrizione della domanda;
 - b) presenza del documento d'identità del sottoscrittore;
 - c) rispetto delle modalità di presentazione previste all'articolo 5;
 - d) rispetto del termine temporale di presentazione;
 - e) controllo formale e documentale in ordine alla completa e corretta compilazione della domanda di sostegno ed alla presenza della documentazione richiesta all'art. 6.
3. L'istruttoria di ammissibilità è sviluppata sulle domande di sostegno ricevibili ed è volta a verificare, sulla scorta degli elementi dichiarati in domanda dal richiedente o dal tecnico delegato, la congruenza degli stessi con le disposizioni contemplate nel presente avviso. Qualora le domande di sostegno siano incomplete, ne viene richiesta la regolarizzazione/integrazione, da effettuarsi entro i 10 giorni lavorativi successivi alla richiesta.
4. Dei controlli sopra effettuati sulla scorta di quanto presente e dichiarato in domanda, viene dato atto in apposita check-list di ricevibilità e ammissibilità ed approvazione del progetto, firmato dal tecnico istruttore che, nei casi di istruttoria positiva, conclude con l'inserimento della domanda nel portale SIAN con l'importo totale della spesa ammessa e del relativo contributo accordato.
5. Nel caso d'istruttoria negativa o parzialmente negativa la suddetta check-list evidenzia la declaratoria di inammissibilità totale o parziale della domanda, esplicitando gli investimenti ritenuti non ammissibili e le motivazioni di inammissibilità con i relativi riferimenti giuridici.
6. Il Dirigente del Servizio Promozione delle Filiere, sulla scorta delle conclusioni istruttorie riportate nelle singole check-list, con proprio provvedimento approva le domande ritenute ricevibili e ammissibili e le rispettive concessioni del sostegno, oppure procede alla archiviazione delle domande non ammissibili con le relative motivazioni.

7. Per le domande dichiarate irricevibili e/o inammissibili vengono notificate, a mezzo PEC, le relative motivazioni, concedendo al beneficiario il termine di 10 giorni per produrre le proprie osservazioni e controdeduzioni, prima dell'adozione dei relativi provvedimenti.
8. In caso di reiezione della domanda, il GAL può produrre nuova domanda di sostegno opportunamente depurata dei vizi della precedente.
9. Tutte le check list relative alle fasi di ricevibilità e ammissibilità, sottoscritte dal tecnico incaricato, devono essere sottoscritte e/o assunte per l'approvazione da una unità del personale di grado superiore che attesti la correttezza del procedimento istruttorio esperito.
10. Il Dirigente del Servizio adotta il provvedimento di concessione del contributo.

Art. 9 - Importi ammissibili e intensità dell'aiuto

1. Le risorse complessive che il GAL può chiedere con il presente bando non possono eccedere quelle previste, nel proprio PSL approvato, per l'intervento interessato.
2. Il tipo di sostegno previsto è un contributo in conto capitale con un'aliquota di sostegno pubblico fino al 100% della spesa ammessa.

Art. 10 - Condizioni di ammissibilità delle spese

1. Le spese ammissibili al sostegno sono solo quelle effettivamente sostenute dal GAL **dalla data di rilascio alla data del 31/03/2023.**
2. Tutti i costi devono essere coerenti con quanto riportato all'art. 3 del presente bando.
3. In generale una spesa per essere ammissibile deve:
 - a) essere imputabile ad un'operazione finanziata (vi deve essere una diretta relazione tra spese sostenute, operazioni svolte ed obiettivi al cui raggiungimento l'azione concorre);
 - b) essere pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
 - c) essere ragionevole rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto.
3. I costi, inoltre, devono essere ragionevoli e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità, di efficienza e del rispetto del D.lgs n. 50/2016.
4. Le spese del personale del GAL sono considerate ammissibili solo se per mansioni formalmente conferite per attendere alle finalità del progetto, da svolgere in orario diverso da quello dedicato ad altre attività. Il personale non dipendente deve essere individuato ed incaricato a seguito di procedure di evidenza pubblica.
5. Sono ammesse a finanziamento le spese necessarie e strettamente correlate all'attività di cui all'art. 1 del presente bando.

Art. 11 – Varianti

1. Il beneficiario, dopo la concessione del contributo, può presentare una sola variante sostanziale, debitamente motivata con l'illustrazione delle ragioni tecnico/economiche, o cause di forza maggiore sopravvenute. Tali varianti vanno sottoposte in via preventiva, fino a 90 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione del progetto, al Servizio competente che le valuta subordinandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato e al mantenimento dei requisiti di ammissibilità.
2. Qualora dopo la presentazione della domanda di sostegno e nelle more della concessione si siano rese necessarie e siano state realizzate o avviate varianti al progetto iniziale, esse devono essere sottoposte alla approvazione del Servizio competente che le valuta nel modo sopra indicato entro il mese successivo alla notifica della concessione.

3. Non costituisce variante la compensazione delle spese tra le singole voci di costo approvate entro il 10% dell'importo complessivo previsto per il progetto. Tuttavia, anche tali modifiche devono essere preventivamente comunicate al Servizio competente che può esprimersi in merito.

Art. 12 - Presentazione domanda di pagamento

1. A seguito dell'approvazione della domanda di sostegno, ogni GAL può presentare una o più domande di pagamento:
 - a) fino a tre domande di pagamento in Acconto (SAL) per le spese sostenute. La/e domanda/e di acconto può/possono essere prodotta/e se la spesa sostenuta e rendicontata è almeno superiore al 30% e fino al massimo dell'80% dell'aiuto concesso;
 - b) domanda di pagamento del Saldo finale che, sommato agli eventuali SAL, non potrà superare l'importo dell'aiuto concesso.
2. Le domande di pagamento (acconti e saldo) devono essere compilate e rilasciate conformemente sul portale SIAN, con le medesime procedure indicate per le domande di sostegno ed indirizzate allo STA EST (Servizio Territoriale per l'Agricoltura di Teramo) che provvede secondo quanto indicato nelle Linee Guida di cui alla determinazione n. DPD/351/18 del 12/07/2018 e s.m.i..
3. Ciascuna domanda di pagamento di acconto o di saldo deve essere corredata della scansione sul portale SIAN della seguente documentazione:
 - a) copia del documento di identità in corso di validità del rappresentante legale del GAL;
 - b) relazione sullo stato di attuazione degli interventi oggetto della domanda di pagamento, a firma del Direttore, con specifica per ciascuna delle spese sostenute;
 - c) dichiarazione e rendicontazione delle spese effettivamente sostenute a firma del Responsabile Amministrativo e Contabile;
 - d) copia delle fatture quietanzate e dei relativi giustificativi di spesa nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti;
 - e) estratti conto bancari relativi ai pagamenti sostenuti;
 - f) dichiarazioni liberatorie da parte di fornitori;
 - g) dichiarazione che le iniziative rendicontate non hanno beneficiato né beneficeranno di altri finanziamenti pubblici.
4. I pagamenti devono essere regolati attraverso un conto corrente dedicato. Per conto corrente dedicato si intende un conto corrente intestato al richiedente che risulti inserito nel fascicolo aziendale. In caso di modifiche il nuovo conto corrente deve essere inserito tempestivamente nel fascicolo aziendale e comunicato alla Regione antecedentemente al pagamento delle spese mediante tale conto. Sono ammissibili i titoli di spesa per i quali i pagamenti sono stati regolati, nell'ambito del conto corrente dedicato, esclusivamente a mezzo:
 - a) bonifico bancario indicando nella causale il numero, la data della fattura di riferimento e la tipologia di pagamento (acconto, saldo ecc.);
 - b) ricevuta bancaria;
 - c) assegno circolare o bancario non trasferibile;
 - d) carta di credito;
 - e) bollettino postale.
5. Per il personale:

- a) documentazione prevista dal CCNL (per il personale dipendente) o dalla circolare 02/02/2009 del Ministero del Lavoro, per la figura corrispondente alla prestazione ricevuta;
 - b) copia dei riepiloghi e dei giustificativi relativi alle spese di trasferta.
- 6. Il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento a saldo corrisponde al 31/03/2023.**

Art. 13 - Istruttoria delle domande di pagamento

1. L'istruttoria tecnico amministrativa delle domande di pagamento è curata dello STA EST di Teramo per le verifiche in ordine:
 - a) alla ricevibilità della domanda;
 - b) alla verifica della documentazione allegata alla domanda di cui all'art. 11 del presente bando;
 - c) al rispetto delle condizioni previste dal bando per le spese relative alle attività rendicontate;
 - d) all'effettivo pagamento delle spese dichiarate, fatte salve quelle differibili;
 - e) alla quantificazione della spesa sostenuta e del relativo contributo spettante, tenendo conto delle limitazioni ed esclusioni previste dal presente avviso o introdotte successivamente;
 - f) alla predisposizione degli elenchi di liquidazione, ovvero delle declaratorie di inammissibilità totale o parziale.
2. Il controllo di ricevibilità delle domande di pagamento è effettuato in ordine:
 - a) alla verifica della presenza della sottoscrizione della domanda;
 - b) alla presenza del documento d'identità valido del sottoscrittore.
3. Le conclusioni istruttorie in ordine alla ricevibilità o meno della domanda devono essere riportate in apposito verbale/check-list. Possono essere richiesti chiarimenti in merito alle domande presentate in relazione alle condizioni di ricevibilità.
4. L'istruttoria tecnico amministrativa di ammissibilità delle domande di pagamento è volta alla verifica della completezza formale e documentale delle stesse e, qualora incomplete, ne viene richiesta la regolarizzazione/integrazione, da effettuarsi entro i 15 giorni lavorativi successivi alla richiesta.
5. Per assicurare la tracciabilità delle procedure inerenti alla liquidazione delle domande di pagamento, il responsabile del procedimento predispone un modello di verbale/check-list di controllo.
6. Il tecnico incaricato dell'istruttoria relativa a ciascuna domanda di pagamento assegnata, redige il verbale/check-list di cui sopra esprimendo il parere in ordine:
 - a) alla verifica della regolarità e completezza formale e documentale della domanda di pagamento e della documentazione allegata;
 - b) al permanere delle condizioni che hanno determinato l'ammissibilità della domanda di sostegno;
 - c) alla verifica, sulla scorta di quanto assentito nel nulla osta di concessione, della rispondenza quali-quantitativa delle attività realizzate rispetto a quelle preventivamente ammesse;
 - d) alla ragionevolezza della spesa relativa alle attività realizzate.
7. La lista di controllo, in ordine alla quantificazione della spesa documentata e effettivamente sostenuta, deve determinare l'importo del sostegno liquidabile.
8. Nel caso d'istruttoria negativa o parzialmente negativa il verbale/check-list di controllo si conclude con la proposta di inammissibilità totale o parziale della domanda di pagamento,

nella quale deve essere indicata la quantificazione delle spese non conformi, nonché le motivazioni di inammissibilità.

9. In tutti i casi, i verbali di controllo devono dare atto, separatamente, dell'entità del sostegno non ammesso al pagamento e di quello assoggettato ad eventuali riduzioni in applicazione del presente avviso e della normativa unionale, nazionale e regionale.
10. Tutti i verbali e le check-list relative alle fasi di ricevibilità e ammissibilità delle domande di pagamento, sottoscritti dal tecnico incaricato, devono essere verificati e sottoscritti per l'approvazione da un membro del personale di grado superiore che attesti la correttezza del procedimento istruttorio esperito.
11. Il Responsabile del Servizio adotta il provvedimento di liquidazione del contributo e trasmette ad AGEA gli elenchi di autorizzazione al pagamento.
12. Prima della chiusura dell'istruttoria delle domande di pagamento, viene effettuata l'estrazione del campione da sottoporre al "controllo in loco" e le eventuali istruttorie. Inoltre, il Servizio competente provvede alla "revisione di I livello", propedeutica alla redazione dell'elenco di pagamento da trasmettere ad AGEA.
13. I provvedimenti di pagamento sono comunicati al beneficiario. Ai titolari delle domande dichiarate irricevibili e inammissibili vengono notificate, a mezzo PEC, le motivazioni, concedendo un termine di 15 giorni per produrre le proprie osservazioni e controdeduzioni, prima dell'adozione dei relativi provvedimenti.

Art. 14 - Riduzioni e esclusioni

1. Ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, i pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi.
2. In sede istruttoria, viene esaminata la domanda di pagamento presentata dal beneficiario in base alla quale viene determinato:
 - a. l'importo richiesto dal beneficiario sulla base della domanda di pagamento e della decisione di concessione del contributo;
 - b. l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento.
3. Se l'importo di cui alla lettera a) supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) di più del 10%, oltre alla riduzione, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra l'importo richiesto e l'importo ammesso, ma non va oltre la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente, o l'autorità competente accerta, che lo stesso non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.
4. Quanto sopra si applica, *mutatis mutandis*, anche nel caso dell'eventuale controllo in loco.

Art. 15 - Disposizioni finali

1. L'erogazione dei contributi deve avvenire nel rispetto del PSR, delle disposizioni del TFUE e degli Orientamenti UE in materia di aiuti.
2. Tutti i dati sono trattati nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza.
3. I Responsabili del procedimento, per quanto di rispettiva competenza per la Regione Abruzzo, sono il Dirigente del Servizio Promozione delle Filiere del Dipartimento Agricoltura e il Dirigente dello STA di Teramo.
4. Tutti gli atti sono conservati dai predetti Servizi, presso i quali è possibile presentare, ai

- sensi della normativa vigente, eventuali istanze d'accesso relative all'istruttoria ed agli esiti dei diversi procedimenti.
5. I beneficiari sono tenuti a conformarsi agli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dall'Allegato III Reg. UE n. 808/2014. Il materiale promozionale e informativo deve riportare il riferimento specifico al FEASR e al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Abruzzo, al Leader, e alla Sottomisura 19.2, nonché gli stemmi rappresentativi delle Istituzioni che partecipano al finanziamento della misura (Unione Europea, Stato e Regione Abruzzo); gli stessi riferimenti sopra indicati vanno riportati in cartelli o targhe apposti all'esterno delle sedi degli interventi.
 6. Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dal Servizio regionale competente è ammesso:
 - a) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del procedimento;
 - b) ricorso straordinario al Capo dello Stato, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del procedimento.
 7. Le attività realizzate nell'ambito dell'intervento 19.2.1 sono soggette:
 - a) alla normativa di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i "Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi";
 - b) al disciplinare regionale delle trasferte e delle spese di missione;
 - c) al Documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020".
 8. Per tutto quanto non previsto nel presente atto, si rimanda alla normativa unionale, nazionale e regionale in vigore; al PSR 2014-2020 Abruzzo, approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2018) 8867 final del 13 dicembre 2018 e alle Linee Guida operative per l'avvio e l'attuazione della Misura 19 del PSR 2014/2020.

Art. 16 - Riferimenti e contatti

Regione Abruzzo
Dipartimento Agricoltura – DPD
Servizio Promozione delle Filiere – DPD019
Ufficio Politiche di sostegno ai processi attuativi delle strategie di Sviluppo locale secondo l'approccio Leader e la Strategia "Aree Interne"
Via Catullo, 17
65127 PESCARA
Tel. 085 7671 (centralino)
Durante il periodo di pubblicazione del presente bando e fino al 31/03/2023, i beneficiari possono richiedere al Servizio Promozione delle Filiere chiarimenti procedurali e documentali esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: dpd019@pec.regione.abruzzo.it.

Allegato 2



G.A.L. TERRE PESCARESI

PSR 2014 - 2020 Abruzzo

Misura 19

Sottomisura 19.2 – Tipologia di intervento 19.2.1 – Intervento 19.2.1.TP2 – Sotto intervento 19.2.1.TP2.....

Titolo:

Modalità di attuazione: GAL a regia diretta

RELAZIONE TECNICA

1

Indirizzo..... GAL.....
tel.....
 Email:

FINALITA' E OBIETTIVI

.....
.....

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

.....
.....

CRONOPROGRAMMA

Sotto intervento	2019	2020	2021	2022	2023

ANALISI DEI COSTI

Allegare Piano Finanziario Analitico (file excel)

PIANO FINANZIARIO ANALITICO									
Misura 19 - PSR 2014-2020 Regione Abruzzo									
Sottomisura 19.2 - Attuazione della SSL									
Tipologia di Intervento 19.2.1									
Intervento 19.2.1. TP2 "Sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile del GAL TERRE PESCARESI"									
Sotto Intervento 19.2.1. TP2..... (Titolo del sottointervento)									
Proponente: GAL									
A. COSTI RISORSE UMANE									
A. 1 PERSONALE INTERNO ED ESTERNO (costi relativi al personale dipendente, al personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, al personale che offre una prestazione occasionale senza partita IVA, impiegati dal GAL, nella realizzazione dell'intervento (i costi unitari non possono eccedere quelli previsti dal regolamento interno del GAL).									
Tipologia del rapporto (indicare se dipendente, occasionale prestazione)	Descrizione ruolo e funzione (descrivere il ruolo, le funzioni oggetto del contratto)	Costo/ora (costo orario previsto dal contratto)	n° ore lavorate (numero di ore di lavoro previste dal contratto)	Costo totale (costo/ora x n° ore lavorate)	Modalità e procedure di selezione del personale - contratto (indicare se dipendente, occasionale prestazione)	Determinazione del Costo (Congruità della spesa)	Importo Totale	IVA *	Imponibile (costo/ORA x Città da acquistare)
		€ -	0	€ 0,00			€ -	€ -	€ 0,00
		€ -	0	€ 0,00			€ -	€ -	€ 0,00
		€ -	0	€ 0,00			€ -	€ -	€ 0,00
SUB-TOTALE A.1				€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A. 2 CONSULENTI ESTERNI (costi relativi ai consulenti esterni con partita IVA, impiegati dal GAL, nella realizzazione dell'intervento (i costi unitari non possono eccedere quelli previsti dal regolamento interno del GAL).									
Tipologia del rapporto (indicare se Junior, Senior, operativo, etc...)	Descrizione ruolo e funzione (descrivere il ruolo, le funzioni oggetto del contratto)	Costo/ora (costo orario previsto dal contratto)	n° ore lavorate (numero di ore di lavoro previste dal contratto)	Costo totale (costo/ora x n° ore lavorate)	Modalità e procedure di selezione del consulente esterno - contratto (Descrivere le procedure (rispettare le norme disciplinate dal regolamento interno approvato e dalla normativa vigente in materia)	Determinazione del Costo (Congruità della spesa)	Importo Totale	IVA *	Imponibile (costo/ORA x Città da acquistare)
		€ -	0	€ 0,00			€ -	€ -	€ 0,00
		€ -	0	€ 0,00			€ -	€ -	€ 0,00
		€ -	0	€ 0,00			€ -	€ -	€ 0,00
SUB-TOTALE A.2				€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE				€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. COSTI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI (Costi relativi alla realizzazione dell'intervento)									
B. 1 COSTI ACQUISIZIONE BENI									
Tipologia Fornitore (indicare tipologia fornitura)	Descrizione della fornitura da acquistare (descrivere il ruolo, le funzioni oggetto del contratto)	Costo/Qtà (costo per Qtà da acquistare)	Qtà (Quantità da acquistare)	Imponibile (costo/ORA x Città da acquistare)	IVA *	Importo Totale	Modalità e procedure di selezione del fornitore - contratto (Descrivere le procedure (rispettare le norme disciplinate dal regolamento interno approvato e dalla normativa vigente in materia)	Determinazione del Costo (Congruità della spesa)	
		€ -	0	€ 0,00	€ -	€ -			
		€ -	0	€ 0,00	€ -	€ -			
		€ -	0	€ 0,00	€ -	€ -			
SUB-TOTALE B.1				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			

B. 2 COSTI ACQUISIZIONE DI SERVIZI										
Tipologia Fornitore <small>(Indicare tipologia fornitore)</small>	Descrizione del servizio da acquistare <small>(descrivere il ruolo, le funzioni oggetto del contratto)</small>	Costo/Qtà <small>(costo per Qtà da acquistare)</small>	Qtà <small>(Quantità da acquistare)</small>	Imponibile <small>(costo/Qtà x Qtà da acquistare)</small>	IVA * <small>(costo/Qtà x Qtà da acquistare)</small>	Importo Totale	Modalità e procedure di selezione del fornitore - contratto <small>Descrivere le procedure (rispettare le norme disciplinate dal regolamento interno approvato e dalla normativa vigente in materia)</small>	Determinazione del Costo <small>Congruità della spesa</small>		
		€ -	0	€ 0.00	€ -	€ -				
		€ -	0	€ 0.00	€ -	€ -				
		€ -	0	€ 0.00	€ -	€ -				
		SUB-TOTALE B. 2			€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00			
		TOTALE B			€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00			
C. COSTI PER VIAGGI E TRASFERTE										
C. 1 SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTE										
Tipologia di Spesa <small>(Indicare tipologia di spesa)</small>	Descrizione <small>(descrivere l'oggetto della spesa)</small>	Costo/Qtà <small>(costo per Qtà da acquistare)</small>	Qtà <small>(Quantità da acquistare)</small>	Imponibile <small>(costo/Qtà x Qtà da acquistare)</small>	IVA * <small>(costo/Qtà x Qtà da acquistare)</small>	Importo Totale	Modalità e procedure di selezione del fornitore - contratto <small>Descrivere le procedure (rispettare le norme disciplinate dal regolamento interno approvato e dalla normativa vigente in materia)</small>	Determinazione del Costo <small>Congruità della spesa</small>		
		€ -	0	€ 0.00	€ -	€ -				
		€ -	0	€ 0.00	€ -	€ -				
		€ -	0	€ 0.00	€ -	€ -				
		SUB-TOTALE C. 1			€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00			
		TOTALE C			€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00			
D. ALTRI COSTI										
D. 1 ALTRI COSTI										
Tipologia di Spesa <small>(Indicare tipologia di spesa)</small>	Descrizione <small>(descrivere l'oggetto della spesa)</small>	Costo/Qtà <small>(costo per Qtà da acquistare)</small>	Qtà <small>(Quantità da acquistare)</small>	Imponibile <small>(costo/Qtà x Qtà da acquistare)</small>	IVA * <small>(costo/Qtà x Qtà da acquistare)</small>	Importo Totale	Modalità e procedure di selezione del fornitore - contratto <small>Descrivere le procedure (rispettare le norme disciplinate dal regolamento interno approvato e dalla normativa vigente in materia)</small>	Determinazione del Costo <small>Congruità della spesa</small>		
		€ -	0	€ 0.00	€ -	€ -				
		€ -	0	€ 0.00	€ -	€ -				
		€ -	0	€ 0.00	€ -	€ -				
		€ -	0	€ 0.00	€ -	€ -				
		SUB-TOTALE D. 1			€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00			
		TOTALE D			€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00			
		TOTALE A + B + C + D			€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00			

* indicare se l'IVA è recuperabile o non recuperabile

Allegato 4

TIPOLOGIA OPERAZIONE 19.2.1 Attuazione degli interventi previsti nella strategia di sviluppo locale	
Versione : 17 _____ del _____	
AUTORITA' DI GESTIONE Abruzzo _____	NUMERO DOMANDA DI SOSTEGNO _____
ENTE _____	BANDO _____
PRESENTATA TRAMITE _____	_____
QUADRO A.1 - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE	
CUAA _____	
Cognome/Ragione sociale _____	
Nome _____	
Nato a _____ Prov. _____	Il _____
QUADRO A.2 - DATI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE	
Codice Fiscale/CUAA _____	PARTITA IVA _____
Cognome/Ragione sociale _____	
Nome _____	
Nato a _____ Prov. _____	Il _____
QUADRO A.3 - DATI DI RICEZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO	
DATA DI RICEZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO _____	del <u> / /</u>
PROTOCOLLO N. _____	del <u> / /</u>
DOMANDA N. _____	

CUAA

DOMANDA N.

QUADRO B - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo controllo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Note
PC1	Verificare l'approvazione del PSL tramite apposita determina		
EC21598	Il beneficiario ha avuto il proprio PSL approvato		
PC1	Verificare che il beneficiario sia il Gal il GAL "Terre Pescaresi", riconosciuto idoneo e finanziabile a seguito della procedura di selezione e valutazione del bando di cui alla determinazione n. DP020/47 del 30/06/2016, il cui PSL è stato approvato con DP020/107 del 12/05/2017 e che ha sottoscritto la convenzione con l'Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 Abruzzo.		
EC30990	Il beneficiario è il GAL Terre Pescaresi		
IC24062	Il beneficiario è il "GAL Terre Pescaresi"		
PC1	Verifica della presenza dell'autodichiarazione presentata dal beneficiario		
PC2	Verifica, nelle banche dati esistenti a livello regionale (es. Banca dati multiauti e altre banca dati), di eventuali contributi ricevuti nell'ambito di altri programmi europei, regionali o nazionali.		
EC12571	Assenza di altri finanziamenti europei, nazionali e regionali		
IC11787	Assenza del doppio finanziamento pubblico		
PC1	Verificare sul Fascicolo Aziendale il possesso della P.IVA.		
PC2	In caso di esito positivo del passo 1 verificare sul Fascicolo Aziendale e/o presso l'Agenzia delle Entrate e/o dalla consultazione della visura camerale se il Gal svolge attività di impresa		
EC17035	L'impresa non è soggetto passivo di IVA - controllo Domanda Sostegno		
PC1	Acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal Responsabile del controllo legale dei conti del GAL (collegio sindacale o revisore unico) che attesti la sussistenza del regime di separazione delle attività ai fini IVA.		
PC2	Verificare sulla base della dichiarazione di inizio attività (Modello AA7/10), ovvero nel Quadro VO della dichiarazione Iva annuale e/o nella comunicazione annuale IVA (da chiedere quali documenti allegati alla domanda) l'esistenza di un regime di separazione delle attività ai fini Iva ai sensi dell'articolo 36 del Dpr 633/1972.		
EC17036	L'impresa opera in regime di separazione delle attività ai fini IVA - controllo Domanda Sostegno		
PC1	Acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal Rappresentante Legale del Gal, che attesti l'insussistenza di commistione tra l'attività di impresa e l'attività di attuazione del PSL relativamente a strutture, beni mobili, attrezzature e personale e riporti il dettaglio delle strutture, delle risorse umane, dei beni mobili e delle attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività di impresa		
PC2	Verificare sulla base della documentazione allegata alla domanda di aiuto l'insussistenza di commistione tra l'attività di impresa e l'attività di attuazione del PSL relativamente a strutture, beni mobili, attrezzature e personale.		
EC17037	Non sussiste commistione tra l'attività di attuazione del PSL e l'attività d'Impresa - controllo Domanda Sostegno		
IC14658	Rispetto dei requisiti del Gal per l'ammissibilità dell'IVA		

	PC1	Verificare la corrispondenza tra la procedura descritta dal beneficiario nella check list di autovalutazione allegata alla Domanda di sostegno ed il Codice degli Appalti		
EC21871		Procedura conforme al codice degli appalti		
IC17470		Conformità della procedura adottata a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici		
	PC1	Verificare che la spesa relativa ai costi del personale sia stata determinata sulla base di contratti collettivi, tramite criteri comparativi o sulla base di costi standard regolarmente approvati. Verifica di quanto previsto dal D.Lgs n. 165/2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche") in caso di forme contrattuali di assunzione flessibile e incarichi di funzioni dirigenziali conferiti a tempo determinato e con contratto di diritto privato		
EC9208		La spesa relativa ai costi del personale è stata determinata sulla base di contratti collettivi, tramite criteri comparativi (indagine di mercato della Regione o della Rete Rurale) o sulla base di costi standard regolarmente approvati		
	PC1	Verificare che la spesa relativa ai costi dei consulenti/servizi sia stata determinata con riferimento alla Circolare n. 2 del 2/02/2009 (ss.Mm.II.) del Ministero del Lavoro e previdenza Sociale o alle tariffe previste da programmi finanziati integralmente dall'Unione Europea con caratteristiche assimilabili o tramite analisi e comparazione di informazioni e dati pubblici per l'acquisizione di servizi similari (analisi di mercato) o dati storici comparabili il tutto supportato da relativa relazione esplicativa della scelta della procedura adottata oppure, ove applicabili, tramite appositi regolamenti regionali sulle procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale e coordinata e continuativa		
EC9209		La spesa relativa ai costi dei consulenti/servizi è stata determinata con riferimento alla Circ.N. 2 del 2/02/2009 (ss.Mm.II.) del Ministero del Lavoro e previdenza Sociale o alle tariffe previste da programmi finanziati integralmente dall'Unione Europea con caratteristiche assimilabili o tramite appositi reg. Regionali sulle procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale e coordinata e continuativa o tramite criteri comparativi		
	PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC13417		Presenza di beni, servizi e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro		
	PC1	Verificare la presenza di almeno tre preventivi o la presenza e la coerenza delle offerte presentate su MePA		
	PC2	Verificare che le offerte siano indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo). In particolare verificare che i tre preventivi vengano forniti da fornitori diversi - tramite compilazione di relativa Check List AGEA sul sistema SIAN.		
EC24982		Confronto tra preventivi		
	PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC13415		Scelta del preventivo più idoneo sulla base di parametri tecnico-economici e costi/benefici		
	PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC13418		Realizzazione di opere e/o l'acquisizione di servizi non compresi in prezziari		

	PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC13420		Adozione di un listino dei prezzi di mercato o database		
	PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC19314		Adozione di un prezzario approvato dalla Regione		
	PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC13422		Verificare che l'Adg abbia istituito una commissione di valutazione, attraverso un documento formale di nomina dei membri della commissione		
	PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC13423		Esperienza e indipendenza dei membri della Commissione di valutazione		
	PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC2736		Presenza e correttezza del Bando di gara e capitolato d'oneri		
	PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC2749		Corretta valutazione delle offerte.		
	PC1	Verificare che i costi indiretti, siano stati calcolati con un tasso forfettario fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale		
EC16346		I costi indiretti sono stati calcolati correttamente (art. 68 del Reg. UE 1303/2014)		
IC9330		Ragionevolezza della spesa		
	PC1	Verificare, dal Piano di Azione Locale, che la scheda d'azione da cui deriva il progetto con beneficiario GAL sia presente nella SSL approvata		
EC41615		Le attività previste sono coerenti con la SSL approvata		
IC31741		Coerenza del progetto rispetto alla SSL approvata		
	PC1	Verificare la presenza di tutta la documentazione richiesta dal bando e la sua idoneità dal punto di vista contenutistico.		
EC19265		La documentazione prodotta è rispondente, sotto il profilo formale e contenutistico, a quanto previsto dal bando		
	PC1	Verificare che nella proposta progettuale/analisi dei fabbisogni, presente come allegato alla domanda di sostegno, sia previsto l'utilizzo di figure professionali esterne all'ente/soggetto beneficiario (liberi professionisti).		
	PC2	Se il passo 1 è positivo, verificare che nella proposta progettuale/analisi dei fabbisogni sia dettagliata la tipologia di figura professionale, l'oggetto della mansione e il tempo necessario a svolgere l'attività		
	PC3	Verificare che esiste una diretta relazione tra i profili professionali individuati e la proposta progettuale/analisi dei fabbisogni presentata		
EC20797		Pertinenza di profili professionali		
	PC1	Verificare gli obiettivi e le finalità dell'operazione previsti nella relazione tecnica		
	PC2	Verificare sulla base delle relazioni di progetto allegate alla domanda che le spese afferiscano all'operazione, risultino coerenti e necessarie al raggiungimento degli obiettivi a cui la misura concorre e pertinenti rispetto l'azione ammissibile		

	PC3	Verificare analiticamente che tutte le spese presenti nel documento progettuale siano commisurate alla dimensione del progetto presentato ed alla Tipologia di Intervento/Sottointervento oggetto dell'aiuto.		
EC54429		La spesa richiesta comporta costi commisurati alla dimensione del progetto		
IC41340		Congruit� della spesa		
	PC1	Verificare che la Relazione tecnica descriva l'idea progettuale, gli obiettivi e le fasi delle attivit�, il cronoprogramma delle attivit�, l'analisi dei costi, il quadro finanziario, la modalit� di attuazione e i risultati attesi.		
EC54254		Completezza della Relazione Tecnica		
	PC1	Verificare il Progetto rispetti l'ambito tematico "Sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile", e che sia coerente con uno dei seguenti sottointerventi: - -"Filiera energetica locali nelle Terre Pescaresi"		
EC57532		Le attivit� previste sono coerenti con gli obiettivi nel bando.		
IC41342		Coerenza e completezza del piano di progetto		

CUAA _____

DOMANDA N. _____

QUADRO C - CRITERI DI SELEZIONE

CODICE (EC=elemento di controllo; IC=Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo controllo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Punteggio MAX	Punteggio Autovalut ato	Punteggio Assegnato
PC1	Assenza di criteri di selezione per la presente sottomisura				
EC15061	Assenza di criteri di selezione per la presente sottomisura				
IC13349	Assenza di criteri di selezione per la presente sottomisura				

CUAA _____ DOMANDA N. _____

QUADRO E – PROPOSTA DI AMMISSIBILITA'/NON AMMISSIBILITA'	
A seguito della istruttoria tecnico amministrativa svolta:	
il richiedente POSSIEDE tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal bando pubblico	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
la documentazione a corredo del progetto E' VALIDA, COMPLETA E COERENTE CON QUANTO PROPOSTO	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
l'operazione SODDISFA TUTTE LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' previste dal bando pubblico	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Pertanto viene proposta:	
<input type="checkbox"/> L'AMMISSIBILITA'	
<input type="checkbox"/> LA NON AMMISSIBILITA'	
(specificare i motivi della eventuale non ammissibilità totale/parziale):	

QUADRO F – DATI RELATIVI ALLE FIGURE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO			
COMMISSIONE/NUCLEO DI VALUTAZIONE			
Responsabile del Procedimento	Nominativo _____	Firma _____	
Istruttore	Nominativo _____	Firma _____	
Estremi dell'incarico	Det/nota _____ del ____ / ____ / ____		
Firma dell'Istruttore		eseguito il: ____ / ____ / ____	

NOTE

Città di Pescara - Regione Abruzzo

firma _____

CUAA

DOMANDA N.

ALLEGATO- PASSI CONTROLLO

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC24062	Il beneficiario è il "GAL Terre Pescaresi"	EC21598	Il beneficiario ha avuto il proprio PSL approvato	1	Verificare l'approvazione del PSL tramite apposita determina	
IC24062	Il beneficiario è il "GAL Terre Pescaresi"	EC30990	Il beneficiario è il GAL Terre Pescaresi	1	Verificare che il beneficiario sia il Gal il GAL "Terre Pescaresi", riconosciuto idoneo e finanziabile a seguito della procedura di selezione e valutazione del bando di cui alla determinazione n. DP0020/47 del 30/05/2016, il cui PSL è stato approvato con DP0020/107 del 12/05/2017 e che ha sottoscritto la convenzione con l'Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 Abruzzo.	
IC11787	Assenza del doppio finanziamento pubblico	EC12571	Assenza di altri finanziamenti europei, nazionali e regionali	1	Verifica della presenza dell'autodichiarazione presentata dal beneficiario	
IC11787	Assenza del doppio finanziamento pubblico	EC12571	Assenza di altri finanziamenti europei, nazionali e regionali	2	Verifica, nelle banche dati esistenti a livello regionale (es. Banca dati multi-aiuti e altre banche dati), di eventuali contributi ricevuti nell'ambito di altri programmi europei, regionali o nazionali.	
IC14658	Rispetto dei requisiti del Gal per l'ammissibilità dell'IVA	EC17035	L'impresa non è soggetto passivo di IVA - controllo Domanda Sostegno	1	Verificare sul Fascicolo Aziendale il possesso della P.IVA.	
IC14658	Rispetto dei requisiti del Gal per l'ammissibilità dell'IVA	EC17035	L'impresa non è soggetto passivo di IVA - controllo Domanda Sostegno	2	In caso di esito positivo del passo 1 verificare sul Fascicolo Aziendale e/o presso l'Agenzia delle Entrate e/o dalla consultazione della visura camerale se il Gal svolge attività di impresa.	
IC14658	Rispetto dei requisiti del Gal per l'ammissibilità dell'IVA	EC17036	L'impresa opera in regime di separazione delle attività ai fini IVA - controllo Domanda Sostegno	1	Acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal Responsabile del controllo legale dei conti del GAL (collegio sindacale o revisore unico) che attesti la sussistenza del regime di separazione delle attività ai fini IVA.	
IC14658	Rispetto dei requisiti del Gal per l'ammissibilità dell'IVA	EC17036	L'impresa opera in regime di separazione delle attività ai fini IVA - controllo Domanda Sostegno	2	Verificare sulla base della dichiarazione di inizio attività (Modello AA7/10), ovvero nel Quadro VO della dichiarazione Iva annuale e/o nella comunicazione annuale IVA (da chiedere quali documenti allegati alla domanda) l'esistenza di un regime di separazione delle attività ai fini Iva ai sensi dell'articolo 36 del Dpr 633/1972.	
IC14658	Rispetto dei requisiti del Gal per l'ammissibilità dell'IVA	EC17037	Non sussiste commistione tra l'attività di attuazione del PSL e l'attività d'impresa - controllo Domanda Sostegno	1	Acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal Rappresentante Legale del Gal, che attesti l'insussistenza di commistione tra l'attività di impresa e l'attività di attuazione del PSL relativamente a strutture, beni mobili, attrezzature e personale e riporti il dettaglio delle strutture, delle risorse umane, dei beni mobili e delle attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività di impresa	
IC14658	Rispetto dei requisiti del Gal per l'ammissibilità dell'IVA	EC17037	Non sussiste commistione tra l'attività di attuazione del PSL e l'attività d'impresa - controllo Domanda Sostegno	2	Verificare sulla base della documentazione allegata alla domanda di aiuto l'insussistenza di commistione tra l'attività di impresa e l'attività di attuazione del PSL relativamente a strutture, beni mobili, attrezzature e personale.	
IC17470	Conformità della procedura adottata a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici	EC21871	Procedura conforme al codice degli appalti	1	Verificare la corrispondenza tra la procedura descritta dal beneficiario nella check list di autovalutazione allegata alla Domanda di sostegno ed il Codice degli Appalti	

IC9330	Ragionevolezza della spesa	EC9208	La spesa relativa ai costi del personale è stata determinata sulla base di contratti collettivi, tramite criteri comparativi (indagine di mercato della Regione o della Rete Rurale) o sulla base di costi standard regolarmente approvati	1	Verificare che la spesa relativa ai costi del personale sia stata determinata sulla base di contratti collettivi, tramite criteri comparativi o sulla base di costi standard regolarmente approvati. Verifica di quanto previsto dal D.Lgs n. 165/2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche") in caso di forme contrattuali di assunzione flessibile e incarichi di funzioni dirigenziali conferiti a tempo determinato e con contratto di diritto privato	
IC9330	Ragionevolezza della spesa	EC9209	La spesa relativa ai costi dei consulenti/servizi è stata determinata con riferimento alla Circ.N. 2 del 2/02/2009 (ss.Mm.II.) del Ministero del Lavoro e previdenza Sociale o alle tariffe previste da programmi finanziati integralmente dall'Unione Europea con caratteristiche assimilabili o tramite appositi reg. Regionali sulle procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale e coordinata e continuativa o tramite criteri comparativi	1	Verificare che la spesa relativa ai costi dei consulenti/servizi sia stata determinata con riferimento alla Circolare n. 2 del 2/02/2009 (ss.Mm. II.) del Ministero del Lavoro e previdenza Sociale o alle tariffe previste da programmi finanziati integralmente dall'Unione Europea con caratteristiche assimilabili o tramite analisi e comparazione di informazioni e dati pubblici per l'acquisizione di servizi similari (analisi di mercato) o dati storici comparabili il tutto supportato da relativa relazione esplicativa della scelta della procedura adottata oppure, ove applicabili, tramite appositi regolamenti regionali sulle procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale e coordinata e continuativa	
IC9330	Ragionevolezza della spesa	EC13417	Presenza di beni, servizi e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC9330	Ragionevolezza della spesa	EC24982	Confronto tra preventivi	1	Verificare la presenza d almeno tre preventivi o la presenza e la coerenza delle offerte presentate su MePA	
IC9330	Ragionevolezza della spesa	EC24982	Confronto tra preventivi	2	Verificare che le offerte siano indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo). In particolare verificare che i tre preventivi vengano forniti da fornitori diversi - tramite compilazione di relativa Check List AGEA sul sistema SIAN.	
IC9330	Ragionevolezza della spesa	EC13415	Scelta del preventivo più idoneo sulla base di parametri tecnico-economici e costi/benefici	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC9330	Ragionevolezza della spesa	EC13418	Realizzazione di opere e/o l'acquisizione di servizi non compresi in prezziari	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC9330	Ragionevolezza della spesa	EC13420	Adozione di un listino dei prezzi di mercato o database	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC9330	Ragionevolezza della spesa	EC19314	Adozione di un prezzario approvato dalla Regione	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC9330	Ragionevolezza della spesa	EC13422	Verificare che l'Adg abbia istituito una commissione di valutazione, attraverso un documento formale di nomina dei membri della commissione	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	Fermo restando i controlli, in caso di Bandi attuazione Leader la commissione di valutazione verrà istituita dal GAL
IC9330	Ragionevolezza della spesa	EC13423	Esperienza e indipendenza dei membri della Commissione di valutazione	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC9330	Ragionevolezza della spesa	EC2736	Presenza e correttezza del Bando di gara e capitolato d'oneri	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC9330	Ragionevolezza della spesa	EC2749	Corretta valutazione delle offerte.	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	

IC9330	Ragionevolezza della spesa	EC16346	I costi indiretti sono stati calcolati correttamente (art. 68 del Reg. UE 1303/2014)	1	Verificare che i costi indiretti, siano stati calcolati con un tasso forfetario fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale	
IC31741	Coerenza del progetto rispetto alla SSL approvata	EC41615	Le attività previste sono coerenti con la SSL approvata	1	Verificare, dal Piano di Azione Locale, che la scheda d'azione da cui deriva il progetto con beneficiario GAL sia presente nella SSL approvata	Nel caso la scheda d'azione da cui deriva il progetto con beneficiario GAL sia presente nella proposta di modifica del PSL, verificare che la suddetta proposta di modifica sia approvata in data precedente all'atto di concessione
IC41340	Congruità della spesa	EC19265	La documentazione prodotta è rispondente, sotto il profilo formale e contenutistico, a quanto previsto dal bando	1	Verificare la presenza di tutta la documentazione richiesta dal bando e la sua idoneità dal punto di vista contenutistico.	
IC41340	Congruità della spesa	EC20797	Pertinenza di profili professionali	1	Verificare che nella proposta progettuale/analisi dei fabbisogni, presente come allegato alla domanda di sostegno, sia previsto l'utilizzo di figure professionali esterne all'ente/soggetto beneficiario (liberi professionisti).	
IC41340	Congruità della spesa	EC20797	Pertinenza di profili professionali	2	Se il passo 1 è positivo, verificare che nella proposta progettuale/analisi dei fabbisogni sia dettagliata la tipologia di figura professionale, l'oggetto della mansione e il tempo necessario a svolgere l'attività	
IC41340	Congruità della spesa	EC20797	Pertinenza di profili professionali	3	Verificare che esiste una diretta relazione tra i profili professionali individuati e la proposta progettuale/analisi dei fabbisogni presentata	
IC41340	Congruità della spesa	EC54429	La spesa richiesta comporta costi commisurati alla dimensione del progetto	1	Verificare gli obiettivi e le finalità dell'operazione previsti nella relazione tecnica	
IC41340	Congruità della spesa	EC54429	La spesa richiesta comporta costi commisurati alla dimensione del progetto	2	Verificare sulla base delle relazioni di progetto allegate alla domanda che le spese afferiscano all'operazione, risultino coerenti e necessarie al raggiungimento degli obiettivi a cui la misura concorre e pertinenti rispetto l'azione ammissibile	
IC41340	Congruità della spesa	EC54429	La spesa richiesta comporta costi commisurati alla dimensione del progetto	3	Verificare analiticamente che tutte le spese presenti nel documento progettuale siano commisurate alla dimensione del progetto presentato ed alla Tipologia di Intervento/Sottointervento oggetto dell'aiuto.	
IC41342	Coerenza e completezza del piano di progetto	EC54254	Completezza della Relazione Tecnica	1	Verificare che la Relazione tecnica descriva l'idea progettuale, gli obiettivi e le fasi delle attività, il cronoprogramma delle attività, l'analisi dei costi, il quadro finanziario, la modalità di attuazione e i risultati attesi.	
IC41342	Coerenza e completezza del piano di progetto	EC57532	Le attività previste sono coerenti con gli obiettivi nel bando.	1	Verificare il Progetto rispetti l'ambito tematico "Sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile", e che sia coerente con uno dei seguenti sottointerventi: - "Filiera energetiche locali nelle Terre Pescaresi"	
IC13349	Assenza di criteri di selezione per la presente sottomisura	EC15061	Assenza di criteri di selezione per la presente sottomisura	1	Assenza di criteri di selezione per la presente sottomisura	

Allegato 5

TIPOLOGIA OPERAZIONE 19.2.1 Attuazione degli interventi previsti nella strategia di sviluppo locale	
Versione : 17 del _____	
AUTORITA' DI GESTIONE Abruzzo	NUMERO DOMANDA DI PAGAMENTO
ENTE	BANDO
PRESENTATA TRAMITE	
QUADRO A.1 - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE	
CUAA _____	
Cognome/Ragione sociale _____	
Nome _____	
Nato a _____	Prov. _____ Il _____
QUADRO A.2 - DATI DEL RAPPRESENTATE LEGALE	
Codice Fiscale/CUAA _____ PARTITA IVA _____	
Cognome/Ragione sociale _____	
Nome _____	
Nato a _____	Prov. _____ Il _____
QUADRO A.3 - DATI DI RICEZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO	
DATA DI RICEZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO _____ / /	
PROTOCOLLO N. _____	del _____ / /
DOMANDA N. _____	

CUAA

DOMANDA N.

QUADRO B - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= impegno, criterio, obbligo) PC= Passo controllo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Note
	PC1 Acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal Rappresentante Legale del Gal, che attesti l'eventuale possesso della P.IVA, l'esercizio di attività di impresa.		
	PC2 Verificare sul fascicolo Aziendale e/o presso l'Agenzia delle Entrate e/o dalla consultazione della visura camerale se il Gal ha una P.IVA.		
	PC3 In caso di esito positivo del passo 2 verificare sul fascicolo Aziendale e/o presso l'Agenzia delle Entrate e/o dalla consultazione della visura camerale se il Gal svolge attività di impresa.		
EC17038	L'impresa non è soggetto passivo dell'IVA - controllo Domanda Pagamento		
	PC1 Acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal Responsabile del controllo legale dei conti del GAL (collegio sindacale o revisore unico) che attesti la sussistenza del regime di separazione delle attività ai fini IVA		
	PC2 Verificare sulla base della dichiarazione di inizio attività (Modello AA7/10), ovvero nel Quadro VD della dichiarazione Iva annuale e/o nella comunicazione annuale IVA (da chiedere quali documenti allegati alla domanda) l'esistenza di un regime di separazione delle attività ai fini Iva ai sensi dell'articolo 36 del Dpr 633/1972		
	PC3 In caso di esito positivo del passo 2 verificare la presenza di registri IVA separati per le diverse attività, nonché l'avvenuta registrazione dei giustificativi di spesa rendicontati esclusivamente sul registro afferente l'attività di attuazione del PSL		
	PC4 Verificare sui documenti di spesa rendicontati, sulla comunicazione annuale IVA e/o sulla dichiarazione annuale IVA e sul LUL e/o sulle buste paga, che le spese rendicontate siano imputabili in via esclusiva all'attuazione del PSL.		
EC17040	L'impresa opera in regime di separazione delle attività ai fini IVA - controllo Domanda Pagamento		
	PC1 Acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal Rappresentante Legale del Gal, che attesti l'insussistenza di commistione tra l'attività di impresa e l'attività di attuazione del PSL relativamente a strutture, beni mobili, attrezzature e personale e riporti il dettaglio delle strutture, delle risorse umane, dei beni mobili e delle attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività di impresa		
	PC2 Verificare con visita in situ che non vi sia commistione tra l'attività di impresa e l'attività di attuazione del PSL relativamente a strutture, beni mobili, attrezzature e personale; ovvero che: -le strutture, il personale, i beni e le attrezzature utilizzati per l'attuazione del PSL non vengano e non possano, in alcun modo (neanche parzialmente), essere utilizzati per l'attività di impresa, pena la non ammissibilità dei costi sostenuti e della relativa IVA; -le strutture, il personale, i beni e le attrezzature utilizzati per l'attività di impresa siano nettamente distinti da quelli utilizzati per l'attuazione del PSL.		
EC17045	Non sussiste commistione tra l'attività di attuazione del PSL e l'attività d'impresa		
IC14659	Corretta rendicontazione dell'IVA da parte dei GAL		
	PC1 Verificare tramite estratto conto che il beneficiario abbia effettuato e ricevuto tutti i pagamenti su un conto corrente dedicato		
EC5347	Presenza di un c/c aziendale dedicato presso la banca di riferimento		

IC16247	Conto Corrente dedicato attivo		
	PC1	Verificare che la domanda non sia stata presentata per una spesa inferiore al 30% del concesso	
	PC2	Accertato il passo 1, verificare che la spesa richiesta non sia superiore all' 80%	
EC41198		La spesa sostenuta è almeno superiore al 30% e fino al massimo dell'80% dell'aiuto concesso	
IC31437		Rispetto delle modalità di presentazione della domanda di SAL	
	PC1	Verificare che i requisiti professionali previsti nel bando di selezione siano rispondenti a quelli richiesti nella proposta progettuale o nell'analisi dei fabbisogni della DS	
	PC2	Verificare che i requisiti professionali in possesso dei vincitori della selezione siano idonei, ovvero che il titolo di studio sia corrispondente a quello richiesto: laurea e/o diploma di scuola media superiore e/o abilitazione professionale	
	PC3	Verificare che i requisiti professionali in possesso dei vincitori siano proporzionati all'oggetto della selezione, sia come anni di lavoro svolto che come livello relativo all'attività professionale da svolgere	
	PC4	Verificare che i tempi impiegati per lo svolgimento delle attività siano rispondenti a quanto richiesto dal bando di selezione o nella proposta progettuale o nell'analisi dei fabbisogni della DS	
EC16367		Idoneità dei profili professionali	
	PC1	Verificare (attraverso il modulo di missione) che il programma dell'evento/attività per la quale si svolge la missione sia attinente con il progetto	
	PC2	Verificare la presenza del modulo di missione che autorizza la partecipazione all'evento/attività	
	PC3	Verificare che le spese siano sostenute da soggetti appartenenti all'aggregazione	
	PC4	Verificare che siano presenti i giustificativi di spesa (Es. Biglietti aerei, biglietto del treno, ecc.) relativi al viaggio	
	PC5	Verificare la presenza di eventuali giustificativi di spesa per vitto e alloggio relativi alla missione in oggetto e che le stesse spese siano coerenti con l'analogo trattamento previsto per il personale regionale.	
EC34879		Coerenza e completezza della documentazione giustificativa inerente alle missioni e trasferte	
	PC1	Verificare che il time sheet sia completo rispetto all'indicazione del tempo impiegato nell'attività attinente al progetto a giustificazione dell'importo richiesto.	
	PC2	Verificare per il personale dipendente, per i consociati e i collaboratori: - le buste paga - i documenti attestanti i pagamenti effettuati - le evidenze del versamento degli oneri fiscali, sociali e previdenziali	
	PC3	Schema riepilogativo dei costi del personale rendicontato	
EC35450		La spesa per il personale è adeguatamente documentata	
IC26632		Congruietà della spesa del personale	
	PC1	Verificare che il rilascio della domanda di pagamento sia avvenuto entro 31/03/2023	
EC41184		Rispetto dei tempi di presentazione della domanda di pagamento del saldo	
IC31427		Presentazione della domanda di pagamento nei termini previsti	
	PC1	Verificare, attraverso La relazione finale e relativa documentazione allegata, che gli interventi realizzati rispondano agli obiettivi prefissati nel progetto	
EC54255		Gli obiettivi prefissati nel progetto sono stati raggiunti	

	PC1	Verificare la conformità dell'operazione rendicontata con quella per cui è stato richiesto il sostegno		
	PC2	Verificare che le attività e gli investimenti realizzati siano conformi con quanto approvato in concessione attraverso la relazione finale, prospetto riepilogativo delle attività svolte e dei costi, eventuale documentazione cartacea, digitale video o fotografica relativa alla promozione, eventuale altra documentazione, documentazione tecnica relativa agli investimenti		
EC54256		Il progetto realizzato è conforme con quello approvato in concessione		
IC33924		Corretta attuazione del progetto		
	PC1	Verificare che le spese inserite nella domanda di pagamento siano coerenti con le spese autorizzate		
	PC2	Verificare la presenza e congruenza dei giustificativi di spesa, fatture quietanzate, bonifici, liberatorie, estratti conto corrente e di tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute, come previste del bando		
EC11451		Rendicontazione delle spese sostenute		
	PC1	Verificare che le spese siano state sostenute dopo la presentazione della domanda di sostegno e fino alla data di presentazione della domanda di pagamento, e comunque non oltre il 31/03/2023		
EC54257		Eleggibilità delle spese sostenute		
	PC1	Verificare che la documentazione prodotta a corredo della domanda di pagamento sia rispettosa, dal punto di vista formale, di quanto previsto nel merito dal bando		
EC54258		Correttezza formale dei giustificativi di pagamento.		
IC41343		Corretta rendicontazione della spesa		

CUAA

DOMANDA N.

QUADRO C - IMPEGNI

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= impegno, criterio, obbligo) PC= Passo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito; Non Pertinente)	Percentuale di riduzione	Note
PC1	In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo superiore a € 50.000,00 e inferiore o uguale a € 500.000,00, verificare la presenza di un poster, avente dimensione minima pari al formato A3, oppure la presenza di una targa informativa che riporti le seguenti informazioni: a) l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) il nome e l'obiettivo principale dell'intervento.			
PC2	Verificare che la targa rispetti le dimensioni minime e i materiali stabiliti dalle disposizioni regionali			
EC1673	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 50.000€ e inferiore o uguale a 500.000€			
PC1	In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo superiore a € 500.000,00, verificare la presenza di una targa informativa o cartellone pubblicitario di grandi dimensioni, che riporti le seguenti informazioni: a) l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) il nome e l'obiettivo principale dell'intervento.			
PC2	Verificare che la targa o cartello rispetti le dimensioni minime e i materiali stabiliti dalle disposizioni regionali			
EC1674	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 500.000€			
PC1	Verificare che il poster o targa o cartellone pubblicitario, se presente, sia posto in un luogo facilmente visibile al pubblico, come ad esempio l'area di ingresso di un edificio			
EC189	Visibilità delle targhe e cartelloni			
PC1	Qualora il beneficiario disponga di un sito web per uso professionale, dovrà essere prevista una breve descrizione che evidenzi il nesso tra l'obiettivo del sito e il sostegno di cui beneficia l'operazione, compresi finalità e risultati ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione. Tali informazioni dovranno occupare almeno il 25% della pagina web.			
EC1675	Azioni informative collegate agli interventi - siti web			
PC1	Verificare che le informazioni riportate su poster, targhe o cartelloni pubblicitari occupino almeno il 25% dello spazio complessivamente disponibile			
EC1676	Targhe e cartelloni - dimensioni delle informazioni			
IC21251	Azioni informative e pubblicitarie			
PC1	Verificare che il beneficiario abbia assicurato la collaborazione e consentito l'accesso per garantire qualsiasi controllo o verifica da parte degli organi deputati.			
EC16748	Collaborazione del beneficiario a garantire controlli, sopralluoghi o verifiche da parte degli organi deputati.			
IC31441	Consentire lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale.			
PC1	Verifica che non sia negato espressamente l'accesso agli uffici e alla documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli			
EC41210	Consentire l'accesso agli uffici e alla documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli			
IC31447	Garantire l'accesso agli uffici e a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli			
PC1	In caso di richiesta da parte dell'AdG o da altro soggetto da essa delegato, verificare che il beneficiario fornisca i dati/informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al PSR Abruzzo 2014-2020			
EC14668	Fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura			
IC31449	Fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura			

CUAA

DOMANDA N.

QUADRO D - ALTRI OBBLIGHI

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo controllo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Note
PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC2736	Presenza e correttezza del Bando di gara e capitolato d'oneri		
IC2463	Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Bando di gara e Capitolato d'oneri		
PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC2749	Corretta valutazione delle offerte.		
IC2465	Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Valutazione delle offerte		
PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC2757	Corretta attuazione del contratto.		
IC2466	Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Attuazione del contratto		

CUAA

DOMANDA N.

QUADRO E – ESITO ISTRUTTORIA

A seguito della istruttoria tecnico amministrativa svolta:

Pertanto viene proposta:

(specificare i motivi della eventuale non ammissibilità totale/parziale):

QUADRO F – DATI RELATIVI ALLE FIGURE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

COMMISSIONE/NUCLEO DI VALUTAZIONE

Responsabile del Procedimento	Nominativo _____	Firma _____
Istruttore	Nominativo _____	Firma _____

Estremi dell'incarico Det/nota _____ del / /

Firma dell'istruttore _____ eseguito il: / /

NOTE

Giunta Regionale di Abruzzo

firma _____

CJAA

DOMANDA N.

ALLEGATO- PASSI CONTROLLO

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC2463	Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Bando di gara e Capitolato d'oneri	EC2736	Presenza e correttezza del Bando di gara e capitolato d'oneri	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC2465	Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Valutazione delle offerte	EC2749	Corretta valutazione delle offerte.	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC2466	Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Attuazione del contratto	EC2757	Corretta attuazione del contratto.	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC14659	Corretta rendicontazione dell'IVA da parte del GAL	EC17038	L'impresa non è soggetto passivo dell'IVA - controllo Domanda Pagamento	1	Acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal Rappresentante Legale del Gal, che attesti l'eventuale possesso della P.IVA, l'esercizio di attività di impresa.	
IC14659	Corretta rendicontazione dell'IVA da parte del GAL	EC17038	L'impresa non è soggetto passivo dell'IVA - controllo Domanda Pagamento	2	Verificare sul Fascicolo Aziendale e/o presso l'Agenzia delle Entrate e/o dalla consultazione della visura camerale se il Gal ha una P.IVA.	
IC14659	Corretta rendicontazione dell'IVA da parte del GAL	EC17038	L'impresa non è soggetto passivo dell'IVA - controllo Domanda Pagamento	3	In caso di esito positivo del passo 2 verificare sul Fascicolo Aziendale e/o presso l'Agenzia delle Entrate e/o dalla consultazione della visura camerale se il Gal svolge attività di impresa.	
IC14659	Corretta rendicontazione dell'IVA da parte del GAL	EC17040	L'impresa opera in regime di separazione delle attività ai fini IVA - controllo Domanda Pagamento	1	Acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal Responsabile del controllo legale dei conti del GAL (collegio sindacale o revisore unico) che attesti la sussistenza del regime di separazione delle attività ai fini IVA.	
IC14659	Corretta rendicontazione dell'IVA da parte del GAL	EC17040	L'impresa opera in regime di separazione delle attività ai fini IVA - controllo Domanda Pagamento	2	Verificare sulla base della dichiarazione di inizio attività (Modello A47/10), ovvero nel Quadro VO della dichiarazione Iva annuale e/o nella comunicazione annuale IVA (da chiedere quali documenti allegati alla domanda) l'esistenza di un regime di separazione delle attività ai fini Iva ai sensi dell'articolo 36 del Dpr 633/1972	
IC14659	Corretta rendicontazione dell'IVA da parte del GAL	EC17040	L'impresa opera in regime di separazione delle attività ai fini IVA - controllo Domanda Pagamento	3	In caso di esito positivo del passo 2 verificare la presenza di registri IVA separati per le diverse attività, nonché l'avvenuta registrazione dei giustificativi di spesa rendicontati esclusivamente sul registro afferente l'attività di attuazione del PSL.	
IC14659	Corretta rendicontazione dell'IVA da parte del GAL	EC17040	L'impresa opera in regime di separazione delle attività ai fini IVA - controllo Domanda Pagamento	4	Verificare sui documenti di spesa rendicontati, sulla comunicazione annuale IVA e/o sulle dichiarazioni annuali IVA e sul LUL e/o sulle buste pago, che le spese rendicontate siano imputabili in via esclusiva all'attuazione del PSL.	
IC14659	Corretta rendicontazione dell'IVA da parte del GAL	EC17045	Non sussiste commistione tra l'attività di attuazione del PSL e l'attività d'impresa	1	Acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal Rappresentante Legale del Gal, che attesti l'insussistenza di commistione tra l'attività di impresa e l'attività di attuazione del PSL relativamente a strutture, beni mobili, attrezzature e personale e riporti il dettaglio delle strutture, delle risorse umane, dei beni mobili e delle attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività di impresa	
IC14659	Corretta rendicontazione dell'IVA da parte del GAL	EC17045	Non sussiste commistione tra l'attività di attuazione del PSL e l'attività d'impresa	2	Verificare con visita in situ che non vi sia commistione tra l'attività di impresa e l'attività di attuazione del PSL relativamente a strutture, beni mobili, attrezzature e personale, ovvero che: -le strutture, il personale, i beni e le attrezzature utilizzati per l'attuazione del PSL non vengano e non possano, in alcun modo (neanche parzialmente), essere utilizzati per l'attività di impresa, pena la non ammissibilità dei costi sostenuti e della relativa IVA; -le strutture, il personale, i beni e le attrezzature utilizzati per l'attività di impresa siano nettamente distinti da quelli	
IC16247	Conto Corrente dedicato attivo	EC5347	Presenza di un c/c aziendale dedicato presso la banca di riferimento	1	Verificare tramite estratto conto che il beneficiario abbia effettuato e ricevuto tutti i pagamenti su un conto corrente dedicato	
IC31437	Rispetto delle modalità di presentazione della domanda di SAL	EC41198	La spesa sostenuta è almeno superiore al 30% e fino al massimo dell'80% dell'aiuto concesso	1	Verificare che la domanda non sia stata presentata per una spesa inferiore al 30% del concesso	

IC31437	Rispetto delle modalità di presentazione della domanda di SAL	EC41198	La spesa sostenuta è almeno superiore al 30% e fino al massimo dell'80% dell'aiuto concesso	2	Accertato il passo 1, verificare che la spesa richiesta non sia superiore all' 80%	In caso di più domande di acconto presentate, verificare che non siano state presentate più di 3 domande e che la somma tra la spesa rendicontata con le domande precedenti e quella richiesta con l'ultima domanda di SAL, non superi l'80%
IC26632	Congruietà della spesa del personale	EC16367	Idoneità dei profili professionali	1	Verificare che i requisiti professionali previsti nel bando di selezione siano rispondenti a quelli richiesti nella proposta progettuale o nell'analisi dei fabbisogni della DS	Verificare direttamente il passo 4 solo in caso di perfetta corrispondenza con i nominativi indicati nel progetto e approvati in Domanda di Sostegno
IC26632	Congruietà della spesa del personale	EC16367	Idoneità dei profili professionali	2	Verificare che i requisiti professionali in possesso dei vincitori della selezione siano idonei, ovvero che il titolo di studio sia corrispondente a quello richiesto: laurea e/o diploma di scuola media superiore e/o abilitazione professionale	
IC26632	Congruietà della spesa del personale	EC16367	Idoneità dei profili professionali	3	Verificare che i requisiti professionali in possesso dei vincitori siano proporzionati all'oggetto della selezione, sia come anni di lavoro svolto che come livello relativo all'attività professionale da svolgere	
IC26632	Congruietà della spesa del personale	EC16367	Idoneità dei profili professionali	4	Verificare che i tempi impiegati per lo svolgimento delle attività siano rispondenti a quanto richiesto dal bando di selezione o nella proposta progettuale o nell'analisi dei fabbisogni della DS	
IC26632	Congruietà della spesa del personale	EC34879	Coerenza e completezza della documentazione giustificativa inerente alle missioni e trasferite	1	Verificare (attraverso il modulo di missione) che il programma dell'evento/attività per la quale si svolge la missione sia attinente con il progetto	
IC26632	Congruietà della spesa del personale	EC34879	Coerenza e completezza della documentazione giustificativa inerente alle missioni e trasferite	2	Verificare la presenza del modulo di missione che autorizza la partecipazione all'evento/attività	
IC26632	Congruietà della spesa del personale	EC34879	Coerenza e completezza della documentazione giustificativa inerente alle missioni e trasferite	3	Verificare che le spese siano sostenute da soggetti appartenenti all'aggregazione	
IC26632	Congruietà della spesa del personale	EC34879	Coerenza e completezza della documentazione giustificativa inerente alle missioni e trasferite	4	Verificare che siano presenti i giustificativi di spesa (Es. Biglietti aerei, biglietto del treno, ecc.) relativi al viaggio	
IC26632	Congruietà della spesa del personale	EC34879	Coerenza e completezza della documentazione giustificativa inerente alle missioni e trasferite	5	Verificare la presenza di eventuali giustificativi di spesa per vitto e alloggio relativi alla missione in oggetto e che le stesse spese siano coerenti con l'analogo trattamento previsto per il personale regionale.	
IC26632	Congruietà della spesa del personale	EC35450	La spesa per il personale è adeguatamente documentata	1	Verificare che il time sheet sia completo rispetto all'indicazione del tempo impiegato nell'attività attinente al progetto a giustificazione dell'importo richiesto.	
IC26632	Congruietà della spesa del personale	EC35450	La spesa per il personale è adeguatamente documentata	2	Verificare per il personale dipendente, per i consulenti ed i collaboratori: - le buste paga - i documenti attestanti i pagamenti effettuati - le evidenze del versamento degli oneri fiscali, sociali e previdenziali	
IC26632	Congruietà della spesa del personale	EC35450	La spesa per il personale è adeguatamente documentata	3	Schema riepilogativo dei costi del personale rendicontato	
IC31437	Presentazione della domanda di pagamento nei termini previsti	EC41184	Rispetto dei tempi di presentazione della domanda di pagamento del saldo	1	Verificare che il rilascio della domanda di pagamento sia avvenuto entro 31/03/2023	E' consentita la presentazione della domanda di pagamento oltre il termine stabilito in presenza di specifica autorizzazione da parte del servizio competente
IC33924	Corretta attuazione del progetto	EC54255	Gli obiettivi prefissati nel progetto sono stati raggiunti	1	Verificare, attraverso la relazione finale e relativa documentazione allegata, che gli interventi realizzati rispondano agli obiettivi prefissati nel progetto	
IC33924	Corretta attuazione del progetto	EC54256	Il progetto realizzato è conforme con quello approvato in concessione	1	Verificare la conformità dell'operazione rendicontata con quella per cui è stato richiesto il sostegno	
IC33924	Corretta attuazione del progetto	EC54256	Il progetto realizzato è conforme con quello approvato in concessione	2	Verificare che le attività e gli investimenti realizzati siano conformi con quanto approvato in concessione attraverso: la relazione finale, prospetto riepilogativo delle attività svolte e dei costi, eventuale documentazione cartacea, digitale video o fotografica relativa alla promozione, eventuale altra documentazione, documentazione tecnica relativa agli investimenti	
IC41343	Corretta rendicontazione della spesa	EC11451	Rendicontazione delle spese sostenute	1	Verificare che le spese inserite nella domanda di pagamento siano coerenti con le spese autorizzate	
IC41343	Corretta rendicontazione della spesa	EC11451	Rendicontazione delle spese sostenute	2	Verificare la presenza e congruenza dei giustificativi di spesa, fatture quietanzate, bonifici, liberatorie, estratti conto corrente e di tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute, come previste del bando	

IC41343	Corretta rendicontazione della spesa	EC54257	Eleggibilità delle spese sostenute	1	Verificare che le spese siano state sostenute dopo la presentazione della domanda di sostegno e fino alla data di presentazione della domanda di pagamento, e comunque non oltre il 31/09/2023	Le spese generali (onorari di progettisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale, economica e studi di fattibilità) sono ammissibili anche se effettuate entro i 24 mesi precedenti alla presentazione della domanda di sostegno
IC41343	Corretta rendicontazione della spesa	EC54258	Correttezza formale dei giustificativi di pagamento.	1	Verificare che la documentazione prodotta a corredo della domanda di pagamento sia rispettosa, dal punto di vista formale, di quanto previsto nel merito del bando	n.a.
IC21251	Azioni informative e pubblicitarie	EC1673	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 50.000€ e inferiore o uguale a 500.000€	1	In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo superiore a € 50.000,00 e inferiore o uguale a € 500.000,00, verificare la presenza di un poster, avente dimensione minima pari al formato A3, oppure la presenza di una targa informativa che riporti le seguenti informazioni: a) l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) il nome e l'obiettivo principale dell'intervento.	
IC21251	Azioni informative e pubblicitarie	EC1673	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 50.000€ e inferiore o uguale a 500.000€	2	Verificare che la targa rispetti le dimensioni minime e i materiali stabiliti dalle disposizioni regionali	
IC21251	Azioni informative e pubblicitarie	EC1674	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 500.000€	1	In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo superiore a € 500.000,00, verificare la presenza di una targa informativa o cartellone pubblicitario di grandi dimensioni, che riporti le seguenti informazioni: a) l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) il nome e l'obiettivo principale dell'intervento.	durante la realizzazione dell'intervento e fino ai 3 mesi successivi al suo completamento, la targa informativa o il cartellone pubblicitario di grandi dimensioni, potrà essere sostituito da un cartellone provvisorio di rilevanti dimensioni
IC21251	Azioni informative e pubblicitarie	EC1674	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 500.000€	2	Verificare che la targa o cartello rispetti le dimensioni minime e i materiali stabiliti dalle disposizioni regionali	
IC21251	Azioni informative e pubblicitarie	EC189	Visibilità delle targhe e cartelloni	1	Verificare che il poster o targa o cartellone pubblicitario, se presente, sia posto in un luogo facilmente visibile al pubblico, come ad esempio l'area di ingresso di un edificio	
IC21251	Azioni informative e pubblicitarie	EC1675	Azioni informative collegate agli interventi - siti web	1	Qualora il beneficiario disponga di un sito web per uso professionale, dovrà essere prevista una breve descrizione che evidenti il nesso tra l'obiettivo del sito e il sostegno di cui beneficia l'operazione, compresi finalità e risultati ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione. Tali informazioni dovranno occupare almeno il 25% della pagina web.	
IC21251	Azioni informative e pubblicitarie	EC1676	Targhe e cartelloni - dimensioni delle informazioni	1	Verificare che le informazioni riportate su poster, targhe o cartelloni pubblicitari occupino almeno il 25% dello spazio complessivamente disponibile	
IC31441	Consentire lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale.	EC16748	Collaborazione del beneficiario a garantire controlli, sopralluoghi o verifiche da parte degli organi deputati.	1	Verificare che il beneficiario abbia assicurato la collaborazione e consentito l'accesso per garantire qualsiasi controllo o verifica da parte degli organi deputati.	
IC31447	Garantire l'accesso agli uffici e a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli	EC41210	Consentire l'accesso agli uffici e alla documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli	1	Verifica che non sia negato espressamente l'accesso agli uffici e alla documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli	
IC31449	Fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura	EC14668	Fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura	1	In caso di richiesta da parte dell'AdG o da altro soggetto da essa delegato, verificare che il beneficiario fornisca i dati/informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al FSR Abruzzo 2014-2020	

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITÀ, RETI E LOGISTICA
SERVIZIO GENIO CIVILE PESCARA

DETERMINAZIONE 05.03.2020, N. DPE015/07

D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara - Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015 e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell'ambito del "Piano Stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni". CUP: J34H15001780007 – Determinazione indennità definitiva di esproprio ditte concordatarie CASSA "Bsx" di Cepagatti – 1° Elenco.



Il Presidente – Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico

D.L. 133/2014, art.7 c. 2 – D.L. 91/2014, art. 10, convertito in L. 116/2014

ACCORDO DI PROGRAMMA del 04.11.2015

tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo

PEC: commissario.dl91@pec.regione.abruzzo.it

DETERMINAZIONE N. DPE 015/07

DEL. 05 MAR. 2020

DIPARTIMENTO: DPE - Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica

SERVIZIO: GENIO CIVILE PESCARA – DPE015

UFFICIO: ESPROPRI, CE.RE.MO.CO. e C.R.T.A.

Oggetto: D.L. n. 91 del 24.06.2014, art. 10, e D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 7, comma 2 – Intervento di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara - Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015 e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell'ambito del "Piano Stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni". CUP: J34H15001780007 – Determinazione indennità definitiva di esproprio ditte concordatarie CASSA "Bsx" di Cepagatti – 1° Elenco.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- Con avviso del 23.02.2016, pubblicato sul quotidiano nazionale "Il Messaggero" del 25.02.2016 e sul quotidiano locale "Il Messaggero" ed. Abruzzo del 26.02.2016, sul sito informatico della Regione Abruzzo e all'albo pretorio dei Comuni di Rosciano, Cepagatti, Manoppello e Chieti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 10, 11, 16 e 19 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i., nonché, per gli effetti dell'art. 10, commi 5 e 6, del D.L. 91/2014 e degli artt. 7 e seguenti della Legge 07/08/1990 n. 241, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento diretto all'approvazione del progetto definitivo dell'opera in oggetto, mediante indizione di una Conferenza di Servizi, con conseguente apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità;
- Con note prot. n. RA/101635 del 06.05.2016, si è integrato nei confronti degli intestatari catastali successivamente individuati la comunicazione di avvio del procedimento diretto all'approvazione del progetto definitivo;
- Con decreto n. 1 del 25.01.2017 del Presidente della Regione Abruzzo in qualità di Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico - pubblicato sul BURAT ordinario n. 24 del 14.06.2017, si è assunta determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi e si è approvato il progetto definitivo delle opere di laminazione del fiume Pescara, comportante dichiarazione di pubblica utilità e variante agli strumenti urbanistici dei Comuni interessati ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- Con decreto n. 4 del 23.05.2017 del Presidente della Regione Abruzzo in qualità di Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, pubblicato sul BURAT ordinario n. 24 del 14.06.2017, è stato approvato il progetto definitivo dell'opera costituito dagli elaborati già approvati con il precedente decreto n. 1 del 25.01.2017 e da quelli opportunamente aggiornati a seguito delle prescrizioni e raccomandazioni contenute nel parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- Con decreto n. 9 del 31.07.2017 del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell'art. 10 del DL 91/2014 e dell'art. 6 del DPR 327/2001, si è disposto di individuare ed avvalersi dell'Ufficio per le espropriazioni della Regione Abruzzo demandando allo stesso tutte le attività connesse al procedimento espropriativo;

DATO ATTO che:

- L'Ufficio per le espropriazioni con note prot. nn. 0204342/17 del 01.08.2017, e 0204390/17 del 01.08.2017, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del DPR 327/2001, ha comunicato agli intestatari catastali delle aree interessate dall'intervento la data di efficacia dell'atto che ha approvato il progetto definitivo e dichiarato la pubblica utilità dell'opera, invitando gli interessati, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del DPR 327/2001, a fornire all'Ufficio scrivente nel termine di giorni 30 (trenta) dal ricevimento della comunicazioni, ogni elemento utile alla determinazione del valore da attribuire ai beni immobili interessati dal procedimento, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio;

DATO ATTO che con Decreto n. 15 del 18.10.2017 si è provveduto, tra l'altro, a:

- approvare ed autorizzare, ai sensi del comma 5 dell'art. 10 D.L.91/2014, convertito in L. 116/2014, il progetto esecutivo per la realizzazione delle opere relative all' "Intervento di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno Pescara – Opere di laminazione delle piene Fiume Pescara", dell'importo complessivo di € 54.800.000,00;
- approvare ed autorizzare in tutte le sue parti, ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., il progetto esecutivo per la realizzazione delle opere relative all'Intervento di riduzione del rischio idraulico nel Bacino

Idrografico del Fiume Aterno – Pescara – Opere di Laminazione delle piene del Fiume Pescara dell'importo complessivo di € 54.800.000,00, composto dagli elaborati allegati al medesimo Decreto;

- disporre che il costo di tale intervento, così come risultante dagli elaborati depositati in atti ed allegati al presente Decreto risulta articolato secondo i seguenti quadri economici per lotto, nonché secondo il quadro economico totale finale dell' "Intervento "Opere di Laminazione delle Piene del Fiume Pescara";

VISTA la relazione giustificativa delle indennità di esproprio unita al piano particellare di esproprio allegato al progetto esecutivo approvato con il citato decreto n. 15 del 18.10.2017 del Commissario Straordinario Delegato;

VISTO il Decreto n. 8 del 21.05.2019 con cui il Commissario Straordinario, relativamente all'intervento di cui all'Accordo di Programma sottoscritto in data 4 novembre 2015 tra la Regione Abruzzo e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con finanziamento di € 54.800.000,00 destinato per la realizzazione dell'intervento denominato "Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara", individuato con D.P.C.M. 15.09.2015 e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell'ambito del "Piano Stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni", ha provveduto, tra l'altro, a nominare, ai sensi dell'art. 10 comma 2 ter del D.L. 91/2014, il Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara quale Soggetto Attuatore, cui sono attribuite tutte le competenze ed attività espressamente specificate nei punti 2. e 3. del dispositivo di tale Decreto, nonché la funzione di sostituto del titolare della contabilità speciale n. 5998 presso la Banca d'Italia con delega di firma degli ordinativi di pagamento;

VISTO il **Decreto Commissariale di esproprio n. 10SA2 del 03/06/2019** con il quale tra l'altro, è stato disposto di determinare in via d'urgenza l'indennità di espropriazione spettante ai soggetti proprietari dei beni immobili ubicati in Comune di Cepagatti (PE) ed interessati dall'opera in oggetto, ai sensi dell'art. 22 del DPR 327/2001, notificato tramite l'Ufficio UNICO ESECUZIONI PROTESTI NOTIF.NI del Tribunale di L'Aquila giusta nota n. 0170364/19 del 07.06.19, pubblicato per estratto sul BURA n. 26 ordinario del 03/07/2019;

RISCONTRATA la documentazione prodotta dalle Ditte catastali, ai sensi dell'art. 20 comma 8 del DPR 327/2001 circa la condivisione dell'indennità di espropriazione ai sensi dell'art. 22 commi 1 e 3 del DPR 327/2001 e dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 48 e 76 del DPR 445/2000, distinte nell'elenco che segue, recante il computo delle indennità spettanti alle seguenti Ditte:

Ditta 1 - N. piano 2001	1) BIASONE Elda nata a MIGLIANICO il 07/05/1959 (BSN LDE 59E47 F196L) - Proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni; 2) CANZANO Adamo nato a CEPAGATTI il 04/09/1946 (CNZ DMA 46P04 C474M) - Proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni	€ 6.358,50
Ditta 3 - N. piano 2005	1) CHIAVAROLI DI CRISTOFORO Antonio nato a CEPAGATTI il 27/10/1962 (CHV NTN 62R27 C474D) - Proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni	€ 92.835,45
Ditta 4 - N. piano 2006	1) CHIAVAROLI DI CRISTOFORO Antonio nato a CEPAGATTI il 27/10/1962 (CHV NTN 62R27 C474D) - Proprietà per 1/2 in regime di separazione dei beni; 2) PALAZZO Lella nata a PESCARA il 12/02/1964 (PLZ LLL 64B52 G482Q) - Proprietà per 1/2 in regime di separazione dei beni	€ 25.323,30
Ditta 5 - N. piano 2007	1) BUCCELLA Tiziana nata a ROSCIANO il 19/08/1960 (BCC TZN 60M59 H562W) - Proprietà per 1/2; 2) COLETTA Valentina nata a ATRI il 07/03/1986 (QLT VNT 86C47 A488V) - Proprietà per 1/2	€ 21.825,00
Ditta 6 - N. piano 2009	1) COMUNE DI CEPAGATTI con sede in CEPAGATTI (00221110687) - Diritto del concedente per 1/1; 2) DI GIOVANNI Pierluigi nato a CEPAGATTI il 22/03/1968 (DGV PLG 68C22 C474G) - Enfiteusi per 1/1; 3) DI MASCO Adalgisa nata a CEPAGATTI il 03/03/1920 (DMS DGS 20C43 C474L) - Usufrutto su enfiteusi per 1/1	€ 39.645,34
Ditta 7 - N. piano 2010	1) DI CRISTOFORO Anna Lucia nata a CEPAGATTI il 21/05/1941 (DCR NLC 41E61 C474K) - Proprietà per 1/1 bene personale	€ 16.152,12
Ditta 8 - N. piano 2011	1) COMUNE DI CEPAGATTI - Diritto del concedente; 2) PESCE Enzo nato a TURILLO il 13/01/1957 (PSC NZE 57A13 L459L) - Livellario per 1/2; 3) PESCE Gino nato a TURILLO il 09/09/1951 (PSC GNI 51P09 L459O) - Livellario per 1/2;	€ 1.935,00
Ditta 9 - N. piano 2012	1) CANZANO Adamo nato a CEPAGATTI il 04/09/1946 (CNZ DMA 46P04 C474M) - Proprietà per 1/1	€ 25.335,00
Ditta 10 - N. piano 2013	1) CANZANO Sante nato a CEPAGATTI il 01/11/1959 (CNZ SNT 59S01 C474D) - Proprietà per 1/1	€ 25.290,00
Ditta 11 - N. piano 2017	1) COMUNE DI CHIETI - Diritto del concedente; 2) ESPOSITO Iolanda nata a MOSCUFO il 19/02/1925 (SPS LND 25B59 F765U) - Livellario per 3/9; 3) FABRIZIO Dario nato a CEPAGATTI il 02/09/1952 (FBR DRA 52P02 C474F) - Livellario per 2/9; 4) FABRIZIO Luisa nata a MOSCUFO il 08/08/1966 Livellario per 2/9; 5) FEDELE Ennio nato a CEPAGATTI il 22/12/1944 (FDL NNE 44T22 C474O) - Enfiteusi per 2/9 in regime di comunione dei beni.	€ 39.861,00
Ditta 12 - N. piano 2018	1) COMUNE DI CHIETI - Diritto del concedente per 1/1; 2) FABRIZIO Dario nato a CEPAGATTI il 02/09/1952 (FBR DRA 52P02 C474F) - Enfiteusi per 1/1	€ 22.274,10
Ditta 13 - N. piano 2019	1) COMUNE DI CHIETI con sede in CHIETI (00098000698) - Diritto del concedente per 1/1; 2) LUGANI Emiliano nato a PESCARA il 11/09/1974 (LON MLN 74P11 G482E) - Enfiteusi per 1/1 LIVELLARIO; 3) OUVIERI Assunta nata a MANOPPELLO il 27/01/1944 (LYR SNT 44A67 B892I) - Usufrutto su enfiteusi per 1/1 USUFRUTTUARIA GENERALE DI LIVELLO	€ 24.568,20
Ditta 14 - N. piano 2021	1) COMUNE DI CHIETI con sede in CHIETI (00098000698) - Diritto del concedente per 1/1; 2) PIERFELICE Benito nato a CEPAGATTI il 20/02/1942 (PRF BNT 42B20 C474K) - Enfiteusi per 1/1	€ 97.834,50
Ditta 15 - N. piano 2022	1) TORO Marina nata a CEPAGATTI il 19/02/1964 (TRO MRN 64B59 C474R) - Proprietà per 1/1 bene personale	€ 4.765,50
Ditta 17 - N. piano 2025	1) COMUNE DI CHIETI - Diritto del concedente; 2) D'ALBERTO Luciano nato a CHIETI il 14/11/1958 (DLB LON 58S14 G32L) - Livellario; 3) DEL GROSSO Rosina ; FU DONATO Usufruttuario parziale di livello	€ 13.770,00

Ditta 19 - N. piano 2027	1) COMUNE DI CHIETI con sede in CHIETI (0009800698) - Diritto del concedente per 1/1; 2) DE MARCO Fabio nato a PESCARA il 02/06/1975 (DM R FBA 75H02 G482A) - Enfiteusi per 1/1	€ 7.533,00
Ditta 21 - N. piano 2029	1) COMUNE DI CHIETI - Diritto del concedente; 2) PESCE Domenico ; DI RAFFAELE nato a CEPAGATTI il 21/10/1883 Livellario in parte; 3) PESCE Luigi ; DI RAFFAELE Livellario in parte	€ 26.884,80
Ditta 23 - N. piano 2032	1) DI CRISTOFORO Mario nato a CEPAGATTI il 01/11/1938 (DCR MRA 38S01 G474N) - Proprieta' per 1/1 bene personale	€ 23.248,80
Ditta 27 - N. piano 2036	1) D' ALBERTO Lucia nata a CHIETI il 16/09/1963 (DLB LCU 63P56 C632Q) - Proprietà per 1000/1000	€ 5.472,00
Ditta 28 - N. piano 2037	1) D' ALBERTO Luciano nato a CHIETI il 14/11/1958 (DLB LCN 58S14 C632L) - Proprietà per 1000/1000	€ 23.458,50
Ditta 29 - N. piano 2038	1) D' ALBERTO Raffaele nato a CHIETI il 01/01/1954 (DLB RFL 54A01 C632Y) - Proprietà per 1/1	€ 56.073,60
Ditta 30 - N. piano 2039	1) D' ANDREA Pietro nato a CEPAGATTI il 14/11/1949 (DND PTR 49S14 C474K) - Proprietà	€ 450,00
Ditta 31 - N. piano 2043	1) DI GIOVANNI Gianna nata a CEPAGATTI il 17/11/1965 (DGV GNN 65S57 C474N) - Proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni	€ 69.228,90
Ditta 32 - N. piano 2044	1) DI GIOVANNI Mara nata a PESCARA il 10/08/1988 (DGV MRA 88M50 G482S) - Nuda proprietà per 1/9; 2) DI GIOVANNI Mirco nato a ATESSA il 15/03/1986 (DGV MRC86C15 A485P) - Nuda proprietà per 1/9; 3) DI GIOVANNI Vanessa nata a PESCARA il 16/03/1987 (DGV VSS 87C56 G482X) - Nuda proprietà per 1/9; 4) DI VITO Diva nata in BELGIO il 30/01/1957 (DVT DVI 57A70 Z103U) - Usufrutto per 3/9; 5) DI VITO Diva nata in BELGIO il 30/01/1957 (DVT DVI 57A70 Z103U) - Proprietà per 6/9	€ 52.146,86
Ditta 33 - N. piano 2046	1) DI GIOVANNI Michele nato a CEPAGATTI il 22/12/1933 (DGV MHL 33T22 C474R) - Proprietà per 1000/1000	€ 7.695,00
Ditta 35 - N. piano 2048	1) FABRIZIO Dario nato a CEPAGATTI il 02/09/1952 (FBR DRA 52P02 C474F) - Proprietà per 1/1 bene personale	€ 540,00
Ditta 36 - N. piano 2049	1) FARINVEST SRL con sede in CEPAGATTI (01647130689) - Proprietà per 1/1	€ 2.218,50
Ditta 37 - N. piano 2050	1) FEDELE Ennio nato a CEPAGATTI il 22/12/1944 (FDL NNE 44T22 C474O) - Proprietà per 1000/1000 in regime di comunione dei beni	€ 18.296,10
Ditta 38 - N. piano 2051	1) DI TULLIO Maria nata a QVITELLA CASANOVA il 26/10/1930 (DTL MRA 30R66 C779D) - Usufrutto; 2) GRANDE Adina nata a CEPAGATTI il 02/08/1953 (GRN DNA 53M42 C474P) - Proprietà per 1000/1000; 3) GRANDE Angelo nato a CEPAGATTI il 09/03/1921 (GRN NGL 21C09 C474U) - Usufrutto USUFRUTTUARIO SUBENTRANTE	€ 30.825,00
Ditta 39 - N. piano 2052	1) DI TULLIO Maria nata a QVITELLA CASANOVA il 26/10/1930 (DTL MRA 30R66 C779D) - Usufrutto per 1/1; 2) GRANDE Antonietta nata a CEPAGATTI il 13/08/1955 (GRN NNT 55M53 C474X) - Nuda proprietà per 1/1	€ 4.005,00
Ditta 41 - N. piano 2054	1) SACCI - SOCIETA' PER AZIONI CENTRALE CEM ENTERIE ITALIANE con sede in ROMA (03641151000) - Proprietà per 1/1	€ 152.377,20
Ditta 43 - N. piano 2056	1) LUCIANI Emiliano nato a PESCARA il 11/09/1974 (LCN MLN 74P11 G482E) - Nuda proprietà per 1/1; 2) OLVIERI Assunta nata a MANOPPELLO il 27/01/1944 (LVR SNT 44A67 E892I) - Usufrutto per 1/1	€ 30.184,20
Ditta 44 - N. piano 2057	1) LUCIANI Gagliano nato a PESCARA il 05/05/1973 (LCN GLN 73E05 G482P) - Proprietà per 1/1	€ 194.385,43
Ditta 45 - N. piano 2058	1) LUCIANI Gagliano nato a PESCARA il 05/05/1973 (LCN GLN 73E05 G482P) - Proprietà per 1/1	€ 67.078,80
Ditta 47 - N. piano 2062	1) FAIETA Irma nata a CEPAGATTI il 22/11/1930 (FTA RMI 30S62 C474D) - Proprietà per 2/24; 2) PACIONE Argentina nata a CEPAGATTI il 06/04/1963 (PCN RNT 63D46 C474W) - Proprietà per 2/24; 3) PACIONE Donatella nata a GUARDIAGRELE il 10/04/1981 (PCN DTL 81D50 E243C) - Proprietà per 6/24; 4) PACIONE Gemma nata a CEPAGATTI il 16/05/1956 (PCN GMM 56E56 C474G) - Proprietà per 2/24; 5) PACIONE Ugo nato a CEPAGATTI il 07/10/1952 (PCN GUO 52R07 C474Y) - Proprietà per 6/24; 6) SANTUCCIONE Anna Mari nata a CEPAGATTI il 27/07/1953 (SNT NMR 53L67 C474B) - Proprietà per 3/24; 7) SANTUCCIONE Piero nato a CHIETI il 01/08/1961 (SNT PR 61M01 C632Z) - Proprietà per 3/24	€ 89.532,34
Ditta 48 - N. piano 2065	1) PIERFELICE Benito nato a CEPAGATTI il 20/02/1942 (PRF BNT 42E20 C474K) - Proprietà per 1000/1000	€ 37.044,90
Ditta 49 - N. piano 2067	1) POLIDORO Lucia ; VED LUCIANI FU ANTONIO - Usufrutto; 2) SNC TRASBA TRASPORTI E SBANCAMENTI DI IGNAZIO ANELLO E C CON SEDE IN CEPAGATTI - Proprietà	€ 21.033,90
Ditta 50 - N. piano 2069	1) GIAMPAOLO Dora nata a PIANELLA il 12/01/1967 (GMP DRO 67A52 G555V) - Uso per 1/1 bene personale; 2) LANZOLLA Nicola nato a CASSANO DELLE MURGE il 28/05/1963 (LNZ NCL 63E28 B998L) - Nuda proprietà per 1/1	€ 24.383,70
Ditta 51 - N. piano 2030	1) COMUNE DI CHIETI - Diritto del concedente; 2) PESCE Enzo nato a TUFILLO il 13/01/1957 (PSCNZE 57A13 L459L) - Livellario per 1/2; 3) PESCE Gino nato a TUFILLO il 09/09/1951 (PSCGNI 51P09 L459O) - Livellario per 1/2	€ 2.610,00

che ammonta a complessivi € 1.404.479,54;

PRESO ATTO che le somme necessarie per la liquidazione delle indennità di esproprio rientrano nell'ambito dell'importo complessivo di piano particellare e trovano capienza sul Capitolo contabilità speciale Commissariale n. 5998 alla voce "b.05 Acquisizione aree o immobili, indennizzi, spese tec. e notariili" del quadro economico del progetto esecutivo approvato con decreto n. 15 del 18.10.2017 del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico;

VISTO il DPR 8 giugno 2001 n. 327 (e ss. modifiche ed integrazioni), concernente il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.

VISTA la L.R. 03/03/2010 n. 7, disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

- In via definitiva l'indennità di esproprio delle aree occorrenti alla realizzazione delle opere di che trattasi di proprietà delle ditte concordatarie di cui al seguente **elenco**, recante il computo delle indennità spettanti:

Ditta 1 - N. piano 2001	1) BIASONE Elda nata a MIGLIANICO il 07/05/1959 (BSN LDE 59E47 F196L) - Proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni; 2) CANZANO Adamo nato a CEPAGATTI il 04/09/1946 (CNZ DMA 46P04 C474M) - Proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni	€ 6.358,50
Ditta 3 - N. piano 2005	1) CHIAVAROLI DI CRISTOFORO Antonio nato a CEPAGATTI il 27/10/1962 (OHV NTN 62R27 C474D) - Proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni	€ 92.835,45
Ditta 4 - N. piano 2006	1) CHIAVAROLI DI CRISTOFORO Antonio nato a CEPAGATTI il 27/10/1962 (OHV NTN 62R27 C474D) - Proprietà per 1/2 in regime di separazione dei beni; 2) PALOZZO Lella nata a PESCARA il 12/02/1964 (PLZ LLL 64B52 G482Q) - Proprietà per 1/2 in regime di separazione dei beni	€ 25.323,30
Ditta 5 - N. piano 2007	1) BUCCELLA Tiziana nata a ROSCIANO il 19/08/1960 (BCCTZN 60M59 H562W) - Proprietà per 1/2; 2) COLETTA Valentina nata a ATRI il 07/03/1986 (QLT VNT 86C47 A488V) - Proprietà per 1/2	€ 21.825,00
Ditta 6 - N. piano 2009	1) COMUNE DI CEPAGATTI con sede in CEPAGATTI (00221110687) - Diritto del concedente per 1/1; 2) DI GIOVANNI Pierluigi nato a CEPAGATTI il 22/03/1968 (DGV PLG 68C22 C474G) - Enfiteusi per 1/1; 3) DI MASCO Adalgisa nata a CEPAGATTI il 03/03/1920 (DMS DGS 20C43 C474L) - Usufrutto su enfiteusi per 1/1	€ 39.645,34
Ditta 7 - N. piano 2010	1) DI CRISTOFORO Anna Lucia nata a CEPAGATTI il 21/05/1941 (DCR NLC41E61 C474K) - Proprietà per 1/1 bene personale	€ 16.152,12
Ditta 8 - N. piano 2011	1) COMUNE DI CEPAGATTI - Diritto del concedente; 2) PESCE Enzo nato a TUFILLO il 13/01/1957 (PSCNZE 57A13 L459L) - Livellario per 1/2; 3) PESCE Gino nato a TUFILLO il 09/09/1951 (PSC GNI 51P09 L459O) - Livellario per 1/2;	€ 1.935,00
Ditta 9 - N. piano 2012	1) CANZANO Adamo nato a CEPAGATTI il 04/09/1946 (CNZ DMA 46P04 C474M) - Proprietà per 1/1	€ 25.335,00
Ditta 10 - N. piano 2013	1) CANZANO Sante nato a CEPAGATTI il 01/11/1959 (CNZ SNT 59S01 C474D) - Proprietà per 1/1	€ 25.290,00
Ditta 11 - N. piano 2017	1) COMUNE DI CHIETI - Diritto del concedente; 2) ESPOSITO Iolanda nata a MOSCUFO il 19/02/1925 (SPS LND 25B59 F765U) - Livellario per 3/9; 3) FABRIZIO Dario nato a CEPAGATTI il 02/09/1952 (FBR DRA 52P02 C474F) - Livellario per 2/9; 4) FABRIZIO Luisa nata a MOSCUFO il 08/08/1966 Livellario per 2/9; 5) FEDELE Ennio nato a CEPAGATTI il 22/12/1944 (FDL NNE 44T22 C474O) - Enfiteusi per 2/9 in regime di comunione dei beni.	€ 39.861,00
Ditta 12 - N. piano 2018	1) COMUNE DI CHIETI - Diritto del concedente per 1/1; 2) FABRIZIO Dario nato a CEPAGATTI il 02/09/1952 (FBR DRA 52P02 C474F) - Enfiteusi per 1/1	€ 22.274,10
Ditta 13 - N. piano 2019	1) COMUNE DI CHIETI con sede in CHIETI (00098000698) - Diritto del concedente per 1/1; 2) LUJANI Emiliano nato a PESCARA il 11/09/1974 (LON MLN 74P11 G482E) - Enfiteusi per 1/1 LIVELLARIO; 3) OLIVIERI Assunta nata a MANOPPELLO il 27/01/1944 (LVR SNT 44A67 E892I) - Usufrutto su enfiteusi per 1/1 USUFRUTTUARIA GENERALE DI LIVELLO	€ 24.568,20
Ditta 14 - N. piano 2021	1) COMUNE DI CHIETI con sede in CHIETI (00098000698) - Diritto del concedente per 1/1; 2) PIERFELICE Benito nato a CEPAGATTI il 20/02/1942 (PRF BNT 42B20 C474K) - Enfiteusi per 1/1	€ 97.834,50
Ditta 15 - N. piano 2022	1) TORO Marina nata a CEPAGATTI il 19/02/1964 (TRO MRN 64B59 C474R) - Proprietà per 1/1 bene personale	€ 4.765,50
Ditta 17 - N. piano 2025	1) COMUNE DI CHIETI - Diritto del concedente; 2) D' ALBERTO Luciano nato a CHIETI il 14/11/1958 (DLB LON 58S14 C632L) - Livellario; 3) DEL GROSSO Rosina ; FU DONATO Usufruttuario parziale di livello	€ 13.770,00
Ditta 19 - N. piano 2027	1) COMUNE DI CHIETI con sede in CHIETI (00098000698) - Diritto del concedente per 1/1; 2) DE MARCO Fabio nato a PESCARA il 02/06/1975 (DMR FBA 75H02 G482A) - Enfiteusi per 1/1	€ 7.533,00
Ditta 21 - N. piano 2029	1) COMUNE DI CHIETI - Diritto del concedente; 2) PESCE Domenico ; DI RAFFAELE nato a CEPAGATTI il 21/10/1883 Livellario in parte; 3) PESCE Luigi ; DI RAFFAELE Livellario in parte	€ 26.884,80
Ditta 23 - N. piano 2032	1) DI CRISTOFORO Mario nato a CEPAGATTI il 01/11/1938 (DCR MRA 38S01 C474N) - Proprietà per 1/1 bene personale	€ 23.248,80

Ditta 27 - N. piano 2036	1) D'ALBERTO Lucia nata a CHIETI il 16/09/1963 (DLB LCU 63P56 C632Q) - Proprietà per 1000/1000	€ 5.472,00
Ditta 28 - N. piano 2037	1) D'ALBERTO Luciano nato a CHIETI il 14/11/1958 (DLB LCN 58S14 C632L) - Proprietà per 1000/1000	€ 23.458,50
Ditta 29 - N. piano 2038	1) D'ALBERTO Raffaele nato a CHIETI il 01/01/1954 (DLB RFL 54A01 C632Y) - Proprietà per 1/1	€ 56.073,60
Ditta 30 - N. piano 2039	1) D'ANDREA Pietro nato a CEPAGATTI il 14/11/1949 (DND PTR 49S14 C474K) - Proprietà	€ 450,00
Ditta 31 - N. piano 2043	1) DI GIOVANNI Gianna nata a CEPAGATTI il 17/11/1965 (DGV GNN 65S57 C474N) - Proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni	€ 69.228,90
Ditta 32 - N. piano 2044	1) DI GIOVANNI Mara nata a PESCARA il 10/08/1988 (DGV MRA 88M50 G482S) - Nuda proprietà per 1/9; 2) DI GIOVANNI Mirco nato a ATESSA il 15/03/1986 (DGV MRC 86C15 A485P) - Nuda proprietà per 1/9; 3) DI GIOVANNI Vanessa nata a PESCARA il 16/03/1987 (DGV VSS 87C56 G482X) - Nuda proprietà per 1/9; 4) DI VITO Diva nata in BELGIO il 30/01/1957 (DVT DVI 57A70 Z103U) - Usufrutto per 3/9; 5) DI VITO Diva nata in BELGIO il 30/01/1957 (DVT DVI 57A70 Z103U) - Proprietà per 6/9	€ 52.146,86
Ditta 33 - N. piano 2046	1) DI GIOVANNI Michele nato a CEPAGATTI il 22/12/1933 (DGV MHL 33T22 C474R) - Proprietà per 1000/1000	€ 7.695,00
Ditta 35 - N. piano 2048	1) FABRIZIO Dario nato a CEPAGATTI il 02/09/1952 (FBR DRA 52P02 C474F) - Proprietà per 1/1 bene personale	€ 540,00
Ditta 36 - N. piano 2049	1) FARINVEST SRL con sede in CEPAGATTI (01647130689) - Proprietà per 1/1	€ 2.218,50
Ditta 37 - N. piano 2050	1) FEDELE Ennio nato a CEPAGATTI il 22/12/1944 (FDL NNE 44T22 C474O) - Proprietà per 1000/1000 in regime di comunione dei beni	€ 18.296,10
Ditta 38 - N. piano 2051	1) DI TULLIO Maria nata a QVITELLA CASANOVA il 26/10/1930 (DTL MRA 30F66 C779D) - Usufrutto; 2) GRANDE Adina nata a CEPAGATTI il 02/08/1953 (GRN DNA 53M42 C474P) - Proprietà per 1000/1000; 3) GRANDE Angelo nato a CEPAGATTI il 09/03/1921 (GRN NGL 21C09 C474U) - Usufrutto USUFRUTTUARIO SUBENTRANTE	€ 30.825,00
Ditta 39 - N. piano 2052	1) DI TULLIO Maria nata a QVITELLA CASANOVA il 26/10/1930 (DTL MRA 30F66 C779D) - Usufrutto per 1/1; 2) GRANDE Antonietta nata a CEPAGATTI il 13/08/1955 (GRN NNT 55M53 C474X) - Nuda proprietà per 1/1	€ 4.005,00
Ditta 41 - N. piano 2054	1) SACCI - SOCIETA' PER AZIONI CENTRALE CEM ENTERIE ITALIANE con sede in ROMA (03641151000) - Proprietà per 1/1	€ 152.377,20
Ditta 43 - N. piano 2056	1) LUIGANI Emiliano nato a PESCARA il 11/09/1974 (LCN MLN 74P11 G482E) - Nuda proprietà per 1/1; 2) OUVIERI Assunta nata a MANOPPELLO il 27/01/1944 (LVR SNT 44A67 E892I) - Usufrutto per 1/1	€ 30.184,20
Ditta 44 - N. piano 2057	1) LUIGANI Gagliano nato a PESCARA il 05/05/1973 (LCN GLN 73E05 G482P) - Proprietà per 1/1	€ 194.385,43
Ditta 45 - N. piano 2058	1) LUIGANI Gagliano nato a PESCARA il 05/05/1973 (LCN GLN 73E05 G482P) - Proprietà per 1/1	€ 67.078,80
Ditta 47 - N. piano 2062	1) FAIETA Irma nata a CEPAGATTI il 22/11/1930 (FTA RMI 30S62 C474D) - Proprietà per 2/24; 2) PACONE Argentina nata a CEPAGATTI il 06/04/1963 (PCN RNT 63D46 C474W) - Proprietà per 2/24; 3) PACONE Donatella nata a GUARDIAGRELE il 10/04/1981 (PCN DTL 81D50 E243Q) - Proprietà per 6/24; 4) PACONE Gemma nata a CEPAGATTI il 16/05/1956 (PCN GMM 56E56 C474G) - Proprietà per 2/24; 5) PACONE Ugo nato a CEPAGATTI il 07/10/1952 (PCN GUO 52R07 C474Y) - Proprietà per 6/24; 6) SANTUCCIONE Anna Mari nata a CEPAGATTI il 27/07/1953 (SNT NMR 53L67 C474B) - Proprietà per 3/24; 7) SANTUCCIONE Piero nato a CHIETI il 01/08/1961 (SNT PRI 61M01 C632Z) - Proprietà per 3/24	€ 89.532,34
Ditta 48 - N. piano 2065	1) PIERFELICE Benito nato a CEPAGATTI il 20/02/1942 (PRF BNT 42B20 C474K) - Proprietà per 1000/1000	€ 37.044,90
Ditta 49 - N. piano 2067	1) POLIDORO Lucia; VED LUIGIANI FU ANTONIO - Usufrutto; 2) SNC TRASBA TRASPORTI E SBANCAMENTI DI IGNAZIO ANELLO E C CON SEDE IN CEPAGATTI - Proprietà	€ 21.033,90
Ditta 50 - N. piano 2069	1) GIAMPAOLO Dora nata a PIANELLA il 12/01/1967 (GMP DRO 67A52 G555V) - Uso per 1/1 bene personale; 2) LANZOLLA Nicola nato a CASSANO DELLE MURGE il 28/05/1963 (LNZ NCL 63E28 B998L) - Nuda proprietà per 1/1	€ 24.383,70
Ditta 51 - N. piano 2030	1) COMUNE DI CHIETI - Diritto del concedente; 2) PESCE Enzo nato a TUFILLO il 13/01/1957 (PSCNZE 57A13 L459L) - Livellario per 1/2; 3) PESCE Gino nato a TUFILLO il 09/09/1951 (PSCGNI 51P09 L459O) - Livellario per 1/2	€ 2.610,00

ammontante a complessivi € 1.404.479,54;

- Di prendere atto che le somme necessarie per la liquidazione delle indennità di esproprio rientrano nell'ambito dell'importo complessivo di piano particellare e trovano capienza sul Capitolo contabilità speciale Commissariale n. 5998 alla voce "b.05 Acquisizione aree o immobili, indennizzi, spese tec. e notarili" del quadro economico del progetto esecutivo approvato con decreto n. 15 del 18.10.2017 del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico;

3. Di provvedere ai sensi dell'art. 26 del DPR 327/01 alla liquidazione delle somme di cui al precedente punto 1. distinte per Ditta, con successivo provvedimento Commissariale di Verifica del Titolo di Spesa (VTS);
4. Di disporre, ai sensi del comma 7 dell'art. 26 del citato DPR 327/01, che un estratto del presente provvedimento venga pubblicato sul BURA, dando atto che, ove non vi sia proposta da eventuali terzi, opposizione per l'ammontare dell'indennità o per garanzia, il presente provvedimento diverrà esecutivo, decorsi trenta giorni dalla suddetta pubblicazione;
5. Il presente provvedimento verrà pubblicato sul profilo del Committente ai sensi dell'art. 33/2013 e ss.mm.ii.

L'ESTENSORE
(Dott. Walter Bussolotti)
(firmato elettronicamente)

IL RESPONSABILE DI UFFICIO
(Dott. Walter Bussolotti)
(firmato elettronicamente)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GENIO CIVILE PESCARA
(Dott. Ing. Vittorio Di Biase)
(firmato digitalmente)

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

COMUNE DI CASALBORDINO

Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 31.01.2020: Variante al Piano Demaniale Comunale (P.D.C.) - L.R. 17.12.1997, N. 141 e SS.MM.II. - Adozione



Comune di Casalbordino

Provincia di Chieti

SETTORE V – TRIBUTI, FISCALITA' LOCALE, ATTIVITA' PRODUTTIVE,
PATRIMONIO E SERVIZI INFORMATICI –tributi@casalbordino.gov.it attivitaproductive@casalbordino.gov.it demanio@casalbordino.gov.itPEC protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it

Partita I.V.A. 00234500692

www.casalbordino.gov.it

☎ 0873/921917

Oggetto : VARIANTE AL PIANO DEMANIALE COMUNALE (P.D.C.) - L.R.
17.12.1997, N. 141 E SS.MM.II. – ADOZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V

- Vista la delibera di C.C. n. 3 del 31/01/2020 avente ad oggetto: “VARIANTE AL PIANO DEMANIALE COMUNALE (P.D.C.) - L.R. 17.12.1997, N. 141 E SS.MM.II. - ADOZIONE”.
- Visto l'art. 20 della L.R. n. 18, del 12/4/1983 e ss.mm.;
- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RENDE NOTO CHE :

- Con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2020 è stata adottata la VARIANTE AL PIANO DEMANIALE COMUNALE (P.D.C.);
- è depositata presso la Segreteria Comunale, per trenta giorni interi e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, la documentazione riferita alla Variante al Piano Demaniale Marittimo Comunale;
- Nei successivi trenta giorni, chiunque ne abbia interesse, può presentare osservazioni accompagnate da allegato grafico per una corretta individuazione;
- Le osservazioni pervenute oltre i termini non saranno prese in considerazione.



Il Responsabile del Settore V
Maurizio Aquilano

Firmato da:
MAURIZIO AQUILANO
Codice fiscale: QLNMRZ73R19B865P
Valido da: 16-05-2017 08:52:24 a: 16-05-2020 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 04-03-2020 18:42:07
Approvo il documento

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 25.02.2020 Avviso di Deposito del Piano Attuativo denominato "Delocalizzazione e rilocalizzazione Ponzano - Art. 11, Comma 1, D.L 189/2016".

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO (Provincia di Teramo)

Area Tecnica - Servizio Lavori Pubblici

Avviso di Deposito del Piano Attuativo denominato "Delocalizzazione e rilocalizzazione Ponzano - Art. 11, Comma 1, D.L 189/2016"

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RENDE NOTO

che presso la Segreteria comunale è depositato, a libera visione del pubblico, per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BURA, il PIANO ATTUATIVO denominato "Delocalizzazione e rilocalizzazione Ponzano - Art. 11, Comma 1, D.L 189/2016", adottato con Deliberazione del C.C. n. 02 del 25.02.2020,

AVVERTE

che entro 30 giorni dalla data di pubblicazione possono essere presentate osservazioni e opposizioni in carta legale, unitamente a copia in carta semplice.

06 MAR 2020

Il Responsabile dell'Area Tecnica



Geom. *Fabrizio Verticelli*

COMUNE DI MORRO D'ORO

Conferenza di Servizi ai sensi dall'art. 14 all'art. 14 quinquies della L.241/1990 e ss.mm.ii.-
Deposito pratica Ditta CORDIVARI s.r.l. presso lo sportello SUAP.



Prot.	11986/INT
Data	17.12.2019

Pratica SUAP n.	00735570673- 15012019-1619
Pratica SUE n.	3/2019

SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

OGGETTO: Comune di MORRO D'ORO Conferenza di Servizi ai sensi dall'art. 14 all'art. 14 quinquies della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA

IN PRIMA RIUNIONE

Sede	Data	Ora inizio
Comune di Morro D'oro	03.12.2019	11,00

Amministrazione indicente	Data e numero nota convocazione
Comune di Morro D'oro	11.11.2019 prot. n. 10496

PREMESSO

- in data 07.02.2019 con prot. Com.le n. 1103 la CORDIVARI S.R.L. ha depositato presso lo sportello SUAP del Comune di Morro D'oro la pratica

SUAP 00735570673-15012019-1654 Prot. 0000872 del 21.01.2019 per RICHIESTA ATTIVAZIONE PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 8 D.P.R. 160/2010 PER AMPLIAMENTO COMPLESSO INDUSTRIALE SITO IN LOCALITÀ PAGLIARE - IN VARIANTE AL P.R.E. -, presso il Comune di Morro D'Oro la domanda di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006 per la realizzazione di Una centralina idroelettrica sullo scarico della centrale esistente di Santa Lucia nel fiume Vomano presso il Comune di Morro D'Oro;

- che in data 21.02.2019 prot. 1480, veniva comunicato il nominativo del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 20, comma 2 del DPR 380/01 e ss.mm.ii.;
- Che in data 17.06.2019 con prot. com.le 5381 lo Sportello Unico per l'Edilizia chiedeva una interlocutoria con il tecnico progettista al fine di chiarire alcuni aspetti della pratica;
- Che con nota acquisita al Prot. Com.le in data 11.07.2019 al n. 6376, la CORDIVARI S.R.L., trasmetteva al SUE documentazione integrativa;
- Preso atto che la documentazione presentata dalla Ditta richiedente contiene lo Studio Preliminare Ambientale di Verifica di Assoggettabilità (art. 20 D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii.);
- che in data 03.12.2019 alle ore 11.00 si è tenuta la conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 della Legge n° 214/1990 e ss.mm.ii.;

Rilevato che sono stati acquisiti dalle seguenti Amministrazioni coinvolte esclusivamente atti di assenso non condizionato:

- prot. n. 7464 del 19.08.2019 del Servizio Genio Civile Regionale;
- prot. n. 7846 del 03.09.2019 della Provincia di Teramo;
- prot. n. 8085 del 10.09.2019 della Ruzzo Reti;
- prot. n. 8202 del 11.09.2019 della Italgas;
- prot. n. 8257 del 12.09.2019 della Arta Abruzzo;
- prot. n. 10237 del 05.11.2019 della Regione Abruzzo servizio di Gestione e Qualità Delle Acque;
- prot. n. 11218 del 02.12.2019 della Provincia di Teramo;

Tenuto conto delle motivazioni sopra succintamente richiamate e dando atto che compongono il seguente verbale i pareri richiamati ed allegati, nonché il verbale della conferenza dei servizi del 10.09.2019 e del 05.11.2019;

Ricordato che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati; che i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Preso atto dei pareri acquisiti e di quanto disposto dall'art. 14 - bis Legge 7 agosto 1990, n. 241

DICHIARA

conclusa positivamente la Conferenza di servizi ex art.14-quater della legge n.241/1990, come sopra indetta e svolta.

Copia della presente Determinazione viene trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il SUAP codice pratica 00735570673-15012019-1619, presso l'Amministrazione comunale in formato digitale, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Letto, confermato e sottoscritto.

MORRO D'ORO, lì 17.12.2019

IL RESPONSABILE SUAP

Pagnottella arch. Luana

E-DISTRIBUZIONE

Costruzione linea MT interrata per m 525 per collegamento linea MT Via Moro e Via Trento e tra le cabine Fosso Grande e Diemme nel Comune di Spoltore

e- distribuzione S.p.A.

Infrastrutture e Reti Italia-Area Adriatica-Sviluppo Rete-Centro PL

Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

Oggetto: Riferimento AUT_1974848 da citare nella risposta. Costruzione linea MT interrata per m.525 per collegamento linea MT Via Moro e linea Via Trento e tra le cabine Fosso Grande e Diemme nel Comune di Spoltore.

La Società e-distribuzione Spa- Infrastrutture e reti Italia-Area Adriatica-Sviluppo Rete-Centro PL, ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione, a 20000 Volt, in cavo interrato in Alluminio 3X185 mmq. della lunghezza complessiva di circa m. 525 per collegamento linea MT Via Moro a linea Via Trento nel Comune di Spoltore.

Il nuovo elettrodotto, sarà realizzato a partire dalla linea elettrica esistente autorizzata dalla Regione Abruzzo con Ordinanza n.DN4/09 del 29-01-2002.

La costruzione interesserà le strade comunali Via Abruzzo, Via Italia, Via Catania nel Comune di Spoltore.

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia di Pescara - Settore VIII- Servizio Genio Civile- Via Catullo, 2- 65100, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, unitamente alla corografia dell'impianto, sarà esposto anche presso l'Albo Pretorio del Comune interessato per 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Con osservanza.

Il Responsabile
Nicola Amodio



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it